


UC-NRLF



QB 90 960

www.libtool.com.cn



Main Lib. AGRIC. DEPT.

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn



www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

418

QUESTIONI ATTUALI

www.libtool.com.cn

DI

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA RURALE

CHE FANNO SEGUITO

AL

SAGGIO DI GIURISPRUDENZA AGRARIA

DELL'AVVOCATO

ARONNE RABBENO

di Reggio nell'Emilia.



UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE

TORINO

NAPOLI

Via Carlo Alberto, N° 33, Casa Pomba

Strada Nuova Monteoliveto, N° 6, piano 1°

1871

LIBRERIA CIVILE
L. 1871
CONDIZIONE

HD 672
R3

www.libtool.com.cn

PROPRIETÀ LETTERARIA

Main Lib.
Agric. Dept.

TO VIND
ABSTRACT

M. N. D.
All'Onorevole signor Commendatore

www.libtool.com.cn

Avv. CASTAGNOLA

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO

del Regno d'Italia.

Al Cittadino giureconsulto che ha dedicati alla patria tanto zelo e cotanta sapienza, dettando provvide leggi in vantaggio dell'agricoltura, più che al Ministro, io intitolo questi miei studi.

La grande fiducia che la S. V. Ill^{ma} ripone nella influenza delle leggi alla prosperità agricola, mi è arra che accoglierà con benigno favore queste pagine, dettate nell'intento di vieppiù divulgare quelle leggi interpretandole.

Ho l'onore di rassegnarmi con profondo ossequio.

Reggio nell'Emilia, 30 novembre 1871.

Dev°

Avv. ARONNE RABBENO.

1st Rural practice, and
the Statute Civil Code

2nd Rights of Italian Rivers

3rd Partnership for improvement
and irrigation

4th Rights of property owners

5th Hunting & Fishing

6th The Tithe (or tax)

INDICE DELLE PARTI

www.libtool.com.cn

PREFAZIONE	Pag.	7
----------------------	------	---

PARTE PRIMA.

Delle Consuetudini rurali nei rapporti coll'odierno Codice civile italiano.

I. Introduzione	Pag.	13
II. Origine delle consuetudini	»	20
III. Norme generali delle consuetudini	»	ivi
IV. Caratteri delle consuetudini	»	21
V. Ripartizione delle consuetudini	»	23
VI. Effetti delle consuetudini	»	ivi
VII. Esame delle disposizioni del Codice civile (art. 12, 13)	»	24
VIII. Serie delle consuetudini secondo il detto Codice (art. 14)	»	26
IX. PRIMA SERIE — Usufrutto	»	27
X. SECONDA SERIE — Piantamenti in confine	»	31
XI. TERZA SERIE — Locazione e condotta	»	33
XII. QUARTA SERIE — Redibitoria	»	44
XIII. QUINTA SERIE — Escomii o congedi	»	49
XIV. Conclusione	»	52
XV. Questionario	»	53
XVI. Modulo di tavole da servire per le varie provincie	»	56

PARTE SECONDA.

Del Diritto minerario italiano.

I. Condizione legislativa delle miniere in Italia	Pag.	69
II. Sunto storico della condizione mineraria delle varie provincie italiane	»	70
III. Ex-Stati pontificii	»	78
IV. Provincie ex-Parmensi	»	79
V. Id. ex-Estensi	»	ivi
VI. Id. Toscane	»	80
VII. Id. delle Due Sicilie	»	82
VIII. Legislazione dell'Inghilterra	»	83
IX. Id. della Svezia e Norvegia	»	84
X. Id. dell'Alemagna	»	86
XI. Id. della Russia	»	89
XII. Id. dei Paesi Bassi	»	90
XIII. Id. della Spagna e Portogallo	»	90
XIV. Id. del Belgio	»	91

XV. Legislazione francese	Pag.	92
XVI. Stato attuale dei principii regolatori dei diritti minerari in Italia »		93
XVII. Conclusione	»	102

www.libtool.com.cn

PARTE TERZA.

Dei Consorzi di bonificazione ed irrigazione:

Nota N° 1, Allegato F della legge 20 marzo 1865	Pag.	117
Nota N° 2, Progetto di legge presentato alla Camera dei deputati		120
Nota N° 3	»	128
APPENDICE — Massime di Giurisprudenza	»	131

PARTE QUARTA.

Sul Diritto dei proprietari confinanti cogli argini regi di tagliare e raccogliere l'erba.

CAPITOLO I	Pag.	137
CAPITOLO II	»	142
CAPITOLO III	»	144
CAPITOLO IV	»	149
Massime di Giurisprudenza — Sentenza del Pretore e del Tribunale di Mantova	»	152
Sentenza della III Istanza di Venezia	»	153

PARTE QUINTA.

Legislazione della pesca e della caccia.

CAPITOLO I — Della pesca	Pag.	157
CAPITOLO II — Della caccia		180
Nota N° 1, Quadro indicante i prodotti delle tasse della caccia	»	196
Nota N° 2, Leggi sulla caccia (R. Patenti 29 dicem. 1836 e 16 luglio 1844)	»	198
Nota N° 3, Progetto di legge Salvagnoli e Sanguinetti	»	205
APPENDICE — Massime di Giurisprudenza sulla caccia, ecc.	»	210
Sentenze dei Tribunali parmensi sulla caccia	»	212

PARTE SESTA.

Delle Decime.

CAPITOLO UNICO — Delle primizie e delle decime	Pag.	223
APPENDICE — Massime di Giurisprudenza sulle decime dall'anno 1850 al 1860	»	232
Ulteriori Massime dopo il 1860	»	235
Progetto di legge d'affrancamento delle decime feudali	»	237
INDICE generale alfabetico delle materie contenute in questo volume	»	243

PREFAZIONE

www.libtool.com.cn

Il *Saggio di Giurisprudenza agraria* da me pubblicato nello scorso anno con questi tipi, ebbe un risultato veramente lusinghiero pel favorevole accoglimento fattogli dagli scienziati e dai pratici nostrali e stranieri.

Tale esito mi serviva di vivo incoraggiamento e mi apriva l'adito a studi più severi su speciali argomenti in quella prima prova appena toccati. Inoltre alcune controversie di legislazione rurale sono tuttavia dibattute dagli scienziati ed in istato di esame e discussione presso i ministri ed al Parlamento. Non potevasi per esse, come nel detto Saggio si fece, raccogliere le leggi scritte e commentarle coll'appoggio della logica naturale, delle autorità e della giurisprudenza. Invece mi parve utile constatare la esistenza delle agitate questioni, narrarne le vicende; infine, formularle; presentando quegli studi e quei materiali che possono venire opportuni, quando i legislatori se ne occuperanno, agevolando la via alle loro ricerche.

Divido il lavoro in sei parti:

La prima — *Delle Consuetudini rurali, nei rapporti col Codice civile italiano.*

La seconda — *Della legislazione mineraria in Italia.*

La terza — *Sui Consorzi di bonificazione ed irrigazione.*

La quarta — *Sul Diritto di far erba negli argini regi.*

La quinta — *Legislazione della pesca e della caccia.*

La sesta — *Sulle Decime.*

Parmi che basti lo accennare a questi temi, perchè chiunque dedica le sue cure agli studi razionali che influiscono in modo diretto ai miglioramenti agricoli vi prenda vivo interesse.

Non ho la presunzione di avere trattate queste materie importantissime con tutta quella profondità ed estensione che meriterebbero, tuttavia vi ho posto tutto lo zelo per compilare e raccogliere il meglio che ho trovato e vi ho dedicate serie meditazioni per ricavare dal povero ingegno mio quanto mi poteva suggerire.

Nella prima parte gravi studi mi occorsero sulle *Consuetudini*, e nei preliminari il lettore troverà svolti i principii direttivi delle ricerche, pei quali, spero, si persuaderà presto della importanza pratica di tali studi.

La seconda parte, *Legislazione mineraria*, versa su materia che può dirsi, per noi, di *Diritto costituendo*, e negli opposti campi dei combattenti teorie opposte mi sono attenuto a quelle che più trovava conformi ai buoni studi del giure e della economia. Mi sono trincerato dietro ad un forte ingegno ed erudito distintissimo, il commendatore Lampertico, tanto competente in materia economica, e specialmente nelle questioni di diritto minerario, ed ho attinte dai suoi lavori peregrine cognizioni, ho spezzata anch'io la mia povera lancia contro i suoi avversari, ed ho ottenuto dalla cortesia di quel distinto gentiluomo la revisione del lavoro da me fatto ed un corredo di note che mi onoro registrare nelle mie pagine, delle quali, certo, costituiscono il migliore merito.

Per la importanza della terza parte, sui *Consorti*, parlano eloquenti i tesori nostri di acque inoperose ed infruttuose per mancanza di bene organati consorti, e gli arditi e giganteschi progetti che uomini eminenti hanno posto innanzi alla industria agricola e che stanno attuandosi con estese associazioni.

La quarta, sul *Diritto di far erba negli argini*, sebbene riguardi diritti privati, ha così agitato gran numero di cittadini, i quali si ritennero lesi nelle loro proprietà, che presenta per ciò soltanto il più vivo interesse.

Il progetto di legge *Sulla pesca*, corredato com'è da una così splendida relazione, aveva duopo di essere meglio diffuso per dar luogo ad una efficace discussione, che sperasi non sarà lontana e le recenti discussioni della legge sulla caccia e le fortunate vicende subite dai relativi progetti di legge e la caduta di essi me ne mostrevano utile lo studio che avere possa qualche influenza sulle future sorti di quelle legislazioni balestrate da correnti contrarie e talvolta opposte.

Infine il tema delle *Decime*, soggetto di non poche contestazioni giudiziarie, non ci parve indifferente pei proprietari.

Il migliore compenso che mi auguro per questi miei studi, sarebbe che tornassero di qualche utilità per la prosperità della nostra agricoltura, cui dobbiamo rivolgere ogni più intelligente cura, siccome la fonte precipua della nazionale ricchezza.

Reggio nell'Emilia, 30 novembre 1871.

L'AUTORE.

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

PARTE PRIMA

DELLE

CONSUETUDINI RURALI

NEI RAPPORTI

COLL'ODIERNO CODICE CIVILE ITALIANO

Stadi e questioni da servire di base alla compilazione di uno stato dimostrativo delle consuetudini rurali nelle varie provincie del regno d'Italia, cui si riferisce il Codice civile.

www.libtool.com.cn

§ I.

www.libtool.com.cn

Introduzione.

1. La consuetudine, figlia della tradizione, è grande, è sacra. È l'idea che abbandona l'uomo quand'esso si trasforma e gli sopravvive. Come tramandiamo il sangue e le virtù e le inclinazioni ai figliuoli nostri; così la tradizione, tradotta nel fatto dalla consuetudine, passa di generazione in generazione e percorre impavida i secoli, sfidandone e vincendone gli eventi. Epperò la tradizione manifesta il morale di un popolo, come il tipo ne fa palese la razza.

La legge si altera, si modifica, si abroga; la consuetudine rimane inalterata. Essa riassume lo studio e la esperienza degli avi, e merita così la venerazione dovuta alla eterna verità. Il perchè è altamente commendevole la legislazione nostra civile che le ha accordato un posto d'onore e qualche volta la preferenza alla legge istessa.

2. Infatti il nostro Codice civile, ben a ragione lodato dai giuriconsulti nostrali e stranieri, mentre presenta un modello di codificazione della legge scritta, si riporta anche alle consuetudini ed usi locali in molte delle sue disposizioni, e la maggior parte di queste riguardano materie interessanti l'agricoltura. Taluno pretende stigmatizzare questo rapporto alle consuetudini, specialmente quando siasi abbracciato in tutta l'estensione il sistema di una codificazione completa. Ma parci che assai di leggieri si arrivi a penetrare i motivi che indussero il legislatore nostro a sanzionare cotali eccezioni.

E prima di ogni cosa fermiamoci ad una considerazione generale. La situazione topografica della Penisola unificata, la secolare divisione politica ed amministrativa in cui essa è stata mantenuta fino a questi ultimi anni, hanno sanzionati degli usi e delle consuetudini affatto differenti, nonchè tra regioni o provincie, ma tra città e città, onde per quanta unità legislativa si dovesse ragionevolmente compiere a costo pure delle inerenti gravi difficoltà e di

qualche perturbazione di speciali interessi, non si poteva però prescindere dal lasciar vive quelle costumanze che più si avvisavano disperate nelle varie zone, e che hanno ragione di essere per la varietà del clima, della natura delle città e delle campagne, e della conseguente indole degli abitanti.

3. E prendendo ad esame la materia agraria, chi non vede a colpo d'occhio che dalla diversità delle speciali contingenze delle varie zone agricole in cui si può ritenere attualmente diviso il territorio italiano non sieno derivate costumanze ben distinte ed affatto disperate, per citare un esempio, nei rapporti che intercedono tra i proprietari ed i lavoratori dei terreni? Or bene, per un popolo eminentemente agricolo come il nostro, si doveano di un colpo recidere e sradicare svariate costumanze che hanno il loro fondamento su elementi che la natura eloquente e providente suggerisce nella sua saviezza?

4. E sempre in via puramente indicativa. La diversità delle razze del bestiame, pel quale appunto vigono specialmente le leggi e le costumanze sui vizi occulti; gli svariati usi a cui il bestiame stesso è destinato nelle diverse zone agricole italiane; la diversa influenza del clima su di esso e sulle sue malattie, sono le cause precipue delle varietà delle costumanze che si verificano in Italia per riguardo ai vizi occulti, dei quali taluno in certe zone o provincie è considerato, giusta le costumanze, siccome risolvete il contratto, ed in altre no. Si trovano infatti, nei vecchi statuti e nei cessati Codici delle provincie italiane, delle classificazioni diverse di cotali vizi. Or bene, posto un principio razionale generico formulato nell'art. 1498 del Codice civile, il venditore è tenuto a garantire la cosa venduta dai vizi o difetti occulti che la rendono non atta all'uso cui è destinata: dovendosi questa stregua applicare al bestiame in ragione delle varie razze, del diverso clima, delle diversità dei terreni che il bestiame è destinato a coltivare, perchè doveansi postergare le consuetudini che, avuto riguardo appunto a cotali circostanze ed alla presunta intenzione delle parti contraenti, hanno in modo confacente alla situazione dei luoghi stabilite delle classificazioni diverse? Da ciò deriva siccome necessaria conseguenza che i riferimenti alle consuetudini locali, che si riscontrano nel nostro Codice civile, sono a ritenersi lodevoli, e che farebbe d'uopo spingere gli argomenti fino a secondare il sistema della codificazione

minuta e specialissima di cui il Codice austriaco presenta un singolare modello, per censurarla. Infine poi, con buona pace dei critici, in tesi di applicazione, la legge deve essere accettata qual è, lasciando ai legislatori ~~lovenendarla ovensia~~ d'uopo.

A conferma poi del valore grandissimo che è da attribuirsi alle consuetudini, ed alla opportunità di tenerle collegate colla legislazione scritta, troviamo opportuno lo accennare brevemente le vicende che nei rapporti colla legislazione ebbero in Francia le consuetudini commerciali, per dedurne argomentazioni riferibili alle rurali.

L'uso commerciale che in materia di commercio ha autorità di legge, è un *quid facti*, giusta l'espressione del Casaregis (1), che non può sempre facilmente appurarsi nella rapida vicenda delle transazioni commerciali, specialmente da chi sia straniero o nuovo alla piazza, e che deve essere stabilito da colui che lo invochi dinanzi i tribunali quando venga dall'altra parte contestato.

Il Codice di commercio ha ben potuto fare suo pro di alcuni fra i più importanti usi commerciali che ha trovato stabiliti all'epoca della sua compilazione, come nel particolare del contratto di vendita si legge nella relazione con cui il Guardasigilli ha presentato il Codice stesso alla Reale approvazione; ma deve di necessità averne trascurato molti anche importantissimi; e d'altronde gli usi e le consuetudini commerciali, molteplici e variabili siccome sono, secondo i luoghi, i tempi e le circostanze, ripugnano, per la natura loro, ad essere raccolti nel quadro circoscritto ed invariabile della codificazione.

Per conseguenza, quando si abbia bisogno di conoscere un uso commerciale, e più ancora quando si debba stabilirlo in giudizio, conviene sobbarcarsi ad indagini ed a prove non sempre agevoli; ed in tutti i tempi venne sentito quanto siano difficili codeste prove degli usi commerciali, a cagione della molteplicità e varietà degli atti e dei fatti da cui nascono e da cui debbono desumersi; ed è sempre vero, come scriveva in una sua decisione del secolo xvi la Rota di Genova, che *consuetudo est difficillimae probationis.... Nec mirum, quia modo est alba, modo nigra.*

Ora, in presenza di questa difficoltà, nasce naturalmente l'idea di desiderare una constatazione di siffatti usi.

(1) Disc. 175, n. 2.

Per cotale constatazione in Francia si divisero le opinioni. Alcuni giureconsulti hanno insistito sulla necessità non solo di constatare e raccogliere, ma di codificare, di legiferare (mi si perdoni l'espressione) le **consuetudini**. Il Troplong, nella prefazione al trattato *Del Pegno*, non crede possibile tale constatazione, e così espone le proprie convinzioni sulle consuetudini commerciali:

« Gli usi commerciali non hanno minore autorità di quella delle leggi, e fanno meraviglia gli scrupoli che hanno contro di essi affacciati gli spiriti ribelli. Io ho inteso dire da taluno che il legislatore perfezionerebbe la sua opera constatandoli. Questo preteso progresso non sarebbe che un tentativo nell'impossibile » (Troplong, *Préface au Nantissement*). A malgrado però dell'opinione di quel grand'uomo, altri distinti giureconsulti non si peritarono di tentare la constatazione delle consuetudini commerciali, e la supposta impossibilità del Troplong fu vinta alla prova. Una legge infatti fu approvata dal Corpo legislativo francese e pubblicata nel 13 e 20 giugno 1866, sulla relazione del deputato Petit, la quale constata le costumanze sul modo di stabilire i pesi nelle vendite di ogni sorta di merci. « Tale legge ha per iscopo di riformare gli usi commerciali e di introdurvi unità, constatarli nella legge medesima, darvi forza obbligatoria, salve le contrarie convenzioni delle parti, e ritenere la fatta constatazione siccome invariabile fino alla pubblicazione di altra legge che la completi e la modifichi ». Così è riassunta quella legge in uno splendido articolo che il mio amico e collega sig. avv. Emanuele Ottolenghi di Torino scriveva nella *Rivista di legislazione e giurisprudenza* sull'art. 80 del Codice di commercio e sugli usi commerciali.

Ed invero mi compiaccio di trovarmi d'accordo col mio collega sul concetto che esso si è fatto in questa importante questione. Dalla dichiarazione di impossibilità della constatazione del Troplong, il quale la confronta perfino a quel ragazzo che ci è mostrato da sant'Agostino che vuol praticare un buco nell'arena per farvi contenere l'acqua del mare, alla codificazione così determinata ed obbligatoria dell'altra scuola vi è, come ognuno vede, grande tratto. Il vero non apparisce né nell'una, né nell'altra opinione, poichè la constatazione delle consuetudini commerciali, cui vogliamo pure per eguali condizioni parificare le rurali, è per

certo laboriosa, ma non impossibile. Arrogi poi, a conforto nostro, che le consuetudini commerciali sono più numerose e più svariate delle rurali, epperò di men facile constatazione. Ma non sembra nemmeno buona la via di snaturare la consuetudine traducendola in legge scritta. La natura stessa dei fatti, la loro varietà, le contingenze che si collegano col clima, coll'indole degli abitanti, colle tradizioni, non permettono la codificazione delle consuetudini; col legiferarle parci si profanerebbero, parci si toglierebbero loro quei caratteri che fino dai primi periodi di questo scritto abbiamo attribuito alle consuetudini. Ma la loro constatazione per opera di uomini e di istituti competenti le batesima con efficace autorità ed accorda loro maggior valore, e toglie di mezzo le contestazioni che le riguardano. Il concetto dell'Ottolenghi per le consuetudini commerciali è così consono al nostro, che ci piace riprodurlo.

« Il concetto invece a cui io vorrei informata la constatazione
« degli usi e consuetudini commerciali, di cui ho espresso il desi-
« derio a vantaggio non lieve del commercio nostro, sarebbe quello
« di riprodurre, come essi sono, gli usi e le consuetudini mede-
« sime, senza alcuna preoccupazione di riforme, che sono sempre
« più o meno arbitrarie; sarebbe quello ancora di procedere per
« guisa che la constatazione medesima si prestasse alle variazioni
« ed alle modificazioni che in progresso di tempo gli usi e le con-
« suetudini medesime dovranno di necessità subire; ed il mio con-
« cetto sarebbe in fine di avere in codesta constatazione, non già
« una raccolta di usi che s'imponga alla osservanza del commercio,
« sia pure colla riserva delle contrarie convenzioni delle parti, ma
« sibbene una raccolta di usi e consuetudini che abbia per sè una
« presunzione di verità, la quale tuttavia non escluda la prova con-
« traria.

« Questo concetto io mi sono formato, perchè, considerando che
« gli usi e le consuetudini commerciali nascono dalla pratica gior-
« naliera del commercio, dal contatto delle varie provincie e delle
« varie nazioni, dai bisogni della circolazione e del credito, e dal-
« l'interesse generale dei commercianti, mi è sembrato essere una
« vera necessità quella di lasciar loro una piena ed intera libertà
« di formarsi e di cangiarsi a seconda delle circostanze.

« Or dunque io vorrei che anche le Camere di commercio ita-

« liane venissero incaricate di constatare con opportune inchieste
« gli usi e le consuetudini commerciali delle rispettive loro piazze,
« e si desse opera così alla compilazione di *raccolte di usi e con-*
« *suetudini commerciali locali*; che anche in Italia una Commis-
« sione composta di delegati di un certo numero di Camere di com-
« mercio, lavorando sovra le dette raccolte di usi locali, formasse
« una *raccolta degli usi e delle consuetudini commerciali generali*
« *del regno*; che il Governo vi prendesse una certa parte, control-
« lando e dirigendo il detto lavoro; che si stabilissero determinati
« periodi di tempo, ne' quali codeste raccolte di usi commerciali
« locali e generali dovessero essere rivedute e con opportune ap-
« pendici o rifusioni poste al corrente delle modificazioni o dei
« cangiamenti che negli usi stessi andranno di mano in mano veri-
« ficandosi; che esse rimanessero depositate presso le Camere di
« commercio e presso le cancellerie dei tribunali di commercio
« di ciascuna piazza, e fossero quanto più possibile diffuse col
« mezzo della stampa, e che si emanasse una legge semplicissima
« la quale dichiarasse che le anzidette raccolte, da rivedersi e da
« completarsi o rifondersi come sopra, siano rivestite di una pre-
« sunzione di verità, debbano servir di regola nei contratti com-
« merciali, e ad esse abbiano ad uniformarsi i tribunali nel deci-
« dere le relative controversie, con facoltà tuttavia a' tribunali
« medesimi di ammettere anche la prova di usi e consuetudini con-
« trarie o diverse, quando le circostanze del caso lo possano con-
« sigliare, lasciando ciò al prudente loro arbitrio.

« Codeste raccolte, le quali formerebbero un complemento assai
« utile, e per poco non dico necessario, all'art. 89 del nostro
« Codice di commercio, sarebbero, se mal non mi appongo, salu-
« tate come un vero beneficio da quanti si occupano di affari com-
« merciali, ed in vero esse varrebbero a far sì che il commer-
« ciante, anche estraneo alla piazza in cui contratta, si potesse
« formare agevolmente un concetto esatto dei diritti che acquista
« e dei doveri che incontra, e varrebbero soprattutto a diminuire le
« contestazioni che nascono dai contratti commerciali, ed a ren-
« derne più facile e più spiccica la decisione, togliendo, almeno
« nella maggior parte dei casi, la necessità di ricorrere alla prova
« testimoniale per istabilire gli usi che si vogliano invocare. E
« niunò vi ha, anche poco pratico di giudizi, che ignori come

« codesta prova proceda assai lenta e dispendiosa, e con un rovinoso corteggio d'infiniti atti di procedura e di molteplici sentenze, « poichè è necessaria quasi sempre una prima sentenza per far « ammettere la prova, assai sovente se ne debbono pronunciare « diverse sovra quistioni di nullità e di decadenza, e sempre deve « intervenire la sentenza che apprezzi i risultamenti della prova; « ed ognuna di codeste sentenze può dar luogo ad altrettanti giudizi di primo e di secondo grado, e talvolta pure di cassazione, « coll'appendice del giudizio di rinvio!

« Farebbe pertanto opera utile il Governo se, coll'aiuto delle « Camere di commercio, potesse prenderne l'iniziativa, profit- « tando di quei loro annuali congressi che assai opportunamente « vennero stabiliti con una larga e razionale applicazione dell'ul- « timo capoverso dell'art. 2° della legge 6 luglio 1862, relativa « all'istruzione ed all'ordinamento loro ».

Non tutte queste idee sono da noi divise col collega, dissentendo specialmente nel concetto della variazione delle consuetudini. Il carattere principale di esse è la costante osservanza; senza di quella non vi è consuetudine, onde non si può pensare alla possibilità di modificazioni, ed ove pure fosse ciò attendibile, io credo sarebbe impossibile la constatazione delle modificazioni. Nel resto pensiamo che le saggie proposte del lodato collega sieno assai serie e pregevoli e per avventura applicabili anchè alle consuetudini rurali. Soltanto quello che si propone venga eseguito dalle Camere di commercio dovrebbe compiersi dai Comizi agrari, i quali quando avranno completato un saggio organamento avranno in sè all'uopo altrettanti elementi favorevoli per dar compimento ad un'opera così importante quale sarebbe quella della constatazione delle consuetudini rurali di tutto il regno.

5. E poichè siamo giunti a questa conclusione, di leggieri potremo argomentare di quanto interesse sia uno studio profondo ed esteso sulle consuetudini nei rapporti colla odierna nostra legislazione civile. Cotali studi denno, ad avviso nostro, dividersi in due categorie, cioè: a) Norme generali e scientifiche per attribuire il vero carattere giuridico della consuetudine; b) Esposizione di fatto delle consuetudini agricole esistenti nelle varie zone agricole del regno d'Italia od in quella sola di esse che si potrà prendere in considerazione.

§ II.

Origine delle consuetudini.

www.libtool.com.cn

6. L'origine delle consuetudini conviene rintracciarla nell'infanzia dell'umana società, ove reggendosi sulla ragion naturale in mancanza di legge scritta, lo esempio dei maggiori diviene legge pei nipoti, ed in quella guisa si è costituito una specie di *gius* che dicesi di consuetudine, il quale presso i Romani ebbe nome ora di *gius* non scritto, ora di *mos*, ora di consuetudine ed ora di costumanze. Nelle quali parole non sembraci esservi differenza giuridica. Il Forti nelle *Istituzioni civili* è di parere che la parola *consuetudine* indichi per sé stessa la sola ripetizione degli atti, o sia il solito di fare, e che nella parola *mos* sia qualche cosa di più che richiami la mente ad un concetto di regola invalsa per uso; sicché tra le parole *mos* e *consuetudo* sia la relazione che corre tra l'effetto e la sua cagione. « Ma alla fine dei conti tutte e due queste parole si adoperano legalmente per indicare *una regola venuta in autorità per l'uso e che ha da questo ogni sua efficacia civile* ». Questa ne sembra una definizione abbastanza esatta della consuetudine (1).

§ III.

Norme generali delle consuetudini.

7. Restringiamo per sommi capi le norme generali che secondo i dottori regolano le consuetudini.

La parola consuetudine include il concetto di una ripetizione di atti; un solo esempio, per quanto autorevole, non vale a stabilire

(1) Il toscano Sabelli definisce la *consuetudine*: « *Consuetudo dicitur jus non scriptum moribus diuturnis populi introductum, vel jus moribus institutum* ».

La Rota romana la definisce: « *Consuetudo est usus rationabilis competentis tempore firmatus, nullo actu contrario interruptus* ».

Il diritto canonico si appoggia in molti casi alle consuetudini, ma più di esso il diritto feudale ne ricorda il maggior uso.

Le *Consuetudines feudorum* sono state un tempo il diritto comune feudale di tutta Europa.

Mazzoni, *Studio storico sulla successione legittima*, Modena 1870.

una consuetudine (1). Ma non vi è legge che determini il numero di tali atti (2). Spetta invece al criterio dei giudici il determinarlo a seconda della specialità dei casi (3). La qualità degli atti deve essere presa in attento esame. Essi devono infatti derivare da libera volontà (4), con intenzione di indurre un diritto ed una corrispondente obbligazione (5), che sieno palesi in modo da essere conosciuti da tutto il popolo e da chi siede al governo dello Stato (6), conciossiachè il popolo ed il governatore sono le due fonti da cui derivano le consuetudini. I giureconsulti romani derivavano la consuetudine dal solo consenso del popolo (7), ed erano conseguenti alla forma di governo popolare ed anche a quello degli imperatori l'autorità dei quali facevano derivare dal popolo: *Ei et in eum imperium suum et auctoritate concessit* (Giust. Inst.).

§ IV.

Caratteri delle consuetudini.

8. La molteplicità e la pubblicità degli atti sono i veri e più importanti caratteri delle consuetudini (8).

Non vogliamo seguire le disquisizioni dei canonisti sui requisiti e sulle distinzioni che si fanno delle consuetudini.

La Glossa (9) seguita da molti dottori (10) stima necessario che si verificino atti risultanti da contraddittoriale giudizio perchè possa dirsi veramente stabilita una regola di diritto consuetudinario. Ma una tale massima non era poi ritenuta di rigore quando la esi-

(1) Schilterus, ad Pand. Exercit. 11, n. 16, 17. — Christin. Dec. Belg. ad Cod. Dec., 53, l. 53. — Phyring, Jus canon, lib. 1, tit. 4, sez. 1, § 4, n. 21.

(2) Cujac, Observ. xxi. — Phyring, Jus can., lib. 1, tit. 4, sect. 1, § 4, n. 21 — Hilliger, *De jur. civil.*, lib. 1, cap. 10, pag. 68, not. 6, tom. 1.

(3) Phyring, n. 27.

(4) Cavalier, decis. 418, n. 8. — Celsus, decis. 310, n. 3, 5. — Pisana, *Renovat. Emphit.* 10 luglio 1786.

(5) Phyring, 6, c. l. 1, tit. 4, sect. 1, § 4, n. 22.

(6) 32, Dig. *De legibus et Senatus*.

(7) L. 1, Cod. quae sit long. consuet., l. 34, Dig. *De legibus*.

(8) Cod. quae sit long. consuet., l. 34, *De legibus*.

(9) Cujac., ad Cod. lib. viii, tit. 42, pag. 1248. B. C. tom. ix.

(10) DD. in Cap., ult. x, *De consuet.*

stenza della consuetudine era talmente confessata da tutti, da non trovarsi persona che osasse negarla (1). Ma il Forti nelle *Istituzioni Civili* (Firenze, Vieusseux, 1840) combatte queste teorie di eccessivo rigore, basandosi su di argomento che esso dice essere calzante.

« Esaminiamo (esso dice) che sia la consuetudine confermata in « contraddittorio giudizio. Niuno può impugnare che prima delle « sentenze che ne attestano, dovesse già esistere la consuetudine, « capace di civilmente obbligare. Perchè, se non fosse esistita, i « tribunali, i quali non hanno alcuna autorità di dettare le regole « del diritto, non l'avrebbero potuta creare. Sicchè o bisogna dire « che le cose giudicate servono soltanto alla prova della consuetudine, e però non sono necessarie quando si può provare per altri « modi, o bisogna concedere agli ufficiali del potere giudiziario « un'autorità legislativa che non hanno, nè in alcuno Stato ben « ordinato possono mai avere ».

- Parci che questa argomentazione sia invincibile, onde debbasi ritenere che non sulla cosa giudicata, ma su criteri di convinzione basati sopra un cumulo di circostanze connesse e fatti non contraddittorii ed incontrovertibilmente uniformi stabilire debba il magistrato col proprio individuale criterio la consuetudine.

9. I fatti a cui si riferiscono denno essere ripetuti per un determinato tempo, senza che sianvi in mezzo atti contraddittorii; ma anche sulla durata del tempo sono cadute molte dispute fra i dottori. Alcuni hanno detto, seguendo la Glossa (2), che non poteva intendersi di un tempo minore di anni dieci; altri, secondo i diversi effetti che si volevano dare alle consuetudini, hanno richiesto un tempo ora maggiore ed ora minore (3); si è discusso sulla consuetudine prescritta o non prescritta, disputandosi in sostanza sulla durata del tempo necessario alla prescrizione della consuetudine (4). Ma anche per la durata del tempo i più classici commentatori convengono che la misura della durata del tempo è essa pure affidata al prudente arbitrio del giudice (5). Infatti la legge non definisce

(1) Cujac., ad Cod. lib. viii, tit. 42, pag. 1248. — Suarez, De legibus, lib. vii, cap. 11, n. 2, 8.

(2) Glossa, in cap. ult. x, De consuetud.

(3) Suarez, lib. viii, cap. 13, n. 2, ove si riferiscono tutte queste opinioni.

(4) D. D. in cap. ult. x, De consuetud.

(5) Faber, Rationalia ad l. 38, Dig. De legibus. — Cujac, Observ., xx.

cosa alcuna, ed il De Luca nel *Dottor Volgare* (1) dice che il giudice deve bensì ricavare qualche criterio in proposito dalle varie dottrine dei dottori, ma deve considerarle come semplici proposte, non come regole da tenersi per legge.

§ V.

Ripartizione delle consuetudini.

10. La ripartizione delle consuetudini più interessante è quella di generale in tutto uno Stato, o particolare in una provincia o ad una comunità (2).

La prova della consuetudine si desume: a) dalle decisioni dei tribunali; b) dalle ricordanze e scritti dei dottori e dei pubblicisti; c) dalle testimonianze degli uomini viventi, massime vecchi, stabilite colla prova testimoniale (3).

§ VI.

Effetti delle consuetudini.

11. Ha dessa eguale forza della legge (4). Però vale ad indurre un nuovo *giure* (5) a togliere l'antico (6), a dichiarare il senso di una legge (7), ad estendere la sanzione oltre i casi che comprende; come pure ad indurre delle eccezioni alla disposizione generale della legge. La consuetudine però, al dire dei giureconsulti, non può per questo mai vincere la ragione; in conseguenza non può sanzionare che dei fatti leciti ed onesti, non mai degli illeciti, meno poi dei turpi. La esperienza dedotta dalla storia della legislazione il conferma. Si veggono infatti registrate molte leggi strane, capricciose ed ingiuste, ma raramente si trovano memorie di consuetudini che, considerate in relazione ai bisogni dei popoli che le hanno introdotte, non abbiano molta ragionevolezza.

(1) Proemio, cap. 8.

(2) Suarez, De legibus, lib. vii, cap. 3, n. 10, 11.

(3) Bettini, Giur. sarda; Consuetudine, prova.

(4) L. 32, Dig. De legibus. — Suarez, lib. vii, cap. 16, per tot.

(5) L. 32, Dig. De legibus.

(6) Cujac., ad Cod. lib. viii, tit. 42, pag. 1249, tom. 9.

(7) L. 37, 38, Dig. De legibus.

Esse si fondano sulle contingenze particolari dei luoghi e sui giudizi della pubblica opinione.

« A côté du droit coutumier général se place toujours dans le temps moderne un droit coutumier local, dont les limites sont plus étroites et dont la formation, comme autrefois chez les Romains, rencontre moins d'obstacles (1). » È appunto questo diritto costumario locale che noi abbiamo duopo di studiare, perchè vi si riferisce il nostro Codice civile, ed è quello che prima ricercheremo nelle singole disposizioni del Codice stesso, formulando le relative questioni; e poscia, raccogliendo in tavole statistiche i fatti che si riferiscono ad una sola provincia, proporremo come un modello sul modo di constatarle.

§ VII.

Esame delle disposizioni del Codice civile che si riferiscono alle consuetudini.

12. A tale scopo è necessario fare un esame analitico delle disposizioni del Codice civile che si riferiscono alle consuetudini, agli usi locali, delle pratiche costanti, come in vario modo sono indicate nei diversi articoli; e per ottenere un risultato pratico dei nostri studi, avvisiamo di prendere ad attento esame le disposizioni che propriamente si riferiscono alle consuetudini, per considerarle giusta le loro fonti e la loro interpretazione, onde formulare le ricerche specifiche che si devono fare per verificare la esistenza e la modalità delle consuetudini locali in quelle zone determinate, nelle quali si dirigono le ricerche stesse. Prima di intraprendere tale esame, crediamo necessario di fare una considerazione, che esso deve soltanto riguardare quelle disposizioni che si riferiscono puramente alle consuetudini propriamente tali, che la legge indica talvolta colle espressioni *consuetudini dei luoghi, pratiche locali, usi locali*. Ciò premesso, non è inutile il farsi a considerare gli altri riferimenti a cui si riportano talune disposizioni del Codice civile per escludere dall'esame delle consuetudini. Cominciamo dall'art. 5° delle disposizioni preliminari al Codice stesso, così concepito:

« Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiara-

(1) Savigny, Cours de Droit romain, traduit de l'allemand. Paris, libraire de Firmin Didot frères, 1855, vol. 1, pag. 36.

« ragione espressa del legislatore, o per incompatibilità delle nuove « disposizioni con le precedenti, o perchè la nuova legge regola « l'intera materia già regolata dalla legge anteriore ». Questo articolo contiene lo sviluppo di un aforismo di antica data: *Posterioriores leges ad priores pertinent, nisi contrariae sint*. Non ci fermeremo d'avvantaggio a commentarlo; ne basta porre in rilievo che esso lascia in vigore le leggi preesistenti nei casi tassativamente dichiarati dalle singole disposizioni. Infatti gli articoli 534, 535, 537, 538, 544, 559, 572, 573, 574, 575, 579, 580, 581, 582, 588, 591, 601, 611, 614, 712, 749, 922, 1890 si riferiscono a leggi speciali e più di esse ai regolamenti locali. Ma quelle non sono consuetudini, come ognuno può farsi capace; quelle disposizioni contengono appunto le esplicite dichiarazioni che l'indicato art. 5° richiede per mantenere in vigore le leggi speciali esistenti, o quelle che dovranno sorgere nel futuro. Per cotali leggi e regolamenti cui il nostro Codice si riporta ad ogni piè sospinto, sarebbervi assai utili ricerche e studi speciali a farsi per verificarne la sussistenza nelle varie provincie, propriamente applicabili agli articoli di leggi referenti e dai quali vengono così a ricevere il battesimo della sanzione legislativa; appunto per verificare i termini e la estensione vera di tale sanzione, e per verificare ancora le mancanze che si verificano in taluna provincia dei regolamenti locali cui la legge si riporta. Ma essi, si ripete, non hanno nulla a che fare colle *pratiche dei luoghi, usi locali e consuetudini locali*, come si esprime alternativamente il Codice civile. Parimenti appartengono soltanto alla generalità dei principii e non ponno cadere nel nostro esame le disposizioni portate dagli art. 675, 1134, 1135; non la prima, perchè riguarda soltanto la qualità di una determinata cosa; non le seconde, che contengono regole generali di interpretazione dei contratti. Gli studi nostri attuali si rivolgono dunque soltanto alle disposizioni che si riferiscono alle consuetudini propriamente tali.

13. In una conferenza del Comizio Agrario di Reggio in seguito alla relazione fatta da una Commissione (alla quale ha avuto l'onore di appartenere lo scrivente, ed era presieduta dall'egregio amico nostro ex-deputato cav. avv. Fiastri, che ne fu anche relatore) sulle disposizioni del nostro Codice civile che si riferiscono all'agricoltura, venne riconosciuta la grande utilità che il Comizio

colla sua autorità, dietro accurati studi e ricerche, possa presentare alle popolazioni del circondario su cui si estende la sua giurisdizione un quadro delle consuetudini esistenti nella giurisdizione stessa, alle quali si riferiscono le varie disposizioni del Codice civile.

Nominata all'uopo altra Commissione presieduta dal detto deputato Fiastrì, nella quale si vuole pure annoverare lo stesso scrivente, mentre il presidente ed i due ingegneri Zuccardi e Malfatti si assumono di compiere le ricerche di fatto, noi ci preoccupiamo collo studio delle singole disposizioni che propriamente si riferiscono alle consuetudini, onde formulare le domande che si devono fare specialmente ai municipi, alle Camere di commercio, infine ai corpi costituiti che si ponno ritenere adatti, nonché ai provetti professionisti, per constatare la varia specie e natura di consuetudini, le quali per avere un riferimento diretto, ricevono il battesimo della sanzione delle varie disposizioni del Codice civile.

Tali domande, così come intendiamo formulare, crediamo possono servire non solo pel Comizio di Reggio, ma ancora per tutti gli altri Comizi, dei quali potrebbero parzialmente contribuire a comporre un quadro completo delle consuetudini, o più propriamente una statistica ufficiale delle consuetudini stesse di tutta Italia in relazione alle relative disposizioni del nostro Codice civile.

§ VIII.

Serie delle consuetudini secondo il Codice civile.

1^a. Accingiamoci adunque all'esame di tali disposizioni. Prima però di studiarne i particolari e di formulare le corrispondenti domande, ecco in un quadro succinto le materie nelle quali si ponno riassumere le disposizioni stesse per ottenere un maggior ordine e maggiore facilità nelle ricerche.

1^a SERIE. — Appartengono alla materia dell'*usufrutto* le disposizioni di cui agli articoli 485, 486, 487, 489, 491, 506, che si riferiscono agli usi locali.

2^a SERIE. — Ai rapporti fra i *proprietari confinanti* le disposizioni portate dagli articoli 580, 582, che pure si riferiscono agli usi dei luoghi.

3ª SERIE. — Alle *locazioni* e *condotta* le disposizioni portate dagli articoli 1574 (1), 1598, 1600, 1604, 1607, 1608, 1609, 1610, 1613, 1625.

4ª SERIE, che sempre si riferiscono alle consuetudini. Alla redibitoria quelle portate dagli art. 1505, 1513, che pure si riportano agli usi dei luoghi.

5ª SERIE, alla colonia quella portata dalli art. 1651 e 1664.

§ IX.

PRIMA SERIE

Usufrutto.

15. La prima disposizione del nostro Codice civile che dobbiamo esaminare è quella portata dall'art. 485, così concepito :

« Se l'usufrutto comprende boschi cedui, l'usufruttuario è tenuto ad osservare l'ordine e la quantità dei tagli, giusta la distribuzione dei medesimi e la pratica costante dei proprietari; ma non ha diritto a compenso per tagli non eseguiti, nè per le piante riservate affinchè crescano, nè per quelle di alto fusto che non fossero state tagliate durante l'usufrutto ».

(Corrispondenze) L. 7; L. 9, §§ 6, 7; L. 10, 18, 48, § 1; L. 59, § 1, 2, Dig. de usufr. et quemad.; L. 40, § 4, Dig. de cont. em. inst. de reg. divis. § 38; L. 30, ppio et Dig. de verb. sign.; L. 29, ppio Dig. de us. et hab.; Cod. civ. Franc. art. 590, Sard. 560, Aust. 511, Due Sicil. 515, Parm. 440, Est. 455.

Senza pretendere di entrare in un vasto sviluppo delle materie contemplate nelle singole disposizioni, senza volere addentrarci nella storia legislativa e nelle teorie filosofiche del diritto, fa però d'uopo rimontare ai principii generali per ben comprendere le disposizioni speciali che da essi derivano. Rimontiamo perciò all'ar-

(1) A tali disposizioni conviene aggiungere quella portata dall'articolo 687 del Cod. di proc. civ.

articolo 477, che ci dà la definizione dell'usufrutto. In sostanza évvi il *jus utendi, fruendi, salva rerum substantia*, che ci dà il diritto romano col perfezionamento portato dalle legislazioni moderne coll'aggiunta delle parole *nel modo che ne godrebbe il proprietario, coll'obbligo di conservarne la sostanza tanto nella materia che nella forma*. Il godimento del frutto è dunque illimitato; ma la sostanza, sia per la materia che per la forma, è invulnerabile. Colla disposizione portata dall'art. 485, ci troviamo di fronte ad un usufrutto che comprende dei boschi cedui.

È notoria la distinzione dei boschi in due gradi di categorie: la prima comprende i boschi cedui, la seconda i boschi di alto fusto. I tagli degli uni e degli altri sono regolati da leggi speciali, delle quali non è questa la sede di particolare esame. La disposizione di cui ora ci occupiamo riguarda i boschi cedui i quali periscono e rinascono periodicamente più volte durante la vita di un uomo, ed in conseguenza il loro taglio è a ritenersi un vero frutto che matura entro un certo tempo determinato. Ma per conservare la *materia e la forma di un bosco*, tali tagli denno venire fatti ad intervalli coll'intermedio necessario per lo sviluppo ordinario della pianta da recidersi, e, per dirla con un'espressione se non precisa almeno che corrisponda al concetto, che sia giunta allo stato di *maturità*. È allora soltanto e non altrimenti che l'usufruttuario ha diritto al godimento del taglio che deve farsi, ci dice la legge, *giusta la distribuzione dei medesimi e la pratica costante dei proprietari*. Le domande dunque che denno farsi per rilevare cotali pratiche costanti sono queste:

1^a Quale sia la distribuzione ordinaria dei tagli dei boschi cedui per conservarli sempre nella eguale condizione?

2^a Quale sia la pratica costante dei proprietari per riguardo alla durata dell'intervallo di tempo tra un taglio e l'altro delle piante stesse da farsi colla indicata vista di conservazione del bosco? Art. 486, 487.

16. « Art. 486. L'usufruttuario, osservando sempre le epoche « e la *pratica dei precedenti proprietari, approfitta anche delle parti « di bosco d'alto fusto* che sono state distribuite in tagli regolari, « si facciano questi periodicamente sopra una certa quantità di « terreno o sopra una determinata quantità d'alberi presi indistin- « tamente in tutta la superficie del fondo.

« Art. 487. In tutti gli altri casi non può l'usufruttuario prevalersi degli alberi di *alto fusto*, salvo che si tratti di alberi sparsi per la campagna, i quali per consuetudine locale sieno destinati ad essere periodicamente tagliati ».

www.libtool.com.cn

1, L. 9, § 7; L. 10, 11, 12, ppio Dig. de usuf. et quemad., L. 40, § 4, Dig. de contr. emt, 2; L. 10 et seg. et L. 19, § 1, ff. de usuf. et quemad.; C. c. Franc. 591, 592; Sardo, 501, 502; Aust. 511; Due Sicilie 518, 517; Parm. 441; Est. 457.

Abbiamo riunite queste due disposizioni, che ambedue riguardano le piante di alto fusto che costituiscono, come dicemmo precedentemente, una categoria ben distinta dai boschi cedui. A differenza di questi, i cui tagli sono in modo assoluto a considerarsi un frutto, il taglio dei boschi d'alto fusto non è a considerarsi tale se non quando sia distribuito in modo periodico e regolare. Allora soltanto possono i tagli divenire frutti. La disposizione portata dall'art. 486 contempla un bosco propriamente tale, nel quale sono distribuiti dei tagli regolari e periodici; l'art. 487 invece contempla i boschi per i quali non si dispongono tagli regolari e sui quali l'usufruttuario non ha diritti da esercitare. Che sia proprio la distribuzione di tagli periodici e regolari quello che fa dalla legge considerare frutto ciò che si può ricavare dagli alberi di alto fusto, lo dice anche la eccezione che vien fatta nello stesso articolo 487, secondo la quale, sebbene non si tratti di boschi, ma di alberi sparsi per la campagna, quando si verifichi anche per essi un taglio regolare e periodico, quel taglio si considera un frutto che devolve a favore dell'usufruttuario.

Le richieste a farsi per constatare le consuetudini locali cui si riferiscono le due disposizioni che abbiamo prese ad esaminare sono:

1° Per l'articolo 486. « Quali sono le epoche e la pratica dei proprietari dei boschi di alto fusto esistenti nel luogo, relativamente ai tagli regolari che si sogliono praticare.

2° E per l'art. 487. « Se sianvi alberi di alto fusto nei quali praticisi un taglio regolare periodico, ed in caso affermativo, quali sieno le epoche e le pratiche dei proprietari al riguardo ».

« 17. Art. 489. L'usufruttuario può prenderè pali nei boschi per le vigne comprese nell'usufrutto, ed anche i prodotti annuali

« o periodici degli alberi, osservando sempre l'uso del paese e la pratica dei proprietari ».

« Art. 490. Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli che sono sveltiti o spezzati per accidente appartengono all'usufruttuario, coll'obbligo di surrogarne altri ».

L. 10, 13, § 4, Dig. de usuf. et quemad.; L. 12, ppio; L. 18, ppio, Dig. dit. tit. Inst. de res. divis, § 38; Cod. Fran. 593, 594; Sardo 503, 504; Austr. 511; Due Sicilie 518, 519; Parm. 444, 445; Est. 459, 460.

Nell'art. 489 si dispone pure ciò che è conseguenza naturale dei principii relativi all'usufrutto, che l'usufruttuario cioè fa suo ciò che si può dire frutto del suolo, nel quale è indubbiamente ad annoverarsi il prodotto annuale delle piante, ma più esplicitamente annovera fra essi i *pali che si tagliano nei boschi per le vigne comprese nell'usufrutto*. Su di che abbiamo due osservazioni a fare: cioè che ne sembra che tale diritto di taglio dei pali si possa limitare soltanto quando nell'usufrutto siano compresi il bosco ove si fa il taglio dei pali, e le vigne per le quali sono essi destinati. Che se tali vigne non esistessero, sembra la legge non le attribuisca all'usufruttuario, considerando il taglio dei pali, un frutto per dir così relativo non assoluto, volendolo ritenere frutto soltanto, quando sianvi vigne al cui corredo non rare volte il proprietario destina determinati boschi. Ma la più interessante osservazione che ci deve preoccupare sta nell'obbligo in ogni caso della voluta osservanza, nei tagli dei pali, degli usi del paese.

Sull'art. 490, è ad osservarsi l'obbligo nell'usufruttuario di surrogare piante novelle a quelle che *periscono, che sono svelte o spezzate per accidente*, il che è assai importante per la conservazione della proprietà fondiaria e deve formar soggetto di particolare vigilanza nei casi di usufrutto. Tale obbligo deriva sempre dalla natura dell'usufrutto già precedentemente svolta, per la quale deve rimanere salva *rerum substantia*. Dalle quali osservazioni si deduce che le ricerche da farsi sono:

a) Per l'art. 489. « Quali sieno gli usi del paese circa il taglio nei boschi dei pali per uso delle vigne? ».

b) Per l'art. 490. « Quale sia il tempo durante l'anno rurale in cui si suole fare i piantamenti delle piante novelle che si sostituiscono? ».

« tuiscono a quelle che periscono o che vengono svelte o spezzate per accidente? ».

18. Art. 491. « I piantoni di un semenzaio formano parte dell'usufrutto coll'obbligo all'usufruttuario di osservare gli usi locali tanto circa il tempo e modo dell'estrazione, quanto per la rimessa dei virgulti ». V. leggi ed articoli citati sotto l'art. 485.

Lo stesso principio, che indusse il legislatore ad accordare all'usufruttuario il godimento delle piante che si seccano, a fronte dell'obbligo di sostituirvi le nuove piante, tanto maggiormente dovea indurlo a sanzionare tale onere nei semenzai o vivai, il cui valore deriva dalla buona conservazione delle pianticelle in una scala regolare di produzione; ed appunto per ottenere questo scopo necessita regolare i tagli circa il tempo e modo dell'estrazione e nel rimettere egualmente i virgulti nelle epoche riconosciute più proprie perchè possano meglio attecchire, senza di che la proprietà si altererebbe nella sostanza e nel valore: « *Debet conservandi agri causa seminarium paratum semper renovare, quasi instrumentum agri, ut; finito usufructu, domino restitatur*, l. 6., § 6, Dig. de « usuf. et quemad. ». Da tali osservazioni deriva evidente che la ricerca a farsi è:

« Quali sieno i modi e le epoche che secondo l'uso locale si seguono nei vari semenzai, o vivai che dire si vogliano, per l'estrazione dei piantoni e per la rimessa dei virgulti? »

Con questa domanda sono ultimate le ricerche che si riferiscono ai diritti rispettivi dei proprietari ed usufruttuari. Ora passiamo ad un'altra serie di disposizioni, cioè:

§ X.

SECONDA SERIE

Piantamenti in confine.

19. Art. 580. « Per le piante che nascono e nei piantamenti che si fanno nell'interno dei boschi verso i rispettivi confini, o lungo le sponde dei canali, o lungo le strade comunali, senza

« impedimento del corso delle acque e dei passaggi, si osserveranno
« in mancanza di regolamenti *gli usi locali* e, solo in mancanza di
« questi, le distanze sopra stabilite ».

L. 13, Dig. fluvium reg.; L. 1, Cod. de interdictis; v. L. 1, Cod. de aquaed.;
C. c. Fran. 671; Sard. 603, 604; Due Sicil. 592; Parm. 522; Est. 570, 571.

Il precedente art. 579 dispone:

« Non è permesso di piantare alberi verso il confine del vicino a
« distanze minori di quelle determinate dai regolamenti locali. In
« mancanza di questi devono osservarsi le distanze seguenti », e
così segue la determinazione delle distanze, la quale ha soltanto
la sua sanzione in mancanza di speciali regolamenti, ma l'odierno
articolo riguarda più specialmente le piante dei boschi verso i con-
fini e lungo le strade comunali.

La legge 13, *finium regundorum*, stabiliva anche secondo i pre-
cetti di Solone le distanze pei piantamenti degli alberi giusta la
varia loro qualità. Il Zachariæ osservava già all'art. 671 C. f., che
sebbene l'articolo stesso si servisse della espressione piantare,
dovea la disposizione estendersi anche agli alberi che nascono o
crescono spontaneamente per un seme naturale. Ecco quanto più
chiaramente dispone il nostro art. 580. Ma fermiamoci particolar-
mente alle parole: in mancanza di regolamenti, *gli usi locali*. Ec-
coci sempre di fronte in sostanza alle consuetudini, e tali e non
altrimenti ritener dennosi *gli usi locali*. Or bene, giusta le prece-
denti nostre viste, formuliamo senz'altro la domanda o questione
da proporsi per questo articolo:

« Quali sieno gli usi locali o consuetudini per le distanze che
« denno avere le piante che nascono e pei piantamenti che si fanno
« nei boschi verso i rispettivi confini, o lungo le sponde dei canali
« e lungo le strade comunali?

● Art. 582. « Quegli sul cui fondo si protendono i rami
« degli alberi del vicino, può costringerlo a tagliarli e può egli
« stesso tagliare le radici che si addentrino nel suo fondo, salvi
« però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali quanto agli
« ulivi ».

L. 13, Dig. finium regund.; L. 1, Cod. de interd.; L. Dig. de arb. aed.; Cod.
civ. Franc. art. 672; Sardo 606, 607; Due Sicilie 593; Parm. 523; Est.
572, 573.

Secondo il romano Diritto, si riconosceva una specie di servitù legale per la quale al proprietario di un albero spettava il diritto di reclamare il passaggio necessario per portarsi sul fondo del vicino a raccogliere i frutti caduti. Ma i Codici moderni non avendola adottata, deve ritenersi abolita. Anzi, giusta il commentato articolo, quando i rami si protendono nella propria area si può costringere il vicino a tagliarli; il che include il concetto di un giudicato che conviene provocare giusta le forme di rito processuale; a differenza delle radici, per le quali la legge accorda facoltà di tagliarle senz'altro senza verun giudicato e così per virtù sola della disposizione. E ciò riguarda tutte le piante, ad eccezione degli ulivi, pei quali la legge vuol mantenere i regolamenti e *gli usi locali*. Quali sono adunque questi usi locali? Ecco la ricerca che formuliamo:

« Quali sono gli usi locali per riguardo ai rami degli ulivi che si protendono sul fondo del vicino, quali per le radici degli alberi stessi che si addentrino nel suolo del vicino? ».

§ XI.

TERZA SERIE

Locazione e condotta.

21. Eccoci arrivati alla terza serie delle disposizioni che stiamo analizzando, a quello cioè che si riferisce alle locazioni e condotte. Cominciamo dall'art. 1574 Cod. civ. « Il subconduttore non è obbligato verso il locatore che sino alla concorrenza del prezzo convenuto nella sublocazione, del quale sia debitore al tempo dell'intimazione della domanda, senza che possa opporre pagamenti fatti anticipatamente.

« Non si reputano però anticipati i pagamenti eseguiti dal subconduttore in conformità della consuetudine dei luoghi ».

1° L. 6, Cod. de locat.; L. 11, § 5, Dig. de pign. act.; L. 7, 8, 21, § 1; L. 30, Dig. locat.; v. leg. 13, § 8; L. 27, Dig. de usufr.

2° L. 11, § 5, Dig. de pignor. act.; L. 6, Cod. de locat.; L. 24, § 1, Dig. locat.; L. 73, § 4, Dig. de reg. jur.; L. 1, 51, Dig. de oblig.

Cod. civ. Franc. art. 1717, 1753; Sardo 1725, 1760; Austr. §§ 1098, 1101; Due Sicilie 1563, 1599; Parm. 1630; Est. 1648.

Affine e collegata a questa disposizione si trova l'altra portata dall'art. 687 Codice di procedura civile, così concepito:

« Le locazioni fatte dal proprietario precedente sono efficaci anche contro i nuovi proprietari, purchè abbiano data certa anteriore alla notificazione del precetto, senza pregiudizio di ogni diritto che il locatore si fosse riservato per il caso di alienazione.

« La locazione non è mantenuta se sia fatta in frode. La frode si presume se il fitto sia inferiore di un terzo a quello risultante da perizia o da locazioni precedenti.

« Il pagamento dei fitti e dei canoni anticipati non si può opporre al compratore, salvo che sia fatto in conformità delle consuetudini locali ».

Un ordine eguale d'idee ci sembra seguire ambidue le disposizioni, poichè tendono esse a stabilire la vera presunzione della frode. Tanto nella prima che nella seconda, quando i pagamenti sono fatti secondo le consuetudini locali e così esclusa che sia la presunzione della frode, sono rispettate dalla legge. È questo il solo punto di vista in cui dobbiamo in questo lavoro considerare quelle disposizioni. Tuttavia, a dimostrare di quanta importanza sia la ricerca delle consuetudini in materia di fitti anticipati, basta considerare le moltitudini dei casi e la varietà che se ne presentano vuoi nelle espropriazioni forzate, vuoi nei contratti di vendita stragiudiziali, nei quali ad ogni pie' sospinto s'incontra un affittuale che reclama il rimborso di un fitto anticipato da un deliberatario giudiziale che lo rifiuta, declinandone l'obbligo ai creditori ipotecari, e questi a loro volta vogliono escludere lo sciagurato fittabile che tutto il frutto dei suoi sudori ha posto a parte per costituirsi un capitale di anticipazione che è il fondamento della sua industria agricola, ponendolo in fascio coi creditori chirografari. Tal altra la lotta segue tra un acquirente stragiudiziale che non vuol riconoscere il fatto del suo autore. Non possiamo addentrarci in questo lavoro nelle ardue discussioni cui hanno dato luogo tra i trattatisti di Diritto civile queste questioni che, ad avviso nostro, si sciolgono colla fondamentale questione che si agita nel contratto di locazione e condotta, se cioè dia esso luogo ad un'azione reale o personale.

Per tali discussioni veggasi il nostro *Saggio di Giurisprudenza Agraria* (1) dalla pagina 246 a 296, ove si trovano le nostre mo-

(1) Ediz. dell'Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1870.

deste osservazioni, ma di molto maggiore valore trovansi esposte le discussioni tra i chiarissimi professori Pacifici Mazzoni e Saredo, nonchè un importante giudicato della R. Corte d'Appello di Modena ed altre interessanti massime di giurisprudenza al riguardo; ed avvisando che basti tale richiamo e sia sufficiente quanto abbiamo esposto per fare valutare la grandissima importanza da attribuirsi alle ricerche, noi crediamo doversi esse formulare nel seguente modo, cioè: quanto all'art. 1574 C. c.:

« 1° Quali siano le consuetudini locali circa i pagamenti « delle pensioni d'affitto relativamente alle rate ed alle scadenze di esse? ».

Quanto all'art. 687 Cod. proc. civ.:

« 2° Quali sieno le consuetudini locali circa le anticipazioni « di pensione d'affitto che si pagano in garanzia dei contratti di « locazione, e così se comprendono un semestre od una o più an- « nate? ».

22. Art. 1598. « Quantunque il conduttore non abbia un atto « pubblico o una scrittura di data certa, se il suo possesso è ante- « riore alla vendita, il compratore è tenuto a lasciarlo continuare « per tutto quel tempo per cui s'intendono fatte le locazioni « senza determinazione di tempo.

« Nel caso che il compratore voglia licenziare il conduttore dopo « il detto tempo, è inoltre tenuto a renderlo avvertito nel termine « stabilito dalla consuetudine del luogo per le denunce di licenza ».

V, L. 9, Cod. de locat.; L. 25, § 1, Dig. locati; Cod. civ. Franc. 1748; Sardo 1755; Austr. 1120; Due Sicilie 1582; Parm. 1659; Est. 1673.

Si comprende di leggieri che le ricerche necessarie a farsi per questa disposizione di legge si riferiscono alle consuetudini relative alle epoche in cui si suole dare le licenze o congedi od escomii che dir si vogliano. Anche questa materia è della più alta importanza per l'agricoltura. — Ma ci proponiamo di trattenerci diffusamente all'art. 1651, onde, per non ripeterci, mandiamo il lettore alle osservazioni che saremo per fare su quella disposizione.

23. Art. 1600. « Il compratore che vuole fare uso della facoltà « riservata nel contratto di licenziare il conduttore in caso di ven- « dita, è tenuto a rendere anticipatamente avvertito il conduttore

« nel tempo fissato dalla consuetudine del luogo per le denunce
« di licenza.

« L'affittuario dei beni rustici debb'essere avvertito almeno un
« anno prima ».

1. L. 7, 8, 30, ppio Dig. locat. ; L. 13, Dig. ratam rem.
2. Cit. leg. leg. 9, Cod. de locat. ; L. 25, § 1, Dig. locat. ; Cod. civ. Francese 1744 e seg., 1748; Sardo 175 e seg.; Austr. §§ 1095, 1120. 1121; Due Sicilie 1590, 1591, 1592, 1594, 1582; Parm. 1660, 1661; Est. 1674, 1675.

Per tale disposizione è importante la ricerca di:

« Quali sieno le consuetudini locali per le licenze da darsi nelle
« cessazioni dei contratti di locazione delle case *rustiche* ». Limitiamo la ricerca alle case, perchè il capoverso determinando un tempo fisso quando si tratta di beni rustici, il riferimento alle consuetudini di questo articolo non può riguardare che le case in campagna. Tale ricerca sulle consuetudini dei congedi per le locazioni delle case in campagna è molto importante non solo nei casi di trasferimenti di proprietà, ma anche nei contratti normali degli affitti, nei quali in molte ville sono in vigore delle consuetudini speciali svariate.

24. Crediamo che in questa sede sia assai utile una considerazione importante per determinare in casi assai frequenti a chi stia l'obbligo della disdetta:

Accade di frequente che uno stabile viene concesso in affitto a persona che non lo lavora, ma lo concede all'uopo ad altri a mezzadria. Il locatore in quei casi non ha d'uopo di dare veruna disdetta al conduttore, perchè la locazione cessa di diritto nel termine fissato dalla stipulazione. Ma si richiede: potrà il mezzaiuolo opporre al proprietario di uno stabile la cui locazione è cessata, di non essere stato escomiato dal suo padrone? La scuola e la giurisprudenza sciolgono negativamente il dubbio. Il mezzaiuolo non ha che un'azione d'indennità verso il padrone (conduttore che finisce), ma esso solo ha causa dal locatore. Il mezzaiuolo è un estraneo, intruso rispetto al proprietario che riprende il godimento dello stabile per locazione finita. Questa massima ha il suo fondamento sulla teoria dello Stricchio, Disput. 33; cap. 22, e ove siavi una sentenza contro il conduttore, essa ha effetto anche contro il mezzaiuolo, poichè la sentenza fa stato non solo contro la parte condannata, ma contro

gli aventi causa dalla medesima; e ciò che si dice della sentenza, si applica egualmente alla disposizione di legge positiva ed alla stipulazione. Ciò è anche confermato da una decisione del supremo Tribunale di Modena nella causa Slanzi con Fontanesi e Camparini, 2 maggio 1863. Questa osservazione viene da noi fatta per porre in avvertenza i conduttori di stabili di attenersi strettamente all'osservanza delle comentate disposizioni di legge, e, quando sia il caso, alle consuetudini locali nel dare ai tempi debiti gli escomii ai mezzaiuoli, onde non trovarsi nella triste condizione di essere, al cessare della locazione, di fronte da un lato ad un proprietario che è armato del diritto di avere libero lo stabile da qualsiasi vincolo, dall'altro di un mezzaiuolo che, per non essere stato a tempo debito escomiato, ha diritto di continuare la sua mezzadria per un altro anno, e così trovarsi fra due fuochi, col pericolo dall'un canto e dall'altro di sottostare a gravissime conseguenze di danni ed interessi.

25. Art. 1604. « Le riparazioni di piccola manutenzione, che « stanno a carico dell'inquilino, se non vi è patto in contrario, sono « determinate dalle consuetudini dei luoghi, e fra le altre sono le « riparazioni a farsi.

« Ai focolari, frontoni, stipiti ed architravi dei camini;

« All'incrostamento del basso delle muraglie negli appartamenti « e negli altri luoghi di abitazione all'altezza di un metro;

« Al pavimento ed a' quadrelli delle camere quando solamente « alcuni di essi sieno rotti;

« Ai vetri, eccetto che sieno stati rotti dalla grandine o per « qualche altro accidente straordinario e di forza maggiore, per « cui l'inquilino non sia responsabile;

« Alle imposte degli usci, ai telai delle finestre, ai cardini e chia- « vistelli e alle serrature ».

Le particolari enumerazioni fatte di questo articolo circa le riparazioni locative contemplano, ad avviso nostro, i più frequenti casi, epperò meglio che alle consuetudini si ricorrerà nella fattispecie al commentato articolo. D'altra parte l'articolo stesso si riferisce certo principalmente ai fabbricati civili; il perchè solamente per non atterrare l'ordine di questo lavoro formuliamo la ricerca da farsi nel tenore seguente:

« Quali sieno le riparazioni di piccola manutenzione che secondo

« le consuetudini del luogo ove si fa la ricerca stiano a carico del-
« l'inquilino? »

36. Si ommette l'esame dell'articolo 1607, perchè riguarda le locazioni dei mobili somministrati per l'uso di una casa intera, e perciò sfugge alle ricerche che si fanno nel presente lavoro, limitate soltanto alle consuetudini rurali. Nè tampoco su quella di cui agli articoli 1609, 1610, 1613, che riguardano la locazione delle case. D'altra parte, qualora si volessero fare ricerche anche al riguardo, il solo dettato di quelle disposizioni suggerisce la formula della richiesta. L'articolo 1609 invero è importante per riguardo alle epoche delle licenze, ma anche per esso saranno applicabili le osservazioni che saremo per fare all'art. 1651.

37. Invece portiamo l'attenzione nostra agli articoli 1625, 1626, così concepiti:

Art. 1625. « L'affittuario che cessa, deve lasciare a quello che
« gli succede nella coltivazione i fabbricati opportuni e gli altri
« comodi occorrenti pei lavori dell'anno susseguente; e reciproca-
« mente, il nuovo affittuario deve lasciare a quello che cessa gli
« opportuni fabbricati e gli altri comodi occorrenti pel consumo
« dei foraggi e per le raccolte che restano a farsi.

« Così nell'uno come nell'altro caso si debbono osservare le con-
« suetudini dei luoghi ».

Art. 1626. « L'affittuario che cessa deve pure lasciare la paglia,
« lo strame e il concime dell'annata, se li ha ricevuti al principio
« dell'affitto; se non li ha ricevuti, il locatore può ritenerli secondo
« la stima ».

1. v. Leg. 22, § 3, Dig. locat.; L. 19, Cod. de locat. inst. de locat. cond. § 5;
L. 31, § 20, Dig. de aedict. aedic.

2. Cit. 6 e L. 17, § Dig. de act. emt.

Cod. civ. Franc. 1777, 1778; Sardo 1763, 1781; Due Sicilie 1623, 1624; Parm.
1686, 1687; Est. 1699.

Tutti quelli che accudiscono alle amministrazioni rurali conoscono quali difficoltà si incontrano nelle occasioni di consegne e riconsegne degli stabili e così nei principii e fine delle mezzerie e delle locazioni per stabilire bene i diritti e gli obblighi rispettivi dei cessandi e di quelli che entrano; il perchè crediamo di molta

utilità pratica il soffermarci sopra le trascritte disposizioni, per conoscerne bene lo spirito e formulare poscia le richieste delle consuetudini che regolano l'attribuzione degli stessi diritti ed obblighi delle accennate **parti interessate**. Per seguire un ordine logico, soffermiamoci prima sull'obbligo contemplato dall'art. 1625. Senza volerci addentrare in un esame critico di questa disposizione, per verità in un Codice come il nostro, che tanto si preoccupa della proprietà fondiaria, si sarebbe potuto sperare un sistema completo di disposizioni che regolassero i rapporti degli affittuari che cessano con quelli che entrano al possesso di stabili in qualità di conduttori. Ma l'ostacolo principale incontrato dal legislatore sta nella grande varietà delle consuetudini locali nelle nostre provincie, alle quali vuole il legislatore nostro assai spesso portare rispetto; e con molta ragione, conciossiachè abbiano desse il battesimo della lunga esperienza. Rispettando adunque tali consuetudini quando vi sieno, il legislatore si preoccupa nel solo caso che consuetudine non vi fosse, di un provvedimento assai importante all'agricoltura, che gli stabili rurali non restino mai sprovvoluti delle paglie, strami, concimi che esso produce e che servir denno alla loro volta per la riproduzione ed alla necessaria riparazione delle sostanze che i vegetali traggono dalle viscere della terra. Ecco il perchè si vuole si lascino rispettivamente i cessandi e gli entrandi conduttori i locali necessari alle lavorazioni e custodia dei raccolti e dei foraggi (art. 1625), ecco il perchè l'art. 1626 obbliga il cessando conduttore a lasciare sullo stabile lo strame e la paglia, salvo il diritto di **Arsene** pagare il valore giusta stima.

28. Su questo proposito ne piace rammentare una costumanza che vige nella nostra provincia (di Reggio nell'Emilia) che non sappiamo se esista nelle altre. Un mese prima del termine dell'anno rurale che per noi è, come pel Codice, l'11 novembre, il municipio di Reggio pubblica una tavola dei prezzi dei fieni, paglie, strami, compilata da una commissione di ingegneri. Quella tavola serve di norma per tutte le consegne e riconsegne di stabili in mezzerie ed in affitto e tutti vi si uniformano per modo che si evitano molte contestazioni e non resta a stabilire che le misure, i prezzi sono fatti.

Tali costumanze hanno il loro fondamento, come si disse, nell'interesse assoluto dell'agricoltura che la vince sul diritto di proprietà;

il concime fa il grano, i raccolti fanno gli ingrassi e gli ingrassi fanno i raccolti (1).

La legge non parla delle sementi. Esse spettano al podere allora quando l'affittaiuolo le ha ricevute al momento del suo ingresso, deve dunque partendo lasciarle a chi gli succede senza compenso. Che se non le ha ricevute, tocca al nuovo affittuario a procurarsele. (V. TROPLONG, N. 782 e seg.).

Le ricerche adunque che sono a farsi per conoscere le consuetudini cui si riportano queste disposizioni, sono le seguenti:

a) « Di quale natura sieno i fabbricati che si suole lasciare « dall'affittuale che cessa a quello che succede pei lavori dell'anno « susseguente.

b) « Quali sieno i fabbricati che si suole lasciare dall'affittuario « che comincia a quello che cessa pel consumo dei foraggi e per « le raccolte che restano a farsi.

c) « Quali sieno le costumanze relative alle riconsegne dello « strame, paglia, fieno al cessare delle locazioni e mezzerie ».

39. Ma un altro ordine di ricerche deriva dalle accennate disposizioni e consiste in ciò, che per costumanza di molte nostre provincie il lavoratore o mezzaiuolo ed il conduttore ad un tempo lavoratore di uno stabile rurale, nei luoghi ove l'anno rurale comincia coll'11 novembre e così dopo che il frumento è seminato, va a raccogliere nel successivo anno, sebbene abbia cessato di essere conduttore e mezzaiuolo dello stabile, la parte mezzadrile del frumento, restando a suo carico le spese di coltivazione e raccolto. È questa consuetudine la motrice precipua del commentato art. 1625, e non siamo soli in questa opinione, poichè rinveniamo con nostra compiacenza in un giudicato della Corte di Nizza del 27 giugno 1853, sull'applicazione dell'art. 1783 del Codice sardo, che corrisponde letteralmente al nostro art. 1625, un considerando che crediamo bene trascrivere per le illazioni che saremo per ricavarne:

(1) La legge non parla del fieno. Secondo le costumanze esso pure si lascia e noi avvisiamo si debba lasciare. Se non che devesi ritenere obbligatorio il rilascio del fieno soltanto quando costituisca parte delle così dette invernaglie destinate alla alimentazione del bestiame addetto allo stabile, non quello che eccedesse, e tanto meno poi quello degli stabili lavorati principalmente ed esclusivamente a prateria, dovendosi in quel caso considerare un prodotto esportabile.

« Considerando inoltre che l'art. 1783 del Codice civile prescrive che il nuovo conduttore debba lasciare a quello che cessa gli opportuni locali e gli altri comodi occorrenti per la raccolta che restano a farsi, dà chiaramente a dividere, come il legislatore abbia in difetto di convenzione considerato qual proprietario esclusivo dei frutti pendenti all'epoca della cessione della locazione il conduttore che cessa dall'affittamento ».

La rationale di tale costumanza sta in ciò. È egli vero che per raccogliere il frumento bisogna preparare il terreno molti mesi prima colle arature, bisogna concimarlo, bisogna seminarlo nell'Ottobre per raccoglierlo nel giugno dell'anno successivo? Or bene, come si potrebbe valutare l'importare della coltivazione se non col mezzo della produzione? Come si potrebbe retribuirla con maggiore giustizia, se non col mezzo normale, naturale, seguito da tutti, colla produzione? È dunque il raccolto del frumento che il colono riceve nella quota istessa che riceveva giusta i patti dello scaduto contratto che gli si spetta come giusta retribuzione ai suoi lavori ed alle sue anticipazioni. È questo il fondamento della costumanza che si limita al frumento perchè quel grano soltanto viene seminato e germoglia sullo scorcio del contratto cessante e prima che incominci il novello.

Ora per giungere a dimostrare quali sieno le ricerche da farsi per cotale importante costumanza, ne conviene prendere in considerazione i casi più frequenti che si verificano nelle nostre amministrazioni rurali per quanto riguarda ai passaggi tra possessore e possessore e coltivatore.

Quelli che più di sovente si verificano presso di noi e che presentano non lievi difficoltà sono i seguenti:

a) Il cangiamento di coltivatore deriva dalla vendita volontaria che un proprietario fa ad un acquirente. In questo caso si presentano pure varie fattispecie; 1° O il proprietario stesso ne è il coltivatore; 2° O faceva lavorare il contratto a mezzadria; 3° O aveva affittato ad un conduttore che lo lavorava; 4° O che lo faceva lavorare a mezzadria od a boveria; 5° O finalmente il proprietario venditore faceva lavorare lo stabile in economia.

Come si regola in tutte queste fattispecie il diritto di raccolto del frumento del venturo anno? Colla scorta dei principii che abbiamo svolti regolatori della interpretazione della legge e della consue-

tudine e guidati dal buon senso e dalla pratica di molti anni di esercizio di causidico, noi avvisiamo che il diritto in esame vada regolato nel modo seguente :

1° Quando il proprietario è ad un tempo lavoratore e vende lo stabile, vende con esso l'accessorio, esso è bensì proprietario quale coltivatore della quota del frutto raccolto che gli spetta in tale qualità, ma venduto lo stabile senza limitazioni l'accessorio vi è tacitamente compreso per interpretazione naturale della volontà dei contraenti, che se avessero voluto escludere lo avrebbero contemplato.

2° Nel secondo caso se faceva lavorare lo stabile a mezzadria è il mezzadro il proprietario del futuro raccolto e ad esso spetta il diritto.

3° Se lo aveva affittato ad un conduttore che lo lavorava, a questo spetta il diritto del raccolto per le accennate ragioni.

4° Se lo aveva affittato ad un conduttore che lo faceva lavorare da un mezzaiuolo, a questo spetta il diritto del raccolto.

5° Più grave sembraci presentarsi il dubbio quando il venditore lo faceva lavorare in economia. È vero che esso ha sostenute invece del colono le spese di coltivazione e seminazione, ma sembraci sieno applicabili anche in questa fattispecie le osservazioni da noi fatte sul proprietario ad un tempo lavoratore, per concludere che anche quando abbia fatto lavorare lo stabile in economia da altri che non sia mezzaiuolo, e quindi pagato, non col salario del prodotto, ma col salario in numerario, non abbia verun diritto al raccolto del futuro anno. Fin qui contemplammo i casi di vendita volontaria nelle diverse condizioni di amministrazione rurale in cui essi si trovavano al momento della vendita; e questi stessi principii che regolano total diritto nelle vendite volontarie, dobbiamo per avventura seguire nelle giudiziali, per le quali non havvi disparità di disposizioni del Codice civile che regolano le vendite degli stabili. Nell'esercizio della nostra professione di causidico ci accadde spesso di venire richiesti dai sequestratari giudiziari che abbiamo, a termini dell'articolo 2085 del Codice civile, fatti nominare alle proprietà cadute in espropriazione che vennero poi vendute all'asta giudiziale, se avendo essi sostenute coi fondi dell'amministrazione le spese di coltivazione, avessero diritto raccogliere nel successivo, assieme ai deliberatari degli stabili, il

frumentò che essi avevano seminato? Noi abbiamo risposto, e sosteniamo, che il sequestratario giudiziario è un *alter ego* del debitore espropriato, che la legge ritiene siccome possessore delle rendite immobilizzate per gli effetti del precetto giudiziale fino alla delibera. In conseguenza conviene fare pei sequestratari giudiziari le stesse distinzioni che dissopra abbiamo fatte pei proprietari che procedono alle vendite volontarie e prendere eguali conclusioni circa l'attribuzione dei diritti sui futuri raccolti.

Dopo che abbiamo considerato la consegna e riconsegna degli stabili sotto il punto di vista della trasmissione di proprietà; ora veggiamolo sotto quello degli affitti che cessano e ricominciano. Parci si possano utilmente considerare le fattispecie seguenti:

a) O trattasi di proprietari ad un tempo lavoratori, o che hanno tenuto lo stabile in economia, quando procedono ad un affittamento senza riserva alcuna pel raccolto del futuro anno, crediamo che per la valutazione della presunta volontà delle parti e nella considerazione che il contratto d'affitto non è chè una alienazione della rendita per un tempo determinato, quando nell'atto di affittamento si dica che l'affitto comincerà in una determinata epoca, da quella comincia l'effettivo e completo godimento a favore dell'affittuale dei frutti dello stabile, senza che possa il locatore pretendere riparti.

Che se invece gli stabili concessi in affitto erano coltivati a mezzadria o colonia parziaria, allora si fan vivi i diritti dei mezzaiuoli e coloni sul raccolto futuro del frumento secondo il richiedono le disposizioni di legge e le consuetudini locali. Ma poichè queste in siffatte materie si ponno dire in modo assoluto le sovrane regolatrici ed attributrici dei diritti degli agricoltori, così volendolo espressamente anche le disposizioni positive del Codice che ora commentiamo, veggiamo con quali formole si debbano fare le ricerche anche per queste materie per constatare le consuetudini locali.

Ecco adunque le necessarie domande:

1° « Quali sieno le costumanze locali circa il diritto di divisione dei raccolti nel successivo anno a quello in cui accade un « trasferimento di proprietà sia volontario, sia giudiziale.

a) « Quando lo stabile venduto si trovava condotto in affitto?

b) « Quando era lavorato dallo stesso proprietario o mediatamente con lavoratori pagati in numerario?

- c) « Quando fosservi lavoratori mezzaiuoli o coloni parziali?
2° « Quali sieno cotali costumanze quando succedono consegne
« e riconsegne per scadenze di cessandi e principio di nuovi affitti
« nei casi » www.libtool.com.cn
a) « Che gli stabili fossero lavorati dai locatori o da altri da
« essi pagati in numerario?
b) « Che fossero lavorati da mezzaiuoli o coloni parziari? ».

§ XII.

QUARTA SERIE

Redibitoria.

30. Art. 1505. « L'azione redibitoria che proviene dai vizi
« della cosa, deve proporsi dal compratore, se si tratta di immo-
« bili, entro un anno dalla consegna.

« Se si tratta di animali deve proporsi fra i quaranta giorni, e
« se d'altri effetti mobili, fra tre mesi dalla consegna, *salvo che da*
« *usi particolari sieno stabiliti maggiori o minori termini.*

« L'azione redibitoria nelle vendite di animali non ha luogo che
« per i vizi determinati dalla legge o da usi locali.

Art. 1506. « L'azione redibitoria non ha luogo nelle vendite
« giudiziali ».

1. L. 19, § 6; L. 28, 31, §§ 22, 23; L. 38 ppio; L. 55; Dig. de aedil. edic.; L. 2,
Cod. de aedil.; ac.

2. V. L. 1, § 3 e seg. Dig. de aedil. edict.; L. 8 in fine, Cod. de rescrip. pign.;
L. 2, et tot. tit. eod. creditorem evict. pig. non deb.; L. 11, § 16, Dig. de
act. emt.

Cod. civ. Franc. 1648, 1649; Sardo 1635, 1656; Austr. §§ 933, 1089; Due Sicilie
1491, 1495; Parm. 1464, 1465, 1466; Est. 1543 e seg., 1553.

Siamo al tema della redibitoria.

Nelle considerazioni generali che abbiamo premesse, dicemmo, a
proposito della redibitoria, che la diversità delle razze del be-
stiaime, lo svariato uso che di esso viene fatto nelle varie zone
agricole italiane, la diversa influenza del clima su di esso e sulle
sue malattie, doveano essere le cause precipue per le quali il legis-

latore, più presto che determinare i casi specifici nei quali si potesse esercitare l'azione redibitoria, si era riportato alle consuetudini locali. Ond'è che conviene soffermarci per venir poscia alle consuete formole [libtool.com.cn](http://www.libtool.com.cn)

L'azione redibitoria, conosciuta presso i Romani sotto le espressioni *quanti minoris*, emana dal dovere di garanzia che deve il venditore non solo per ciò che riguarda la proprietà ed il possesso della cosa venduta, garanzia di diritto, ma anche garanzia di fatto relativamente ai vizi occulti, i quali ove l'acquirente avesse conosciuti avrebbe offerto un prezzo minore. Nelle dodici tavole prima, poi negli editti degli edili curuli sono raccomandate leggi che regolano l'esercizio di una tale azione nei contratti dei servi e del bestiame che erano tutt'uno presso i Romani anche repubblicani!! Non interessa che alla erudizione il seguire le fasi legislative della detta azione dalle remote epoche agli odierni Codici, onde facciamoci tosto ad esaminare la materia secondo il nostro Codice civile.

Nel Codice nostro conviene rilevare una distinzione nelle cause di redibitoria, cioè generali e speciali. Le prime sono comuni a tutti i contratti, le seconde ai bestiami soltanto.

Malagevole però riesce la classificazione di tali cause speciali.

L'art. 1505 le rinviene soltanto o nella legge o nelle consuetudini locali. Ma la prima non le determina, e le seconde? Per non ripeterci ne conviene fare un richiamo ai principii generali da noi svolti nella prima parte di questo lavoro che regolano le consuetudini. Nella fattispecie poi ci conviene porre in rilievo che il fondamento tanto nelle leggi che nelle consuetudini su cui basa l'azione redibitoria, sta nell'estremo che l'animale venduto non sia per un determinato difetto atto all'uso a cui è destinato e pel quale venne acquistato. Alcuni Codici si avvisarono di determinare i difetti partendo dal punto di vista dei servigi cui erano dedicati certi animali nelle provincie in cui vigevano. Nelle modenese, a mo' d'esempio, che erano rette dal Codice estense, sebbene vigesse come legge, la enumerazione di tali difetti, non si può per questo attribuirvi il carattere della consuetudine locale, la quale non esiste nella legge, ma nelle tacite e presunte convenzioni delle parti in determinati mercati e perfino in determinate ville. Se il nostro Codice ne avesse specificate qualcune, ci dice Morosini, sarebbe stato lo stesso che fare una classificazione parziale di una consuetudine di un deter-

minato luogo e nulla più. Bisogna riportarsi ai principii generali e dietro tale scorta è d'uopo che ognuno si formi un criterio legale per conoscere se alle diverse fattispecie si renda applicabile il rimedio di redibizione. Questi principii noi già li vedremo sanzionati dai tre articoli 1498, 1499 e 1500 del Codice civile. Vedemmo che quando il vizio ed il morbo occulto è tale da rendere la cosa, o non atta all'uso cui è destinata, ovvero meno efficace, vi ha luogo la prestazione della garanzia, e ciò si apprende dall'articolo 1498. Dal susseguente si apprende come il venditore non sia tenuto per regola generale alla prestazione di garanzia per i vizi apparenti, che il compratore avrebbe potuto da se stesso conoscere. Si noti però che nella vendita di ogni animale, ma più spesso dei cavalli, si sogliono praticare tali astuzie, da ricoprire momentaneamente morbi occulti, in seguito alla somministrazione di alcuni farmaci. Vero è che in tali evenienze riesce assai facile misurare lo stadio in cui trovasi la malattia per conoscere se era preesistente all'atto di vendita, poichè l'azione dei farmaci somministrati non è troppo duratura ed i sintomi si riproducono a breve tempo.

Infine per l'art. 1500, il venditore è tenuto per i vizi occulti quando anche non gli fossero noti. È in facoltà delle parti patteggiare l'esonerazione di garanzia per i vizi nascosti, ed in tal caso il rischio o pericolo sta a carico del compratore, come pure sono in facoltà di estendere questa garanzia ad alcune speciali qualità.

Con queste osservazioni si risponde agli appunti che da taluno si fa al nostro Codice civile per la mancanza di classificazione dei vizi redibitorii. Tale classificazione non potendo corrispondere ai casi specifici, costituirebbe invece un vero difetto della legge. Da ciò è a ritenersi che ai principii generali del *quantum minoris* devesi colla maggiore diligenza ricorrere, onde applicarli alle singole fattispecie. Certo è poi; che si risponderà perfettamente all'oggetto che la legge si è prefissa, se si potrà basare l'azione sulla consuetudine di un dato luogo legalmente provata.

Proseguiamo nello sviluppo di tali principii.

Al compratore spettano, secondo il Diritto romano, due azioni, la redibitoria e la estimatoria. Colla prima si ottiene la risoluzione del contratto; colla seconda si ottiene la diminuzione del valore. (L. 1, 38 dig. de aedil. edict.). Il danneggiato è arbitro nella scelta di una o dell'altra azione. (L. 18 e 23 dig. de aedil. edict.; L. 18,

31 e 48, *dig. ead.*). La redibizione si accorda pei vizi intrinseci, inerenti alla cosa che la debilitano, che la rendono più o meno disadatta all'uso ordinario. Ora è a chiedersi, dice il Morosini, a chi può essere dato conoscere le mire, le intenzioni di un compratore nell'acquisto di un oggetto? Certo a nessuno. Se non v'è dato misurare questa segreta intenzione, come potrà misurarsi l'entità del vizio per preferire o l'una o l'altra azione? Chi pretenderebbe penetrare nelle altrui mire speculative, misurarne i particolari bisogni, non di rado si metterebbe a rischio d'imporre nel compratore una scelta d'azione ben lontana dai suoi fini. La legge più che rendere angustioso l'ufficio del giudice, ha accordato al compratore danneggiato la scelta dell'azione, come anche più consentaneo alle mire della giustizia (Concordano EVERBACH, nelle sue *Dissert.*, c. 1803, l. 2, TIBUND, prima ediz. *Delle Pandette*, del 1803). Ecco le parole testuali della legge.

Art. 1504 del Codice civile. « Il compratore, nei casi indicati negli articoli 1498 e 1500 ha la scelta di rendere la cosa e farsi restituire il prezzo, o di ritenerla e di farsi restituire quella parte di prezzo che sarà determinata dall'autorità giudiziaria ».

L'azione redibitoria ritorna le cose al pristino stato, d'onde l'obbligo nel venditore della restituzione del prezzo e nell'acquirente quello di restituire la cosa colle sue accessioni (L. 21, 23, 24, 31, *dig. de aedil. edict.*). E se la cosa è deteriorata? Se è perita? L'aforismo *res perit domino* è applicato in questi casi dal nostro Codice civile (art. 1504). Che se la cosa è deteriorata o perita in conseguenza de' suoi difetti, il deperimento sta a carico del venditore, il quale è tenuto verso il compratore alla restituzione del prezzo. Nel caso di deperimento, si sostiene da taluno la presunzione che la malattia preesistesse alla vendita. Il Morosini al N° 133, combatte la presunzione e vuole che il giudizio sia rimesso all'opera dei periti. Esso è pure tenuto a rimborsare al compratore le spese occorse per effettuare la vendita, cioè quelle del contratto, trasporto, ecc. (L. 27; *dig. de aedil. edict.*), ma non quelle di alimenti, essendo compensate dai servigi prestati dalla cosa stessa (art. 1503). E ciò si dice quando trattasi di venditore di buona fede, che se invece si provi la malafede, oltre degli accennati obblighi, è tenuto ancora all'emenda dei danni. Non sono meno importanti le considerazioni che riguardano il tempo utile in cui puossi validamente

esercitare la redibitoria specialmente sotto il nostro punto di vista, stantechè il Codice anche per quel riguardo dà a se stesso la preferenza alle consuetudini. Il Codice civile stabilisce: L'azione redibitoria che proviene dai vizi della cosa, deve proporsi dal compratore, se si tratta d'immobili, entro un anno dalla consegna. Se si tratta di animali deve proporsi fra i quaranta giorni e se d'altri effetti mobili fra tre mesi dalla consegna, salvo che da usi particolari sieno stabiliti maggiori o minori termini.

Essa non ha luogo che per i vizi determinati dalla legge o di usi locali. Il Diritto romano assegnava altro termine. Questo era diverso a seconda della qualità dell'azione, se cioè redibitoria od estimatoria. La prima durava sei mesi, l'altra un anno. *Tempus autem redhibitionis sex menses utiles habet; si autem mancipium non redhibeatur sed quanti minoris agitur annus utilis est.* (L. 12; *dig., de aedil. edict.*). Nello stesso Diritto romano vi era incertezza sul punto di decorrenza del termine e nei commentatori si leggono le relative disposizioni. Il nostro articolo 1505, toglie ogni dubbio sul punto di partenza del termine e il momento della consegna. Il termine poi assegnato per gli animali di tre mesi, per gli oggetti mobili non altera le consuetudini locali, le quali se portassero maggior termine converrebbe rispettarlo, e se fosse minore come nelle nostre provincie che è di otto giorni? Però l'art. 1505 del Codice civile parla chiaro col voler salve le consuetudini quando stabiliscono maggiori o minori termini. Abbiamo creduto di svolgere i principii tutti regolatori della redibitoria secondo il Codice civile, per arrivare alla formola delle ricerche che per essa conviene fare, che avvisiamo doversi riassumere nelle seguenti:

Redibitoria.

Quali sieno i difetti che per le consuetudini locali sono ritenuti tali da rendere inetti all'uso in cui sono destinati: a) i buoi; b) le vacche; c) i giumenti; d) i muli; e) i cavalli da lusso, da tiro e da sella?

Quale sia il termine in cui secondo le consuetudini locali devonsi denunziare al venditore i difetti preaccennati relativamente agli indicati animali.

§ XIII.

www.libt
QUINTA.SERIE

—
Escomii.

31. Siamo alla quinta serie che si riferisce alle mezzadrie e più particolarmente agli escomii, congedi e disdette che dir si vogliono. Trascriviamo come di consueto gli articoli che ci denno seguire di guida per le ricerche colle nostre osservazioni.

Art. 1651 C. c. « La colonia, in qualunque modo sia fatta, non cessa mai di diritto; ma il locatore deve dare o il colono prendere licenza entro il termine fissato dalla consuetudine ».

Art. 1664 C. c. « La colonia senza determinazione di tempo si reputa fatta per un solo anno. L'anno comincia e termina col 11 di novembre.

« Passato il mese di marzo senza che siasi data o presa licenza, s'intende la colonia rinnovata per un altro anno ».

191. L'economia agraria, la necessità della continuazione dei lavori di coltivazione del terreno, hanno impresso al contratto di mezzadria un elemento di progressività che non lo rende mai cessato di diritto. Da questo solo elemento può derivare nei coloni e l'amore al suolo, e la costanza nelle abnegazioni, nelle dure fatiche che bagnano di abbondante sudore la fronte del mezzaiuolo, sudori troppo spesso sconosciuti, specialmente dai molli e sdolcinati proprietari, di cui pur troppo v'ha gran numero ancora nelle nostre città, e contro dei quali bene si potrebbero con fondamento applicare i troppo noti versi del nostro classico Parini. La legge adunque considera il contratto di mezzadria in istato di permanenza. Sia o non sia fissata dalle parti una durata del contratto, quando non sia prima dello spirare, dichiarato lo scioglimento da una delle parti, esso è sempre continuato. Della dichiarazione di scioglimento o congedo siccome causa diretta della cessazione ce ne occuperemo più oltre. Ma oltre di essa, altri due eventi ne troncano la progressione: 1° La morte cioè del colono; 2° Gli abusi

di esso nella gestione che lo riguarda. Il primo è contemplato dall'articolo 1653 del Codice civile, ed è registrato anche nel diritto comune e dai commentatori moderni (1). Quell'evento inesorabile che tratta con eguaglianza l'umile capanna come la torrita reggia, tronca d'un colpo la progressività del contratto e quella stessa legge che la sancisce, ne sanziona la eccezione, basando la progressività stessa specialmente sulla confidenza personale che il proprietario ripone sul colono, il quale una volta venuto meno non può sciaguratamente trasmetterla nei figliuoli. Senonchè gli stessi principii di economia rurale e di prosperità dell'agricoltura suggeriscono di portare in quel caso gli effetti della cessazione al terminare dell'anno rurale. Anche dall'abuso della fiducia che il proprietario ripone nel colono, quando questi si rendi contabile di prevaricazioni nell'esercizio dei suoi doveri, o si verifichi una abituale malattia del colono, si può basare lo scioglimento della mezzadria. Ma l'apprezzamento dei fatti è demandato all'autorità giudiziaria, la quale sarà certo per ben ponderare i motivi che ponno creare una eccezione alle norme ordinarie sancite dalla legge, circondando il giudicato di quelle cautele che il rito processuale addita al magistrato per raggiungere la migliore possibile verità giuridica. Solo nei contemplati casi, la mezzadria cessa di diritto senza uopo di preventiva disdetta. In tutti gli altri casi si ripete, sia o non sia stipulata la durata, per far cessare il contratto di mezzadria è necessaria la disdetta. Ma come si eseguisce tale disdetta od escomio?

La definizione del congedo (escomio) che ci dà il Troplong e che è accolta dal Morosini parci assai buona.

Il congedo è l'avvertimento mercè cui l'una o l'altra delle parti fa conoscere la sua volontà di far terminare l'affitto (TROPLONG, *loc. cit.*, n° 402; DELVINCOURT, tom. III, pag. 100; TOULLIER, t. V, n° 131).

Ma quando e come devesi dare il congedo nelle mezzadrie? Non ci dissimuliamo. Chi leggermente osserva le disposizioni del nostro Codice civile vi ravvisa a primo aspetto una contraddizione tra il disposto dell'art. 1651 e quello del 1664, che abbiamo trascritti. Ma la contraddizione svanisce ben tosto se si consideri che l'ar-

(1) Duvergier, *Loc. ven. ras.*, n. 91; Bartolo Gottofredo e Favre sulla L. 25. Dig. soc.; Troplong, n. 645.; Morosini, n. 251.

ticolo 1651 contempla un contratto di mezzadria determinato da tempo e dispone in quel caso che la mezzadria non cessa di diritto, ma deve invece essere interrotta da una diffidazione fatta nel termine delle consuetudini e così presso di noi (Reggio-Emilia) nel mese di maggio.

L'art. 1664 invece contempla le colonie senza determinazione di tempo, nel qual caso avviene di diritto la tacita ricolonia, quante volte non sia data disdetta nel mese di marzo dell'anno rurale, che secondo la legge, decorre dall'11 novembre all'11 novembre dell'anno successivo. La rationale della differenza sta in ciò, che nel primo caso il mezzadro conosce il termine del contratto e può e deve provvedersi a tempo debito; nel secondo invece ha d'uopo di conoscere le intenzioni dell'altro contraente, per la di cui manifestazione è fissato dalla legge il mese di marzo. Ogni volta adunque che devesi fare una disdetta, conviene esaminare bene la scrittura o capitolato di mezzadria per verificare se eravi stipulata la durata di essa onde applicare l'articolo 1651 e dare l'escomio, giusta le consuetudini locali, di cui parleremo in seguito. Ma tale stipulazione assai di rado accade di riscontrarla, conciosiacchè appunto per la natura del contratto non tanto di fronte al Codice civile, come propriamente per la sua essenza, per la sua qualità di progressivo non viene dalle parti colle stipulazioni prefisso il termine, epperò anche in presenza delle stipulazioni che non hanno per lo più perfinizione di termine e tanto maggiormente poi nella mancanza assoluta della stipulazione ed anche in presenza dei casi dubbi, conviene provvedere alla disdetta entro il mese di marzo.

Poichè siamo sulle osservazioni che si riferiscono al termine, ci si presenta un dubbio. L'art. 1664 dispone che l'anno rurale comincia coll'11 novembre e cessa coll'11 novembre. Ma sonovi provincie in cui per consuetudine cominciano e cessano in epoche diverse. Quale sarà in que' casi il tempo in cui si dovrà dare l'escomio?

La soluzione parci assai chiara, se vi è nel contratto di mezzadria la perfinizione di tempo, si dovrà eseguire anche in quei casi per l'escomio le consuetudini locali.

Nel silezio della convenzione, converrà attenersi all'epoca designata dalla legge, cioè il mese di marzo, qualunque sia l'epoca,

secondo la quale per consuetudine cessa l'anno rurale, dappoichè di fronte alla legge non è riconosciuta la cessazione che all'11 novembre e l'appello alle consuetudini da esso viene soltanto invocato quando il termine è designato. Nei casi di vendita è applicabile l'art. 1598, C. c., che abbiamo esaminato.

Dopo lo sviluppo che abbiamo dato alle disposizioni che si riferiscono alla mezzadria, e specialmente agli escomii, si fa maggiormente palese quanto necessario sia il porre in essere le consuetudini locali cui si deve ricorrere a termini di legge nei contratti di mezzadria con perfinitione di termine. Epperò la formola della domanda sarà la seguente:

« Quali sieno le consuetudini locali per l'epoca in cui si suol « dare il congedo ai mezzaiuoli per la cessione dei contratti di « mezzadria? ».

Si potrebbe inoltre addentrare nelle altre forme di contratti in uso per rilevare le ricerche che sarebbero a farsi per istabilire quali sieno le consuetudini relative ai congedi od escomii, ma non si ponno bene determinare in estratto la natura di tali contratti, onde è che per rilevare a quali consuetudini devesi ricorrere, conviene esaminare bene gli estremi dei relativi contratti, i quali per lo più partecipano della locazione d'opera combinata colla mezzadria, colonia parziaria, ed a seconda della prevalenza di tali contratti che loro servono di base, conviene regolarci nell'applicazione delle consuetudini.

§ XIV.

Conclusione.

- z. Tocchiamo la metà che ci siamo prefissi coll'avere posto in rilievo quanto sia importante la ricerca delle consuetudini rurali per le materie cui si riferisce il Codice civile e coll'avere proposte le formole tutte di cotali ricerche che riassumiamo in fine, con una tavola che appelliamo:

Questionario

per la ricerca delle consuetudini rurali del Regno d'Italia.

Se non che con questo lavoro non è che tracciata la via e preparata tutta la parte teorica e le basi su cui potere compilare uno

stato generale delle consuetudini dei luoghi delle singole provincie. Ma come potressi raggiungere la meta? L'opera di un solo laborioso che avesse molti mezzi che personalmente percorresse le provincie coll'appoggio dei corpi costituiti potrebbe dare un risultato soddisfacente quando fosse condotta con zelo ed intelligenza.

Ma chi potrebbesi cimentare da solo ad una simile impresa colle prospettive tristi che presentano pur troppo in Italia agli scienziati le risorse della stampa?

Noi non siamo per certo fautori di una soverchia ingerenza governativa, ma avvisiamo che per un lavoro così importante dovrebbe il Ministero di agricoltura, combinato cogli uffizi superiori di statistica, incoraggiare ed aiutare l'impresa, affidando l'opera ad una eletta di persone capaci, le quali dovrebbero venire facoltizzate a giovarsi dell'aiuto dei Comizi, delle amministrazioni provinciali e delle Prefetture.

Facciamo voti che questi nostri concetti possono per qualche via venire tradotti nel fatto per la maggiore prosperità della nostra agricoltura, la quale trae grandissimo ausilio e subisce le più alte influenze della legge civile.

QUESTIONARIO

DELLE CONSUETUDINI RURALI DEL REGNO D'ITALIA

SERIE I.

Usufrutto.

Questione 1^a — Quale sia la distribuzione ordinaria dei tagli dei boschi cedui per conservarli sempre nella eguale condizione?

Questione 2^a — Quale sia la pratica costante dei proprietari per riguardo alla durata dell'intervallo di tempo tra un taglio e l'altro delle piante, da farsi colla indicata vista di conservazione del bosco?

Questione 3^a — Quale sia il tempo durante l'anno rurale, in cui si sogliono fare i piantamenti delle piante novelle, che si sostitui-

scono a quelle che periscono o che vengono svelte o spezzate per accidente?

Questione 4^a — Se sianvi alberi di alto fusto, nei quali praticisi un taglio regolare periodico, ed in caso affermativo, quali sieno le epoche e le pratiche dei proprietari al riguardo?

Questione 5^a — Quali sieno gli usi del paese circa il taglio nei boschi dei *pali* ad uso delle vigne?

Questione 6^a — Quali sieno i modi e le epoche che secondo l'uso locale si seguono nei varii semenzai o vivai per l'estrazione dei *piantoni* o per la rimessa dei *virgulti*?

SERIE II.

Piantamenti in confine.

Questione 7^a — Quali sieno gli usi locali per le distanze che denno avere le piante che nascono, e pei piantamenti che si fanno nei boschi verso i rispettivi confini o lungo le sponde dei canali o lungo le strade comunali?

Questione 8^a — Quali sono gli usi locali per riguardo ai rami degli ulivi, che si protendono sul fondo del vicino, quali per le radici degli alberi stessi che si addentrano nel suolo del vicino?

SERIE III.

Locazione e condotta.

Questione 9^a — Quali sieno le consuetudini locali circa i pagamenti delle pensioni d'affitto relativamente alle rate ed alle scadenze di esse?

Questione 10^a — Quali sieno le consuetudini locali per le licenze da darsi nell'occasione di cessazione dei contratti d'affitto delle case rustiche?

Questione 11^a — Quali sieno le consuetudini locali circa le anticipazioni di pensione d'affitto, che si pagano in garanzia dei contratti di locazione e cioè se l'anticipazione consisti nel pagamento di un semestre o di una o più annate.

Questione 12^a — Quali sieno le riparazioni locative di piccola manutenzione, che secondo le consuetudini del luogo stieno a carico dell'inquilino?

Questione 13^a — Di quale natura sieno i fabbricati, che si suole lasciare dall'affittuario, che comincia, a quello che cessa, pel consumo dei foraggi e per le raccolte, che restano a farsi?

Questione 14^a — Quali sieno le costumanze relative alle riconsegne dello *strame, paglia e fieno* al cessare delle locazioni o mezzerie?

Questione 15^a — Quali sieno le costumanze locali circa il diritto di divisione dei raccolti nell'anno successivo a quello in cui accade un trasferimento di proprietà, sia volontario, sia giudiziale?

a) Quando lo stabile venduto si trovava condotto in affitto?

b) Quando era lavorato dallo stesso proprietario o mediatamente con lavoratori pagati in numerario?

c) Quando eranvi lavoratori mezzaiuoli o coloni parziari?

Questione 16^a — Quali sieno cotali costumanze quando succedono consegne e riconsegne per scadenze di cessandi e principii di nuovi affitti nei casi:

a) Che gli stabili fossero lavorati dai locatori o da altri da essi pagati in numerario?

b) Che fossero lavorati da mezzaiuoli o coloni parziari?

SERIE IV.

Redibitoria.

Questione 17^a — Quali sieno i difetti che per le consuetudini locali sono ritenuti tali da rendere inetti all'uso a cui sono destinati:

a) I buoi; b) le vacche; c) i giumenti; d) i muli; e) i cavalli da lusso, da tiro, da sella?

Questione 18^a — Quale sia il termine, in cui secondo le consuetudini locali devonsi denunziare al venditore i difetti preaccennati relativamente agli indicati animali?

SERIE V.

Escomii.

Questione 19^a — Quali sieno le consuetudini locali per l'epoca, in cui si suol dare il congedo ai mezzaiuoli per la cessazione dei contratti di mezzadria?

MODULO DI TAVOLE DA SERVIRE

www.libtool.com.cn

NB. *Le presenti servono per*

N° d'ordine	PROVINCIA	ZONA	QUESTIONE
1	di REGGIO nell'EMILIA	della Montagna	Quale sia la distribuzione ordinaria dei tagli dei boschi cedui per conservarli nella eguale condizione?
2	»	»	Quale sia la pratica dei proprietari per riguardo alla durata dell'intervallo tra un taglio e l'altro, delle piante, da farsi colla indicata vista di conservazione dei boschi?
3	»	»	Quale sia il tempo durante l'anno rurale in cui soglionsi fare i piantamenti delle piante novelle che si sostituiscono a quelle che periscono e che vengono svelte o spezzate per accidente?
4	»	»	Se sianvi alberi di alto fusto, nei quali praticasi un taglio regolare periodico, e caso quali sieno le epoche e le pratiche dei proprietari al riguardo?
5	»	»	Quali sieno gli usi del paese circa il taglio nei boschi dei pali ad uso delle vigne?

PER LE VARIE PROVINCIE

provincia di Reggio nell'Emilia. www.libtool.com.cn

RISPOSTA	Osservazioni
<p>Di tagliarli periodicamente dopo un certo numero di anni, come si vedrà alla risposta del 2° quesito.</p>	<p>Sulla 1, 2 e 3 questione V. articoli 485, 486 del Cod. civ.</p> <p>Troviamo nel trattato del Sartorelli: <i>Degli alberi indigeni ai boschi dell'Italia superiore</i>, pubblicato nel 1818, in Milano, la seguente osservazione:</p>
<p>Dai tre ai cinque anni, diversificando in proporzione della specie delle piante di cui sono popolati, indole del suolo, posizione del bosco.</p>	<p>« Quando vi sono convenevolmente fissati i periodi per i tagli dei boschi cedui in ogni taglio si ricava sempre la medesima quantità di legna per una lunghissima serie d'anni, ed il bosco si conserva esso pure quasi sempre eguale; e più avanti. « I tagli dei boschi cedui si fanno quasi sempre a taglio raso, quelli di alto fusto per lo più a scelta. Molti accreditati scrittori di economia boschiva credono che il taglio raso convenga per ogni qualità di boschi, e che esso sia sempre da preferirsi a quello a scelta, ma per i boschi di alto fusto; per quelli situati sulle cime dei monti, in rapidi declivi lungo i torrenti, nei luoghi dirupati e di poco fondo, è sempre da preferirsi il taglio a scelta, poichè col taglio raso in questa situazione si dà origine alle diramazioni a più altre. Non si è ancora d'accordo a stabilire quale stagione sia la più propizia per atterrare gli alberi, pare però ragionevole che per la generalità degli alberi, l'autunno al cader delle foglie e la primavera prima che le medesime sputino, sia la stagione la più propizia.</p>
<p>Nell'autunno prima che sopravvengono le piogge e le nevi.</p>	
<p>I cerri ed i quercioni, ossia quercie capitozzate, le quali ogni due anni si ripuliscono facendo così un regolare taglio e questo nel mese di agosto per fare <i>vincigli</i> o fascine con foglie da dare a mangiare alle bestie.</p>	<p>V. art. 387, Cod. civ.</p>
<p>I pali per uso delle vigne, si fanno nel mese di agosto, o quando meglio il legno è in succo, onde poterli scortecciare per vendere poi la corteccia ad uso delle concie-pelli.</p>	<p>V. art. 489, Cod. civ.</p>

N° d'ordine	PROVINCIA	ZONA	QUESTIONE
6	di REGGIO nell'EMILIA	della pianura	Quali sieno i modi e le epoche che secondo l'uso locale si seguono nei vari semenzai per la rimessa dei virgulti?
7	»	»	Quali sieno gli usi locali per le distanze che denno avere le piante che nascono e pei piantamenti che si fanno nei boschi verso i rispettivi confini o lungo le sponde dei canali e le stradi comunali?
8	»	»	Quali sono gli usi locali per riguardo ai rami degli ulivi che si protendono sul fondo del vicino?
9	»	della pianura e montagna	Quali sieno le consuetudini locali circa i pagamenti delle pensioni d'affitto relativamente alle carte ed alle scadenze di esse?
10	»	»	Quali sieno le consuetudini locali circa le anticipazioni di pensione d'affitto che si pagano in garanzia dei contratti di locazione e così se ne versano un semestre od una o più annate?

RISPOSTA	Osservazioni
<p style="text-align: center;">www.libtqol.com.cn</p> <p>Si levano di autunno e specialmente quelli a foglie cadenti; quelli poi a foglie persistenti o sempre verdi si levano in primavera avanzata, epoca che vuolsi migliore per queste piante. La levatura si fa colla vanga, cercando che resti unita la terra per coprire le radici.</p>	<p>V. art. 490, Cod. civ.</p>
<p>Sino ad ora non ci è stato nessun caso per le distanze delle piante nei boschi, essendo queste piantate o meglio nate presso i confini o lungo le sponde dei canali e le strade comunali naturalmente. Ora però specialmente pei canali e le strade comunali, la distanza è fissata dai regolamenti provinciali e comunali e dalla legge 20 marzo 1865.</p>	<p>V. art. 581, Cod. civ.</p>
<p>Degli uliveti non ve ne sono in provincia, ed in conseguenza non sonovi costumanze.</p>	<p>V. art. 582, Cod. civ.</p>
<p>Per la generalità, negli affitti di stabili rustici ed anche delle case rurali e di città, l'annua pensione d'affitto va divisa in due rate semestrali, una scadente al 29 giugno e l'altra al 31 dicembre. In alcuni contratti si pattuiscono rate trimestrali, ma sono eccezioni. Nel territorio di Gualtieri, e più nel territorio Guastallese, le pensioni pure divise in due rate scadono però il 29 marzo e 29 settembre; nel Reggiano si suole pagare la prima rata del primo anno rurale col 29 giugno e nel Guastallese, la prima rata scade il 29 settembre. L'ultimo anno poi in ogni caso la seconda rata per patti e consuetudine scade coll'11 novembre. Nella montagna usano scadenze più variate e per lo più corrispondenti alle fiere.</p>	<p>V. art. 1574, Cod. civ.</p>
<p>Nella generalità non sono costanti i modi di garanzia dei contratti d'affitto. I grossi proprietari e la maggior parte dei corpi morali sogliono garantire i loro contratti di affitto con ipoteca. La maggior parte invece dei piccoli proprietari concedono gli affitti mediante cauzione fatta dall'affittuario, talvolta con un semestre anticipato della pensione di fitto; ma il maggior numero con un'annata intera di pensione d'affitto, semestre ed annata che vengono poi scontati coll'ultima annata del contratto.</p>	<p>Art. 687, Cod. proc. civ.</p>

N° d'ordine	PROVINCIA	ZONA	QUESTIONE
11	di REGGIO nell'EMILIA	della pianura e montagna	Quali sieno le costumanze locali per le licenze da darsi nell'occasione di cessazione dei contratti di affitto delle case rustiche?
12	»	»	Quali sieno le riparazioni locative di piccola manutenzione, che secondo le consuetudini del luogo sono a carico dell'inquilino?
13	»	»	Di quale natura sieno i fabbricati che si suole lasciare dall'affittuario che comincia, a quello che cessa pel consumo dei foraggi e per le raccolte che restano a farsi?
14	»	»	Quali sieno le costumanze relative alle riconsegne dello strame, paglia e fieno al cessare delle locazioni o mezzerie?
15	»	»	Quali sieno le costumanze locali circa il diritto di divisione dei raccolti nell'anno successivo e quello in cui accade un trasferimento di proprietà sia volontario, sia giudiziale? a) Quando lo stabile venduto si trova condotto in affitto? b) Quando era lavorato dallo stesso proprietario o mediatamente con lavoratori mezzaiuoli o coloni parziari? c) Quando eranvi lavoratori mezzaiuoli o coloni parziari?

RISPOSTA	Osservazioni
<p align="center">www.libtool.com.cn</p> <p>Per antica costumanza si suole lasciare agli affittuari di case rustiche, chiamati <i>cameranti</i>, un termine di quattro mesi, epperò, poichè l'anno d'affitto delle case rustiche comincia e cessa coll'11 novembre di ogni anno, così l'escomio viene per consuetudine dato entro l'11 luglio.</p>	Art. 1600, Cod. civ.
Oltre quelle riparazioni locative che sono enumerate nel Codice civile di consuetudinarie non ve ne sono.	Art. 1604, Cod. civ.
Dappoichè l'anno rurale comincia e finisce nel Reggiano col l'11 novembre e nel territorio di Guastalla col 1° di novembre, in quell'epoca ogni raccolto è percetto, per cui non si richiedono locali. Non vi sarebbe che il vino, ma non vi è costumanza di lasciare cantine a disposizione di affittuari che cessino.	Art. 1625, Ccd. civ.
<p>Il mezzadro ed affittuario che parte è obbligato a restituire</p> <ul style="list-style-type: none"> • le stramaglie ed i fieni che ha ricevuti in consegna, non in quantità, ma in qualità bilanciate colle tariffe o mercuriali che il Municipio espone ogni anno prima dell'11 novembre. In alcune regioni o ville dove non sono in uso le mezzerie e le consegne indicate, le invernaglie che rimangono sono lasciate all'affittuario che resta, qualunque ne sia la quantità. In questo caso però l'affittuario che entra, taglia lo strame e lo ripone nella cascina. 	Art. 1625, Cod. civ.
<p>a) Solo il frumento va diviso fra il mezzadro che cessa ed il nuovo padrone o mezzadro, col carico però delle spese del raccolto al mezzadro stesso cessando.</p> <p>b) È il proprietario che divide invece col mezzadro.</p> <p>c) Chi ha seminato il grano fa come sopra il raccolto regolato secondo i patti.</p>	

N° d'ordine	PROVINCIA	ZONA	QUESTIONE
16	di REGGIO nell'EMILIA	della pianura e montagna	Quali sieno cotali costumanze quando succedono consegne e riconsegne per scadenze di cessandi e principii di nuovi affitti nei casi: a) Che gli stabili fossero lavorati dai locatori o da altri da essi pagati in numerario. b) Che fossero lavorati da mezzaiuoli o coloni parziari.
17	»	»	Quali sieno i difetti che per le consuetudini dei luoghi sono ritenuti tali da rendere inetti all'uso cui sono destinati i seguenti animali, cioè: a) i buoi; b) le vacche; c) i giumentanti; d) i muli; e) i cavalli.
18	»	»	Quale sia il termine in cui secondo le consuetudini locali devonsi denunziare al venditore i difetti preaccennati?

RISPOSTA	Osservazioni
<p style="text-align: center;">www.libtool.com.cn</p> <p>Le accennate costumanze regolano anche questi casi, seguendo sempre la massima che chi ha ordinata e pagata la semina, fa anche il raccolto.</p>	
<p>La preesistenza di leggi antecedenti, sebbene abolite, lasciano tracce di costumanze che al sopravvenire delle nuove leggi si mantengono. Così è avvenuto in questa provincia per vizi così detti redibitorii. Secondo le costumanze estensi del 1771, al lib. I, tit. xv, art. 1° e 2°, così si legge: al compratore d'animali bovini compererà la redibitoria. Sol tanto per uno o più de'seguenti cinque difetti, cioè: di tasse, di doglia vecchia, di orinar sangue, di percuotere colle corna e di mal caduco; 2° Compererà la stessa redibitoria al compratore di cavalli per questi cinque difetti: bolso, cimorro, restino, doglia vecchia e lunatico.</p> <p>All'art. 1545 del Codice estense del 1851, si dice comperere la redibitoria quanto ai bovini. Per la tosse, quando non dipenda da causa accidentale transitoria; 3° polmonea; 4° doglia vecchia o reumatismo cronico; 5° orina sanguigna; 6° cozzo; 7° epilessia, ossia mal caduco.</p> <p>Rispetto ai cavalli per: 1° bolsaggine; 2° cimorro; 3° restino; 4° doglia vecchia come sopra; 5° luna.</p> <p>Ognuno vede dal confronto delle disposizioni dei due Codici che nel secondo non vi è che un cangiamento di parole e nella sostanza sono eguali i difetti contemplati. Anche dopo la promulgazione delle nuove leggi nei nostri mercati sono quelli in sostanza i difetti ritenuti tali da dar luogo all'azione redibitoria, epperchè è proprio il caso di riconoscere che la legge abolita ha lasciata la traccia della costumanza, e ciò deriva anche perchè il Codice del 1771, che per primo li ha registrati, come ognuno sa, non è che una raccolta di massime del dritto comune e del dritto consuetudinario locale. Pei giumenti e muli vigono gli stessi usi che pei cavalli.</p>	<p>V. art. 1503, Cod. civ. ult. cap°.</p> <p>In un regolamento comunale che sta per attuarsi nella nostra città sono provvidamente indicati gli usi locali regolatori dell'esercizio dell'azione redibitoria, e ci compiaciamo di accennare che in un pregiavole voto del consulente legale nostro amico e collega sig. avv. Cuppini è riconosciuta la necessità della contestazione degli usi locali regolatori dell'azione stessa, sono approvate perciò le norme relative articolate nel regolamento.</p>
<p>Salvo speciali e convenzionali eccezioni, il termine per l'avvertimento dei difetti di uso è di tre giorni, ma per lo più si suol determinare il termine per la protesta per la redibitoria, assieme a quello del pagamento esprimendosi i nostri contraenti con queste espressioni: termini di giorni... per la sanità e di giorni... pel pagamento.</p>	

N° d'ordine	PROVINCIA	ZONA	QUESTIONE
19	www.libtool.com.cn di REGGIO nell'EMILIA	della pianura e montagna	Quali sieno le consuetudini locali per l'epoca in cui suolsi dare l'escomio ai mezzaiuoli per la cessazione dei contratti di mezzadria?

RISPOSTA

Osservazioni

www.libtool.com.cn

Per gli articoli combinati 1651, 1654, del Codice civile, soltanto quando la mezzadria ha una determinazione di tempo e si può provare mediante la prova legale del contratto, si deve dare l'escomio nei termini stabiliti dagli usi locali. Quando il contratto non ha determinazione di tempo invece è determinato il termine nel mese di marzo. Dovendo dunque indicare gli usi di questo territorio per i casi in cui la legge vuole si seguano gli usi dei luoghi, conviene ricorrere alle accennate costituzioni estensi del 1771, raccogliatrici, come dicemmo di sopra, del diritto consuetudinario, il quale all'art. 4^a, lib. II, t. xxx pone l'obbligo della disdetta entro il mese di maggio, quando l'anno rurale comincia coll'11 novembre e quando comincia in altre epoche entro il settimo mese, dacchè è cominciato l'anno rurale. Questa disposizione che era l'espressione della consuetudine dello scorso secolo, venne tradotta nuovamente in legge all'articolo 1794 del Codice estense 1851, e può ritenersi radicata la costumanza pel mese di maggio. Soltanto per tratto di cortesia, la manifestazione della intenzione di dare l'escomio si fa al mezzaiuolo nel Natale precedente, ma per dar forza giuridica all'escomio, è il mese di maggio il solo riconosciuto. Tale consuetudine però andrà presto perduta, prevalendo il costume in tutti i casi di dare gli escomi nel marzo per lasciar maggior tempo al mezzaiuolo e togliere di mezzo ogni dubbio.

Articoli 1651, 1654
del Codice civile.

Non è senza interesse lo stabilire le costumanze del cominciare e finire dell'anno rurale. Il Codice civile all'articolo 1664, il determina per riguardo alla colonia senza determinazione di tempo all'11 novembre. Nella nostra Provincia però, tanto per gli affitti che per le mezzadrie, sono varie le epoche in cui per consuetudine cominciano e cessano gli anni rurali. Invero nelle nostre colonie comincia col maggio, nel Guastallese col 1° novembre e nel Reggiano coll'11 novembre.

www.libtool.com.cn

PARTE SECONDA

SUL

DIRITTO MINERARIO

ITALIANO

www.libtool.com.cn

§ I.

Condizione legislativa delle miniere in Italia.

1. L'importanza, che vanno ad assumere in Italia le industrie minerarie, fa desiderare che la legislazione sia per essa stabilita su sani principii d'onde deriva quella sicurezza e guarentigia nell'esercizio dei diritti acquisiti da incoraggiare l'impiego del capitale e del lavoro. In quale condizione si trova attualmente la legislazione mineraria presso di noi? Che cosa resta a fare per essa? Ecco le ricerche che ci accingiamo a fare.

2. L'articolo 440 dell'odierno Codice civile italiano che riproduce la stessa disposizione del Codice Napoleone, dell'Albertino e degli altri Codici delle già provincie italiane, stabilisce: *chi ha la proprietà del suolo, ha pure quello dello spazio sovrastante e di tutto ciò che si trova sopra e sotto la superficie* (1). In presenza di questa disposizione puossi ritenere che i minerali giacenti sotterra sfuggire debbano a codesta sanzione per eccettuarli cioè dal novero di quei possibili prodotti che il proprietario del suolo crede dovergli appartenere appunto perchè è proprietario? Ecco la tesi che tiene divisi in due campi i nostri economisti e frattanto vigono in quasi tutte le provincie italiane leggi speciali diverse che sciolgono la tesi in senso opposto, e taluna di esse regolano la ingerenza governativa sui prodotti minerari e riservano allo Stato diritti e percezioni di varia natura, come andremo esaminando in seguito. Se fosse vigente una sola legislazione mineraria in tutta Italia, è naturale che i principii fondamentali di tale legislazione sarebbero ormai ammessi e non resterebbe allo scrittore altro ufficio che di

(1) « Gli accennati Codici mentre si appropriavano quella formula che aveva radice nelle scuole di diritto comune si riferivano per le miniere ad altre leggi; così anche nel nostro Codice coll'articolo 431 si corresse il 440 ».

commentarla. Ma dicemmo che ogni provincia può dirsi avere una legge mineraria speciale, ed i principii fondamentali che serviranno di base alla legislazione, si trovano tuttavia nel campo della discussione. Per questa considerazione avvisiamo che il compito più utile che ne rimane, sia quello di riassumere in brevi tratti:

a) La esposizione dello stato della legislazione positiva nelle varie provincie italiane ;

b) La situazione delle questioni che dagli odierni nostri economisti si fanno per stabilire le basi e gli elementi di un diritto costituendo.

§ II.

Sunto storico della condizione legislativa mineraria delle varie provincie italiane.

3. Le miniere hanno in ogni tempo occupata la mente e sollecitata la immaginazione dell'uomo. Grandi fatiche sono sostenute per le più larghe speranze e sono coronate da successi talvolta straordinari. Il mistero istesso del tesoro nascosto nelle viscere della terra è per sé attraente, affascinante, onde non è a meravigliarsi se presso i popoli primitivi, ad esseri superiori alla natura umana, la virtù della escavazione dei metalli preziosi si attribuisce, e se nei tempi moderni siensi verificati i grandi avvenimenti che la storia registra dopo lo scoprimento delle immense miniere americane, fra le quali primeggiano ai tempi nostri la California e l'Australia, e se i principii regolatori dei diritti minerari abbiano costituito il soggetto della preoccupazione dei dotti. Invero il principio assoluto della estensione della proprietà fondiaria è pacificamente ammesso presso tutti i popoli civili e formulato nel diritto comune *usque ad coelum, usque ad profundum* (1). Tuttavia tale principio fu soggetto di critiche e disputazioni. Si disse che poichè il pianeta sul quale noi abbiamo, ha una circonferenza sferica, i Codici che sanzionando quel principio volessero applicarlo, non potendo mutare la forma della terra, dovrebbero determinare la

(1) « Quella formula fu nelle scuole desunta dal Diritto romano, ma in quei precisi termini rigidi e assoluti nel Diritto romano non c'è ». LAMPERTICO.

proporzione con cui quella proprietà superficiaria debba restringersi a misura che s'inoltra nella profondità del globo, perchè altrimenti con una verticale immaginaria dai limiti della superficie d'un campo ad una data profondità della terra, verrebbero invasi i limiti del superficiale. Si discusse adunque lungamente una formula da sostituirvi che più determinasse i limiti di estensione del diritto di proprietà, al quale pure si volle sempre conservare la potenza. Si cercò di delimitarlo col concetto del lavoro, ma la discussione non condusse alla meta e gli inconvenienti che sorsero man mano che si proposero modificazioni alla formula, soverchiarono i vantaggi, onde le legislazioni civili moderne le più avanzate, fra le quali ci onoriamo potere annoverare la nostra, la dovettero subire come era.

4. Ora veniamo alla genesi dell'odierno diritto minerario.

Nella Grecia non si trova dagli eruditi tracce di diritto minerario. Si è pensato un tempo che il principio, del diritto supremo nello Stato sulle miniere derivasse direttamente ed esclusivamente dal romano diritto. Ma il Todde in una relazione sulla legge presentata alla Camera nel 30 aprile 1869, e più di esso il commentatore Lamperlico, tanto benemerito a questi studi, nelle sue splendide memorie pubblicate negli atti dell'Istituto veneto nell'anno 1871, hanno dimostrato fallace la derivazione assoluta del Diritto minerario dal diritto romano. Il De Gioannis Gianquinto, invece, nella sua recente opera *Sulla legislazione mineraria*, pubblicata nel 1871 in Napoli, combatte ad oltranza per sostenere cotale derivazione. Fra questa disparità di opinioni, parci sia molto ragionevole una distinzione delle varie epoche del romano diritto.

Infatti i Romani nelle origini consideravano la proprietà fondiaria rimpetto al proprietario come un tutto indivisibile, onde il suolo come il sottosuolo era ritenuto appartenergli. Nessuna eccezione vedesi stabilita nei tempi della repubblica sulle miniere, che erano pure possedute dai privati a tale che, Ulpiano, approvando la sentenza di Sabino, non dubita di asserire che all'usufruttuario compete la facoltà di escavare miniere o cave, purchè non arrechi danno all'agricoltura, ma sostiene pure che possa anzi svellere vigne, arbusti ed ulivi, se dalle miniere ottenga maggiore frutto. Non è esatta la opinione di coloro che sotto l'egida di alcuni testi delle Pandette sostengono si possa dedurre che le miniere

esclusivamente allo Stato appartenessero. Invece sembra accertato che sussistevano miniere per le quali si corrispondeva allo Stato un *vectigale* esatto per mezzo di un pubblicano « ma tutto questo « condurrebbe a concludere che lo Stato poteva possedere miniere, « non già che tutte le miniere appartenessero alla repubblica; non « escluderebbe cioè che ne possedessero pure i privati » (1). Coll'appoggio di buone autorità sostiene il Todde la opinione che almeno nel primo periodo della legislazione mineraria romana, i privati per certo ne possedevano, ed il lodato Lampertico anche sulla autorità del Brocchi combatte il De Giovannis, il quale vorrebbe dedurre la derivazione dal Diritto romano delle leggi minerarie dalla profondità delle antiche cave, sostiene anzi che appunto dalla profondità delle cave si deduce come dagli antichi non si poteva dedurre la separazione o la colleganza della miniera dal suolo (2).

Ma in un secondo periodo della legislazione romana quei principii giuridici vennero abbandonati e si esercitarono largamente i diritti regii e demaniali. Parecchie costituzioni e decreti durante l'impero fanno di ciò fede ed ancor più i privilegi concessi per l'escavazione *dei marmi* in suolo altrui. Si osservi che si parla dei marmi soltanto, poichè se nei tempi degli imperatori una larga breccia venne aperta ai principii di diritto che resse le private proprietà, ciò venne fatto per favorire il lusso dei marmi, il chè manifesta che il diritto romano senza scalzare la base del diritto di proprietà estensiva anche al sotto-suolo allo svilupparsi delle industrie, al sorgere di supremi bisogni, ha applicato nell'interesse pubblico la separazione della proprietà mineraria da quella del suolo. Questo è il risultato della sana critica sulle leggi e costituzioni romane in materia di legislazione mineraria. Ci piace riportare le conclusioni che il lodato commendatore Lampertico spiega su tale riguardo.

(1) V. Todde, *Relazione* citata.

(2) « In parte si è molto esagerata la profondità a cui poterono giungere gli antichi pigliandosi alla lettera le espressioni poetiche anche di Plinio, ed in parte poi anche dove gli antichi sono giunti a notevole profondità, ci giunsero partendo dal suolo e via via continuando l'escavazione sì dove trovavansi ostacoli tali da non potersi vincere, cosichè nè la profondità ordinaria delle escavazioni nè il metodo di esse erano tali da presentare così distinta la miniera dal suolo, come per noi, che alle profondità notevolissime siamo abituati ed a dirittura cerchiamo la miniera entro terra ».

LAMPERTICO.

« 1° Nel primo periodo del diritto romano, la proprietà mine-
« raria non trovasi distinta dalla proprietà del suolo. Alcuni ne
« argomentano che i Romani considerassero di diritto le due pro-
« prietà come una sola ed identica; a me sembra, che nel primo
« periodo del diritto romano, ben lungi dall'esservi una teoria di
« diritto minerario, la condizione dell'industria mineraria fosse
« tanto meschina da rendere ogni teoria inutile e impossibile. In
« altre parole, nel silenzio sulla distinzione delle due proprietà io
« vedo la mancanza del fatto stesso a cui si applica la relazione di
« diritto e non già l'indizio di una teoria qualunque.

« 2° Anche presso i Romani di mano in mano che l'industria
« mineraria crebbe, cominciò a separarsi l'industria mineraria dal-
« l'agricoltura e poi la proprietà mineraria dalla proprietà del
« suolo. È strano che il diritto romano faccia testo e autorità finché
« si applica a un'industria primitiva e non piuttosto quando segue
« i progressi dell'industria.

« 3° Questo accade dovunque: dovunque cioè l'industria mi-
« neraria acquistò importanza, acquistò indipendenza dal suolo e
« col costituire una proprietà a sè, come nei paesi tedeschi, o per
« mezzo d'indiretti artifici, come nell'Inghilterra ».

5. Allo spegnersi della civiltà latina, dopo le invasioni, ed allo sorgere dei feudi, gli sconfinati diritti del signore sui vassalli, e la tradizione del diritto minerario degli imperatori germanici traggono al convincimento che dominatori supremi ed inferiori, mediati ed immediati, sonosi arrogati l'esclusiva proprietà dei prodotti del sottosuolo od almeno il diritto di concederla ad altri mercè tributi sovra i prodotti che se ne estraggono. Oltre molti documenti che accertano tale fatto, restano le tracce ancor vive nelle leggi germaniche ove si conservano le tradizioni dei diritti regali sulle miniere (1). Principio non dissimile prevalse in Italia, ed i signori laici od ecclesiastici, ed i comuni esercitarono una vera signoria sulle miniere, come rilevasi dalle carte di concessione, il che avea suo fondamento nel sistema erroneo sulla ricchezza metallica che

(1) « Giova però avvertire che il diritto regale germanico era sempre corrotto dalle *Serffreiheit*, libertà della miniera; riservandosi bensì lo Stato il diritto regale d'investitura, ma di questo servendosi per sottrarre la miniera al proprietario del fondo e renderla accessibile a chiunque ». LAMPERTICO.

per l'ufficio della moneta si volle sempre considerare di esclusiva competenza della podestà dominante.

Ed i giuristi del medio evo cooperavano a dare fondamento a quelle idee, poiché gli eruditi riassumono in tre categorie le opinioni prevalenti sulle miniere. I più liberali tra di essi ammettevano il diritto illimitato del proprietario nel sottosuolo, ma consideravano ragionevole la corresponsione di un canone a favore del Sovrano, quando vi si estraevano materie preziose. Altri non ammettevano nel proprietario la facoltà di fare scavi senza l'approvazione sovrana, finalmente classificando i metalli in superiori o preziosi, medi ed infimi, attribuivano i primi esclusivamente al Principe, anche se rinvenuti in fondo di proprietà privata, i secondi al proprietario privato, pagando però la decima al Sovrano, gli infimi erano lasciati al proprietario, il quale non avea altro obbligo che di chiedere licenza per escavarli.

6. Ecco le massime dominanti nel medio evo che penetrarono poi nelle leggi francesi, nelle quali avendo attinte le nostre, occorre trattenerci più a lungo.

Invero, anche in Francia, sotto Filippo il Bello e Luigi XI, il diritto sulle miniere venne soltanto riservato ai re. Cotale diritto esclusivo ed illimitato si vede poi ripetutamente esercitato durante i regni di Luigi XII ed Enrico II. Sotto Enrico IV si scorge che l'autorità regia tende a limitare i diritti arrogatisi. Sopprime esso infatti la decima prelevata sui prodotti delle cave di pietra e si spoglia dello stesso diritto per le miniere di zolfo, pel ferro, petrolio e carbone, ecc.

Luigi XIV dopo avere nel 1689 concesso ad una sola famiglia il diritto di escavazione del carbone sovra tutto il territorio del regno, nel 1698 non soddisfatto dell'esito lo permette ai proprietari di suolo carbonifero, senza chiederne concessione a chicchessia.

Il diritto regale delle miniere venne, con poche modificazioni di forme nella sostanza, esercitato illimitatamente da tutti i re di Francia fino alla rivoluzione francese, come si può raccogliere da una serie di ordinanze ed altri documenti che manifestano essere il monopolio prevalente colà. L'autorità era continuamente impegnata ad interpretare, rivocare o modificare concessioni, o promuoverne nuove a beneplacito della volontà sovrana e dellè

influenze dei cortigiani esercitate colle più gravi iatture dello sviluppo e progresso della industria, e così perdurava quella triste condizione fino alla legge della costituente del 1791.

7. Nella discussione di quella legge prese parte importante il grande tribuno della Rivoluzione, il grande oratore Mirabeau. Il concetto che esso sviluppa si riassume che le miniere costituiscono un accessorio della superficie, che quanto alla « superficie l'interesse della società è che le proprietà sieno divise, mentre nell'interno della terra converrebbe piuttosto riunirle, epperò le « legislazioni che ammettessero due specie di proprietà accessoria « una dell'altra, di cui una sarebbe inutile perciò solo che avrebbe « l'altra per base e per misura, sarebbero assurde. Conchiudeva « che la nazione ha solo essa il diritto di concedere le miniere, le « quali costituiscono una proprietà nazionale ». Questo sistema ibrido non era dissimile dagli incerti e contraddittorii principii che regolavano la detta legge del 1791, che morì appena nata e restò inapplicata a malgrado degli sforzi della costituente e dei governi della Rivoluzione che le succedettero, i quali credendo che i difetti fossero nella esecuzione, mentre effettivamente erano nella legge, cangiarono le forme dell'applicazione, ma sempre invano, e l'edifizio del 1791, come scrive il Dumont, crollava da tutte le parti; l'industria mineraria era colpita nel suo germe, deperiva di giorno in giorno e rese imperiosamente necessaria la legge del 1810.

8. Quattordici redazioni vennero fatte per quella legge che in Italia era stata preceduta dal decreto italico del 9 agosto 1808, come vedremo in seguito, nella cui discussione prese parte Napoleone I. Esso ne definì il concetto: « La scoperta di una « miniera crea una *proprietà* nuova: un atto del Sovrano si rende « necessario affinché colui che fa questa scoperta ne possa approfittare, e questo atto ne regolerà la coltivazione, ma siccome il « proprietario della superficie ha dei *diritti sopra questa* nuova « proprietà, l'atto sovrano deve liquidarli. Gli si darà quindi per « ricompensa una *porzione dei prodotti*, la quale sarà misurata « sull'estensione della superficie di cui egli è proprietario ». Queste parole raccolte nella discussione della legge del 1810, ne manifestano il concetto, il quale si è poi trasfuso nelle leggi che hanno dominato nelle varie provincie italiane di cui andiamo a dare un quadro succinto.

9. Cominciamo dagli antichi Stati Sardi :

Le regie costituzioni pubbliche nel 1723, e ristampate nel 1729, furono le prime a riunire in un complesso di principii le disposizioni relative alla legislazione sulle miniere. Accordavano esse una preferenza al vassallo investito: vennero modificate dalle regie patenti 9 ottobre 1738, le quali furono rese esecutorie nel successivo manifesto imperiale del 18 stesso mese e conservato nelle successive regie costituzioni del 1770. Nel 18 ottobre 1822 venne pubblicata una legge speciale, la quale venne modificata nel 30 giugno 1840, e così modificata restò in vigore fino alla promulgazione della legge 20 novembre 1859, di cui avremo occasione di parlare in seguito più diffusamente.

10. LOMBARDIA.— Dicemmo già che il diritto regale sulle miniere ebbe grande estensione presso gli imperatori sotto il cui dominio soggiacquero più direttamente la Lombardia. La storia registra infatti che nel 1047 Enrico III imperatore concesse agli abitanti di Valle Scalve il privilegio di negoziare il ferro, ordinando poi un balzello di mille libbre di ferro. Poi, nel 1179, il vescovo di Bergamo ebbe a transigere cogli uomini di Ardesio, concedendo loro l'uso libero dei forni e fucine di ferro ed il diritto di farne la escavazione. Nel 1223 le ferriere di Valtorta facevano parte del patrimonio del vescovo di Milano e quelle di Pisogne del vescovo di Brescia. Nel 1291 Matteo Visconti stabilì che il ferro fuso di Valcamonica si vendesse a ragione della gabella di Brescia.

VENETO. — Durante i governi delle Repubbliche e dei Comuni italiani, più che le leggi, dominarono le consuetudini che nei Comuni di qualche importanza vennero registrate negli statuti di cui havvi un importante esemplare in quello del 1341, che riguardava le miniere di Val Trompia nel Bresciano. In questi statuti che aveano base sulle istituzioni a regime popolare il diritto regale scompare e vi subentrano discipline dettate nella tutela della proprietà privata, non senza aggravii a favore dei Comuni.

11. Nell'epoca della dominazione della repubblica di Venezia, che, come ognuno, sa ebbe un tempo il dominio di molte provincie Lombarde, il Consiglio dei dieci pubblicò nel 13 maggio 1488, i Capitoli ed ordini minerari. Non possiamo dare tutto il testo di tali lunghi Capitoli, nei quali, non già i diritti supremi della Repubblica sono regolati, ma per ovviar a molti *inconvenienti et scandali*

che ogni zorno occorreva per le buse et miniere d'Alemagna, tra coloro che cavava et lavorava dette buse e miniere (1).

Perchè poi le discipline dettate nell'interesse del buono e regolare procedimento della industria fruttarono le associazioni e società anonime, si direbbe con il termine moderno, per azioni o carature nello stesso giorno 13 maggio 1488, venne pubblicato altro statuto che regolava cotali associazioni, altri statuti venivano posteriormente pubblicati dalla Repubblica veneta, sempre nell'intento di regolare i lavori delle miniere. Ma non sembra che cotali discipline della repubblica derogassero gli statuti locali, poichè veggiamo pubblicato nel 1576, lo statuto di Valle Trompia, secondo il quale trovasi regolata una investitura nel 20 settembre 1667.

12. Tale condizione legislativa mineraria avea sua vita fino al 9 agosto 1808 (2) dopo del quale, e così nel 1810, venne posto in vigore nelle provincie Lombarde e Venete la legge francese sulle miniere, che come dicemmo, ebbe quattordici redazioni, aggiunte o modificazioni, nell'ultima delle quali figura il decreto 18 agosto 1810, relativo alla lignite. Giova porre in rilievo che l'accennata legge napoleonica 9 agosto 1808, si estendeva alla prefettura di Novara, Reggio, Modena, Ferrara, Bologna, Forlì, alle quali vennero aggiunti prima i distretti componenti i dipartimenti dell'Istria, di Passariano, della Piave e del Tagliamento, e poscia ancora i distretti di Loreto, Fabriano, Tolentino, Ascoli e Camerino.

13. La legge 9 agosto 1808 ebbe vigore nelle accennate provincie anche dopo la restaurazione del 1815. Infatti, nel Lombardo-Veneto venne dal Governo austriaco mantenuta in vigore fino

(1) « In aggiunta ai Capitoli minerari del 1488 se ne pubblicarono altri nel 1670, ma sempre conformi allo stesso principio che la miniera attribuisca dallo Stato a chi sappia approfittarne; il quale principio sopravvisse alla stessa Repubblica dacchè venne riconosciuto anche nei Capitoli minerari del 1779 emessi dall'imperiale Magistrato camerale in Venezia ». LAMPERTICO.

(2) « Il decreto italico del 1808 si modela sulla legge francese del 1791, ma colle modificazioni che ci avevano portate le istruzioni del ministro Chaptal e non senza riguardo ad altre leggi particolarmente patrie come i Capitoli minerari veneti e l'editto per la Lombardia del 7 luglio 1789. È notevole che le modificazioni portate dal decreto italico del 1808 alla legge francese del 1791 sono tutte nel senso di sempre più staccare la proprietà mineraria da quella del suolo: e non va inavvertito che la compilazione del decreto del 1808 fu opera di dotti italiani ».

al 1857, nella quale epoca venne per sovrana risoluzione dichiarata estesa al Lombardo-Veneto la legge montanistica del 23 maggio 1854. Quella legge è certo ad annoverarsi fra le principali e più complete. Il concetto della legge montanistica « determina « quali minerali possono essere rintracciati e scavati, quali ne sieno « le condizioni e quali diritti ed obblighi vadano specialmente con- « giunti all'esercizio dello scavo minerale ». Il diritto regale vi brilla e fa dedurre come tal legge non sia che la manifestazione del diritto minerario sempre dominante sotto gl'imperatori germanici, di cui tenemmo parola. Così è definito il diritto regale in quella legge. « Per diritto regale sulle miniere intendosi quel diritto « maestatico, in forza del quale certi minerali che trovansi nei loro « depositi naturali, sono esclusivamente riservati alla disposizione « del Sovrano ». Ma essa ebbe per avventura corta vita in Lombardia. Le cinque giornate di Milano, Magenta e Solferino le scavarono la fossa. Seguita l'annessione della Lombardia nel 12 marzo 1861, venne pubblicata la legge 20 novembre 1859, di cui parleremo in seguito e che trovasi tuttavia in vigore in Lombardia. Proseguiamo frattanto nell'esame della condizione legislativa delle varie provincie italiane.

§ III.

Ex-Stati Pontifici.

14. La più antica legge del Governo pontificio sulle miniere che si conosca è del 21 aprile 1510, e con essa tutte le miniere furono dichiarate di diritto sovrano. Paolo III prevalendosi dell'alto dominio a lui spettante sulle miniere, con breve del 30 dic. 1535, annullò il privilegio che il suo predecessore Clemente VII avea accordato di scavare lo zolfo nel territorio di Cesena, ed accordò tale facoltà agli abitanti della città e contado di tal nome, dando loro diritto di fabbricarlo e di venderlo, eccettchè ad infedeli. Ma questo breve avendo lasciata qualche larga interpretazione sul diritto di estrarre lo zolfo Gregorio XIII nel 10 giugno 1580, richiamò in vigore il diritto demaniale e le prestazioni che ne derivarono e la imprascrittibilità di esse; il che venne poi confermato in un chirografo di Paolo VI del 15 novembre 1780.

Durante il dominio napoleonico anche nelle provincie ex-Ponti-

ficie era stata estesa la legge del 1808, di cui tenemmo parola. Dopo la ristaurazione del 1815, alcuni principii generali erano statuiti col motu-proprio del 6 luglio 1816, ma lo esplicito richiamo dei principii dei diritti demaniali sulle miniere fu quella contenuta all'articolo 49 dell'editto del Camarlengato del 7 aprile 1820, che richiamava le precedenti leggi.

Dopo l'annessione alle antiche provincie Sarde, delle Legazioni, delle Marche e dell'Umbria, soltanto alle Marche con decreto del regio commissario, 13 novembre 1860, venne estesa la legge sarda 20 novembre 1859, e così nelle altre provincie vi rimasero, e sono tuttavia in vigore, le leggi pontificie!!! fra le quali l'ultima e più estesa è quella del 17 aprile 1850.

§ IV.

Provincie ex-Parmensi.

15. L'articolo 576 Codice civile parmense, dispone: Il proprietario « può fare al disotto qualsiasi lavoro od escavamento e trarne « tutti i prodotti, ritenute le modificazioni apportate alle leggi re- « lative alle miniere ». Di legge mineraria non vi ha che quella del 21 giugno 1852, nella quale è spiegato il più effrenato diritto regale dichiarandosi che lo Stato è il solo che abbia diritto sulle miniere e di coltivarne l'estrazione. Un'altra disposizione d'ordine amministrativo venne emanata nell'8 luglio 1852.

La legge 20 novembre 1859 non venne mai pubblicata in quelle provincie. Ma i decreti governativi d'ordine amministrativo emanati nel 1860, sono di natura tale da mostrare come il Governo, sebbene riconoscesse la necessità della promulgazione della legge, ne voleva far sentire le sue influenze, il che si appalesa specialmente dalle circolari 11 ottobre 1860, del ministro Corsi, nelle quali sono richiamate formalità che derivano ad un tempo dalla legge parmense 21 giugno 1852, e dalla Sarda 20 novembre 1859, ond'è che nelle provincie Parmensi è a ritenersi in vigore tuttavia l'accennata legge 21 giugno 1852.

§ V.

Provincie ex-Estensi.

16. Il Codice estense reso esecutorio al 1° febbraio 1852, ha imitato perfettamente il parmense, disponendo all'art. 640, che

« il proprietario può fare al disotto qualsiasi lavoro e scavamento « e trarne tutti i prodotti, ritenute le riserve o modificazioni portate dalle leggi sulle cave e miniere ». La legge Napoleonica del 1808 ebbe anche in quelle provincie suo pieno vigore, ed avvisiamo debba considerarsi averlo tuttavia.

Durante il governo Farini, nel 29 febbraio e 19 settembre 1860, vennero pronunciati dei decreti e regolamenti relativi ai diritti di pedaggio ed ai dazi di esportazione dei marmi che si riferivano alla legge 20 novembre 1859, sebbene non fosse mai stata pubblicata. Dopo l'annessione, e così nel 20 luglio e 15 ottobre 1860, il ministro Corsi diramava due circolari, nelle quali richiamandosi il diritto regale dominante in quelle provincie da tempo immemorabile sulle miniere, diritto che era divenuto di spettanza di S. M. il re di Piemonte, pel fatto dell'annessione, si davano norme per la compilazione delle tabelle statistiche delle miniere sul fondamento della legge Sarda 20 novembre 1859, la quale, però, come si disse, non essendo mai stata nè decretata, nè pubblicata, non può avere sanzione in quelle provincie ove è a ritenersi in pieno vigore la ripetuta legge Napoleonica del 1808.

§ VI.

Provincie Toscane.

17. Dopo la pace di Costanza, la costituzione di Federigo divenne il gius comune in materia dei diritti regali, non soltanto nelle provincie dell'impero al di là delle Alpi, ma altresì in buona parte dell'Italia ove quelle costituzioni divennero la fonte del diritto pubblico. Da esse derivava il principio che le città ed i Principi non aventi superiore godessero dei diritti regali spettanti all'imperatore e che gli altri non rivestiti dell'autorità suprema e soggetti ad un superiore, potessero solamente goderne per privilegio d'investitura, per consuetudine o per prescrizione.

Alcune disposizioni emanate dalle autorità di Val Trompia nel Bresciano il comprovano, come dicemmo, per quanto concernano il Lombardo-Veneto. Ma di più antiche ne offrono le provincie Toscane. Lo statuto di Massa ha sopra di esse il primato. Sebbene venisse esso pubblicato nel 1310, rimonta però al secolo precedente e per la quantità delle materie e per la coordinazione di esse,

supera di molto la prima legge mineraria della Germania, detta Iglan, sanzionata da Vincislao I e da Pizimislao fra il 1248 e 1253, onde il prof. Bonaini, nell'archivio storico (Firenze 1850), ebbe a dire che lo statuto di Massa splende per sapienza italiana. Quello statuto estendeva per verità la sua influenza su di un territorio ben importante, se si voglia pensare alle cave de' marmi di Carrara, che da quel di Massa dipendevano.

Durante la repubblica di Firenze, il Governe attese alcun tempo e per proprio conto alle escavazioni di miniere nel proprio territorio e quanto gli stesse a cuore questo genere di proprietà si rileva dagli ordinamenti che ebbe a pubblicare. Il primo di essi ebbe la luce nell'occasione della conquista di Volterra nel 1472, e contiene l'incorporazione a quel Comune di tutte le miniere dell'agro Volterriano, assegnate in appresso al Monte del Comune, ossia all'ufficio del Debito pubblico e successivamente affittate parte ai privati e parte alla stessa città di Volterra.

La sola cava degli allumi venne interamente alienata per donazione fattane sotto varii patti e condizioni all'arte della lana della città di Firenze; alla quale in seguito la Repubblica cedette pure tutte le altre allumiere esistenti nei luoghi soggetti al suo dominio. I regolamenti generali poi relativi alle miniere in vigore ai tempi della Repubblica di Firenze appariscono da tre leggi: una del 14 agosto 1488, l'altra del 13 gennaio 1512 e la terza dell'anno 1525, di cui non si conosce la precisa data, nelle quali il diritto regale vi predomina in tutta la sua estensione.

Il principato Mediceo continuò il sistema che era in vigore ai tempi della repubblica, se nonchè dal 1600 in poi le concessioni di miniere si fecero non più dagli uffiziali del Monte, ma dal Principe direttamente e colle condizioni che gli piacque, volta per volta, di ingiungere. Nessun cambiamento fu fatto in questa materia sotto la dinastia Lorenese.

Anche l'ex-principato di Piombino deve essere ricordato nello esame dello statuto legislativo toscano.

Col trattato di Vienna, nel 1815, i paesi che fino allora aveano formato il principato di Piombino, furono riuniti al granducato di Toscana. Siccome i principii del diritto minerario erano diversi, così conviene tener nota anche di essi. L'isola d'Elba venne per diploma dell'imperatore Enrico VI nel 1193 concessa in feudo alla

città di Pisa, alla quale successe ser Jacopo, figlio di ser Vanni Appiani. Ebbe quella famiglia fortunate vicende, ed i principati colle miniere e diritti regali annessi passarono dall'una in altra mano, mantenendosi i diritti regali in conformità delle leggi dominanti presso gli imperatori e poscia dalla repubblica di Pisa. Estinta la linea sovrana degli Appiani, succedettero nel 1634 i Lodovisi, ed a questi, nel 1701, i Buoncompagni, tramandandosi sempre gli stessi diritti regali. Durante però il principato vennero emanate alcune disposizioni legislative, fra le quali le più antiche sono quelle contenute negli statuti di Rio, che credonsi dal xv al xvi secolo.

Questi statuti furono poi confermati tanto da decreti della principessa di Piombino, come dalla sentenza della R. Camera della sommaria di Napoli del 4 maggio 1778, approvata dal re, con Rescritto del 14 detto mese ed anno. Questi statuti, che regolano l'esercizio dei diritti regali di quelle miniere importanti, sono assai interessanti. Dopo il 1815, avvenuta, come si disse, l'annessione del principato vennero emanati varii decreti d'ordine più presto amministrativo che legislativo e così avvenne dopo l'annessione della Toscana al resto dell'Italia. Vi vennero infatti emanati due decreti, uno nel 15 marzo 1860, portante l'abolizione del dazio protettore sul ferro, l'altro del 19 agosto 1860, con cui è attribuita al regio Procuratore generale alla Corte dei conti in Toscana la sorveglianza sull'amministrazione cointeressata delle miniere di ferro dell'isola d'Elba e destinato presso il medesimo un consultore tecnico. Ma veruna legge mineraria venne mai per la Toscana, nè per l'ex-principato di Piombino pubblicata, onde è a ritenersi che gli statuti preaccennati quanto ai principii fondamentali del diritto regale ed al suo esercizio sieno tuttavia in vigore.

§ VII.

Province delle Due Sicilie.

18. Le disposizioni legislative vigenti nelle provincie delle Due Sicilie si compendiano nell'articolo 477 delle leggi civili del 26 marzo 1819 e nella legge 17 ottobre 1826.

L'articolo 477 del Codice civile, attribuisce al proprietario la facoltà di « fare al disotto del suolo tutte le costruzioni o scavi e miniere che crederà a proposito e trarre da questo tutti i prodotti

« che ne provengono, salve le modificazioni risultanti dalle leggi e « regolamenti relativi alle miniere e dalle leggi e regolamenti di « polizia ». La legge 17 ottobre 1826 è indettata da principii abbastanza larghi; l'art. 1^o infatti lascia libera la escavazione delle miniere tanto metalliche che semi-metalliche, del pari che il carbon fossile, i bitumi; l'allume e i solfati a base metallica. Se il proprietario non ne fa uso, lo Stato può concedere la facoltà dello scavo ad altri coll'obbligo di un compenso al proprietario. La legge istessa disciplina le norme delle concessioni per le escavazioni nei fondi demaniali. Sono escluse dalla legge le miniere di salgemma fossile, perchè parte dei dominii reali.

Non sono pure comprese nella legge gli scavamenti di pietre, di marmi graniti, arene, crete, argille, pozzolane, lapille, per le quali dice la legge, si proseguirà quanto finora si è praticato.

In ordine legislativo tranne di quella legge non si registra altro nelle provincie Napoletane, se non che provvedimenti varii amministrativi di cui uno soltanto dopo l'annessione del 16 febbraio 1856.

19. Dopo che abbiamo esposto lo stato della legislazione mineraria in Italia potremmo ritenere esaurita la materia di questa prima parte. Tuttavia, poichè questi nostri studi sono rivolti a presentare ai legislatori le materie riunite dalle quali possono derivare i principii fondamentali di una efficace legislazione crediamo opportuno il riassumere lo stato legislativo d'Europa. Ed all'uopo presentiamo un quadro succinto di tale stato, desunto principalmente dalla importante e completa opera del professore De-Gioannis (*Legislazione mineraria*, Napoli 1870), pel quale sebbene non dividiamo perfettamente le idee, non ci diminuisce per questo l'ammirazione per la profondità degli studi, la bene vagliata ed applicata erudizione, l'ampiezza dei concetti e la pazienza nel raccogliere tutto quanto può interessare nella materia, compilando così un libro completo ed utilissimo.

§ VIII.

Legislazione dell'Inghilterra.

20. L'Inghilterra non ha un Codice generale per le miniere. Dai tempi della conquista Normanna in avanti e per ben sei secoli, le miniere furono soggette al sistema feudale, al diritto di *regalia*.

Ma via via questo andò restringendosi, finchè si ridusse a tale che al presente il Governo non ha il privilegio che sulle poche miniere d'oro e d'argento e su quelle di stagno e di piombo poste nelle contee Cornwall, di Devon e di Derby: pel resto alla *royalty* si venne sostituendo il principio della proprietà loro congiunta a quella della superficie. Il proprietario pertanto del soprasuolo lo è anche del sottosuolo e può esercitare il suo diritto, sia in modo diretto, a conto proprio, sia dandolo a locazione per un periodo che varia dai 22 ai 99 anni. Sulle miniere esercitate dal proprietario o dalle numerose compagnie di capitalisti che ne assumono l'esercizio, il Governo non esercita alcuna azione *diretta*, ma come è costume di quel paese così ossequioso del diritto individuale, solo esercita un'azione *repressiva*. Di tale natura sono le misure prese dal Governo colle leggi del 1842, del 1850 e del 1855 che vietano l'impiego delle donne e dei ragazzi a certa età ed ordinano l'ispezione delle miniere per mezzo di impiegati governativi, che però non fanno che accertar lo stato delle cose, senza poter arrestare l'opera incessante e splendida dell'industria dei privati, lasciando a questi tutta la responsabilità; e così i privati esplorano le miniere e le esercitano senza che lo Stato ne limiti le concessioni o ne sorvegli i lavori.

Questo sistema che unisce il rispetto ai diritti individuali della proprietà privata, ad una sana e moderata ingerenza ed influenza del Governo ha portato i suoi frutti. Ognun sa che la vera ricchezza mineraria dell'isola consiste nei depositi di carbon fossile e di ferro; ebbene in breve tempo (1840) le miniere del carbone diedero per 360 milioni di franchi all'anno, cioè 68 milioni più che tutte le miniere di metalli preziosi unite assieme in uno degli anni più prosperi, sì che al dire della *Rivista britannica* i soli depositi di Galles, Durham e Northumberland contengono tanto minerale da fornirne le officine inglesi per 3000 anni. Quanto al ferro, l'industria inglese è giunta a produrne per 4,900,000 tonnellate all'anno, cioè più della metà di quanto producono in ferro tutte le miniere del mondo. Miracoli della natura! dirà alcuno, che attribuisce tanta fecondità all'essere l'isola ricca di quei depositi; ma noi diciamo: miracoli della natura, che sarebbero rimasti quasi inutili senza l'aura animatrice dell'industria di quell'ingegnosissima nazione.

§ IX.

Legislazione della Svezia e Norvegia.

www.libtool.com.cn

¶ 1. La Svezia e la Norvegia politicamente congiunte dall'unione personale, sotto l'aspetto del giure minerario sono separate. Parliamo dunque della loro legislazione separatamente.

Le miniere svedesi poste da prima sotto il diritto comune e lasciate perciò in proprietà del padrone del suolo, furono con una ordinanza di Carlo VIII (1480), ridotte sotto il sistema della regalia, il quale venne man mano organizzata con altre ordinanze fino a quella del 6 dicembre 1757, tuttora vigente. Secondo queste leggi, niuno, foss'anche proprietario del suolo, può senza un permesso sovrano, istituir ricerche: ma il sovrano non nega mai questo permesso purchè si operi in conformità delle leggi durante le esplorazioni. Data la concessione, lo Stato sorveglia le miniere colla direzione generale dei lavori, col deciderne le contese relative e col sorvegliarne gli operai. In fin di conti lo Stato riscuote or in natura or in danaro un tributo su tutta l'industria mineraria.

L'ispezione governativa pertanto ha il predominio nel diritto svedese e si compone d'una ispezione *locale*, d'una *centrale*. Dodici sono i circoli minerari del Regno, in ciascuno avvi un direttore amministratore che veglia agli interessi del Governo, provvede alle domande di concessione provvisoria, dirige i lavori e giudica in prima istanza delle cause insorte circa alle miniere. Negli stabilimenti principali avvi anche un Consiglio di miniere, composto di ufficiali della corona, diviso in due parti, secondo che si occupa dei lavori interni o della polizia ed economia della miniera. A Stockolm poi avvi il Consiglio superiore delle miniere, composto di un presidente e di dieci consiglieri, ed abbraccia i lavori in generale, l'esazione dei redditi dello Stato sulle miniere e le controversie d'ogni specie che ne insorgono.

Ma un istituto tutto speciale alla Svezia si è la *Zeoru-Contairet* o *Società de' concessionarii di miniere e di proprietari, di relativi stabilimenti*, la quale si propone per precipuo scopo l'aiutar i proprietari delle miniere quando abbisognano di capitali o sarebbero costretti a vendere il ferro a tenue prezzo per mancanza di smercio. Essa con i redditi che ricava dal diritto che riscuote sul ferro in

barre dei diversi compartimenti, può far fronte a gravi spese e anticipare agli imprenditori quanto è lor necessario ed agevolare le vie dell'industria mineraria.

Nella Norvegia il diritto di regalia sale al 1585. Soltanto per le ferriere esisteva piena libertà di esercizio fino al 1809, anno in cui il Governo losotto pose al diritto regale. Il Governo dunque riscuote, come in Isvezia, un certo reddito che talora è modificato a fine di agevolare lo sviluppo dell'industria. Anche in Norvegia vi sono Consigli particolari e superiori, diversi solo per certe forme organiche da quei della Svezia. Però v'ha di speciale che i giudicati del Consiglio superiore di Kousberg vanno soggetti ad appello della Camera delle entrate pubbliche se trattasi di amministrazione o del Tribunale supremo se trattasi di affari contenziosi. I Consigli particolari constano d'ingegneri e di giurati che soprintendono ai lavori e ne riferiscono ai Consigli superiori.

§ X.

Legislazione dell'Alemagna.

☛☛. Dopo che l'onda de' barbari del Nord ebbe un po' di calma, la Germania fu il paese ove per prima si svolse l'industria mineraria, sì che non è strano se le sue leggi e le sue consuetudini in proposito furono norma agli altri Stati. Si dubita se Carlo Magno sottoponesse al diritto regale la proprietà mineraria, ma quel che è certo si è che questa, stata fino alla metà del secolo xv sotto il regime di consuetudini locali, passò sotto la regalia in seguito alle ordinanze di Eckelscim (sec. xiv) e di Luigi il Ricco di Baviera (sec. xv) onde fu pienamente distinta d'allora in poi la proprietà del soprassuolo da quella del sottosuolo, la quale fu attribuita allo Stato con piena facoltà d'esercitarla a conto proprio o concederla con norme speciali alla operosità dei privati.

AUSTRIA. — Il Diritto regale nell'Austria posto in sodo da Ferdinando I, fu delle successive ordinanze di Maria Teresa e di Giuseppe II, confermato, ed esteso tuttora, vige nella sua pienezza fondato sul *Codice civile universale* (§ cclxxxvii) e sulla legge 23 maggio 1854, chiamati pur *montanistica*. Tale legge contiene una lunga serie di disposizioni che riguardano le ricerche, i modi di farle e le concessioni.

La parte più interessante dell'Austria è quella che riguarda le associazioni di soccorso fra gli operai, le quali non saranno mai con bastevole calore raccomandate, ove si consideri che la loro necessità risulta e dalla ~~scarsità dei salari~~ che rende impossibili risparmi per l'avvenire e dagli orrendi disastri che all'improvviso riducono alla miseria la famiglia del minatore.

PRUSSIA. — Alcuni distretti della Prussia hanno speciali ordinanze, ma la codificazione generale si distingue in due periodi: l'antica rappresentata dall'ordinanza del 1772, di Federico il Grande, la moderna dal tit. xvi del Codice generale prussiano e più ancora della legge generale sulle miniere 24 giugno 1865. L'ordinanza di Federico il Grande incarnò ed espresse in modo così esteso il diritto regale che se ne può chiamare la vera espressione tanta è la copia dei diritti dello Stato, la latitudine della sua ingerenza.

Il Codice generale prussiano e l'ultima legge del 1865 mutarono quanto alla forma e quanto a speciali disposizioni richieste dal progresso, i principii consacrati da Federico il Grande.

La legge prussiana comincia dal dichiarare quali minerali sieno concessibili e quali restino al proprietario: indi stabilisce le norme per l'indennizzo (che è solo eguale al prodotto netto) da darsi al proprietario nel cui fondo si fanno le ricerche. Se l'occupazione duri oltre 3 anni, il proprietario stesso può chiedere che il concessionario acquisti i terreni. Nella concessione è preferito l'inventore, purchè ne faccia domanda entro una settimana dalla scoperta, e la legge stabilisce le condizioni cui deve adempiere la domanda stessa, e fra più è preferita la più antica. Il modo con cui la domanda è espletata è più semplice che nella legge francese e subalpina. L'amministrazione superiore delle miniere giudica sulle opposizioni degli interessati e formola l'atto di concessione, che può entro tre mesi impugnarsi giudizialmente nei casi concessi dalla legge. La miniera è in tutto e per tutto parificata alla proprietà immobiliare, i principii della quale ne regolano perciò tutti i rapporti di diritto. Se il concessionario soprassedie nei lavori, l'amministrazione superiore (non già il prefetto o il ministro come nella legge francese e subalpina) ordina la prosecuzione nel termine di sei mesi, pena la decadenza: e la legge s'occupava del procedimento cui tal atto può dar luogo, dei diritti dei creditori sulla miniera e della rinunzia totale o parziale che faccia il concessionario. La legge concede l'e-

esercizio delle miniere per mezzo di società e ne determina le norme di formazione, di operazioni e di rappresentanza. In seguito si determina quando e con quale indennizzo il concessionario possa pretendere la cessione dei terreni necessari all'esercizio della miniera, e quando il proprietario possa pretendere che egli ne faccia l'acquisto. Gli indennizzi si determinano in via amichevole, se no col mezzo dell'amministrazione e infine della giustizia. La legge organizza le associazioni dei minatori costringendoli a parteciparvi assieme ai proprietari stessi, e ne possano far parte anche gli operai di stabilimenti in relazione colle miniere, ciò è molto vantaggioso anche per i buoni rapporti fra padroni ed operai.

Nella parte sulla *polizia delle miniere* la legge si diffonde in molte disposizioni tecnologiche al fine di rendere sicuri gli operai e il pubblico dagli infortuni purtroppo frequenti in simile industria. La gerarchia amministrativa delle miniere è formata dagli impiegati di distretto, dalle amministrazioni superiori, e dal ministro di commercio. Ma poichè nella Prussia avevano vita consuetudini minerarie speciali; ad alcuni paesi si è dovuto con un titolo a parte far ragione a questo diritto provinciale. La tassa che lo Stato riscuote nelle miniere non è fissa, ma proporzionale (2 p. 0/10) sul valore del prodotto venduto tenuto conto del tempo della vendita, tassa che per mitezza e per ragioni economiche supera molto la tassa fissa sancita dalla legge francese.

SASSONIA. — Il diritto regale antichissimo in Sassonia fu ridotto a vera legge dalle ordinanze del 1479, 1589 e 1713, e da successivi editti: però ai casi in cui la legge sassone non provvede si supplisce con l'ordinanza del 1781 di Giuseppe II, che forma così il diritto supplementare di quel paese. Il diritto minerario della Sassonia distinguesi in *alto* e *basso*, a seconda del pregio di minerali che abbraccia. Ognuno, col permesso del Consiglio delle miniere, può fare esplorazioni sul terreno altrui, e scoperto il minerale, ottenere la concessione sotto l'osservanza di certe norme e riservati certi diritti sovrani. Però v'ha questo di particolare, che le miniere di carbon fossile sono lasciate al proprietario del suolo ove ne intraprenda l'esercizio entro un anno; scorso il quale il Governo può cederle ad un concessionario. Niuno estraneo può farne ricerca sul suolo altrui. Questa eccezione sancita dall'ordinanza del 1719, fu ammessa sì perchè non stimavasi

il carbon fossile compreso sotto il diritto regale, sia per rimediare ai disordini che succedevano, quantunque quest'ultimo intento non siasi ottenuto. Una folla di diritti (*di concessione, del decimo, del ventesimo, del diciottesimo, del novesimo* o di *galleria di scolo*, sulle fonderie, e pel sostenimento dei minatori poveri) è in varia guisa e per varie ragioni riscossa dallo Stato, il quale sorveglia l'industria mineraria con Tribunali e Consigli delle miniere stabiliti nei centri dei circoli minerari.

Infine lo stesso sistema regale per consuetudine introdottosi in Germania alla fine del secolo xvi trovasi ridotto a legge nella Baviera, nel Wurtemberg, nel Baden, nella Westfalia e nell'Hannover.

§ XI.

Legislazione della Russia.

23. Ignorata storicamente e geologicamente fin quasi al principio del secolo scorso, non è a meravigliare se la Russia ha una legislazione che data da poco tempo; infatti la prima ordinanza sulle miniere risale al 1718, e va unita al nome di Pietro il Grande, il quale con tal legge consacra il diritto regale. Ma dietro a lui l'imperatrice Caterina, abrogando la legge di Pietro nel 1782, proclamò il diritto del proprietario del soprassuolo sovra tutti i minerali che potesse scoprir nel suo fondo. Però il sistema inaugurato da Caterina non portò effetti buoni. Pochi i capitali e non avvalorati dalla associazione, anzi paralizzati per lo infecondo lavoro di schiavi della gleba, ben difficilmente anche scoperta una miniera potevasi utilizzare. Molte miniere chiuse in quelle inospiti regioni, quantunque facili a scoprirsi e produttive assai, dovevano lasciarsi giacer inutili per mancanza di vie di comunicazione, onde tutte queste cause cooperarono ai danni dell'industria mineraria.

Pochi anni dopo (nel 1797) l'imperatore Alessandro statui un novello sistema di legislazione mineraria; prendendo a modello la legislazione alemanna istituì *Consigli di miniere* nei distretti minerari, subordinandoli alla *Camera di finanze* di ciascun Governo locale e al *Comitato centrale* di Pietroburgo presso il Senato. La civiltà penetrata nell'impero, la diminuzione della schiavitù ed il nuovo inaugurato sistema produrranno benefiche influenze.

§ XII.

Legislazione dei Paesi Bassi.

www.libtool.com.cn

24. La legislazione dei Paesi Bassi è riassunta tutta nelle consuetudini e nei regolamenti di Liegi e di Limburgo. Fra loro avvi differenza solo quanto ad alcune disposizioni secondarie. Parliamo di quelle di Liegi. La proprietà della superficie ivi dà pur diritto a quello del sottosuolo, nè alcuno può intraprendere esplorazioni e lavori minerari nel terreno altrui fuorchè per convenzione col proprietario o per *diritto di conquista* o prescrizione. Quando una miniera rovina, ove il proprietario si rifiuti a far i lavori necessari o rimetterla in esercizio, chi provi d'aver i mezzi e le cognizioni adatte può ottenere le concessioni; e ciò chiamasi *diritto di conquista*. Chi invece intraprende opere e ricerche nel terreno altrui, a vista e saputa del proprietario, e le prosegue per 40 giorni senza opposizione di questo, acquista il diritto in forza di prescrizione. Malgrado tutto questo le miniere non sfuggono all'alta sorveglianza dello Stato in base alla così detta pace di San Giacomo del 1487. — Inoltre avvi una speciale giurisdizione, alla quale sono soggetti i coltivatori di miniere, detta *Corte di veditori giurati di carbonaie*, a cui, poichè le furono tolte le materie contenziose, spetta il far osservare la *Pace di San Giacomo* quanto alle formalità da adempersi da chi vuol acquistar miniere, agli obblighi dell'imprenditore verso il proprietario, o verso il signore che riscuote la decima e verso i padroni di canali, cui è dovuto il censo di *canale* — ai doveri che degli stessi *veditori giurati* di visitare ogni 15 giorni i canali di scolo e riferirne alla Corte.

§ XIII.

Legislazione della Spagna e del Portogallo.

25. Il diritto regale forma la base della legislazione delle miniere nella Spagna e, con molte eccezioni, anche del Portogallo. Le ultime leggi spagnuole sulle miniere sono dell'11 aprile 1842 e del 6 luglio 1859, col regolamento 6 ottobre 1859. Lo Stato può esercitare per suo conto le miniere e concederle ai privati nazionali o stranieri purchè paghino le imposte che le gravano. Distinguonsi

tre stati nella ricerca: l'apertura (*calicata* scavamento po copro fondo) che può eseguirsi sul terreno altrui, se incolto, anche senza permesso del proprietario; se messo a pascolo o seminato, col permesso del governatore; se poi è messo a giardino od è terreno inaffiato, il proprietario può assolutamente vietar l'indagini — la investigazione e il registro (investigacion, registro) forme -permesso di di far ricerche più o meno vantaggiose od opportune nei casi concreti dando luogo a misure diverse di terreno da esplorare e ad obblighi differenti nell'indicatore. Fatte le ricerche il governatore fa domanda di concessione al ministero del *fomento*, il quale, previo l'avviso d'una Commissione di membri ch'egli presiede, sottopone alla forma regia l'atto di concessione. Dopo di che il concessionario può estrarre e vendere i minerali, non trasformarli nei forni o nelle fonderie alla *catalana* senza il permesso del ministro ed ove non adempia ai patti di concessione o sospenda mal diriga i lavori o non paghi i tributi per insolvibilità decade dalla sua proprietà. Il concessionario può occupare i terreni necessari, in tal caso o si accorda col proprietario o può espropriarlo pagando 1/5 più del valore reale.

Nel Portogallo vige la legge del 31 dicembre 1852, col relativo regolamento 9 dicembre, la quale partisce i minerali in quattro classi: 1^a sabbie aurifere e minerali dei terreni d'alluvioni, che spettano al proprietario del terreno senza necessità di permesso ove non richieggano costruzioni fisse; 2^a depositi di pietre da costruzione, sabbie, calce lasciate pure al proprietario, e il permesso non si richiede che quando l'esercizio si fa con gallerie; 3^a torbe: spettano pure al proprietario, ma è sempre necessario il permesso del Governo; 4^a sostanze metalliche, miniere di sale e combustibile, per le quali è obbligatoria una concessione quando sieno necessari lavori e stabilimenti.

§ XIV.

Legislazione del Belgio.

26. L'antico diritto minerario del Belgio fu simile assai al diritto romano, e gli statuti di Liegi già esposti ne formano ampia fede. Occupato il Belgio dalla Francia vi si installò il sistema francese colla legge del 28 luglio 1791 e 21 aprile 1810, l'ultima delle quali può dirsi formò il diritto minerario del Belgio anche dopo

che questo cessò di esser sottoposto alla Francia. Ma una lunga serie di leggi e decreti portò gravi modificazioni alla legge del 1810; abolitosi dalla costituzione belga il Consiglio di Stato, le attribuzioni che questi avea sulle miniere passarono ad un *Consiglio delle miniere*, il voto del quale *deve* esser seguito se avverso alla concessione, ma può *rifutarsi* dal re se le è *propenso*. In secondo luogo mentre la legge francese non ammette titolo alcuno di prelazione legale nella concessione. La legge belga accorda un tal titolo al proprietario della superficie, purchè questa sia estesa ad un esercizio regolare, e questi mostri di posseder quanto basta per intraprendere e proseguire i lavori. In terzo luogo la legge francese non determinava esattamente la indennità da darsi al proprietario del soprassuolo; ora la legge belga la determina per mezzo di una rendita, fissata nella concessione e il cui minimo è di 25 centesimi per ettare, e d'una rendita proporzionale dall'1 al 3 p. ° del reddito netto della miniera. In fine il concessionario può costruir vie di comunicazione tanto interne che esterne, non ostante l'opposizione del proprietario della superficie, purchè ne sia riconosciuta la necessità o anche l'utilità sola dal Governo nella proposta del Consiglio delle miniere.

§ XV.

Legislazione francese.

27. Quanto alla legislazione francese, allorchè parlammo del decreto aulico del 1808 e della legge francese del 1810, ch'ebbero vigore nelle varie provincie italiane che erano comprese nel primo regno italiano, credemmo opportuno di rimontare alla storia di quelle leggi svolgendo le fasi della legislazione mineraria in Francia fino alla promulgazione di esse (V. n.º 6 e 7). In conseguenza in questo quadro sommario dello Stato della legislazione europea che ora presentiamo non abbiamo d'uopo che di partire dal 1810.

Le leggi successive già modificarono di poco il sistema adottato dalla stessa.

La legge 27 aprile 1838, provvide al prosciugamento delle miniere, imponendolo ai concessionari di più miniere vicine (*juxta posces*) a spese comuni. L'ordinanza 26 marzo 1843, autorizza gli ingegneri a dare tutti i provvedimenti resi necessari da casi impre-

visti, senza attendere l'assenso del prefetto come richiedevasi pel passato. La legge del 1852, vietò la riunione di più miniere senza l'autorizzazione dello Stato. L'ultima legge (9-17 maggio 1866) dispone che trattandosi di miniere, se son necessarie gallerie sotterranee è voluto il permesso del prefetto. Il deposito è a cielo scoperto, il permesso è necessario solo pei terzi non pel proprietario, cui basta una semplice dichiarazione. In fine la stessa legge tolse l'obbligo che avevano i concessionari di fornir alle fucine e fabbriche la quantità di minerale necessario al loro esercizio sotto pena che i proprietari di quegli stabilimenti potessero scavar invece del concessionario, e abolì l'autorizzazione governativa che era necessaria per stabilir quelle fabbriche e fonderie.

§ XVI.

Stato attuale

dei principii regolatori dei Diritti minerari in Italia.

28. Per raggiungere la meta in questa seconda parte ci conviene ritornare alle leggi nostrali riassumere in breve i principii regolatori delle accennate leggi tuttavia vigenti in Italia, nelle quali sono ad osservarsi tre sistemi cioè:

1° Per la legge napoleonica del 1808, il proprietario non ha diritti di prelazione sulle miniere scoperte nel proprio stabile diritto appartiene invece allo scopritore della miniera, ai proprietari spetta la indennità determinata da quella legge ad un sesto della stima.

Nella legge 20 novembre 1859, conviene distinguere tre periodi: a) quello della ricerca, b) della scoperta, c) della concessione; soltanto in quest'ultimo stadio sorge la proprietà della miniera perpetua disponibile e trasmissibile. Anche per quella legge al proprietario del suolo non spettano diritti di preferenza, ma soltanto di indennità. Nella sostanza anche la legge Montanistica austriaca del 1854, sanziona eguali principii, vi si parla in verità più di frequente del diritto regale, ma tale diritto non si esercita poi nel fatto che per regolare nei privati l'esercizio dei diritti sulle miniere.

2° Invece affatto diverso è il principio regolatore delle leggi toscane coll'ultimo editto del riformatore Leopoldo: a) si proibì

ogni regalia o qualunque altro diritto privato della corona per tutti i prodotti minerali; b) si scioglie la industria mineraria dalle licenze governative; c) si fa dipendere il diritto sulla miniera dalla proprietà del suolo. Perciò come saggiamente osserva il Lampertico: « anche nel sistema toscano la miniera può costituire una proprietà a sè, ma ha sempre le sue origini nella proprietà del suolo e non è che una porzione di esso che si stacca da un comune retaggio ».

3° La legge napoletana del 17 ottobre 1826, invece accorda al proprietario soltanto un diritto di preferenza, di modo che se esso ha nella sua proprietà dei segni evidenti della esistenza del prodotto minerario e non se ne cura nè per sè, nè col mezzo d'altri, può essere concesso il diritto a chi lo domanda.

Riassumendo, accettiamo dallo stesso Lampertico la conclusione:

« I tre sistemi finora esposti, sebbene sostanzialmente diversi, accordansi almeno in questo: nel considerare cioè la proprietà mineraria una proprietà privata, il cui acquisto si considera dalle leggi toscane compenetrato col suolo, e però regolato dalle stesse norme che regolano l'acquisto del suolo e delle leggi sarde e napoletane, si considera distinto da esso e però si regola con norme speciali, ma ad ogni modo è un diritto pur sempre privato ».

Nelle leggi pontificie e parmensi prevale il diritto regale in tutta la sua potenza, ed un diritto di privativa allo Stato mostrammo esistere nelle leggi regolatrici dell'isola d'Elba; mentre invece in quelle che regolano le cave di Massa e Carrara nella Lunigiana estense è data piena libertà a chiunque di cercare nuove cave, ottenendole poi a livello dal Comune e così, a differenza della legge sarda, allo scopritore si concede la proprietà, con quella di Massa l'utile dominio. Non ommettiamo in proposito di registrare la questione che sorge in presenza delle odierne nostre leggi livellarie, se per le cave sieno applicabili per l'utilista i diritti dell'affrancazione, ovvero se trattandosi di materie d'ordine pubblico, si sottragga al Codice civile, questione accennata dal Lampertico che cita all'uopo un lavoro sul regolamento delle cave 1741, del prof. Carlo Magenta, che non abbiamo sott'occhio (Firenze, Barbera, 1871). Ma di tale questione ci intratterremo quando ci occuperemo delle enfiteusi.

●●. Dopo che abbiamo così riassunti i principii regolatori delle varie leggi minerarie, veggiamo quali siano stati finora i lavori parlamentari che denno servire per una desiderata legge unificatrice. Vedremo poi lo stato attuale della questione presso gli odierni nostri economisti. Il primo progetto di legge è del ministro Cordova, ed è diviso in sei titoli, i primi quattro titoli riguardano la direzione dell'esercizio delle miniere, delle cave ed officine, il quinto le giurisdizioni, il sesto le transitorie. Quella legge ammette in modo assoluto la libertà delle miniere che considera come beni ignoti, la sua proprietà non si acquista che mediante l'occupazione ed il lavoro, onde il proprietario del suolo non ha diritti esclusivi, ma non è nemmeno escluso, ma occorre che faccia come qualunque altro l'acquisto della miniera. Esso ha bensì una preferenza nei lavori di ricerca in quanto se ne valga, ma ove esso non ne approfitti, non può né opporsi alle altrui ricerche, né eluderle col fingere una ricerca per conto proprio. La legge sorveglia i suoi studi, le sue ricerche come quelli di tutti gli altri. Per tale sistema lo Stato non interviene a dettare le leggi regolatrici delle miniere per un diritto regale, ma per quel potere sovrano, per quel potere legislativo pel quale ha la facoltà di stabilire le norme regolatrici della proprietà ed il modo della attribuzione dei diritti dei cittadini. Successivamente i ministri Manna e Torelli compilarono un dopo l'altro due altri distinti progetti di legge.

Un altro diverso veniva presentato dal Pepoli al Parlamento nel 18 novembre 1862, secondo il quale il proprietario di un fondo è considerato come proprietario eziandio delle sostanze minerali che vi si rinvencono a qualsiasi profondità ed egli può liberamente scavarle a suo profito o lasciarle scavare da altri con il suo assenso. Seguono poi le discipline per la ingerenza governativa e le misure di polizia. Anche quelli di Manna e del Torelli basano nella sostanza sullo stesso principio fondamentale che il diritto di far ricerca e di escavare miniere spetta al proprietario. Tutti poi contengono discipline per l'igiene, per la sicurezza, per l'economia, per l'amministrazione ed ispezione. Gli è poi di notevole nei medesimi che come nelle leggi toscane, vi è ammessa la possibilità di separare la proprietà da quella del suolo e separatamente trasmetterla. Dalle preziose e diffuse osservazioni su tali progetti di legge nel lodato lavoro sulla legislazione mineraria del Lampertico più

volte da noi citato abbiamo tratti questi cenni sui preaccennati progetti di legge che non potevano avere sott'occhio. Più tardi, nella tornata 27 febbraio 1868 ed in quella 12 marzo dello stesso anno, vennero presentati al Senato dal Broglio due progetti di legge tenenti disposizioni particolari. Dal Senato furono riuniti in uno solo, e questo venne anche approvato dal Senato stesso il 22 dicembre 1868. — Fu poi presentato dal Ciccone alla Camera dei Deputati il 22 febbraio 1869, ma non ebbe ulteriore seguito.

Ma un progetto che desta interesse di attualità è quello presentato dal deputato Marolda Petilli e da altri 75 deputati. Tale progetto ha acquistata importanza per la innovazione radicale del sistema legislativo che tende ad iniziare; per l'autorità dei 75 voti che l'hanno approvato, per l'onore che venne ad esso fatto di una splendida relazione al Consiglio provinciale di Sardegna dal chiaro prof. Todde (1).

Il lodato prof. Todde così riassume il concetto di tale legge: « Colla legge del 1810, si ribadì meglio il monopolio della miniera « privativa dello Stato, spogliando sempre più la proprietà fondiaria « cui si volle parallela la proprietà fondiaria sotterranea. Però questa « avea pure serbato qualche diritto alla proprietà privata; il pos- « sessore del suolo non era del tutto escluso dal posto fatto alla « proprietà nuova, ma la legge 20 novembre 1859 per l'Italia, seb- « bene improntata sulla legge francese cacciò affatto dalla sua pro- « prietà il padrone del suolo e quello che non fece la legge, lo si « ottenne talvolta interpretandola ». E dopo avere lungamente esamina- ta la quistione e lo scioglimento che ne dà il progetto Marolda, così conclude:

« Così ci pare, che la legge nuova compiendo ad un grande atto « di giustizia rispetto alla proprietà del suolo, osservi quell'equa « moderazione che è richiesta dai diritti precedentemente acqui- « stati e non possa accusarsi d'alcuna misura retroattiva a danno « dei precedenti possessori » (2).

(1) Il lodato Lampertico rammenta una bella relazione del Sella sulle industrie minerarie di Sardegna che non abbiamo avuto il piacere di poter leggere. L. A.

(2) « La proposta Petilli taglia corto sui diritti acquisiti. I fautori di quella proposta credono di favorire la libertà, mentre il sistema giuridico ed il sistema

30. Vedremo ora in brevè come si formoli e come si discuta la questione presso i nostri scienziati nelle private adunanze e colla stampa, dal che puossi dedurre come verrà presentata e discussa al Parlamento.

Non è certamente agevole il definir bene la questione che sorge sul diritto minerario. Il primo passo da farsi, conveniamo col Lampertico, essere quello di verificare se possa o meno tenersi divisa la proprietà del suolo da quella del sottosuolo. Questa è la questione principale che tiene sul proposito divisi in due campi gli scienziati, e cagiona delle strane confusioni nelle applicazioni che derivano dal modo di scioglimento della questione stessa in un senso o nell'altro; pretendendo ciascuno dei campioni, tanto quelli che sostengono la compenetrazione del diritto minerario nel diritto del proprietario, come quelli che lo vogliono tenere distinto, che l'un sistema sia di libertà, l'altro di monopolio e di restrizione. Non possiamo entrare nel campo delle dimostrazioni e delle discussioni che diffusamente si leggono nella citata opera sulla legislazione mineraria del De Gioannis Gianquinto che coll'appoggio della storia e del diritto antico sostiene la impossibilità della separazione dei diritti, e di quelle eruditissime del Lampertico che dimostra all'opposto colla scorta dei testi del diritto romano e collo studio dei sistemi prussiani ed inglesi, la possibilità della separazione dei diritti, e come essa non solo, non distrugge, ma favorisce la libertà industriale. Riassumiamo lo stato della questione coll'egida di un altro scritto del 22 maggio 1871 dello stesso Lampertico nell'archivio giuridico ove viene stigmatizzata la distinzione dei tre sistemi francesi che da taluno si vogliono seguire come punti di partenza indiscutibili: a) quello cioè che fa dipendere il diritto minerario da un atto dell'autorità dello Stato; b) quello che lo fa dipendere da un atto meramente privato di speciale occupazione della miniera; c) finalmente quello che lo fa dipendere senz'altro dall'atto stesso dell'acquisto del fondo; mentre le quistioni che devonsi porre in discussione presso di noi sono: a) il sistema che attribuisce la miniera in proprietà od anche sólo in libera disposizione allo Stato; b) l'altro

amministrativo sono due cose distinte, e mentre è tanto poco conforme a libertà il principio giuridico che unisce le due proprietà, che fuori d'Italia, per libertà delle miniere, s'intende appunto l'opposto. **LAMPERTICO.**

che infeuda alla proprietà del fondo; c) finalmente quello che sotto le discipline bensì dello Stato le considera però come un diritto privato, un diritto a sè, un diritto indipendente dal suolo e di libera acquisizione per parte di chiunque adempia le condizioni dalla legge prescritte. Questa è la vera distinzione che devesi fare per porre in chiaro le questioni legislative che speriamo veder discutere presto nel nostro Parlamento, poichè sorgono naturali dai tre sistemi che abbiamo accennati siccome dominanti nelle legislazioni in vigore, e siccome scattenti da varii progetti di legge che dimostrammo essere stati posti in campo.

31. Due parole sulla questione economica sulle miniere. Non intendiamo di addentrarci nelle discussioni relative alla proprietà ed al lavoro che si fanno dagli economisti che ci trasporterebbero nelle nubi in preda alla bufera spinte da un campo all'altro dell'orizzonte, e per le quali non mancano nè i tuoni, nè le folgori che devastano ed incendiano. Con tutto il rispetto degli economisti nostrali e stranieri non li possiamo seguire nelle loro astruserie, ove la immaginazione domina così che la poesia più che la filosofia e la socialogia dà i più variati prodotti. Sembra a noi che sotto il punto di vista dei sani principii economici la questione si presenti sotto i seguenti punti di vista.

Tre sono i sistemi del diritto minerario che si presentano: a) quello del diritto regale fratello carnale del monopolio nel senso economico; b) quello del diritto prelativo ed esclusivo del proprietario del terreno; c) quello della proprietà speciale della miniera nel sottosuolo che si acquista col lavoro e per atto speciale di investitura governativa e per la quale lo Stato detta legge e discipline.

Quale fra i due sistemi di libertà può vantare maggiore trionfo? Eppure non vi ha che dire la genesi di ambedue le *proprietà* minerarie è nel lavoro. Parci coll'esempio che abbiamo dato seguendo lo stile del nostro Romagnosi, che nella dimostrazione della impossibilità della eguaglianza nella proprietà, ci dà col fatterello di Robinson e Zadic; di avere dimostrato come non si tratti di questione di monopolio o di libertà industriale, ma di vera e fittizia libertà di sistema conducente a prosperità o di sistema che paralizza e compromette la industria; senza pretendere di dettare sentenza sulla risoluzione della questione, avvisiamo sia questo il terreno

sul quale devesi combattere, non altro, epperò la questione economica noi la vorremmo formulata così: « Quale fra i due sistemi « legislativi è più atto a favorire la vera libertà dell'industria mineraria, quello che domanda la esclusiva proprietà della mineraria « al proprietario della superficie, e la disciplina colle norme ordinarie della proprietà fondiaria, o quello che ammette una proprietà speciale, disciplinata con leggi pure speciali? ».

32. Non possiamo abbandonare la esposizione dello stato attuale delle questioni sul diritto minerario, senza dire qualche cosa sulla discussione tenutasi dalla Società degli economisti italiani sorta di recente.

Nella adunanza da essa tenuta nel 26 febbraio e 26 marzo 1871, il Lampertico ed il ministro Sella si trovarono d'accordo intorno alla questione giuridica, nello ammettere la distinzione del suolo dal sottosuolo pel quale un sommo interesse richiede la ingerenza governativa. Nella economica si trovarono pure d'accordo nello ammettere il lavoro siccome genesi della proprietà mineraria, la quale deve essere disciplinata quanto alle sue attribuzioni, nello stesso modo che sono regolate le successioni ed i contratti traslativi o modificativi della proprietà, come si ingerisce sulle enfiteusi, sui feudi, sui fedecommessi, sui beni delle manimorte, e così esercitando non un diritto regale come da taluno si pretende, ma un diritto sovrano. Il Luzzati ammette nella sostanza cotali cardini fondamentali del diritto minerario. Il Sella poi sostiene la necessità di rispettare i diritti aquisiti nelle varie provincie, mediante ragionevoli transazioni ed anche le opportunità per tale riguardo di non creare una nuova legislazione unificata, ed il Luzzati appoggiando tali propositi, sostiene doversi provvedere con una legge alla servitù di passaggio ed ai consorzi obbligatorii per la difesa delle opere minerarie, per la igiene e la sicurezza dei minatori, e per dimostrarne l'urgenza accenna che nella sola Sicilia, l'anno scorso, per difetto di cautele si ebbero a deplorare settanta vittime.

Se non che dalle cose dette dal Sella e dal Luzzati non parci emergere la convenienza di lasciare in una condizione legislativa mineraria frazionata, contraddittoria, incerta, le varie provincie italiane; ma si dimostra vieppiù la necessità della unificazione legislativa informata ai principii economici e giuridici disopra svolti in particolar modo dal Lampertico, col quale ci onoriamo

dividere completamente le opinioni per tali riguardi. Anzi lo accennare che fa il Sella nel suo discorso « che non può disconoscersi « che se nell'Italia superiore non si fosse adottato il sistema della « legge del 1859, non si sarebbe data opera efficace alla coltiva- « zione delle miniere dell'isola di Sardegna », combina col concetto della unificazione. Epperò per tale riguardo troviamo negli studi e nelle discussioni di quei dottissimi un vuoto che ben desidereremo riempire ove le nostre forze il consentissero. Ma se non saranno coi nostri studi superate tutte le difficoltà della questione, non riesciranno per questo infruttuosi.

Conveniamo col Sella che gravi sarebbero le perturbazioni per quelle provincie ove il sistema della proprietà mineraria compenetrata con quella della superficie, prevale come in Toscana ed in Sicilia, ove molti interessi privati e molti diritti acquisiti rimarrebbero seriamente scossi e compromessi; ma per queste speciali condizioni non sono rimosse le cause che fanno desiderare in Italia una legge mineraria unificata per tutto il Regno, la quale si sostituisca alle speciali e contraddittorie che dominano nelle singole provincie nella cui amministrazione non può che derivare l'incertezza ed il caos, come pur troppo si verifica in tanti rami della pubblica amministrazione. Se si facesse una questione generale di opportunità, se si dicesse, a mo d'esempio, dal Sella e dal Luzzati che lo segue: sebbene pei principii razionali direttivi della legislazione mineraria debba ritenersi la proprietà mineraria separata da quella della superficie, tuttavia la condizione del nostro paese nol comporta. Se si dicesse che, come nell'Inghilterra, ove le miniere trovansi nei latifondi posseduti da grandi signori, i quali possono coi loro ingenti capitali, anche meglio che le società, esercitare in larga scala la industria mineraria, per viste economiche e di opportunità, non è di interesse nazionale lo applicare nuovi sistemi, comechè più razionali; tale ragionamento avrebbe un giusto fondamento. Ma le provincie nostre trovansi in quelle condizioni? Nol crediamo. Che se pure in qualcuna si verificassero, nelle altre non si verificano. Perchè dunque sacrificare il principio a qualche vista di interesse privato? Lo si ripete, alcune sagge disposizioni transitorie potrebbero mantenere integri i diritti acquisiti degli attuali proprietari delle miniere e così e non altrimenti si toglierebbe di mezzo il bisogno di sacrificare il principio

a speciali condizioni, l'interesse particolare agli interessi generali del paese.

Il primo sistema può per avventura considerarsi soltanto un fatto raccomandato alla storia, poichè il secondo od il terzo sono i predominanti nelle moderne legislazioni. La questione economica sorge nel verificare in quale dei due sistemi si applichino maggiormente quei sani principii di libertà industriale che dagli uomini illuminati si desidera per sempre avere il predominio.

Ora, fermiamoci un istante sul sistema che favorisce esclusivamente il proprietario del suolo. Evvi in quello l'esercizio della vera libertà industriale! Figuriamoci un piccolo proprietario, il quale arando profondamente il proprio podere trova un fossile che fa esaminare da un geologo, il quale lo rinviene pregno di sostanza preziosa. È felice della sua scoperta, di cui è geloso. Non ha capitali, non ha intelligenza per dirigere ed eseguire le escavazioni necessarie onde scoprire la vena principale del prodotto minerario. Suda da solo, lavora senza direzione, e scava a qualche profondità, raccoglie qualche prodotto appena bastevole a compensarlo dei suoi sudori, e così prosegue per varii anni sotto il dominio della vera *libertà industriale!* Esso è il proprietario del suolo, deve esserlo esclusivo, *libero!* del sotto suolo. Un bel giorno per raddoppiare gli sforzi chiama a sè la moglie e tre dei suoi figliuoli e li invita ad unirsi seco ad escavare il tesoro. Un solo figlio rimane a casa a guardare gli armenti. E la intera famiglia escava per più giorni ed ormai si trovano sotto la profondità della terra, ed il tesoro non è ancor trovato; quando un giorno il figliuolo rimasto a casa aspetta lungamente alla consueta ora la famiglia al pranzo frugale che le avea preparato. Ma aspetta e spera invano. Inquieto move i suoi passi verso i luoghi del lavoro, vi arriva ansante, chiama, grida, si dispera, chiama per nome tutti quanti a gola aperta; richiama ancora. Nessuno risponde. Sventurato! nessuno poteva più rispondergli. Erano tutti rimasti asfissati, e solo rimaneva al mondo a raccogliere i frutti della libertà industriale del proprietario del suolo e del sotto suolo. Seguiamo lo sventurato superstite. Fa esso l'inventario dei prodotti, li confronta con quelli che avrebbe raccolti sul campo lavorato a vigneto, fa un altro confronto nel suo straziato cuore, vedovo di una intera famiglia, abbandona il luogo fatale, e va altrove a trovare più propizia la sorte. Frattanto il Go-

verno si cangia, la legislazione mineraria si modifica, vi domina l'altro sistema della proprietà mineraria separata. Quel terreno è venduto ad altro proprietario, il quale seguendo l'usato stile riprende *da solo ed inconsultamente* i primi tentativi. Ma la nuova autorità amministrativa frattanto accoglie l'istanza di una associazione mineraria, la quale praticati lavori di escavazione intelligenti e bene diretti, con una galleria praticata a grande profondità del suolo in luogo ben lungi da quello del nostro proprietario; arriva alle costui escavazioni. Chiede l'associazione ed ottiene dal Governo la investitura mineraria ed esercita la industria in così larga scala che assieme alle sue proprietà, porta la floridezza e la ricchezza della intera provincia.

Tale unificazione noi caldeggiamo sempre quando la nuova legge venisse basata su quei principii che abbiamo propugnati della separazione cioè della proprietà (1).

§ XVII.

Conclusione.

4. Ritorniamo ora sulle orme dei primi passi che abbiám fatti all'esordire di questo lavoro, cioè all'esame dell'art. 440 del nostro Codice civile, che stabilisce che chi ha la proprietà del suolo, ha pure quella dello spazio sovrastante e da tutto ciò che si trova sopra e sotto la superficie. Questo articolo invade il campo e dispone sulle accennate quistioni legislative, che si riferiscono alle miniere? Noi non lo crediamo. Poiché annunziamo che la legge civile non intende che determinare il modo di esercizio della proprietà del suolo come tale; non quando si ricercano al di sotto di esso dei prodotti che non sono frutti naturali del suolo, ma elementi diversi che si rinvencono nelle viscere della terra. E però è a ritenersi che a malgrado dell'articolo predetto, il diritto minerario dalle varie provincie italiane sia rimasto nello stato in cui si trovava colle accennate leggi speciali. Che se pure si volesse

(1) « Sarebbe già molto il procedere a leggi di unificazioni particolari simili a quelle ch'eransi presentate dal Broglio, e a quelle che in Prussia precedettero la legge definitiva. Sopra tutto il rispetto ai diritti acquisiti parmi da mantenersi inviolate ».

ritenere che la legge civile avesse pronunciato un principio, quello non impedirebbe che una nuova legge mineraria potesse promulgarsi nell'interesse generale, ed è ciò affrettiamo coi più vivi nostri desideri. Sarà **in quella circostanza** che portiamo fiducia saranno ventilate le quistioni che abbiamo formulate e che sono in due campi combattute con pari valore e diligenza, e sarà fatto tesoro di tante leggi e di tanti studi, che si son fatti per tale materia in Italia, sì che possa vantarsi di non essere seconda alle altre nazioni civili, nel cercar modo da contribuire anche coll'elemento legislativo a rendere feconda un'industria delle più importanti e delle più atte a portare nel paese la ricchezza e la prosperità.



www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

PARTE TERZA

DEI CONSORZI

DI

BONIFICAZIONE ED IRRIGAZIONE

www.libtool.com.cn

1. Chiunque rivolga lo sguardo alla situazione topografica d'Italia s'avvede di quanti fiumi, torrenti, canali e scoli la solcano, pronti a portare talora la più grande prosperità all'agricoltura, tal'altra la perdizione alle campagne, ai villaggi ed alle città colle inondazioni che arrecano lo squallore e la ruina.

Se la immensa ricchezza che può dare all'Italia l'acqua come elemento fecondatore e motore, non è usufruttata che in piccola parte, le opere pubbliche di difesa presentano invece insigni baluardi alle onde, e le epoche della nostra grandezza sono segnalate da colossali lavori di difesa e bonificazione.

Le invasioni istesse ripetute nel volgere dei secoli, lungi dal distruggere quanto la grandezza romana ebbe a creare, vi aggiunsero opere meravigliose e ne fan fede le arginature della valle del Po, che tutti convengono nello attribuire agli Etruschi. Ed invero alle opere pubbliche tennero dietro le private, e quei territorii che rimanevano prima infruttuosi e quelli che più temono la fiumana, che sospiravano talvolta pel semplice gonfiarsi di un torrentello o di un rio, non sopportarono neghittosi la infruttuosità e le trepidazioni, ma si adopraron in privato e si associarono in consorzi per provvedere alla comune difesa, e numerose sono le associazioni a tal fine più o meno organate.

2. Mentre ferveva l'opera civilizzatrice della nostra codificazione civile e cotanto si studiava per dettare leggi che favorissero la buona agricoltura, non si potevano abbandonare affatto a se stessa

cotali associazioni; la legge civile doveva colla sua provvida mano sollevarle, guidarle e condurle alla meta. Il nostro Codice civile raggiunse la meta? Vedremo.

Gli articoli 657, 658, 659, 660, 661 sono dettati all'uopo. Li trascriviamo.

Art. 657. « Coloro che hanno interesse comune nella derivazione e nell'uso dell'acqua, o nella bonificazione, o nel prosciugamento dei terreni, possono riunirsi in consorzio, affine di provvedere all'esercizio, alla conservazione ed alla difesa dei loro diritti.

« L'adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da scritto.

Art. 658. « Costituito il consorzio, le deliberazioni della maggioranza di esso nei limiti e secondo le norme stabilite nel regolamento relativo avranno il loro effetto in conformità dell'art. 678.

Art. 659. « La formazione di tale consorzio può anche venire ordinata dall'autorità giudiziaria sulla domanda della maggioranza degli interessati, e sentiti sommariamente gli altri, quando si tratti dell'esercizio, della conservazione e della difesa di diritti comuni, dei quali non sia possibile la divisione senza grave danno. In tal caso il regolamento proposto e deliberato dalla maggioranza è pure soggetto all'approvazione dell'autorità giudiziaria.

Art. 660. « Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando sia deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, e quando potendo la divisione effettuarsi senza grave danno, essa venga domandata da qualunque degli interessati.

Art. 661. « In tutto il rimanente si osserveranno per tali consorzi le regole stabilite per la comunione, la società e la divisione.

Queste disposizioni affatto originali del nostro Codice civile che le aggiunse alle altre sulle servitù delle acque derivate dalle legislazioni sarde ed estensi, le quali si ispirarono alle dottrine del Romagnosi e del Giovanelli, e nelle massime della giurisprudenza sarda, non sono ancora state poste nella luce che meritano. Le splendide relazioni che precedono il Codice civile non hanno per esse che un breve riferimento di cui faremo parola in seguito. I verbali di discussione della Commissione legislativa, sempre sterili, su quella materia poi mantengono perfetto silenzio, ed i commenti al Codice civile finora pubblicati accennano appena alla esistenza di tali disposizioni. Forse la mancanza di un profondo ed attento

esame di esse ha fatto sorgere una questione che ha duopo di essere studiata.

Ecco la questione: si dice. Le disposizioni portate dal Codice civile cogli **articoli 657-61** in relazione coll'art. 678, e combinato coll'allegato *F* della legge 20 marzo 1865 (1), come rendono obbligatori i consorzi per difesa e bonificazione, non così si provvede a quelli per irrigazione (2). Il Ministero di agricoltura e commercio ha presentato, nella tornata del 14 luglio 1870, un progetto di legge accompagnato da una relazione (3). I nostri studii ora si rivolgono a verificare se ed in quanto le accennate disposizioni del nostro Codice civile provveggano ai consorzi di irrigazione, e se vi sia d'uopo di nuove leggi, ed in caso affermativo, di quali?

3. Cominciamo dall'esame dell'art. 657, Cod. civile. Esso stabilisce in modo ben determinato l'oggetto del consorzio. Fermiamoci alle parole: *Coloro che hanno interesse comune nella derivazione e NELL'USO DELL'ACQUA, o nella BONIFICAZIONE O NEL PROSCIUGAMENTO DEI TERRENI.* In queste parole noi ravvisiamo due concetti distinti, ma che si collegano tra di loro. Le derivazioni e gli usi costituiscono uno di tali concetti, l'altro lo ravvisiamo nelle *bonificazioni* e nel *prosciugamento*. La derivazione e l'uso riguarda ad avviso nostro tutta la parte utilizzabile, vuoi per irrigazione, forza motrice e fors'anche navigazione entro i limiti di ragione privata; infine tutto il partito e la ricchezza che si può derivare dall'acqua. La bonificazione e prosciugamento invece riguardano i mezzi di utilizzare del terreno che l'ingombro delle acque renderebbe incoltivabile ed a un tempo a coadiuvare ed appoggiare le pubbliche opere di difesa. La colleganza che vi ha tra ambidue i concetti consiste in ciò, che coi mezzi della utilizzazione delle acque, fra i quali primeggia la irrigazione, e quelli della utilizzazione del terreno e della difesa, che sono espressi dalla parola *bonificazione*, si esercita le più importanti fra le industrie agricole. Le sole parole che troviamo nella relazione Pisanelli che vi si riferiscono parci corrispon-

(1) Per porre sott'occhio degli studiosi la precisa situazione, poniamo per intero in fine della presente il testo dell'allegato *F* della citata legge 20 marzo 1865. — V. Nota n. 1 in fine.

(2) V. *Italia agricola*, numeri 19 e 20 del 1871 un pregievole articolo del signor P. Delvecchio.

(3) Poniamo in fine del capitolo la relazione ed il progetto di legge.

dano a questo modo di interpretazione: « si resero essi (i consorzi) « obbligatorii, sulla richiesta della maggioranza degli interessi, « quando si tratti dell'ESERCIZIO, della CONSERVAZIONE o della difesa « di diritti comuni, **dei quali** non sia possibile la divisione senza « grave danno » (1). Colle parole esercizio di diritti sulle acque, usate dal Pisanelli, non si esprime certo un concetto limitato ai diritti di difesa, ma invece si abbracciano tutti i diritti esercitati per l'uso e difesa.

Il soggetto adunque tracciato dall'art. 657 per la costituzione dei consorzi abbraccia ad un tempo l'uso delle acque, e la bonificazione. E qual miglior uso della irrigazione? Non è dunque vero che il nostro Codice civile non risponda in modo preciso alla costituzione dei consorzi di irrigazione, risultando evidente, anzi dalle accennate parole della legge *nella derivazione ed uso delle acque*, che si è dessa precipuamente preoccupata dalla irrigazione.

Posto adunque in sodo la base fondamentale dell'oggetto che possono avere i consorzi contemplati dal Codice civile, veggiamo come si costituiscono.

La prima cura che si prende la legge è di porre in essere un titolo valido ed efficace nella costituzione dei consorzi col richiedere un atto scritto. Come nelle donazioni, nelle vendite di stabili, nelle doti e nei testamenti, la legge non ammette convenzioni verbali fugaci, incerte e fomentatrici di liti colla parola scritto, ammette però tanto l'atto autentico che la scrittura privata, quando l'uno o l'altra sieno stipulati colle forme volute dalla legge.

4. Dopo averci indicato il modo legale onde i consorzi devono venire costituiti coll'art. 658, la legge comincia a statuirne gli effetti. Essa suppone che il consorzio sia costituito per consenso degli interessati, e così siasi stabilita una comunione legale. Ecco il perchè si riporta all'art. 678, per dichiarare che una volta costituito il consorzio, le deliberazioni della maggioranza fatte secondo le norme stabilite nel regolamento relativo, avranno il loro effetto in conformità dello stesso art. 678, sul quale perciò occorre portare la nostra attenzione.

5. L'art. 678, è così concepito :

« Per l'amministrazione e pel migliore godimento della casa co-

(1) Relazione Pisanelli sul Codice civile italiano, 1865.

« mune le deliberazioni della maggioranza de' partecipanti sono
« obbligatorie anche per la minorità dissenziente.

« Non vi è maggioranza, se non quando i voti che concorrono
« alla deliberazione, rappresentano la maggiore entità degli inte-
« ressi che costituiscono l'oggetto della comunione.

« Se non si forma una maggioranza, o se le deliberazioni di essa
« risultano gravemente pregiudizievoli alla cosa comune, l'autorità
« giudiziaria può dare gli opportuni provvèdimenti, ed anche nomi-
« nare all'uopo un amministratore ».

Non è certo senza utilità lo accennare alle origini di questa dis-
posizione. Se nel diritto romano era per massima stabilito che
quando esistevano più interessati si richiedeva nelle deliberazioni
il consenso di tutti (l. 11 *dig. de servit. præd. rustic.*) nella legge
(21 *dig. com. divid.*) si statuiva l'altro principio che si poteva dal
giudice nelle divisioni determinare le quote non secondo i capricci
di un dividente, ma secondo ciò che appariva essere utilissimo.
Questo passo fatto verso quella equità e quel favore che si dovea
accordare alla deliberazione della maggioranza nel vero interesse
della società nel Codice austriaco col paragrafo 833, si manife-
stava più tardi in un precetto legislativo. Ma non si arrestava il
Codice austriaco (che è il solo fra i Codici moderni che si occupi
della fattispecie) a stabilire soltanto il principio, ma ne dettava
ancora le norme di applicazione, perfezionando così il Diritto
romano.

Infatti mentre giusta la legge 45 *ff. de verbor. significat.*, si pro-
clama soltanto che per la validità di una adunanza si richiede il
concorso di tre intervenuti, il predetto § 833 del detto Codice
sancisce la norma della valutazione della maggioranza nelle deli-
berazioni che riguardano l'amministrazione ed il godimento del
capitale, devesi esso formare non secondo *le persone*, ma in *pro-
porzione* delle quote dei consorti.

Il nostro Codice coll'articolo che ora esaminiamo ha perfezionato
d'assai la disposizione del Codice austriaco, dal quale ha tratta tal
massima di giustizia e di equità. Ed in vero chiaro dall'art. 678, e
dai capoversi apparisce il principio che la maggioranza dei voti
rende obbligatoria la deliberazione anche per la minoranza, chiaro
del pari, esso dispone, come considerar si debba la maggioranza,
cioè non pel numero delle persone votanti, ma per la entità degli

interessi che rappresentano i voti. Chiaro, giusto ed equo è ciò che sancisce il secondo capoverso, che non costituendosi la maggioranza, e siavi l'assoluto ed evidente pregiudizio alla cosa comune, possa intervenire l'autorità giudiziaria a statuire nell'interesse della giustizia e della equità, e così ritornando al principio già da noi esposto, sancito colla citata legge 21, *dig. com. divid.*

6. Dopo di che poco rimane a dirsi sulle altre disposizioni.

Ma però conviene avvertire che le disposizioni contenute negli articoli 657, 658, hanno in vista i consorzi costituiti per spontanea volontà delle parti. Invece l'art. 659 dispone pel consorzio coattivo. La cognizione dei fatti che possono rendere il consorzio obbligatorio è demandata all'autorità giudiziaria. Ma il giudicato non può essere per certo arbitrario; esso deve avere per base prima di tutto che il consorzio sia indispensabile, perchè la divisione non potrebbe effettuarsi senza grave danno della conservazione e della difesa dei diritti comuni. Poi l'autorità giudiziaria dovrà sentire sommariamente gli interessati a conoscere ed autorizzare altresì il capitolato o regolamento deliberato dalla maggioranza.

7. Quale poi sarà davanti l'autorità giudiziaria la norma regolatrice della competenza? Quale il procedimento da seguirsi? La risposta non è facile a darsi, poichè la espressione *autorità giudiziaria* è molto generica. Tuttavia se si pone mente che l'estremo principale del consorzio coattivo, giusta l'art. 659 è il danno che sarebbe per derivare dalla divisione agli interessi comuni, non esitiamo a pronunciarci che la norma di competenza conviene raccogliercela dall'art. 82 Codice di procedura, e così considerare competente il pretore, ed il procedimento dovrà essere quello fissato dagli articoli 938 e seguenti che riguardano il danno temuto.

Dal complesso di queste osservazioni ne sembra potere derivare una conclusione assai precisa e sicura. Che il nostro Codice civile contempla la costituzione dei consorzi obbligatorii tanto per irrigazione, che per bonificazione e prosciugamento. Che il Codice di procedura bene applicato ci può guidare su quella tesi quando siasi nella necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria.

8. Dopo avere dimostrato che le disposizioni del Codice civile contemplano anche i consorzi che si vogliono fare per la irrigazione, pei quali, come pegli altri, prevale il principio della maggioranza, conviene porre in rilievo però la condizione giuridica

in cui, a malgrado di così provide disposizioni del Codice trovansi i consorzi, vuoi per bonificazione e prosciugamento, vuoi per irrigazione. Invero di fronte a tali disposizioni di legge, quali sono i modi di giungere alla esecuzione delle deliberazioni dei consorzi? Volgiamo l'esame alle leggi amministrative. Gli articoli 1, 2, 3 e 4, del capo 2°, titolo 3° della legge sui lavori pubblici che costituisce l'allegato *F* della nota legge 20 marzo 1865, dettano le norme per la costituzione dei comizi che col concorso dello Stato e delle provincie provveggono: *a*) alle opere lungo i fiumi arginati e confluenti, parimenti arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre entro argini, e quando tali opere provvedano ad un grande interesse di una provincia; *b*) alle nuove inalveazioni rettificazioni ed opere annesse che si fanno a fine di regolare i medesimi fiumi; *c*) ai canali di navigazione che interessano una o due provincie e che non si legano ad altre comunicazioni per acqua (art. 94 di detta legge). Abbiamo trascritti questi oggetti indicati dalla legge per le conseguenze che saremo per dedurre. Un'altra specie di consorzi contemplano gli art. 52 e 54 della stessa legge, e sono quelli degli utenti delle strade vicinali, che vengono costituiti permanenti, o per loro deliberazione o per quella pur del consiglio comunale.

9. In ambidue i casi una volta costituito il consorzio diventa un corpo morale godente di tutti i favori e privilegi relativi. Questo è ciò che manca nei consorzi per bonificazione, prosciugamento ed irrigazione, poichè sebbene, come abbiamo provato, il Cod. civile contempra indubbiamente ambidue le specie, sebbene sia anche a favore di essi stabilito il principio della maggioranza, tuttavia quello non è sufficiente alla esecuzione dei deliberati. Gli articoli 132 e seguenti della legge 20 marzo 1866, allegato *F*, regolano la derivazione delle acque pubbliche, ma non autorizzano all'uopo i consorzi.

Invero, si osserva dai pratici, che vale che il consorzio sia legalmente costituito, che vale che per essi pure si applichino i principii della maggioranza, se quando le deliberazioni sono prese, per costringere specialmente i renuenti a concorrere coi loro mezzi alle opere necessarie occorre intentare altrettanti giudizi civili? È evidente che mentre colle armi multiformi che le procedure presentano, si può portare alle calende greche una condanna, le opportunità dei lavori sfuggono e le imprese industriali con cui si può

sperare di trarre tutto il partito dalla più importante ricchezza nazionale, falliscono. Evvi dunque una evidente necessità che pedissequa alle disposizioni del Codice civile, ne proceda una amministrativa per dare alla opportunità il carattere di corpo morale obbligatorio anche a tali consorzi d'irrigazione. Nè si può asserire che l'allegato *F* della legge 20 marzo 1865, contempra anche il favore dei consorzi preaccennati, poichè dagli oggetti che noi abbiamo trascritti di sopra, ben si vede come i consorzi contemplati in quell'allegato *F*, riguardano soltanto le difese delle acque pubbliche, cioè le arginature che secondo la retta distinzione dei beni riguardano il demanio dello Stato, o pubblico che dir si voglia, ed anche i prosciugamenti e le bonificazioni che si collegano cogli accennati lavori pubblici. Ma per le irrigazioni che dimostrammo essere pure contemplate dal Codice civile non si provvede con legge speciale. Or bene, per ottenere la esecuzione delle obbligazioni derivanti dalle associazioni per irrigazione, può, deve la legge statuire coazioni e leggi speciali, come si provvede per quelli di difesa e bonificazione. Questa nella sostanza sembraci la tesi proposta dal progetto di legge presentato dall'odierno ministro di agricoltura nel 14 luglio 1870. Nella relazione che precede infatti tale progetto di legge, si asserisce: « Questo stato di cose ha richiamata tutta l'attenzione del Governo, il quale nell'interesse dello sviluppo della prosperità del paese presenta alle vostre deliberazioni un progetto di legge sulla formazione dei consorzi per l'irrigazione. Le nostre leggi non hanno disposizioni che pei soli consorzi di difesa e di conservazione, non per quelli diretti al miglioramento della proprietà agricola ». Questi nella sostanza sono i motivi determinanti la presentazione del progetto di legge in esame. Ora prima di accingerci all'esame dagli articoli di legge che vengono proposti, parci potere ravvisare in questo concetto che chiamammo determinante la presentazione del progetto, il pensiero di collegare le disposizioni del Codice civile colle leggi amministrative. Invero, poichè dimostrammo che il Codice civile si preoccupa della derivazione e dell'uso dell'acqua o nella bonificazione o nel prosciugamento dei terreni che comprendono tutti gli elementi delle industrie delle acque, il progetto appunto contempla che la irrigazione che è stata negletta colla legge 20 marzo 1865, contempra la conservazione, il prosciugamento *infine*, quanto si

comprende sotto il concetto di bonificazione, mentre ciò non è assolutamente, non riguardando essa, come si disse, che la difesa.

10. Vegliamo pertanto se cotale colleganza col Codice civile, se tale estensione di privilegi risponde ai retti principii del diritto pubblico e privato. L'obbietto che si potrebbe presentare contro tale estensione è che per le bonificazioni esistono da secoli importanti consorzi in varie provincie più o meno bene organati che sono costituiti e riconosciuti come corpi morali, e come tali funzionano e godono i privilegi relativi (1), ed il creare nuovi privilegi, nuovi eccezioni al diritto comune con nuove leggi fiscali, di cui ve ne hanno soverchie nel regno d'Italia, può essere troppo gravoso di fronte ai compensi che derivar ponno alle industrie per irrigazione. Ma a tale obbietto si risponde che poichè il favore è accordato al prosciugamento od alla bonificazione, anche nel solo interesse privato (art. 128 della detta legge 20 marzo 1865), perchè nol deve essere per la irrigazione che l'una e l'altra appartengono alla classe delle principali industrie agricole? Il perchè sembraci possa dedursi che, mentre il nuovo progetto di legge tende a riempire una deplorabile lacuna nelle nostre leggi sull'agricoltura, tenendosi anche conto delle differenze che si denno fare tra l'una e l'altra specie di consorzi. Leggiamo infatti nella relazione che precede l'esaminato progetto:

« I consorzi di difesa e di conservazione possono essere obbligatorii. I consorzi per le irrigazioni poggiano invece sulla base del consenso degli interessati. Ciò appunto abbiamo voluto far rilevare dal primo articolo di legge », così la relazione.

Invero se rimontiamo ai principii puri di diritto e alla distinzione dei beni, si rileva che se la difesa dei fiumi va regolata dal diritto pubblico ed amministrativo, se le sponde dei fiumi e gli argini principali appartengono, quanto alla proprietà, al demanio dello Stato (2), epperò le leggi speciali amministrative hanno per essi piena applicazione; altrettanto non può dirsi, in modo assoluto del godimento delle acque per la irrigazione, che appartengono soltanto alle industrie ed alla ricchezza privata. Il principio adunque

(1) V. Nota n. 3.

(2) Dicemmo la proprietà, perchè quanto all'usufrutto o godimento dei redditi vi, è un'altra sfera di considerazioni di cui parleremo in seguito.

sanzionato dal progetto di legge che richiede lo spontaneo consenso degli interessati è commendevole.

Che se si può dire che anche le bonificazioni appartengono talvolta **valla sola industria privata**, si risponde. Primo, che hanno però sempre una colleganza diretta colle opere di difesa. Inoltre, poichè sono contemplate dalla legge 20 marzo 1865, allegato *F*, non hanno duopo di nuove disposizioni. Da ciò deriva che l'art. 1 provvegga saggiamente. Soltanto per porlo in armonia perfetta col Codice civile sarebbe desiderabile che avesse un riferimento diretto cogli articoli 659 e 60 e seguenti dello stesso Codice.

Posto ciò, tutte le altre disposizioni contenute negli altri titoli del progetto di legge tendono a provvedere alla esecuzione di quanto dai consorzi fu regolarmente e legalmente deliberato; e se da essi derivano eccezioni al diritto comune, se derivano privilegi, ciò avviene perchè una volta ottenuta la maggioranza dei consensi, una volta riconosciuta la pubblica utilità, l'associazione cessa di appartenere alla ragione privata per entrare nella sfera del pubblico vantaggio, e si entra così nell'ordine dei concetti delle espropriazioni per utilità pubblica che denno alla loro volta concorrere allo sviluppo della ricchezza e della prosperità nazionale. Ond'è altamente a desiderarsi che l'odierno ministro d'agricoltura così zelante nei provvedimenti di legislazione agricola ripresenti ben-tosto il predetto progetto 14 luglio 1870 al Parlamento nazionale.

Nota N° 1.

www.libteol.com.cn
Allegato F. della Legge 20 Marzo 1863.

Omissis.

CAPO II

**Ordinamento dei consorzi
per le opere di difesa sulle acque pubbliche.**

SEZIONE I. — Costituzione dei consorzi.

Art. 105. — A formare i consorzi per le spese e per le obbligazioni dichiarate nel Capo I di questo titolo concorrono in proporzione del rispettivo vantaggio i proprietari dei beni vicini e continuativi, laterali a fiumi e torrenti posti in pericolo di danno presente, prossimo o remoto.

S'intendono compresi fra questi beni anche le proprietà esenti dall'imposta fondiaria, le officine, i fabbricati di ogni genere, gli stabilimenti industriali, le strade pubbliche e le opere di fortificazione.

I beni predetti saranno classificati per ordine ed in ragione dello interesse diverso che possono avere nello eseguiimento dei lavori di difesa e nella loro conservazione.

Art. 106. — Lo Stato, le Provincie ed i Comuni partecipano al consorzio come proprietari di beni soggetti a danno, ed indipendentemente dalla quota di concorso cui fossero obbligati nell'interesse generale.

Art. 107. — I Comuni possono essere chiamati a far parte dei consorzi per argini e ripari sui fiumi e torrenti, quando tali opere giovino alla difesa dei loro abitati, quando si tratti d'impedire i disalveamenti, e finalmente quando i lavori possono coadiuvare alla conservazione del valore imponibile del rispettivo territorio.

Art. 108. — Ove non esista consorzio per la costruzione o conservazione dei ripari ed argini, ne potrà a cura degli interessati essere promossa la costituzione, presentando al sindaco, ove si tratti di opera di un interesse concernente il solo territorio comunale, ed al prefetto in ogni altro caso, gli elementi sufficienti per riconoscere la necessità delle opere, la loro natura e la spesa presuntiva, non meno che l'elenco dei proprietari, i quali possono venir chiamati a concorso.

Il sindaco o rispettivamente il prefetto fa pubblicare la domanda nel Comune o Comuni in cui sono posti i beni che si vorrebbero soggetti a concorso, e decreta la convocazione di tutti gl'interessati dopo un con-

gruo termine, non minore di quindici giorni dalla pubblicazione anzi accennata.

In seguito al voto espresso dagli interessati comparsi, il Consiglio comunale, o rispettivamente il Consiglio provinciale, delibera sulla costituzione del proposto consorzio, statuendo sulle questioni e dissidenze che fossero insorte.

Questa deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto.

Art. 109. — Nel caso di opposizione da parte degli interessati o di negata omologazione, è aperto l'adito al ricorso, se trattasi di consorzio di interesse comunale, alla deputazione provinciale, e se trattasi di altro consorzio al Ministero, che deciderà, sentito il Consiglio dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Art. 110. — Quando gli interessi di un consorzio si estendano a territori di diverse provincie, la costituzione di esso è riservata al Ministero; sentiti i rispettivi Consigli provinciali.

Potrà essere istituito per legge un consorzio generale di più provincie e di più consorzi speciali che hanno interessè in un determinato fiume o sistema idraulico per provvedere a grandi opere di difesa, rettificazione, inalveamento, ed alla loro manutenzione.

Art. 111. — Ordinato e reso obbligatorio il consorzio, l'Assemblea generale degli interessati procede alla nomina di una deputazione o Consiglio d'amministrazione, ed alla formazione di uno speciale statuto o regolamento, e delibera sul modo di eseguire le opere e sui relativi progetti tecnici.

Art. 112. — L'Assemblea generale potrà domandare le sue attribuzioni ad un Consiglio di delegati eletti a maggioranza relativa di voti.

Art. 113. — I consorzi istituiti unicamente per concorrere nelle spese delle opere della seconda categoria hanno l'esclusiva amministrazione delle rispettive rendite di qualunque natura, e debbono essere consultati previamente, quando vogliasi procedere ad opere nuove straordinarie.

Nelle rendite e doti dei consorzi sono compresi i prodotti degli argini e golene.

Alle rappresentanze di tali consorzi spetta pure il provvedere per riparto delle imposizioni, per la loro esazione e pel versamento nelle casse dello Stato.

Art. 114. — Un consorzio istituito per l'eseguimento di un'opera s'intende continuativo per la sua perpetua conservazione, salvo che la sopravvenienza di qualche variazione nel corso del fiume o torrente consenta di abbandonare la detta opera; ad una variazione di circostanze obblighi ad ampliarla, restringere, o comunque modificare il consorzio stesso.

La cessazione e le modificazioni essenziali del consorzio debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la costituzione di un nuovo consorzio.

Art. 115. — Trattandosi d'opere per le quali possono essere chiamati a contribuire lo Stato e le provincie, il consorzio formatosi regolarmente fa istanza in Assemblea generale per ottenere il concorso sovaccennato.

Le relative deliberazioni sono comunicate al Consiglio provinciale ed al Ministero dei lavori pubblici per la loro adesione al chiesto concorso.

Qualora il Ministero predetto od il Consiglio provinciale si rifiutino al concorso, il consorzio potrà reclamare al Re, il quale decide sull'avviso del Consiglio di Stato, e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nei casi in cui è assentito il concorso, il Governo e la provincia saranno rappresentati nelle Assemblee generali e nei Consigli d'amministrazione del consorzio, e le deliberazioni che importino spesa non saranno valide senza l'approvazione rispettivamente del prefetto e della deputazione provinciale.

Art. 116. — I consorzi esistenti sono conservati, e tanto nella esecuzione quanto nella manutenzione delle opere, continueranno a procedere con osservanza delle norme prescritte dalla loro istituzione.

Entro tre anni però dalla pubblicazione della presente legge, gli statuti e regolamenti dei singoli consorzi saranno sottoposti a revisione dalla rappresentanza legale dei medesimi, ed all'approvazione di conformità alla presente legge.

Art. 117. — Gli statuti e regolamenti dei consorzi saranno approvati, omologati, fatti soggetto di ricorso, secondo le norme sancite dagli articoli 108 e 109 per la costituzione dei consorzi stessi.

Art. 118. — I bilanci dei consorzi sono deliberati dalle Assemblee generali o dal Consiglio dei delegati nel caso previsto all'articolo 112, colla approvazione o del prefetto o della deputazione provinciale, quando o lo Stato o la provincia concorrano nelle spese.

Le altre deliberazioni delle Assemblee generali e del Consiglio d'amministrazione sono soggette alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei Consigli e Giunte comunali, in quanto dagli speciali statuti e regolamenti non si provveda altrimenti.

Art. 119. — La misura della imposta prediale per ciascun fondo serve di base al riparto dei contributi nei consorzi, salve le consuetudini e convenzioni speciali, e salvi gli effetti della diversa tangente, come all'ultimo alinea dell'art. 105.

Il valore imponibile dei beni indicati nel primo capoverso dell'articolo

suddetto sarà determinato dal consorzio, ed in caso di contestazione, stabilito dalla deputazione provinciale, sentiti gl'interessati.

L'esazione delle quote di contributo si farà colle forme e coi privilegi della imposta fondiaria.

www.libtool.com.cn

Nota N° 2.

Progetto di legge presentato alla Camera dei deputati dal ministro d'agricoltura, industria e commercio (CASTAGNOLA), di concerto col ministro delle finanze (SELLA), nella tornata del 14 luglio 1870.

Istituzione di consorzi per la irrigazione.

SIGNORI!

La ricchezza più estesa, quella che più agevolmente può svolgersi in Italia, consiste nell'agricoltura. La irrigazione è il più potente fattore dei progressi della economia rurale. Essa consente prodotti più abbondanti, più variati di quelli che si ottengono dalla coltura ordinaria, e soprattutto sottrae, in parte, codeste produzioni alle vicissitudini climatologiche. Grande e potente è il soccorso che all'agricoltura dà l'irrigazione.

L'Italia ha, da epoche a noi molto remote, compresa la importanza di codesti fatti, ed è stata maestra alle altre nazioni nella scienza idraulica. Governi e scienziati hanno studiato presso di noi le discipline della irrigazione.

Una regione d'Italia, la Lombardia, da duemila anni circa, ha lavorato indefessamente per formarsi un sistema di irrigazione, al quale l'agricoltura di quella contrada deve l'alta sua rinomanza ed il primato che meritamente tiene.

Non abbiamo dunque bisogno di studiare altrove cotesta materia; presso di noi abbiamo gloriose tradizioni da consultare, e ne abbiamo tratto largo profitto nelle proposte, che sottoponiamo alla vostra approvazione.

La natura ha dato al nostro paese condizioni favorevoli alla irrigazione, delle quali è nostro debito di approfittare nei più estesi limiti.

L'Italia ha immensa quantità di acqua, la quale, nella maggior parte delle sue contrade, lungi dall'essere una fonte di ricchezza, costituisce un pericoloso nemico dal quale conviene difendersi con non pochi sacrifici.

Questo stato di cose ha richiamata tutta l'attenzione del Governo, il quale nell'interesse dello sviluppo della prosperità del paese presenta alle vostre deliberazioni un progetto di legge sulla formazione dei consorzi per le irrigazioni.

Le nostre leggi non hanno disposizioni che per i soli consorzi di difesa e di conservazione, non per quelli diretti al miglioramento della proprietà agricola.

Ora noi vi proponiamo di colmare questa importante lacuna. Molta essendo la differenza che corre fra lo scopo che si prefiggono queste due specie di consorzi, diverse sono le norme che regolar debbono siffatte associazioni.

I consorzi di difesa e di conservazione possono essere obbligatorii. I consorzi per le irrigazioni poggiano invece sulla base del consenso degli interessati. Ciò appunto abbiamo voluto far rilevare nel primo articolo della legge. Nel nostro caso non trattasi di difesa, non della conservazione di diritti che potrebbero esser manomessi per fatto d'un dissidente, che bisogna pur sottoporre alla volontà della maggioranza; trattasi soltanto del miglioramento delle condizioni rurali da ottenersi mercè la libera associazione degli interessati.

Ora il miglioramento delle proprie condizioni non può giustamente imporsi ad alcuno. Col conferire ad una maggioranza il diritto d'imporre i propri voleri ad una minoranza si costituirebbe, sotto una apparente uguaglianza di diritto, una vera disuguaglianza di fatto.

La libertà adunque è il principio che regge codesti consorzi. La legge concede solo a quelli pubblici, di cui in seguito parleremo, la facoltà di espropriare colui che per la sua resistenza impedisce la esecuzione delle opere.

Duplice è la specie dei consorzi contemplati da questa legge, e che noi proponiamo di denominare *privati* e *pubblici*.

I primi, adempiendo alle poche formalità volute dalla medesima, acquistano la personalità giuridica e la facoltà di pattuire, nell'atto di costituzione, che la rappresentanza di essi possa decidere amministrativamente le questioni fra soci. Rimane però salvo in tale caso il successivo reclamo delle parti ai tribunali.

Codesta è facoltà indispensabile.

Innumerevoli sono le cause che possono dare luogo a contestazioni fra soci in fatto di acqua, e molteplici sono i modi onde si può trarre illecito profitto dall'acqua altrui.

Le contestazioni in materia di acque si presentano con un carattere di tale urgenza che ogni menoma remora può arrecare gravi danni ad interessi rilevanti. Bisogna quindi che l'azione sia immediata, che il provvedimento segua il reclamo il più che è possibile dappresso. La rappresentanza del consorzio, nel caso nostro, provvede e decide come in via amministrativa, e le sue determinazioni sono tosto esecutorie; ma ciò avviene per effetto di volontario assenso dei soci.

La facoltà di ricorrere per la riparazione di codesti provvedimenti ai tribunali, impedisce poi che rimanga violato qualsiasi diritto.

La costituzione di codesti consorzi ha luogo per semplice opera delle autorità governative provinciali; il Governo centrale non interviene che nel solo caso di reclamo degli interessati.

La legge applica quindi in siffatta materia un principio di decentramento, che è nei voti di tutti.

La seconda specie dei consorzi è quella che proponiamo di denominare pubblici.

Codesti consorzi hanno una maggiore importanza, e la impresa cui mirano assume il carattere di pubblica utilità.

Maggiori quindi dovevano essere le guarentigie da prescrivere per la costituzione di essi.

Onde è giustificato l'intervento diretto del Governo centrale nella loro formazione.

Per altro siffatto intervento del Governo offre alla impresa le più sicure guarentigie in quanto che qualsiasi risoluzione deve essere presa dietro parere di corpi autorevoli, quali sono il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

L'atto di approvazione del consorzio gli conferisce la personalità giuridica ed il carattere di pubblica utilità.

Come può rilevarsi dalle cose dianzi discorse e dai pochi articoli di legge che si propongono, l'ordinamento dei consorzi è fatto con forme, il più che sia possibile, semplici e libere.

La ingerenza del Governo è ristretta nei limiti più angusti, ogni perdita di tempo e di forze è evitata. Alla iniziativa privata, dalla quale i consorzi debbono sorgere, è interamente lasciata la cura di provvedere ai propri interessi.

All'infuori di quell'alta vigilanza che il Governo esercita su tutti i corpi morali, nessuna speciale ne è a lui riservata sui consorzi di cui è parola. Codesto è concetto che predomina in tutto il nostro ordinamento economico-amministrativo, onde non fa uopo dimostrare la convenienza della sua applicazione a questo caso speciale.

L'ultimo titolo del progetto di legge, che ho l'onore di presentare alle deliberazioni della Camera, comprende le concessioni che si fanno allo scopo di favorire le irrigazioni. Codesto argomento di massima importanza ha formato oggetto di speciali accordi tra il referente ed il suo collega delle finanze.

La mole delle opere necessarie a procurare la derivazione di corsi di acque ed a costruire i canali secondari di irrigazione richiede l'impiego di non indifferenti capitali e trae seco un mutamento nelle condizioni di

coltura di terreni che dallo stato asciutto vogliono farsi passare a quello irriguo. Codeste circostanze hanno fatto riconoscere indispensabile la concessione perpetua dell'uso delle acque pubbliche.

In Lombardia le antiche concessioni di acqua irrigatoria sono perpetue. Per i consorzi dei canali di quella regione, come per tutti i consorzi di quel genere, la facoltà di usare in perpetuo delle acque costituisce, a ragione, la base più sicura per investire nei fondi le somme necessarie per renderli adatti all'irrigazione.

D'altra parte il riferente è pure persuaso che la concessione a perpetuità dell'uso delle acque pubbliche per iscopo d'irrigazione può contribuire efficacemente a rendere proficui a favore delle finanze dello Stato e dell'agricoltura gli immensi volumi delle medesime che ora o scorrono inutili o sono un pericolo per le proprietà.

Onde favorire la costituzione dei consorzi di cui è parola credo quindi anzitutto necessario di proporre che sia accordato ai medesimi l'uso perpetuo delle acque pubbliche mediante il pagamento di un annuo canone irredimibile.

Nè con questa disposizione si perturba l'economia delle leggi civili e di quella sui lavori pubblici.

I fiumi ed i laghi, onde la derivazione ha luogo, rimangono sempre di ragione del *demanio pubblico*.

Lo Stato non concede che il semplice uso di una parte delle acque, ossia di ciò che non potrebbe, anche volendo, conservare. Il concessionario non acquista altro diritto che quello di derivare la quantità di acqua concessagli. La proprietà del fiume, che è cosa ben diversa dall'uso di una parte delle sue acque, rimane sempre nel *dominio della Stato*. E perchè codesto diritto fosse sempre ed invariabilmente riconosciuto in siffatte concessioni, ho creduto proporre che il canone annuo fosse dichiarato irredimibile e non soggetto quindi alla legge del 24 gennaio 1864.

Con l'articolo 11 del progetto propongo, in secondo luogo, di assoggettare ad un diritto fisso, esclusa ogni altra tassa di registro, per lo spazio di quattro anni dalla data dell'approvazione del consorzio, gli atti relativi alla costituzione del medesimo, i contratti per la esecuzione delle opere di irrigazione e quelli per le espropriazioni. È fuori di dubbio che la costituzione dei consorzi dà luogo a diversi atti. Ora, se prima ancora che il capitale che si investe siffattamente nei terreni cominci a diventare remuneratore si dovesse andare incontro a spese di non lieve importanza per tutti gli atti dianzi descritti, sarebbe molto probabile che la impresa non venisse tentata.

Il poco sviluppo della privata iniziativa vuole essere eccitato e corretto.

Dalla rappresentanza della principale provincia lombarda venne già in-

dirizzato a questo riguardo un voto al Governo, allorchè si doveva discutere la domanda per un canale determinato d'irrigazione.

Nè codesta concessione manca di esempi.

Nella legge del 28 giugno 1852, relativa al canale di irrigazione di Carpentras in Francia, è accordata, per tutti gli atti relativi alla costituzione del consorzio, alla aggiudicazione dei lavori ed allo acquisto delle proprietà, un diritto fisso di una lira per tutti codesti atti, i quali hanno origine dalla costituzione dei consorzi e quindi non avrebbero luogo ove i consorzi non si costituissero. D'altronde la riduzione ad un diritto fisso che si propone non contempla che un numero ristretto di quegli atti ai quali il consorzio può dar luogo, e di più per un numero determinato di anni.

Bensi vuolsi che della concessione medesima non si abusi e che in ogni caso gli atti ammessi al pagamento di un diritto fisso siano quelli che indeclinabilmente occorrono alla formazigne dei consorzi.

L'articolo della legge fu compilato per ciò in modo da evitare un siffatto inconveniente.

L'ultima concessione, che deve essere ritenuta fondamentale e che, se non l'unica, è certo la più importante per dar vita ai lavori di irrigazione nel nostro paese, quella si è che prescrive che l'aumento del reddito di un fondo per fatto della introdotta irrigazione non sia soggetto ad imposta per i primi trenta anni da quando fu reso irriguo.

Qui fa d'uopo ripetere che la irrigazione richiede un considerevole impiego di capitali, trae seco un mutamento negli avvicendamenti e nelle rotazioni agrarie onde il frutto dei capitali investiti non si ottiene che dopo diversi anni.

È fatto pur troppo notorio che il capitale nelle attuali condizioni economiche del nostro paese non trova il tornaconto a rivolgersi ai miglioramenti agrari, i quali non danno immediata e proporzionale remunerazione di fronte agli altri lucrosi impieghi che sono oggi offerti al medesimo.

Bisogna quindi con le istituzioni e con le leggi aprire ai capitali l'adito alla terra o, meglio, creare ai capitali stessi la convenienza ed il tornaconto di questo nuovo giro d'intraprese e di lucri, creando così alla proprietà rustica una condizione migliore di quella che abbia attualmente.

Vuolsi che il censo immutabile dei fondi rustici, ossia la immunità dei miglioramenti a vantaggio dei proprietari, abbia potentemente influito al miglioramento delle terre lombarde, provocandovi un indefinito investimento di capitali. Il capitale investito in lavori idraulici, o non produce per diversi anni, o produce un tenue aumento di reddito. Se l'aumento di reddito è inesorabilmente seguito da un accrescimento d'imposta, l'aumento stesso può diventare tenuissimo, nullo, e quindi mancare

il tornaconto e la convenienza di rivolgere all'agricoltura i capitali.

È quindi indispensabile che un determinato numero di anni l'aumento industriale del reddito pel fatto della irrigazione rimanga franco d'imposta, per così invogliare il capitale a rivolgersi all'agricoltura, anche con modico interesse.

E frattanto se lo Stato non colpisce in modo diretto per lo spazio di trent'anni codesto aumento di reddito, non perciò esso gli sfugge intieramente, giacchè a suo vantaggio si devolvono le tasse che indirettamente vengono a colpirlo.

La progettata esenzione d'imposta ha riscontro in leggi di altri Stati nei quali le condizioni economiche distoglievano, meno di quello che avvenga ora in Italia, il capitale industriale dal riversarsi sui terreni. I concessionari del canale d'irrigazione Carpentras ebbero, con legge 28 giugno 1852, l'assicurazione che per lo spazio di venticinque anni i terreni sottoposti alla irrigazione non avrebbero subito alcun aumento d'imposta fondiaria. Eppure in Francia, meglio che attualmente in Italia, il capitale stesso poteva trovare nella terra un impiego remuneratore.

Giova avvertire che altrove, per favorire la irrigazione, il Governo intervenne direttamente accordando dei premi.

Cito la Spagna, la quale recentemente ha concesso, in seguito a leggi del 24 gennaio e del 4 febbraio 1870, una sovvenzione di lire 210 per ognuno dei 90 mila ettari di terreni che saranno irrigati per effetto di apposita concessione nella provincia di Arragona.

L'Italia non si metterà certo su questa via, ma perciò appunto io spero troverà presso di noi favore ed accoglimento la esenzione di cui è parola.

Ho creduto però che tutte queste concessioni non dovessero applicarsi a quelle irrigazioni fatte con acqua condotta mediante opere, alla costruzione delle quali l'erario pubblico abbia concesso direttamente o mediante guarentigie od annuità.

Il concetto onde si è partito nell'accordare quasi tutte le concessioni di che negli articoli 10, 11 e 12 del progetto di legge, si è quello appunto delle spese non lievi a cui fa d'uopo inevitabilmente andare incontro per le opere di derivazione di acqua a scopo d'irrigazione. Se lo Stato in un modo o nell'altro ha concorso a sostenere siffatte spese, una ragione di giustizia distributiva vuole che gli stessi individui non si ammettano contemporaneamente a godere di un doppio vantaggio.

Il progetto di legge che ho l'onore di presentare alle vostre deliberazioni è di grandissima importanza. Senza tema di esagerare è da ritenersi che per mezzo della irrigazione l'Italia può più che triplicare la sua ricchezza, fecondando le immense estensioni di terreno attualmente condannate alla coltura asciutta, scarsa e sottoposta a tutti gli eventi atmosferici.

Il Governo crede che con questo progetto di legge si entri in una grande via di miglioramento agricolo e si dia opera efficace a svolgere la ricchezza del paese.

Il Governo confida che i rappresentanti di una nazione eminentemente agricola accoglieranno con plauso codesta proposta di legge.

PROGETTO DI LEGGE

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. — I consorzi per le irrigazioni sono costituiti per spontaneo consenso degli interessati.

Nessun proprietario può essere obbligato a farne parte; può però, nel caso di cui al titolo III della presente legge, essere espropriato nei termini e modi stabiliti dalla legge del 20 giugno 1865, n° 2215 (Allegato F').

Art. 2. — I consorzi, di cui nel precedente articolo, sono privati o pubblici.

TITOLO II.

Dei consorzi privati.

Art. 3. — I consorzi privati debbono essere stabiliti mediante contratto di società, nel quale deve essere specificato lo scopo della impresa, il perimetro del terreno che vuoi irrigare, i modi di amministrazione, i poteri assegnati agli amministratori, i mezzi necessari per provvedere all'impresa, il modo di riscuotere le quote di contributo, le condizioni di ammissione dei nuovi soci e qualsiasi altro patto.

In detto contratto potrà accordarsi alla rappresentanza del consorzio la facoltà di decidere amministrativamente le questioni fra soci derivanti dalla esecuzione del contratto medesimo e di rendere esecutive le determinazioni, salvo sempre ai consorziati il diritto di ricorrere ai tribunali competenti.

Art. 4. — La domanda di autorizzazione, unitamente all'atto di costituzione del consorzio, deve presentarsi al prefetto della provincia, il quale ne fa dare avviso nel giornale per gli annunci giudiziari della medesima, e deposita gli atti nella segreteria della prefettura, a notizia di chi possa avervi interesse.

Trascorsi due mesi da siffatto annuncio il prefetto, intesa la deputazione provinciale, statuisce sulla domanda.

Contro la decisione del prefetto è aperto il ricorso al Ministero di agri-

coltura, industria e commercio, il quale definitivamente provvede, inteso il Consiglio di Stato.

Art. 5. — Il decreto del prefetto sarà pubblicato nella Gazzetta di cui nell'articolo precedente ed ha per effetto di conferire la personalità giuridica al consorzio.

TITOLO III.

Dei consorzi pubblici.

Art. 6. — Il consorzio pubblico dovrà essere stabilito mediante contratto ai termini dell'articolo terzo della presente legge.

La domanda di autorizzazione dovrà essere diretta al prefetto della provincia, il quale sottopone ad inchiesta amministrativa, nei modi stabiliti dalla legge di espropriazione per causa di utilità pubblica, gli statuti del consorzio ed i progetti tecnici. Indi, inteso la deputazione provinciale e l'ufficio del genio civile provinciale, trasmette le carte, con suo parere, al Ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 7. — Il Ministero, inteso il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, statuisce sulla domanda con motivato decreto.

Art. 8. — Il decreto di cui all'articolo precedente ha per effetto:

a) Di conferire al consorzio la personalità giuridica;

b) Di attribuire alla impresa il carattere di pubblica utilità per gli effetti della legge sulle espropriazioni.

Art. 9. — I consorzi privati possono essere dichiarati pubblici dopo l'esperimento delle formalità prescritte dagli articoli 6 e 7 della presente legge.

TITOLO IV.

Disposizioni comuni.

Art. 10. — Previo adempimento delle formalità prescritte dall'articolo 133 della legge sui lavori pubblici, allegato F, del 20 marzo 1865, n° 2248, potrà concedersi l'uso perpetuo delle acque pubbliche ai consorzi contemplati dalla presente legge, mediante pagamento d'un annuo canone irredimibile.

Art. 11. — Per la durata di anni quattro dalla data dell'approvazione del consorzio, gli atti relativi alla costituzione del medesimo, ed i contratti per la esecuzione delle opere di irrigazione e per le espropriazioni di cui all'articolo 1, non sono soggetti ad altra tassa di registro che ad un diritto fisso di lire dieci.

Art. 12. — L'aumento del reddito di un fondo per fatto della introdotta irrigazione non è soggetto ad imposta per i primi trenta anni, a contare da quando fu reso irriguo.

Art. 13. — Le disposizioni degli articoli 11 e 12 non sono applicabili alle irrigazioni fatte con acqua condotta mediante opere, alla costruzione della quale concorre l'erario pubblico direttamente o mediante guarentigie od annuità. ibtool.com.cn

Art. 14. — Con regolamento, emanato in seguito a parere del Consiglio di Stato, sarà provvisto ai modi di esecuzione della presente legge.

Nota N° 3.

Molti consorzi sia di privati che di interi Comuni esistono in Italia da secoli, taluno regolato da statuti amministrativi, tal altro da atti notarili. Tutti hanno il carattere di convenzioni private di mutue associazioni allo scopo di tutelare l'agricoltura. Di tali consorzi se ne potrebbero citare molti esempi, e ci piace accennare ad uno che è il più importante della provincia nostra di cui venne testè redatta la istoria da un nostro collega ed amico avv. Rognoni in una memoria pubblicata a Guastalla nel 1871 in eausa civile pel Comune di Gualtieri contro il Comune di Castelnuovo, la quale istoria per l'interesse che desta, e per la circostanza per la quale è fatta cioè in una causa civile davanti i tribunali ordinari, e così manifestando come non di interessi d'ordine pubblico, ma d'interesse puramente privato si agita; crediamo riportarla nella presente nota.

Fra le opere insigni e di grande portata di prosciugamenti nel suolo italiano che escogitate ed eseguite nei tempi di mezzo attestano, come anche nelle epoche meno propizie non siasi mai lasciato di volgere un pensiero all'importante obbietto dello sviluppo dell'industria agricola e del risanamento dei luoghi palustri non ultima va annoverata la bonificazione Bentivoglio che funziona nel basso della provincia reggiana. Questa bonificazione Bentivoglio è così chiamata perchè fu decisa nel 1556, auspice e promotore il marchese Cornelio Bentivoglio, signore di Gualtieri, per opera e sovra convenzioni stipulate dai serenissimi di Ferrara, Mantova e Parma. Fu suo scopo di asciugare più che si potesse la vallata dall'Enza al Crostolo, e liberare così dalle acque stagnanti i territorii dei Comuni di Gualtieri, Boretto, Brescello e Castelnuovo. Comechè il fondo di detta vallata sia in gran parte più basso del pelo ordinario delle acque del Po, le acque tortuose e piovane di esso non scolavano in questo verso il Nord se non quando erano molto alte, e le basse giacevano, nè potevano defluire verso l'Est, opponendosi loro come argine il torrente Crostolo, il cui fondo è pure più alto della vallata stessa. Allo scopo del prosciugamento de' terreni, e dello sfogo delle acque, fu quindi immaginato di creare sotto il Crostolo un passaggio che prese il nome, come ha

tuttora, di Botte Bentivoglio, all'imbocco del quale venendo con appositi cavi condotte le acque dei territorii de' singoli Comuni suddetti, tutte esse poi andassero a riescir fuori nell'agro guastallese in un sol cavo o condotto, che con un corso di circa 30 chilometri verso il Levante e toccante eziandio la provincia di Mantova menasse a scolare tutte le acque mediante una chiavica, soggetta a speciali regolamenti, nel più lontano torrente della Secchia.

Il cavo che allo sbocco della Botte Bentivoglio riceve le acque della vallata, è tuttora denominato la *Fiuma* sino alla chiavica del Borziero, nel qual punto, convergendo in essa oltre le acque di Guastalla, Novellara, ecc., anche le superiori, e più alte della provincia reggiana, cioè quelle di Reggio, Correggio, Campagnola, Fabbrico, Reggiolo e Rolo, assume il nome di Parmiggiana-Moglia, e la chiavica che si apre per trasmetterle nel Secchia ebbe quello di travata.

Come ognun vede adunque la condotta delle acque della nostra valle allo scolo in Secchia mediante il passo sotto il Crostolo, è cosa tutta artificiale, in quanto tale condotta non sarebbe concessa dalla natura stessa de' luoghi, e come fu artificiale e procurata dall'opera dell'uomo la Botte Bentivoglio, così dovevano essere ideati e procurati dall'arte i cavi speciali che avevano a guidare alla Botte stessa le acque dei vari territorii bonificati. Ed è perciò che non avrebbesi potuto procedere ad opera sì benefica, e in pari tempo grandiosa, perchè mirava al vantaggio de' secoli avvenire, se non dietro patti e reciproche convenzioni, dalle quali restassero in perpetuo regolati gli obblighi e i diritti che dal fatto stesso della bonificazione venivano ad essere creati, e prima fra quelle si fu la massima statuita ed indeclinabile, osservata eziandio attraverso il passaggio di questi tre secoli, che cioè ciascun Comune dovesse concorrere alle spese di un cavo o di un argine, o di un ponte in ragione della superficie del territorio scolante per quel cavo che si trattava di escavare, riparare, munire di argini o di ponti. Si occupavano ancora le suddette convenzioni per moderare specialmente le esagerate pretese de' superiori, come e con qual luce si dovessero costruire le chiaviche ed i regolatori, quali acque speciali dovessero defluire per un determinato cavo; in quali tempi e sotto quali estremi fosse lecito aprire, o si dovesse chiudere una chiavica, ecc., come il tutto si scorge dalle prime capitolazioni del 1556, istitutive della bonificazione, formate fra i suddetti duchi, il cui preambolo precisa quali erano i territorii che si mirava a bonificare, colle parole « essendo stato proposto dal magnifico signor Peregrino De Micheli fator dell'illustrissimo et eccellentissimo signor Don Ferdinando Gonzaga, di asciugar le valli di Brescello e suo territorio, Poviglio e Castelnovo e Gualtiero, e levar le acque, tal che le rendano asciutte e bonificate, ecc. ».

Questa bonificazione però non si attuava tutta d'un tratto. Già molte erano state le difficoltà a vincersi per darvi principio coll'escavazione della Botte sotterranea che non ebbe luogo se non dieci anni dopo le prime capitolazioni, ossia nel 1566 (1), e poscia la stessa andava eseguendosi parzialmente colle costruzioni riguardanti or l'uno or l'altro territorio, ed ora all'occasione di questi cavamenti, che sulle indicate basi dell'estensione del terreno scolante sorgevano delle stipulazioni, degli accordi per manutenzioni, per anticipazioni e rimborsi di spese, per riparazioni prevedute, ecc.

Non di rado però avveniva che, eseguite le opere, queste si riscontrassero imperfette e non in relazione agli accordi stipulati, e scorgessero quindi le lagnanze degli uomini di un Comune, contro gli uomini di un altro, perchè le opere stesse si avessero a finire con reciproca soddisfazione. Non di rado ancora succedeva che fatto un lavoro sul quale i diversi Comuni si erano accordati, sorgesse poi la necessità di altro a quello accessorio primamente non contemplato; e qui nuovi litigi e dispareri sul chi dovesse sostenerne le spese. Finalmente se dopo che un'opera era stata compita, sorgesse poi in breve tempo il bisogno o di rifarla, o di ripararla, ecco i Comuni interessati a contendere fra loro a chi se ne dovesse attribuire la colpa, e chi di nuovo avesse a sostenerne la spesa. In mezzo a ciò, e ritenuto da una parte che la bonificazione per se stessa era cosa di diretta istituzione sovrana, che dall'altra tali piati si rinnovavano spessissimo, e che da ultimo l'indole de' tempi non che conoscere, escludeva eziandio le forme di rito che per le reciproche guarentigie furono poscia introdotte dal moderno vivere civile, avveniva che tali piati erano dalle parti portati all'orecchio del duca regnante, e questi ad assopirli e dirimerli, spediva sul luogo persona di sua fiducia col mandato di prendere cognizione di tutte le controversie, ed ivi tra i litiganti giudicare inappellabilmente.

Ed è così che si hanno come base di giurisprudenza pratica nella bo-

(1) L'atto a questo proposito dice: « Nel travaglio che erasi fatto intorno le bonificazioni, non si era difeso ancora all'ideato cavo sotto l'alveo del crostolo per cui dirigere attraverso del nostro territorio le acque naturalmente sorgenti o piovane del territorio di Gualtieri, Brescello, Castelnuovo e Reggio. Fu in quell'anno (1566) che il marchese Cornegio Bentivoglio, in nome del duca di Ferrara, ne fece espresamente la petizione, chiedendo che gli fosse concesso di aprire nella strada di Roncaglio una bocca della lunghezza di otto braccia, ove le dette acque dirette per due e grandi archi, costruito sotto il Crostolo passassero nel nuovo cavamento da farsi per linea retta sino alla Parmigiana, il quale fu denominato la Botte. *St. della città e ducato di Guastalla*, tom. III, pag. 29.

nificazione due sentenze di certo messer Antonio Guarinò mandatario del duca Alfonso II di Ferrara, proferita l'una nel 2 aprile 1570, e l'altra nel 14 maggio 1577, dalle quali poi, e dai principii generali in esse proclamati, hanno preso norma per dirimere le successive controversie non solo gli ulteriori mandatari dei duchi nei primi tempi, come il Bartazuolo ed altri; non solo presero quelle per punto di partenza e giurisprudenza fissa gli uomini periti idraulici e matematici che in seguito furono chiamati a riferire su controversie, come il Moro podestà di Castelnovo nel 1621; l'Abbatì nel 1746; il Checchi e il Galassi nel 1750; il Giordini nel 1768; il Bolognini, altro podestà di Castelnovo, nel 1777; e molti altri, ma bensì ancora i Tribunali che nel volgere de' tempi andavano ad istituirsi, e così, per citarne alcuni, il Consiglio dei Ministri che giudicava nel 18 febbrajo 1623; il Consiglio ducale di Segnatura che giudicava nel 22 ottobre 1686 e 12 maggio 1689; il magistrato d'acque in Modena che giudicava nel 1762; il governo provinciale di Reggio che giudicava nel 26 agosto 1816 e 17 luglio 1845; e finalmente la generale Intendenza di Reggio-Emilia che giudicò recentemente nel 13 agosto 1861, e sempre sopra controversie provocate (è pur d'uopo confessarlo) da esagerate pretese di Castelnovo contro Gualtieri, e nelle quali perciò Castelnovo stesso dovette sempre subire la sconfitta.

APPENDICE

Non dubitiamo che sarà gradita sul proposito dei consorzi la raccolta delle seguenti:

Massime di Giurisprudenza amministrativa sui Consorzi.

dal 1859 al 1870.

1859. — Il Consiglio

Considerando che l'utilità pel Comune di
di una strada per cui col mezzo della ferrovia a possa pro-
curare i prodotti di tanto per soddisfare ai bisogni locali,
come per accrescere il movimento commerciale, pare per sè evidente.

Che tale utilità riconosciuta nel tempo in occasione dello stabilimento del primo consorzio per l'esecuzione di sei tronchi della strada predetta, non potrebbe contestarsi per la formazione dell'altro consorzio allo scopo d'ultimare la linea è di rendere produttive le spese fatte.

Che la concorde opinione così degli uomini d'arte come delle autorità amministrative della provincia e della divisione, ed il sentimento conforme del Ministero più volte espresso, ed attualmente confermato, in-

ducono a non esitare sul respingere le apparizioni ora fatte dal Comune di

È di parere che non sia il caso d'accogliere i reclami del Comune di contro il decreto dell'Intendente generale, per cui fu compreso il Comune stesso nel consorzio per la sistemazione della strada di

(*Riv. Amm.* 1859, p. 431).

Le divisioni territoriali della legge (Prov. e Com.) create, non sono di ostacolo ai particolari consorzi che possono formarsi tra più provincie e tra più Comuni anche appartenenti a provincie diverse.

(*Id.* 1859, p. 573).

In forza del regolamento ministeriale 28 marzo 1861, entra nelle attribuzioni del Consiglio comunale, come lo approvare o disapprovare, così il riformare il ruolo di riparto delle acque e delle spese proposte dall'amministrazione consorziale non che il renderlo esecutivo.

(*Id.* 1860, p. 432).

Un consorzio legalmente costituito coll'autorizzazione amministrativa non può cessare o sciogliersi, che mediante la stessa autorizzazione sino a che dura l'oggetto pel quale fu stabilito, secondo i principii sulla materia ed in specie pel combinato disposto degli articoli 83, 85, 86 e successivi sulla legge 20 novembre 1859, n° 3754.

(*Id.* 1862, sentenza del Consiglio di Stato, 4 marzo 1862).

Allorquando per regio decreto è stabilito che l'apertura di una strada si farà per mezzo di consorzio, qual sia la procedura da seguirsi per la formazione ed approvazione del consorzio per l'apertura di una strada comunale, è chiaramente tracciata negli articoli 34 e 38 della legge 20 marzo 1859 sulle opere pubbliche.

(*Id.* 1864, p. 606).

I delegati dei Comuni, che giusta l'art. 47 della legge 20 marzo 1859 sulle opere pubbliche costituiscono l'Assemblea generale del consorzio, sono nominati dalla rappresentanza comunale, poichè il mandato di rappresentare il Comune, di vincolarlo anche ove d'uopo, non può partire che da essa. Dove pure il Consiglio comunale non abbia potuto o stimato di nominare un delegato speciale all'Assemblea consortile, un tal mandato s'intende devoluto al sindaco o a chi a norma della legge comunale ne fa le veci.

I membri della deputazione o del Consiglio d'amministrazione sono nominati dall'Assemblea generale del consorzio *nel suo seno*.

(*Id.* 1866, p. 394).

L'apparizione alla costituzione d'un consorzio è sempre legale quando è fatta nel termine dalla legge prefisso.

(*Id.* 1867, p. 64).

Per gli stipendi degli ingegneri direttori, il regolamento obbliga i Comuni aventi limitata rete di strade ad unirsi in consorzio, ed a ciò non ostano le disposizioni di legge (art. 39 e 43). Parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici 7 marzo 1868, dal Ministero adottato.

(*Riv. Amm.* 1868, p. 738).

Le spese per le opere eseguite dai consorzi d'acque debbono essere ripartite fra i proprietari in ragione della utilità che risentono.

L'intente che dal canto proprio ha fatto eseguire opere di difesa e di arginatura, ha diritto che le sue spese sieno tenute a calcolo nel riparto delle spese consorziali per lo stesso titolo.

Lo stesso può altresì impugnare il riparto fatto sopra i risultati di un riparto di data anteriore se consta che d'allora in poi sono mutate le ragioni di concorso degli utenti e diminuito in questi ultimi l'interesse per avere provveduto a spese della natura da quella ordinate dal consorzio. (Pareri del Consiglio di Stato, 27 luglio 1869 dal Ministero adottati).

(*Id.* 1869, p. 824).

Il consorzio stabilito nei modi dalla legge costituisce un ente morale così nei rapporti pubblici collo Stato, come ne' suoi rapporti civili coi privati.

Pertanto gli effetti giuridici che derivano dalla istituzione di un consorzio sono di due specie: gli uni tengono al regime amministrativo, gli altri riguardano i diritti rispettivi degli interessati.

Alla tutela di questi diritti mira appunto l'articolo 114 della legge (20 marzo 1865) sulle opere pubbliche, stabilendo che la cessazione di un consorzio possa aver luogo soltanto nei modi e colle forme prescritte per la sua costituzione ed in base a certi fatti ben constatati.

Merita quindi annullamento la deliberazione colla quale un consorzio (per arginatura d'acque) si dichiara sciolto, mentre nessuno degli incombenenti previsti dell'art. 108 della legge è eseguito onde provvedere alla tutela degli interessi comuni (Decreto del Prefetto di Parma in Consiglio di Prefettura 26 marzo 1869).

(*Id.* 1869, p. 920).

Alloraquando una strada non è più classificata tra quelle provinciali e non figura più in conseguenza nell'elenco del suo mantenimento, passa nei Comuni che essa attraversa, o da soli o riuniti in consorzio.

Se i Comuni interessati, sebbene più volte eccitati a riunirsi in consorzio, non vogliono sottostare alla spesa, è il caso che provvede la deputazione provinciale, sia per costituire il consorzio, sia per allegare nei bilanci la rata di contributo spettante a ciascuno di essi secondo i calcoli dell'ufficio tecnico provinciale (Decisione della deputazione provinciale di Napoli, 29 gennaio 1869).

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

PARTE QUARTA

SUL

DIRITTO DEI PROPRIETARI

CONFINANTI COGLI ARGINI REGI

DI TAGLIARE E RACCOGLIERE L'ERBA

www.libtool.com.cn

CAPITOLO I.

1. La importanza dell'interesse materiale ed anche morale che si attribuisce da un gran numero di proprietari in cospicue provincie, l'applicabilità dei principii a molte altre ove trovansi argini regi, dà un carattere assai interessante all'odierna tesi, la quale riguardando direttamente la proprietà fondiaria è a classificarsi di spettanza della legislazione e giurisprudenza agraria.

Breve cenno di fatto.

2. In alcune provincie del Regno, ma più specialmente nella Mantovana le erbe delle scarpe e banche degli argini furono sempre godute dai frontisti che ne vennero considerati proprietari. Si fecero alcune eccezioni per quei pochi eretti sul principio dell'odierno secolo, i proprietari frontisti vennero, come si suole nei casi di espropriazione per pubblica utilità, indennizzati per l'occupazione del terreno. Soltanto nel 1863 e 1864 la I. R. delegazione provinciale di Mantova, coll'esempio del sistema tenuto in qualche altra zona del Veneto, gli argini delle quali hanno per certo una genesi diversa da quelli di secolare costruzione della provincia mantovana, si avvisò in qualche distretto, di cedere a talun appaltatore, in diminuzione del canone pattuito per manutenzione delle strade soprapposte agli argini, il taglio dell'erba che spontanea nasce sulle sponde di essi, e gli appaltatori non mancarono di far raccogliere per loro conto le erbe loro cedute in godimento. Talun proprietario

leso così all'impensata nei proprii diritti, promosse ben tosto azioni di turbative di possesso verso gli appaltatori, i quali alla loro volta chiamarono a difesa l'autorità cedente. La luogotenenza austriaca di Lombardia per togliersi presto d'imbarazzo e costringere l'autorità giudiziaria a dichiararsi incompetente, emanò, nel 16 gennaio 1865, un avviso nel quale pretendendo il paterno governo di coprirsi sotto l'usbergo della pubblica utilità, ebbe senza ottemperare alle forme ed alle indennità delle espropriazioni per utilità pubblica, ad ordinare « che dovrà cessare assolutamente il taglio e la raccolta dell'erba da parte dei privati lungo le scarpe e banche delle strade ed argini erariali, sia verso acqua che verso campagna, sotto comminatoria delle misure di polizia! e delle penalità! portante dalla ministeriale ordinanza « 25 aprile 1854! ».

Per tal modo i frontisti furono abbandonati piedi e mani legati in balla dell'arbitrio delle autorità politico-amministrative austriache. Sebbene volgessero tempi ben tristi non mancarono i proprietari che si vedevano lesi nei loro sacri diritti di proprietà e stranamente danneggiati, di rivolgere reclami alle autorità superiori, le quali *more solito* fecero da sordi, continuando nel loro cammino di usurpazione.

Dopo che anche quella Provincia venne liberata dallo straniero servaggio, e così nel 1867, la prefettura di Cremona pose in vigore lo indicato sistema austriaco per quella parte della provincia Mantovana che era stata aggregata a quella di Cremona e vari proprietari si lasciarono quietamente spogliare, ma certa signora contessa Cantoni mosse azione di turbato possesso contro l'appaltatore ed il regio demanio, ed ottenne sentenza in suo favore in prima e seconda istanza e dietro ricorso dell'erario ora è pendente la decisione della Corte di cassazione di Torino.

Per ora basta accennare a tale vertenza per soggiungere che il successo giudiziario ottenuto dalla contessa Cantoni risvegliò fra gli altri proprietari della provincia mantovana finitimi coi detti argini, il sentimento dei proprii diritti, e molti di essi cominciarono a raccogliere l'erba come già fecero anche negli anni precedenti, nei quali non era stata caduta agli appaltatori. Il perchè la intendenza di finanza di Mantova trovò conveniente di pubblicare un nuovo avviso nel quale appoggiandosi alla accennata disposizione austriaca

a ad alcuni articoli della legge sulle opere pubbliche, interdice nuovamente ai privati di tagliare ed appropriarsi quel prodotto ed a togliere ogni possibile opposizione, l'appaltatore si presentò in molti luoghi colla scorta dei carabinieri per far tagliare e raccogliere l'erba per proprio conto.

3. Una viva polemica è sorta nei due giornali locali la *Gazzetta di Mantova* e la *Favilla*, su questi fatti i quali ponno essere causa di ben seria conseguenze se l'amministrazione governativa non abbandona il terreno dell'arbitrio e della violenza, servendosi delle armi istesse colle quali i nostri oppressori già ci hanno inflitto il più aspro servaggio, per entrare invece nello esame calmo ed imparziale della questione e coi lumi dei principii puri del diritto e sotto l'egida della scienza non appura i fatti e non provvede tosto secondo ragione e giustizia.

Durante la polemica dei giornali, un'importante pubblicazione venne fatta sulla questione dall'egregio signor Isacco Angelo Norsa intorno alla quale ci tratteremo più innanzi, poichè fa d'uopo fin d'ora porre in chiaro i termini della questione che crediamo debbasì prendere in considerazione, in tesi generale, formulandola così: a) « In quale classificazione dei beni debbano porsi gli argini « detti *Maestri o Regi* che dir si vogliono, nonchè le sponde interne « ed esterne dei fiumi navigabili? » b) In ispecie a chi appartenga la proprietà di cotali argini e sponde nella provincia mantovana lungo il fiume Po, ed a chi spetti il godimento del prodotto delle erbe che vi nascono.

Sulla prima tesi:

4. Non intendiamo di fare una dissertazione sulla distinzione dei beni; tuttavia dobbiamo premettere che senza uopo di ricorrere allo sviluppo scientifico di essa, la sola che possa essere invocata nella fattispecie è quella dei beni pubblici o privati, potendosi classificare e comprendere fra i primi, i beni conosciuti sotto la dominazione di demanio pubblico. Tutti i Codici moderni di tutte le scuole cominciando dal napoleonico art. 538, all'austriaco § 287, e venendo al nostro Codice italiano art. 425 e seguenti, col quale si formula la vera distinzione dei beni, e si può dire con orgoglio che riassume gli ultimi risultati degli odierni principii di diritto civile in proposito; classificano siccome costituenti il Demanio pubblico le strade nazionali, il lido del mare, i porti, i seni, le

spiagge, i *fiumi*, i torrenti, le porte, le mura, le fossè, i bastioni da guerra e delle fortezze, ma non le ripe, non gli argini dei fiumi navigabili. Per essi vigono invece le servitù pubbliche stabilite per utilità pubblica e riguardano il corso delle acque, i marciapiedi lungo i fiumi navigabili (vedi art. 534 Cod. civ. italiano, corrispondente all'art. 565 sardo, austr. §§ 287, 290, Due Sicilie articolo 572, Estense art. 536). Il principio fondamentale di tale distinzione e disposizione si basa sul seguente testo delle Istituzioni civili di Giustiniano, che secondo l'usato stile di quell'aureo libro riassume tutta la materia legislativa romana al riguardo; ecco il testo: « Riparum quoque usus publicus est juris gentium, sicut « ipsius fluminis: itaque navem ad eas adplicare, funes arboribus « ibi natis religare, onus aliquod in his reponere, cui libet liberum « est, sicut flumen navigare *sed proprietas* (qui sta lo scioglimento « della tesi) *earum illorum est quorum prædiis hærent qua de causa arbores quoque in iisdem natæ eorumdem sunt* (1) ». La proprietà è dunque del frontista, sebbene gravata da servitù pubblica. Questo principio trovasi ampiamente sviluppato in tutti i Romanisti, nei *Comptes loyaux* fra i Francesi, nel Bentham tra gli Inglesi, e l'Humboldt fra i Tedeschi lo accetta senza eccezione, ma meglio che agli stranieri noi facciamo capo dal nostro Romagnosi (*Condotta delle acque*, lib. I, parte 1^a, sez. 1^a), il quale combatte collo stesso testo sopra citato, le dottrine di Cuiaccio, dimostrando come esso abbia confuse le rive del mare e sue adiacenze, con quelle dei fiumi, e conclude con queste parole che paiono scritte per la nostra tesi: « si deduce che se la proprietà dei fiumi è di ragione privata, « con più forte ragione essere lo debbono i *luoghi aderenti*, non « valendo la ragione del lido del mare, il quale non si considera « mai di privata proprietà ». — Senza uopo di diffondersi in ulteriori dimostrazioni puossi senza esitanza concludere, che le ripe, gli argini e luoghi aderenti dei fiumi navigabili sono suscettive di proprietà privata, soltanto sono soggette a servitù pubblica. Come proprietà privata possono bensì essere espropriati per pubblica utilità, ma anche senza entrare nella disamina dei principii regolatori delle leggi di espropriazione per pubblica utilità ormai adottati da tutte le nazioni civili, senza diffondersi nei particolari delle sue

(1) Ist. Gius., lib. II, tit. 1^o, § 4^o.

disposizioni si ponno esse riassumere in ciò, che la necessità dichiarata, le forme della espropriazione e la indennità, sono gli elementi che informano quelle leggi che disciplinano la espropriazione. Come servitù pubblica poi cadono sotto la sanzione delle leggi sulle opere pubbliche. Ed appunto il titolo III della legge italiana sulle opere pubbliche manifesta nello insieme come il legislatore parte dai principii puri che abbiamo sopra svolti; esso non considera lo stato proprietario, ma domanda al governo l'osservanza dei principii regolatori, la conservazione, manutenzione e riparazione degli argini nell'interesse pubblico. Le disposizioni comprese dagli art. 91 al 126 di quella legge, non hanno nè possono avere altra ingerenza, altra natura di sanzione. La proprietà e le sue accessioni non è, nè poteva in quella legge venire regolata e disposta senza invadere il campo del diritto civile. La interpretazione data agli art. 93, 94, 95 e 113 della detta legge dai difensori del demanio, e specialmente dallo scrittore di un articolo del supplemento del 18 maggio 1871 del giornale *La Favilla*, è affatto erronea. Non vi è bisogno di riformare quella legge per rispettare i diritti dei frontisti. Si esami pure tutto lo insieme di essa così come è, e si vedrà che non dispone che per la conservazione e manutenzione degli argini, non statuisce, nè il poteva, sulla proprietà ed il godimento, che sono regolati dal diritto civile. E valga il vero, gli articoli dal 93 al 96 non fanno che classificare le categorie delle opere pubbliche e stabiliscono il modo di contributo nelle spese per parte dello Stato e le provincie interessate, e l'art. 113 sul quale basa l'Achille degli argomenti dell'articolista, contempla il caso dei consorzi che non è punto applicabile alla provincia mantovana, ove vennero sciolti al principio dell'odierno secolo. Ma v'ha di più. La disposizione portata dall'art. 113 manifesta come si riconosca dalla legge il diritto dei frontisti al godimento dei redditi degli argini, poichè si lascia ai consorzi l'amministrazione e godimento dei redditi. Come si può dunque invocare cotale articolo per difendere la ingiusta spogliazione? Parci invece che coll'invocarlo si disconoscano non soltanto i principii veri di diritto civile ed amministrativo, ma perfino la interpretazione letterale dalla legge.

CAPITOLO II

www.libtool.com.cn
5. Ora veniamo all'esame della seconda tesi che riguarda a chi spetta la proprietà degli argini lunghesso il Po nella provincia mantovana, ed il godimento delle erbe che vi nascono.

Nella parte prima dell'opuscolo preaccennato dell'egrégio signor Norsa si dimostra all'evidenza che la proprietà di tali argini non appartiene allo Stato che nei piccoli tratti di essi di nuova costruzione, dopo il 1804, pei quali venne pagato ai proprietari il terreno occupato. Gli argini principali del Po, del Mincio, dell'Oglio e di Secchia sono di antichissima costruzione. A ciò dimostrare, il Norsa piglia le mosse dal canto 40, 31 dell'*Orlando Furioso* dell'Ariosto, che dimostra la esistenza degli argini stessi nel 1506, e noi aggiungiamo che il Iacini nella *Proprietà fondiaria*, pag. 22, ne attribuisce l'origine ai tempi degli Etruschi. Ricorre poi agli statuti del Bonacolsi del 1303, allo statuto di Mantova del 1406, ed in molti documenti, e da uno scritto di Ercole Bevin sugli argini e scoli, desume lo stesso signor Norsa che i frontisti erano considerati proprietari, e come tali godevano il reddito delle erbe a fronte dell'obbligo in essi della manutenzione e riparazione a cui provvedevano principalmente mediante consorzi per garantire le proprietà loro dalle acque, e tale condizione di cose durò fino al 1° gennaio 1785, epoca in cui all'occasione del nuovo censimento dello Stato di Mantova vennero per ordinè Sovrano le manutenzioni e riparazioni stesse portate a carico generalè siccome una *spesa universale*.

In quella circostanza vennero bensì aboliti i consorzi ed introdotte nell'interesse pubblico tasse generali sotto la denominazione di tasse d'arginature, ma non vennè mai alterata la situazione della proprietà e del godimento degli argini. Ma v'ha di più, soggiunge esso: « colla circolare 20 dicembre 1845, del governo della Lombardia veniva comunicata alla R. delegazione che per dichiarazione della cessata R. cancelleria aulica riunita, dovevasi lasciare « il raccolto dell'erba prodotta dagli argini lungo i fiumi e canali « regi anche a quei proprietari che fossero, come si disse, indennizzati non già solamente del frutto, ma anche della sostanza,

« oggetto della espropriazione forzata ». Così accade nel governo regio con circolare del 9 agosto 1824.

③. Questi fatti ed altri ancora basati su autentici documenti citati dal Norsa, e più di tutto il godimento pel corso dei secoli del taglio delle erbe per parte dei frontisti costituiscono, ad avviso nostro, gli elementi indubbi di quella osservanza che ha tutto il carattere giuridico di una consuetudine rurale locale, ed alla sua volta costituisce un titolo legittimo di prescrizione. Ed invero senza diffonderci troppo nelle teorie delle consuetudini e della prescrizione, ognuno che prender voglia in esame gli estremi di esse si persuade che si verificano tutti nei fatti sopra narrati. La consuetudine è *la lunga e non interrotta ripetizione di atti di pubblica ragione derivanti da libera volontà non contraria ai buoni costumi*. Non possiamo qui ripetere l'esposizione delle dottrine specialmente dei Romanisti e dei Germanici sugli estremi delle consuetudini, che abbiamo già fatta nella prima parte di questo lavoro, certo è però che tutti convengono nel rinvenirli nella *moltiplicità e pubblicità degli atti*.

Delle regole relative già dicemmo ne sono pieni il titolo *de legibus*, la glossa ed i trattatisti di diritto canonico, e fra i moderni sono esse state studiate dal Forti nelle Istituzioni civili e dal Pacifici Mazzoni, ma senza uopo di trattenersi d'avvantaggio su tali teoriche, ognuno si fa capace sull'esame degli accennati fatti che hanno perfettamente il carattere delle consuetudini, le quali non dubitiamo che quando saranno invocate più sentenze passate in giudicato, riceveranno il battesimo che è richiesto dai più rigorosi giuristi.

Nè per avventura il nostro Codice civile italiano è lontano dall'accordare forza di legge alle consuetudini, e ce lo dicono gli articoli 485 al 506, il 1574, 1598, 1600, 1604, 1607, 1609, 1610, 1613, 1625, che abbiamo posti in luce nella detta prima parte di questo lavoro che riguardano appunto le consuetudini rurali. Insistiamo poi davvantaggio che vi rinveniamo anche gli estremi della prescrizione, la buona fede cioè, ed il decorso non diremo centenario ma secolare.

Nè si dica che le cose di ragione pubblica non si prescrivono, poichè qui appunto sta la questione. Non sono gli argini in questione di ragione pubblica, ma soggetti a determinate servitù pubbliche, e disciplinati dalle leggi per la *conservazione e manutenzione*.

Della stessa natura sono la maggior parte dei boschi cedui. Il diritto di far legna spetta a determinati abitanti, ma limitato e disciplinato dalle leggi forestali dettate a tutela degli abitanti del piano, nel senso della conservazione dei boschi stessi, onde non sieno estirpati e non sieno per cessare di trattenere colla spessezza dei loro arbusti e delle foglie le irrompenti acque che porterebbero al piano la ruina e la desolazione; ecco la genesi del diritto. Come pei boschi la conservazione: salva il piano dalle piogge che i torrenti della montagna vi precipiterebbero, gli argini salvano pure i piani e le più depresse terre, dalle irrompenti acque dei fiumi ingrossati, la loro conservazione è del pari necessaria.

Dopo la conservazione e manutenzione che danno fondamento alle leggi sulle opere pubbliche che abbiamo per tale riguardo già presi ad esame, ponno venire in campo i principii regolatori delle leggi di espropriazione per pubblica utilità, i cui estremi, comuni per tutte le leggi dei popoli civili, li abbiamo già accennati, la verificata necessità pubblica, cioè, le forme di guarentigia nella espropriazione e la indennità.

7. Nella seconda parte del lavoro del sig. Norsa si dimostra sotto la stregua di tali principii che nè la necessità per la conservazione e manutenzione obbliga a togliere ai frontisti il loro sacro diritto di fare erba, nè le forme della espropriazione vennero ottemperate, nè le indennità vennero concesse ai frontisti mantovani: gli ordinamenti adunque dell'autorità amministrativa presi ad esame non sono il portato nè delle disposizioni legislative riguardanti i lavori pubblici, nè di quelle di espropriazione di pubblica utilità, ma dell'arbitrio del quale in questo caso l'attuale governo ha accettato dall'austriaco la eredità senza beneficio d'inventario.

CAPITOLO III

Ora passiamo all'esame della seguente tesi:

9. « Se la cognizione delle controversie tra i proprietari con-
« finanti cogli argini regi e col demanio, sul taglio e raccolto del-
« l'erba sia di competenza dell'autorità giudiziaria o dell'ammini-
« strativa ».

Prima di inoltrarci nell'esame della tesi, gioverà ricordare

brevemente la genesi della legge 20 marzo 1865 sull'abolizione del Contenzioso amministrativo. Posta dalla Convenzione francese la divisione dei poteri in modo esatto, e violata quando interessi meramente politici indussero l'Amministrazione a sottrarre alla giustizia dei Tribunali molti atti illegali, massime riguardo alla vendita dei beni degli emigrati e dei sospetti, si fermò il principio infausto che le controversie, in cui direttamente o indirettamente fosse implicata l'Amministrazione, fossero di competenza dell'Amministrazione stessa, in altri termini sotto il nome di Contenzioso amministrativo si venne a stabilire il dispotismo di essa, facendola giudice in causa propria. Questo sistema si conservò da Napoleone I, per aver forza in mano e torsi d'impaccio nelle molte controversie che sorgevano coi fornitori, e da tutti i governi che a lui succedettero, per la facilità che prestava ai loro soprusi. Soltanto all'arbitrio dell'unico funzionario si sostituì quello dei Consigli di prefettura ed in appello del Consiglio di Stato. Ma gli effetti della malaugurata massima pur continuavano a farsi sentire, sì che da ogni parte si reclamava l'abolizione del Contenzioso ed il ritorno puro e semplice ai principii della divisione dei poteri. Onde fino dal 1850 il deputato Galvano presentò un progetto al Parlamento Subalpino, ma non fu neppur discusso: il Rattazzi nel 1857 ne presentò un altro, che non fu un progresso, ma un vero peggioramento, e approfittando dei pieni poteri l'attuò nel 1859. La condizione delle cose urgeva sì che nel 1861 il Minghetti presentò un progetto d'abolizione, che fu ripresentato modificato pur dal Peruzzi nel 1863, ed in fine dopo una splendida relazione fu ripresentato nel 1864, e lungamente discusso, ne uscì al 20 marzo quella legge sull'abolizione del Contenzioso amministrativo, che forma una delle più belle glorie della legislazione italiana per i principii di vera libertà e di giustizia in essa promulgati e sanciti. Nella discussione della legge sorse viva la controversia sull'opportunità sua, e più ancora sull'articolo 2 che poneva i limiti della competenza giudiziaria ed amministrativa.

10. Una delle più giovani scienze è certo quella del giure amministrativo, e deve questa sua tardanza a svolgersi principalmente al fatto che pel passato ogni atto dell'Amministrazione era coperto del velo del mistero, e abusi e prepotenze tutelavansi colla forza, senza che ai cittadini fosse mai dato levar la voce fra tante ingiu-

stizie, senza che alcuna autorità fosse lì per proteggerli della sua egida santa. Ma sorto anche il diritto amministrativo all'onore di scienza, la massima delle difficoltà incontrata da chi vi rivolse i suoi studi, fu quella di decidere se l'amministrazione abbia una giurisdizione propria o solo una eccezionale alla giudiziaria. I progressi della scienza sciolsero il nodo, determinando che la giurisdizione amministrativa non è già eccezionale, ma *sui generis*. Se non che più arduo sorgeva il problema, qual fosse il criterio sicuro e preciso per distinguere la competenza giudiziaria dall'amministrativa. Gli scrittori accennano tutti a massime incerte, in molti casi guida fallace a chi vi si abbandonava, tutti concordarono nell'ammettere difficilissimo quel carattere sommo e differenziale fra le due competenze. Fra gli altri, il Pisanelli diceva che *in molti casi può tornar utile a discernere la competenza, la regola che quando la lite cade sopra un obbietto di privato interesse, la competenza sia del giudice civile, e che sia competente il tribunale amministrativo, quando la tesi volga sopra un oggetto di pubblica amministrazione*: (Com. Cod. Proc. Civ. Sez. IV, P. I.). Ma si rileva analizzandola che la massima dell'illustre giureconsulto non è esatta, imperocchè le controversie in cui è impegnata l'Amministrazione vestono tutte un carattere d'interesse pubblico, anche quando cadono sopra diritti dei privati; per modo che l'autorità amministrativa potrebbe evocarle a sè come oggetto di pubblica amministrazione, onde quel principio, invece di dare una guida sicura a risolvere la controversia, finisce in un circolo vizioso.

Essendo in questo stato la scienza amministrativa, sorsero i vari progetti di legge accennati sull'abolizione del Contenzioso amministrativo, e non trovandosi un principio sicuro e preciso che potesse tradursi in un articolo di legge, uno di essi (progetto Minghelli) via via annoverava i casi sottratti alla competenza amministrativa e devoluta alla giudiziaria, un altro (progetto Peruzzi) al contrario enumerava i casi sottratti a questa e devoluti alla prima; sistemi questi falsi, incompiuti, com'è qualunque legge che procede per enumerazione di casi e non per principii. Abbandonatisi infine questi metodi, si pose nell'art. 2 la massima generale che, quando si tratta di un *diritto, sia civile, sia politico* è competente l'autorità giudiziaria. Che resta dunque di competenza dell'Amministrazione? Tutti gli *interessi*. La massima è di una esattezza fatta matematica.

11. Ma che cosa è diritto e come si distingue da interesse? Diritto è facoltà protetta dalla coazione di fare o di pretendere che altri faccia una cosa: interesse è l'utilità che uno ha a fare od a pretendere che altri faccia o non faccia una cosa, ma per cui non può invocare la coazione. Da ciò risulta che a diritto corrisponde sempre un interesse, mentre l'interesse può essere spoglio della qualità di diritto: così se una provincia fa il progetto di una strada ferrata, i proprietari che avrebbero vantaggio dal passare di lei vicino ai loro fondi, hanno un evidente *interesse* a che ciò succeda, ma hanno forse *diritto* di pretenderlo? Certo che no; onde tutto al più potranno rivolgersi all'autorità, affinché dimostratane il vantaggio, faccia passar la strada in un luogo più che in un'altro; così pure un confinante con un corso d'acqua pubblico avrebbe *interesse* a farvi sopra lavori per deviar l'acqua, ad irrigazione dei propri fondi, ma non avendone il *diritto*, dovrà chiederne il permesso all'Amministrazione, che potrà concederlo o rifiutarlo secondo le condizioni; in ambo i casi l'Amministrazione giudica di *interessi*, non di *diritti*, è nel proprio ambito, nella propria giurisdizione: e così cade l'obbiezione affacciata da alcuni che non vi è differenza sostanziale fra diritto ed interesse.

La massima sovraespota è poi evidentemente giusta, poichè della interpretazione della legge e dei diritti dei cittadini sono giudici i magistrati, mentre degli interessi, cioè di tutti quei vantaggi che non rivestono il carattere speciale del diritto, è arbitra l'Amministrazione. Nè vale il dire che ogni potere deve aver una giurisdizione per giudicare degli atti propri, imperocchè questi vengono a toccare anche cose e persone estranee alla cerchia di lui, e se egli avesse facoltà di giudicarne sarebbe giudice e parte, con qual guarentigia dei cittadini, ognuno sel vede: e più nel caso speciale d'un'autorità amministrativa che libertà, che sicurezza vi sarebbe per i cittadini quando un pubblico funzionario vi potesse con un tratto di penna cancellare i più sacrosanti diritti e rispondervi: *Quod scripsi scripsi?*

12. Nella prima e seconda parte di questo opuscolo si è luminosamente mostrato che evvi un *diritto* nei proprietari confinanti cogli argini regi di raccogliervi l'erba.

Posta dunque in sicuro che la controversia cade sopra un diritto, che quando trattasi di un diritto la competenza è dei Tribu-

faciem operis mutat (Leg. 5, § 17 D.), cioè è opera nuova un lavoro che aderisca al suolo e muti l'aspetto di luoghi: ora non può considerarsi come tale il divieto fatto dall'Amministrazione ai frontisti. Non restano dunque che le azioni petitorie e possessorie.

Queste sono due: quella di manutenzione in possesso e quella di reintegrazione. Anche l'azione di reintegrazione non è esercitabile in quanto che si richiedono due estremi che accompagnino lo spoglio del possesso da cui origina, cioè la violenza e la clandestinità. E vera violenza non avvi nel caso presente, benché l'autorità amministrativa permettesse a coloro, cui aveva arbitrariamente ceduta l'erba crescente lungo gli argini, di valersi della pubblica forza a rintuzzare le opposizioni dei legittimi proprietari, non esiste pur ombra di clandestinità nell'operato dell'Amministrazione, poichè espose i suoi pretesi diritti in un avviso, e intimò ai frontisti di lasciare il raccolto dell'erba senza aver in animo di privare i possessori a loro insaputa del possesso. Delle azioni possessorie non resta dunque che quella di manutenzione. Ma perchè questa sia esercibile fa d'uopo che non sia trascorso un anno dal giorno della molestia inferta, onde coloro che avessero lasciato correre questo termine, non hanno avanti a sé altra via che la petitoria, avendo assolutamente perduta per la loro indolenza le azioni possessorie. Ma per chi non è ancor scorso il termine prescritto, l'azione di manutenzione si presenta facile per molti motivi. Prima di tutto essendo materia di possesso, la controversia è di competenza del pretore e quindi importa meno tempo e formalità per essere decisa: in secondo luogo è facile ottenere una sentenza favorevole, poichè all'esito che l'azione di manutenzione raggiunga un buon fine basta che il possesso sia legittimo ed annale. A provare che il possesso è attuale da parte dei frontisti v'hanno fatti incontestabili, nè questi difettano punto a prova dell'altro estremo, poichè dai fatti risulta a chiare note che il loro possesso fu continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e con animo di tenere la casa come propria, requisiti che costituiscono la legittimità del possessore a senso dell'art. 666, C. p. c. Onde i frontisti a provare questi requisiti del loro possesso oltre che tutti i documenti e le ragioni esposte, potranno addurre tutti quei titoli speciali che valgano a confermarli. Ma inerente a queste facilità dell'azione di manutenzione sta un difetto assai grave e che ne consiglia a sce-

gliere la via sicura e ferma delle azioni petitorie e d'un giudizio ordinario: l'inconveniente è che l'azione di manutenzione è solà intesa a mantenere nel possesso colui che vi è stato molestato (694) cioè a farla restituire se ne fu privato o a far cessare le molestie se egli è ancora in possesso della cosa. Il che parci non toglie i possessori dell'apprensione di essere colti di quando in quando da una turbativa di possesso, che ne può far deprezzare i diritti di proprietà, e che può dar animo all'Amministrazione di porre quando che sia in contestazione il loro diritto. Ora a porre termine una volta per sempre ad ogni contesa, a rendere pacifica la proprietà, e per conseguenza il possesso, sarà certo più utile e conveniente ai frontisti sperimentare le azioni petitorie in via ordinaria. Certo che le spese e le formalità saranno maggiori, ma verranno ricompensate dalla sicurezza che ridonderà a favore dei loro diritti. Né è a temersi che l'Amministrazione ottenga una sentenza favorevole quando non la meriti; imperocchè è cessato il tempo in cui essa poteva far parer giusto ciò che non era, e i nostri tribunali hanno troppe prove d'indipendenza per poter far nascere solo l'ombra del dubbio che essi non rendono giustizia ai frontisti anche in faccia al potere amministrativo.

¶ 4. Siamo lieti di riportare a conferma delle nostre idee due recenti giudicati, l'uno del Tribunale civile di Mantova, l'altro della Regia Sezione di III istanza di Venezia. — Ecco quello del Tribunale di Mantova:

MASSIMA

È di competenza dell'Autorità giudiziaria il conoscere se la falciatura dell'erba operata da un terzo dietro concessione del Demanio sugli argini posti in un fondo di proprietà d'un altro, costituisca turbativa di possesso.

FATTO

Con citazione 2 giugno 1871, i signori I. N. e F. G. mossero azione avanti la pretura di San Benedetto Po, contro S. G. cui il Demanio avea concesso la facoltà di falciar l'erba nell'argine del fondo del signor I. N., per turbativa di possesso del loro diritto di falciò dell'erba, avvenuta mediante falciatura dell'erba del suddetto argine operata da S. G. il giorno 7 maggio 1871.

Denunciatosi da S. G. la lite al Demanio, questi assunse in concorso d lui le difese.

Il pretore operati rilievi sul luogo ed esami, fece ragione all'istanza degli attori: in seguito di che S. G. e il R. Demanio interposero appello dianzi al Tribunale civile di Mantova, il quale sui seguenti

www.libtool.com.cn MOTIVI

Ritenuto inoltre in quanto alla competenza della Autorità giudiziaria nella soggetta materia, che è bensì vero che sussiste una legge politica amministrativa, quella del 20 marzo 1865, allegato *F*, sulle spese pubbliche già in attività anche in questa provincia fino dal 14 dicembre 1866, in seguito a reale Decreto di eguale data, e che regola anche la materia d'arginatura, d'acque pubbliche; attribuendo speciali facoltà all'Autorità politica amministrativa indipendentemente dalla giudiziaria, ma d'altronde è pur vero che deve essere della competenza dell'Autorità giudiziaria il poter versare e decidere se l'atto dell'Autorità amministrativa possa produrre quel determinato effetto che viene reclamato nella contestazione giudiziaria;

Osservato in sulla specialità trattarsi in ultima analisi di riconoscere se l'avviso 24 aprile 1871, N° 11649 della R. Intendenza delle finanze, che sarebbe un'emanazione della prefettura circolare 15 aprile 1871, N° 4325, che inibisce la falciatura delle erbe nascenti dall'argine del Po, ai possessori dei fondi limitrofi, ed avoca allo Stato tale provento, possa almeno aver effetto giuridico al confronto degli odierni attori N. e F. già in possesso della falciatura dell'erba sul tratto della scarpa d'argine Po, designati in libello;

Osservato che l'Autorità amministrativa a senso dell'art. 124, della succitata legge sulle opere pubbliche, può bensì dare disposizioni e provvedere anche in caso di contestazione sulle opere che nuociono il buon regime delle acque pubbliche ed alla difesa e conservazione delle sponde, ma però la Circolare prefettizia non contemplerebbe il caso speciale, perchè non trattasi d'opera che possa nuocere all'argine, trattarsi d'una semplice falciatura di erba, e che è ben ovvio il riconoscere la sua innocuità alla sicurezza dell'argine; ed in fatto l'art. 168, lettera *G* della succitata legge indica quali opere o fatti sono dannosi all'agricoltura e quindi inibiti in modo assoluto, e ciò quelli che ponno alterare lo stato, la forma, la dimensione, la resistenza e la convenienza all'uso per cui è certo che la semplice falciatura dell'erba sulla scarpa dell'argine, non può essere compresa nella categoria di quelle opere e fatti vietati dal detto articolo, tanto più che in materia d'erba la lettera *F* successiva proscrive soltanto il pascolo sugli argini, ed a ciò s'arroghe che la stessa Autorità amministrativa, a mezzo dell'organo finanziario, si convinse della nessuna alterazione alla solidarietà dell'argine derivante dalla falciatura delle erbe, che essa medesima appaltò la falciatura;

Osservato inoltre che considerato nella sua assenza la suddetta Circolare prefettizia, a cui è subordinato l'avviso intendenziale, non può colpire di spoglio chi si trova già nel possesso materiale della falciatura come l'odierno attore N.... inquantocchè non è dettata già nelle viste di evitare un assoluto danno all'azione, ma piuttosto di togliere un'abusiva falciatura che non devesi considerare tale, perchè ne è già al possesso, massime in questa sede di turbativa di possesso regolata dalla Sovrana patente 22 giugno 1825, in cui si deve far stato dell'ultimo possesso di fatto, ed è pure a riflettersi che nella Circolare già detta è fatto cenno che sono pendenti disposizioni di legge a scioglimento della quistione sollevatasi in merito sul diritto di utilizzare della falciatura delle erbe nascenti dagli argini, e perciò implicitamente è ammesso che legge in proposito non esista e quindi nella soggetta materia si deve per ora seguire la legge generale di diritto;

Ritenuto che già pienamente comprovò la parte attrice a mezzo di varii testimonii trovarsi nel possesso materiale dello sfalcio da epoca remota delle erbe contestate;

Ritenuto che è chiamato il giudice in questa sede turbativa di possesso a salvezza di chi si trova leso nell'ultimo materiale possesso di fatto;

A questi motivi,

GIUDICA

Reietto l'interposto appello, e ritenuto la competenza dell'Autorità giudiziaria.

Conferma in ogni sua parte il reclamato Decreto 7 agosto 1871, N° 1696, della R. pretura di San Benedetto Po, condannata la parte appellante nelle spese del secondo giudizio. Un'altra sentenza conforme del pretore di San Benedetto è stata portata fino in terza istanza, che proferì sentenza del tenore seguente:

La R. Sezione di III Istanza in Venezia

IN NOME

DI S. M. VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Sul ricorso del Rev. D. Manzini arciprete di Portiolo, in confronto di Stefanini Giuseppe e della denunziata lite ed intervenuta a difesa la regia Intendenza di finanza in Mantova pel lievo Decreto 12 luglio 1871, N° 3389 del regio Tribunale provinciale in Mantova, che dichiarata l'incompetenza, per ragione di materia, della R. pretura di San Benedetto Po, a

conoscere e giudicare della lite per turbamento di possesso dal Manzini, promossa contro Stefanini, ordinò la restituzione della relativa petizione 9 maggio anno corrente, N° 996 ;

Esaminati gli atti della causa sottoposti col rapporto 9 agosto corrente, N° 4630, di codesto Tribunale provinciale, e letto il reclamato Decreto, nonchè quello 23 maggio N° 1117 della pretura di San Benedetto Po, che decise in merito.

Osservato trattarsi di conoscere se l'attore abbia come pretende, il possesso dell'erba crescente sulla scarpa interna ed esterna dell'argina di Po, posto di fronte ai beni del parrocchiale beneficio di cui è utente investito, e se questo possesso sia tale da dover essere dal giudice protetto e mantenuto in confronto del R. C., avente ragione dalla R. finanza dello Stato.

Osservato che la sola enunciazione della materia e soggetto della petizione dimostra a primo tratto come non possa a ragione venire contestata la competenza della Autorità giudiziaria, essendo essa soltanto esclusivamente dalla legge destinata a conoscere e decidere in materia di possesso sui beni mobili od immobili ; ed è evidente che se fossero investite le parti, e fosse lo Stefanini che impetisse il parroco Manzini per avergli sottratto il frutto dei fondi ad esso Stefanini ceduto dalla R. Amministrazione il dubbio sulla competenza non si sarebbe neppure affacciato ;

Osservato che se il giudice nel compiere l'ufficio suo, non è dispensato dal farsi carico anche delle massime di leggi e delle disposizioni delle pubbliche autorità amministrative, colle quali perviste di pubblico interesse viene ai privati cittadini limitato o tolto l'uso di certe cose o diritti, quali sono appunto quelle relative alle strade ed alle acque pubbliche, non viene per questo tolta o limitata la competenza dell'Autorità giudiziaria nella soggetta materia, mentre l'influenza di siffatte leggi e disposizioni a limitare, o modificare l'esercizio dei privati diritti, ha essenzialmente tratto ed applicazione al merito della controversia, anziché alla competenza dell'Autorità giudiziaria ;

Accolto il ricorso,

DICHIARA

Ritenuta la competenza della R. pretura di San Benedetto Po, a pronunziare il Decreto 23 maggio 1871, N° 1117 leva il Decr. 12 luglio 1871, N° 3389 del regio Tribunale provinciale di Mantova che dichiarava invece la incompetenza, per l'effetto che questo regio Tribunale provinciale abbia a deliberare sul merito del ricorso della parte rea contumace contro l'anzidetto pretoriale Decreto, come troverà d'ordine e ragione.

www.libtool.com.cn

PARTE QUINTA

LEGISLAZIONE

DELLA PESCA E DELLA CACCIA

www.libtool.com.cn

CAPITOLO I.

DELLA PESCA.

1. Se i meravigliosi esseri che popolano le acque non possono disputare ai vaghi abitatori dell'aria la supremazia della bellezza e della grazia delle loro variatissime forme, l'armonia dei loro gorgheggi, la poesia dei loro amori, la benefica loro missione, infine, a pro dell'uomo e dei campi, della distruzione degli insetti nocivi; hanno indisputato su di questi il primato per l'importanza dei prodotti che costituiscono un ragguardevole elemento della ricchezza nazionale.

Certo è poi che l'uomo costituito in società ha il massimo interesse di provvedere alla conservazione e propagazione di entrambe le specie di quelle miriadi di famiglie, colle quali divide gli elementi indispensabili alla sua stessa esistenza, l'acqua e l'aria. Da ciò deriva che le leggi sulla caccia e sulla pesca hanno la stessa genesi ed hanno anche per l'uman genere un'importanza maggiore di quella che si suole ad esse comunemente attribuire.

2. La pesca, considerata nei rapporti col Diritto civile, è il modo di acquistare coll'impiego dei diversi modi in uso, il pesce che non appartiene a nessuno. Presa in un senso più ristretto, significa il modo qualunque impiegato per prendere il pesce, infine il prodotto stesso di tale impiegato mezzo.

La definizione generale preaccennata non appartiene certo alla pesca dei proprietari che pescano nei loro stagni, laghi, o vivai, poichè, in quei casi, la pesca appartiene ai relativi proprietari e

non è in conseguenza che lo esercizio di un diritto di proprietà di già acquistato.

Ma quando ciò non avvenga, il pesce è a considerarsi come l'animale selvaggio; appartiene al primo occupante. Nel primitivo stato naturale dell'uomo era lecito a tutti di pescare tanto nei mari che nei fiumi, torrenti, stagni ed altre raccolte d'acqua, ma per la esistenza del sociale consorzio, pel quale fu giocoforza che ciascuno sacrificasse una parte de' suoi diritti primitivi, onde godere la protezione comune, si modificarono anche tali diritti sulla pesca e si resero necessarie speciali leggi per regolarla al miglior vantaggio pubblico. Esse riguardano la pesca nel mare, nei fiumi, nei laghi, infine, la pesca nelle acque che formano parte del Demanio.

3. L'Italia coi suoi diecimila chilometri di costa marittima, coperta da una sola bandiera, col numero e sicurezza dei suoi porti, colla favorevole sua situazione geografica, conviene attribuisca ben alta importanza alla pesca marittima, non trascurando per questo la fluviale e lacuale che presentare le ponno non lievi risorse. Il perchè salutiamo con soddisfazione la presentazione al Parlamento del progetto di legge nella tornata del 24 gennaio 1871, dal ministro Castagnola,

Tale schema, a differenza delle altre legislazioni straniere, che hanno disposizioni speciali e disperate per tre categorie di pesca, tutte le comprende e riassume dando, come ben dovea, una giusta preferenza ed importanza alla marittima.

4. La Relazione che accompagna il progetto stesso è il riassunto delle nozioni che un'inchiesta nominata dai precedenti ministri aveva ordinate sulle condizioni finora poco note su questa importantissima industria. Mentre raccomandiamo cui spetta l'occuparsi colla lettura completa di tale Relazione, crediamo giovare alla classe dei proprietari e degli agricoltori, col darle un sunto, poichè, mentre essa porta viva luce per la discussione legislativa che deve aver luogo su questa importante materia, manifesta quale e quanto assegnamento si possa fare sulla pesca, quale importanza possa averla sulla alimentazione delle popolazioni rurali la ben diretta piscicoltura e la pesca, sulle quali l'influenza delle leggi, come sempre, è tanto meno riconosciuta ed apprezzata, quanto maggiormente spiega ed infonde gli elementi più importanti di vita e prosperità.

5. Non si può entrare nell'esame dei fatti senza ricorrere ai Decreti 17 novembre 1869 e 17 febbraio 1870, coi quali venne nominata una Giunta incaricata di preparare uno schema di disposizioni, volte a regolare opportunamente l'industria della pesca, poichè a tali accurati lavori sono dovute le risultanze che sono riassunte dalla Relazione che stiamo esaminando (4).

6. La pesca si divide in due rami, secondo che ha per oggetto il pesce od il corallo.

Le statistiche al 31 dicembre 1869 ne danno che in Italia, esclusa Roma che allora non poteva contemplarsi, vi erano 29,384 pescatori di mare, di cui 20,745 di costa, 8346 di alto mare e 293 di rinforzo. Tutti insieme i pescatori di mare e di fiumi si calcolano

(1) La Giunta era composta dei signori:

Il Ministro di commercio, presidente.

Targhioni Terzetti cav. Adolfo, professore di scienze naturali al R. Museo Zoologico di Firenze, vice-presidente.

Canestrini Giovanni, professore di anatomia comparata presso l'Università di Padova.

Issel dott. Arturo, professore di mineralogia e geologia alla Università di Genova.

Schiff comm. Maurizio, professore di fisiologia comparativa nell'Istituto di studii superiori.

Costa cav. Achille, professore e preside della sezione di scienze fisiche nell'Università di Napoli.

Tesei comm. Andrea, direttore generale al Ministero della marina.

Miraglia cav. avv. Nicola, direttore capo di divisione al Ministero di agricoltura.

Rolandi Ricci march. cav. Andrea, capo sezione al Ministero della marina.

Ninni comm. cav. Alessandro, possidente di Venezia.

D'Aste Ricci march. Alessandro, deputato al Parlamento nazionale, vice-ammiraglio in ritiro.

Venini cav. avv. Giacomo di Como.

Carpaneto Federico di Genova.

Massard cav. Salvatore, capitano di porto di Livorno.

Renier dott. cav. Domenico Andrea di Chioggia.

Tartello Gio. Battista, capo sezione al Municipio di Genova.

De Cesare Giuseppe di Taranto.

Romanelli cav. Alessandro, segretario al Ministero di agricoltura.

Sanguineti cav. Sebastiano, capo sezione alla Direzione generale delle gabelle.

Marsca cav. Gaetano, armatore di barche coralline.

Trincheri Remigio, segretario al Ministero di agricoltura.

circa 60,000, ed il numero delle barche da essi usate non è inferiore a 18,000. Una parte dei pescatori esercita la pesca senza escire dalle acque di fronte alle rispettive spiagge, un'altra parte la pratica in acque lontane. A questa parte appartengono i pescatori di Porto Maurizio, Genova, Spezia, Livorno, Portoferraio, Gaeta, Napoli, Castellamare di Stabia, Pizzo, Trapani, Palermo, Bari e Venezia, dalle quali partirono, nel 1869, 2043 barche con 10,033 uomini di equipaggio, e di queste 1168, con 5863 uomini, si volsero ad altre acque italiane e 875, con 4170 uomini, si recarono all'estero. Le più frequentate nostre spiagge furono le Romagnole e Marchigiane, le estere dai nostri, quelle dell'Austria, le Francesi del Mediterraneo, le coste della Turchia, dell'Algeria, di Tunisi e dell'Egitto, in taluni dei quali mari i nostri pescatori trovarono ostacoli suscitati dalla gelosia delle popolazioni litorane. Ma nulla valse a scoraggiare gli arditi nostri naviganti, i quali continuarono a percorrere le spiagge francesi e le austriache ove trovavano i maggiori ostacoli. Quanto al prodotto nel Mediterraneo, nel compartimento marittimo di Palermo il prodotto medio si fa ascendere a chilogr. 4,800,000 di pesce del valore di L. 2,400,000. Nell'Adriatico la pesca produce ai Chioggiotti 6,700,000 chilogrammi di pesce per un complessivo valore di L. 3,380,000, gran parte del quale, cioè 2,800,000 chilogrammi per un valore di L. 1,270,000 è pescata nelle acque straniere.

7. Ma una delle più considerevoli fra le pesche italiane è quella del tonno. Essa si effettua con grandi reti stabili dette *tonnare*, disposte in guisa da cogliere i tonni nel loro passaggio annuale per le acque del Mediterraneo. Di tali tonnare ve ne sono 48, una nel Ionio, le altre 47 sono sparse lungo le nostre spiagge continentali ed insulari del Mediterraneo. Di queste 8 vengono concesse dal Governo, le altre 40 appartengono in vera proprietà privata. Le più ragguardevoli di esse sono in Sicilia ed in Sardegna; la siciliana infatti danno lavoro a 1400 uomini, producono 15,000 tonni di un valore medio di due milioni di lire, le sarde ben 25,000 tonni, e così di un valore di 30 milioni di lire ricavate dalle vendite e spedizioni per la maggior parte in Toscana ed Alta Italia, ed in qualche parte all'estero. Le alici e le sardelle costituiscono un cespite di rendita lungo tutte le spiagge stesse, smerciandosi in varie guise con preparazioni.

8. Dopo la pesca del mare havvi l'allevamento dei pesci delle valli venete e comasche, del Ferrarese ed in parecchi stagni della Sardegna e del Napoletano.

Nel litorale veneto v'hanno 173 valli, di cui 63 nella sola laguna di Venezia. Traendo profitto dalle tendenze che ha il pesce neonato di cercare le acque più prossime alla terra si fanno entrare per vie artificialmente o naturalmente preparate negli stagni, ove rimane prigioniero e cresce e si moltiplica per divenir preda dei pescatori che in determinate epoche, a seconda dei luoghi, vi esercitano la loro industria.

Così oltre 1000 pescatori ed operai, quasi tutti di Chioggia, trovano lavoro e colgono in media ogni anno non meno di 600,000 chilogrammi di pesce eletto per un valore non meno 1,630,000 lire.

Così nelle valli di Comacchio, presso a poco con eguale metodo, danno un annuo prodotto di circa 1,200,000 chilogrammi di pesce, fra i quali si contano circa chilogrammi 825,000 circa di riputate anguille portanti un valore di lire 750,000. Tralasciamo dettagli delle altre pesche pure considerevoli di altri stagni ed accenniamo alla coltura dei molluschi od ostriche del lago Fusaro, ormai decaduta, invece floridissima nel mar piccolo di Taranto. Si ottiene con arti ingegnose. Ben 10,000 persone traggono il loro sostentamento dalle ostriche, ed il Demanio, cui spetta il diritto di pesca di gran parte del mare piccolo e in altre acque vicine, lo esercita per via di affitti e ne ritrae un annuo canone di lire 58,336.

Nei laghi dell'alta Italia hanno particolare importanza la pesca della trota e degli agoni, per la quale si può ritenere impiegarsi circa 3000 pescatori, ma non è a tacersi il prodotto del lago e la palude di Lentini nella provincia di Catania. Non poco rilievo poi ha la pesca del Po, per la quale l'inchiesta ha posto in luce che la provincia di Brèscia ha 400 barche, 1300 pescatori ed una pesca annua di chilogrammi 304,000, quella di Mantova 95 barche, 155 pescatori e chilogrammi 180,000, quella di Sondrio chilogrammi 64,400, quella di Rovigo chilogrammi 108,000, la provincia di Udine 259 barche, 468 pescatori ed il circondario di Vercelli ha 6 barche, 100 pescatori ed una pesca annua di chilogrammi 30,000.

Il prodotto della nostra pesca è consumato quasi tutto in paese. Infatti, la ripetuta Relazione tiene nota delle nostre esportazioni di

pesce nel 1869, che ascèsero soltanto a 779,532 chilogrammi, per lire 705,416.

9. Dopo la esposizione della condizione della pesca del pesce, la Relazione tien conto di quella del corallo che ha una importanza ragguardevole. Non possiamo trascurare una esposizione sommaria tratta sempre dalla ripetuta Relazione dei dati statistici raccolti per totale pesca, sempre riferibilmente all'anno 1869. Al 31 dicembre di quell'anno esistevano in tutto lo Stato 433 barche coralline con un numero limitato di pescatori da 400 a 500, quanto alla pesca limitata, cioè come si classificò più sopra senza escire dai proprii compartimenti. Attesero invece alla pesca illimitata uomini 3623 con 359 barche nelle spiagge italiane di Sardegna, Carloforte, Maddalena e nel Mediterraneo presso Salerno, Praiano nel golfo di Napoli o Sicilia presso Mazzarelli e Siracusa. All'estero nelle Coste d'Algeri di fronte a La Calle ne affluirono, nel 1869, 71 con 800 uomini. La media della quantità del corallo annualmente pescata dalle nostre barche ascende a chilogrammi 56,600 ed il suo valore a lire 4,200,000. Oltre di che havvi un fatto assai importante a porre in rilievo relativamente alla pesca del corallo nelle dette coste d'Algeri, che cioè la Francia mal comportando che industriali italiani traessero quelle ricchezze nei paraggi dei loro stabilimenti, promossero ogni sorta di persecuzione contro i nostri pescatori, i quali allora soltanto hanno potuto persistere nella loro opera quando si sono stabiliti definitivamente in Algeri ed armarono i loro battelli di bandiera francese. Infatti ben cento battelli d'italiani con quella bandiera vi pescano in media chilogrammi 10,000, per un valore di lire 750,000.

10. Ma una industria non meno importante sta nella lavorazione del corallo, nella quale attendono stabilmente 6000 operai, producendo un valore di corallo annualmente lavorato di L. 9,500,000.

11. Dopo avere esposte diffusamente le risultanze della inchiesta sulla pesca corallina di cui noi abbiamo dato un cenno succinto, e concluso che per essa l'Italia può assolutamente vantarne il primato, riconosce invece che la pesca del pesce sebbene abbia una ragguardevole importanza, lascia assai a desiderare specialmente in confronto delle altre parti d'Europa, richiamando ad esame i fatti che le varie Nazioni operano per la maggior prosperità delle pesche e specialmente delle grandi pesche del merluzzo e della balena e

pei mezzi usati per la ripopolazione delle acque all'oggetto di accrescere quella ricchezza nazionale, e mentre esamina con opportune osservazioni le cause per le quali quella nostra industria, a malgrado di tanti favorevoli elementi, trovasi inferiore a quella degli altri popoli, e ne suggerisce i rimedii, rileva che non bastano l'opera dei privati e le cure del Governo, ma ha d'uopo di una particolare legislazione.

12. La conservazione, *moltiplicazione* e migliore *riproduzione* dei pesci: ecco il soggetto, ecco le viste che regolano le leggi volte all'interesse sociale e che derogano i primitivi diritti dell'uomo isolato alle quali acceniamo da principio. Dicemmo che tutte le Nazioni hanno sanzionate di cotali leggi e la Relazione ci fa un completo quadro di esse che noi daremo per succinto.

In Francia sono tenute distinte le pesche marittime dalle fluviali; le prime sono rette dalle leggi 9 gennaio e 21 febbraio 1852, e da varii Decreti imperiali che sanzionano varii Regolamenti per determinati distretti; la fluviale dalla legge 15 aprile 1829, modificata e completata coll'altra 31 maggio 1865, e da un Decreto imperiale 25 novembre 1868.

In Inghilterra la pesca marittima è regolata da una recente legge 13 luglio 1868; ne vigono un gran numero di speciali per la pesca del salmone, nonchè per pesche speciali della Scozia e dell'Irlanda. In Iscozia vige una legge 29 giugno 1862, con piccole modificazioni portate nel 10 settembre 1869.

In Norvegia vi sono leggi recenti del 22 marzo, 21 maggio e 31 agosto 1869.

In Danimarca vi sono leggi speciali, l'ultima delle quali è del 22 marzo 1867, sulla pesca nel Simfiard, che è una grande laguna di acqua salata.

In Olanda vennero sancite nel 13 giugno 1857 due leggi, una sulla pesca di mare, l'altra sulla fluviale.

Nel Belgio pure si distingue la legislazione della pesca marina dalla fluviale, la prima ha una legge del 25 febbraio 1868, la seconda si regge ancora colla Ordinanza francese del 13 agosto 1769. In Spagna la pesca marittima è regolata da un Decreto 3 maggio 1834, che riguarda anche la caccia; in Portogallo invece trova essa sanzioni legislative negli articoli 395 a 399 del Codice civile; in Svizzera la pesca ha in ogni Cantone leggi diverse per la pesca

fluviale. In Austria vige per la pesca lungo le coste dell'Adriatico un Regolamento 6 maggio 1835, modificato da una Notificazione governativa 27 gennaio 1857.

Negli Stati Uniti d'America del Nord in ciascun Stato vi è una copiosa legislazione.

13. Dopo la dimostrazione dello stato della legislazione europea in vigore, la Relazione passa in rassegna le legislazioni moderne, che si concordano nel proteggere con rigorosa disciplina la conservazione e la moltiplicazione della specie nelle acque dolci, sciogliendo in generale la tutela per la pesca nelle acque del mare al di là di una maggiore o minore distanza della spiaggia.

14. Ora diamo un rapido sguardo allo stato legislativo italico. La storia della legislazione nostra registra disposizioni sulla pesca negli statuti delle nostre repubbliche, dal 1300 al 1400.

Nei tempi moderni nelle provincie piemontesi la pesca marittima era disciplinata dal Regolamento 9 agosto 1827, e dai Decreti reali 24 aprile 1819, e 28 aprile 1821, che regolano la pesca delle alici e delle sardelle e due altri del 24 aprile 1819 e 28 aprile 1821, che regolano la pesca e caccia negli stagni, laghi e mari dello Stato le leggi 6 dicembre 1822 e 13 luglio 1847.

In Lombardia due Editti 26 marzo 1734, e 25 febbraio 1764 e due gride del 20 marzo 1765 e 27 agosto 1764, contenevano precipuamente disposizioni relative alla conservazione della specie. Un Editto dell'11 gennaio 1711 regolava la pesca nell'ex ducato di Mantova; nella provincia di Brescia una provvisione della repubblica di Venezia 28 dicembre 1617 quella del lago di Garda. La legge 17 luglio 1805 statuiva in generale sulle licenze della pesca in acque pubbliche, e finalmente e specialmente pel lago di Como, vigeva la determinazione 5 agosto 1831 austriaca e l'altra simile 2 maggio 1844 per la pesca sul fiume Lombardo.

Nel Veneto le leggi in proposito si riassumono nel Decreto 22 giugno 1808, relativo alle lagune di Venezia, da una Notificazione 30 aprile 1830, sui mandati terrieri da un Regolamento 6 maggio 1835, sulla pesca lungo le coste dell'Adriatico, da una Notificazione governativa 15 febbraio 1837, sempre riguardante la pesca marittima non vi essendo per la fluviale presso che veruna disposizione.

Nelle provincie Modenesi le Notificazioni 21 maggio 1816, 6 no-

vembre 1819 e 2 giugno 1857 erano volte specialmente a tutelare i diritti privati di pesca.

Nelle Parmensi vigeva un Regolamento 25 aprile 1821, nello Stato Pontificio una disposizione del 22 luglio 1830 regolava la pesca in generale, in Toscana il motu proprio 22 dicembre 1822, e la circolare 25 maggio 1829, disciplinavano la pesca marittima. Finalmente nel cessato regno delle Due Sicilie vigevano principalmente il regio Decreto 16 dicembre 1817 sull'amministrazione della pesca e la legge 3 ottobre 1836, sulle riserve ed una serie di Decreti speciali limitati anche a determinate località sulla pesca del corallo ed altri speciali di quelle provincie.

15. Riassumendo i principii che informano cotali leggi, la Relazione ci dimostra che la pesca del mare era libera, salvo che nel Veneto, che sanciva dei privilegi a favore degli abitanti del litorale, e quanto alle acque pubbliche fluviali e lacuali, la condizione legale era essenzialmente diversa nelle varie provincie italiane. Nel Piemonte infatti, in Lombardia, nella Venezia, nelle provincie Parmensi e in Sicilia il diritto di pesaa era considerato come un accessorio del diritto di proprietà e spettava al Demanio dello Stato; invece nell'isola di Sardegna, nelle provincie Modenesi e Pontificie, nella Toscana, nel Napoletano la pesca delle acque fluviali e lacuali era lasciata all'uso pubblico. In ogni parte eranvi e sonvi poi diritti di pesca demaniali e privati.

16. Esposta cotale situazione giuridica della pesca in Italia, la Relazione accenna alla modificazione di essa dopo il risorgimento del 1859. Il Codice penale sardo, che è in attività in tutto lo Stato, meno la Toscana, punisce all'art. 624 il furto di pesci nei vivai custoditi nelle peschiere, nei vivai, o in altri simili luoghi. Col Decreto 22 dicembre 1861 furono estesi a tutto lo Stato il Regolamento 9 agosto 1827 e gli articoli 13 e 14 della legge penale 13 gennaio 1837, per la marina mercantile, l'art. 172 della legge 20 marzo 1865, N° 2248, stabilisce il modo con cui i Consigli provinciali determinar denno le epoche in cui può esercitare la pesca.

17. Ma queste innovazioni hanno migliorata sufficientemente la condizione legislativa della nostra pesca?

La Relazione dimostra con osservazioni molto saggie e particolareggiate, che ommettiamo per brevità, che malgrado di tali

disposizioni, è evidente la necessità di unificare in tutta Italia una legislazione ispirata dai più sani principii che possano condurre allo scopo finale che in ogni tempo hanno avvisato tutte le legislazioni al riguardo, la conservazione cioè e la propagazione dei pesci nel mare, nei laghi e nei fiumi.

Gli studii preaccennati della Commissione d'inchiesta hanno persuaso preliminarmente il Governo della convenienza di riunire in un solo schema di legge le disposizioni sulla pesca di mare e quelle sulla pesca fluviale e lacuale, perchè esse devono essere in gran parte identiche nelle norme regolamentari che dovranno prevalere; perchè poi se ne possa ciascheduno formare un concetto esteso di tale progetto, lo diamo in questa sede per esteso.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

18. Art. 1. La presente legge regola la pesca, sia di mare, sia di fiume e di lago, nelle acque che formano parte del Demanio pubblico e in quella del mar territoriale.

Saranno applicabili alle acque di proprietà privata quelle disposizioni soltanto rispetto alle quali ciò sia espressamente dichiarato.

Essa non pregiudica le disposizioni contenute nel Codice della marina mercantile e in altre leggi sulla polizia delle acque e della navigazione, sul trattamento da usarsi verso gli stranieri e sulle concessioni di pertinenze del Demanio pubblico o di mare territoriale.

Art. 2. Alla esecuzione della presente legge sarà provveduto mediante distinti regolamenti per la pesca di mare e per quella di fiume e di lago.

Sotto la denominazione di *pesca di mare* s'intende quella che si esercita nelle acque del mare, dei suoi seni, golfi, porti, rade e lagune, e di tutti quei bacini e corsi d'acqua che sono in comunicazione col mare fino ai limiti in cui le acque cessano di essere salate.

Sotto la denominazione di *pesca di fiume e di lago* s'intende quella che si esercita nelle acque dei fiumi, torrenti, laghi, stagni e canali fino ai limiti di cui nell'alinea precedente.

Questi limiti saranno dichiarati dai regolamenti sovramenzionati.

Art. 3. Chiunque può pescare nelle acque del Demanio pubblico e in quelle del mare territoriale, eccettoché in quelle parti di esse che sono soggette a diritti di pesca a favore dello Stato, dei Comuni, di altri Corpi e persone morali o di privati.

I diritti di pesca spettanti allo Stato sono estinti su quelle acque rispetto alle quali essi non gli abbiano dato un provento negli ultimi sei anni avanti la pubblicazione della presente legge.

Un elenco dei diritti di pesca spettanti allo Stato e non estinti in forza dell'alinea precedente sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 4. È autorizzata l'alienazione dei diritti di pesca spettanti allo Stato, salvo il disposto dell'articolo precedente, previo parere della Giunta centrale consultiva, di cui all'art. 27 e del Consiglio di Stato.

Art. 5. Chiunque esercita la pesca di fiume o di lago per mezzo di reti o di nasse dovrà esser munito di una speciale licenza che verrà rilasciata dal prefetto, verso il pagamento di una tassa da stabilirsi nei regolamenti, secondo la ricchezza delle varie acque e dei diversi generi di pesca, in una cifra non minore di lire 1 e non maggiore di lire 15. Questa licenza dovrà essere rinnovata ogni anno col pagamento della medesima tassa.

Il provento di queste tasse andrà a vantaggio dell'Erario. Nulla è innovato al disposto delle leggi sulla marina mercantile rispetto alle licenze per i pescatori di mare ed alle relative tasse.

Art. 6. La pesca è soggetta a discipline dirette a tutelare la conservazione e la moltiplicazione dei pesci e degli altri viventi delle acque.

Saranno stabilite dai regolamenti le prescrizioni e proibizioni relative ai luoghi, tempi, modi ed istrumenti di pesca, al porto degli istrumenti medesimi e dei prodotti acquatici, allo smercio di questi ultimi ed al regime delle acque che siano necessarie o convenienti per raggiungere lo scopo sovra enunciato.

Art. 7. Dovranno i regolamenti vietare nelle opportune stagioni l'uso di quelle reti e di quegli altri istrumenti di pesca che possono danneggiare le uova, il fregolo, ovvero pescare individui immaturi delle specie atte alla alimentazione.

Art. 8. Le disposizioni relative ai tempi, luoghi, modi ed istrumenti di pesca non potranno estendere la loro efficacia, per quanto

riflette la pesca di mare, oltre quelle distanze dalla spiaggia o quelle profondità di acque che saranno determinate dai regolamenti, secondo le condizioni dei luoghi.

Art. 9. È vietata la pesca allo sbocco in mare dei fiumi, dei canali, degli estuari e di ogni altro bacino d'acqua, in quanto impedisca e turbi gravemente il libero passaggio del pesce.

Saranno stabiliti dai regolamenti i limiti di tempo e di spazio, entro i quali il divieto debba essere circoscritto.

Art. 10. Sono in generale vietati la pesca, il porto e lo smercio del fregolo, del pesce novello e di ogni specie di animali acquatici non pervenuti alle dimensioni che saranno stabilite dai regolamenti.

Questo divieto non sarà applicabile quando il fregolo, il pesce novello e gli animali acquatici sopra detti, siano destinati a scopi scientifici, alla *vallicoltura*, all'*ostricoltura*, ad altri allevamenti artificiali, ovvero ad esca per le altre pesche; nei quali casi però dovranno osservarsi le speciali disposizioni che saranno stabilite dai regolamenti.

Art. 11. Nel caso che volontariamente od involontariamente sieno presi uova, fregolo, pesci od altri animali acquatici di cui sia vietata la pesca, dovranno essi, se sono ancora vitali, essere rigettati nelle acque dai pescatori stessi, o, se vi è stata contravvenzione, da coloro che l'anno accertata.

Art. 12. I regolamenti determineranno se ed in quanto le disposizioni relative al porto e smercio dei prodotti acquatici debbano applicarsi, quand'anche i prodotti medesimi provengano da acque di proprietà privata, dal mare libero o dall'estero.

Art. 13. È vietato gettare nelle acque materie atte ad intorbidire, ad uccidere i pesci e gli altri viventi delle medesime.

Art. 14. È vietato lo stabilire attraverso delle acque, barriere chiuse od apparecchi di qualsiasi specie, che possano impedire completamente il passaggio dei pesci.

Il prefetto od il capitano del porto, udite le Deputazioni provinciali o le Giunte compartimentali contemplate nell'art. 28, secondo che trattisi di acque dolci o marine, potranno autorizzare lo stabilimento dei sopra detti apparecchi, chiuse o barriere, ogniqualvolta lo richieda l'interesse dell'industria e dell'agricoltura.

Essi dovranno concedere tale permesso dovunque il vantaggio

che ne deriverebbe all'industria od alla agricoltura, ecceda il danno che ne potrebbe derivare alla pesca.

• Potranno essi, in ogni caso, prescrivere che siano costruite e adatte aperture o scale pel passaggio dei pesci.

Contro le decisioni del prefetto o del capitano del porto è aperto il ricorso al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 15. È vietato, senza pregiudizio dei diritti acquisiti, versare o lasciar defluire nelle acque residui di manifatture o altre materie, che, per la loro natura e quantità, possono recare nocimento alla vita degli animali acquatici od all'esercizio della pesca, nonchè l'eseguire nelle acque medesime operazioni industriali od agricole che possano avere gli stessi effetti.

Il capitano del porto ed il prefetto, sentite rispettivamente le Giunte compartimentali contemplate nell'articolo 28, o le Deputazioni provinciali, secondo che si tratti di acque dolci o di mare, potranno accordarne il permesso quando gl'interessi dell'agricoltura e dell'industria lo richiederanno.

Essi dovranno concedere tale autorizzazione ogniquale volta il vantaggio che ne deriverebbe all'industria od all'agricoltura superi il danno che ne potrebbe derivare alla pesca.

Dovranno essi in ogni caso prescrivere le cautele più acconcie ad attenuare l'azione dannosa delle materie versate o lasciate defluire dalle anzidette operazioni industriali ed agrarie.

Contro le decisioni del capitano del porto o del prefetto potranno le parti interessate ricorrere al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 16. È vietato l'estirpare le erbe acquatiche e l'alterare il fondo delle acque dolci, senza uno speciale permesso del prefetto della provincia, salvo il ricorso al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 17. Le disposizioni degli art. 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 16 e quelle dei titoli III e IV, s'intendono estese alle acque di proprietà privata, in quanto ciò sia necessario per la guarentigia della conservazione e moltiplicazione della specie, nelle acque contemplate nella prima parte dell'art. 4.

I regolamenti designeranno le acque di proprietà privata, per le quali esiste questa necessità e dichiareranno entro quali limiti di luogo e per quali fra le sopradette disposizioni essa si verifichi.

Art. 18. Saranno stabilite dai regolamenti le prescrizioni di polizia per l'esercizio della pesca.

Art. 19. Saranno determinati dai regolamenti i luoghi ed i tempi in cui debbano essere proibite o limitate quelle pesche che possano recare nocumento alle tonnare.

Art. 20. Saranno determinati dai regolamenti le distanze e le altre norme che i terzi debbano osservare nell'esercizio della pesca o di certe pesche rispetto alle mugginare ed agli stabilimenti d'allevamento e di coltura dei pesci e degli altri viventi delle acque.

TITOLO II.

Disposizioni sulla pesca del corallo.

Art. 21. Nel caso di chiamata sotto le armi pel servizio militare marittimo, l'obbligo di presentarsi sarà rimandato pei pescatori del corallo fino al termine della stagione di pesca.

Art. 22. A coloro che avranno scoperto banchi di corallo nelle acque dello Stato, in luoghi nei quali se ne ignorava precedentemente l'esistenza, sarà gratuitamente accordata la concessione della relativa spiaggia o tratto di mare territoriale pel numero d'anni che sarà determinato dal decreto di concessione.

Art. 23. È abolita ogni tassa speciale sulla pesca del corallo.

Art. 24. Salvo il disposto dell'articolo 22, il primo occupante di un banco di corallo nelle acque dello Stato avrà il diritto di sfruttarlo fino al termine della stagione di pesca, purchè lo coltivi effettivamente.

Art. 25. Saranno stabilite dai regolamenti intorno ai modi ed ai tempi della pesca pel corallo quelle discipline che sieno ravvisate opportuna nell'interesse di questa pesca.

TITOLO III.

Dell'amministrazione e della sorveglianza della pesca.

Art. 26. L'esecuzione della presente legge e l'esercizio di qualsivoglia specie d'azione governativa riguardante la pesca sono demandate al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, senza pregiudizio delle attribuzioni riservate al Ministero della marina dal Codice della marina mercantile.

Art. 27. Sarà istituita per decreto reale presso il Ministero d'agricoltura industria e commercio una *Giunta centrale consultiva per la pesca*.

Essa darà il suo parere su tutti i regolamenti da emanarsi in esecuzione della presente legge e su tutte le questioni più importanti relative alla pesca, e farà le proposte che reputerà più opportune l'incremento di questa industria.

Art. 28. Saranno istituite per ogni compartimento marittimo *Giunte compartimentali per la pesca di mare*, composte del capitano di porto, che ne sarà il presidente, e di quattro altre persone nominate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Dovrà far parte di ciascuna di esse un esercente di pesca e, possibilmente, una persona perita nelle scienze naturali.

Art. 29. I regolamenti per l'esecuzione della presente legge saranno per la prima volta proposti nel termine di un anno dai Consigli provinciali, per quanto riflette la pesca di fiume e di lago, e dalle Giunte compartimentali, per quanto riflette la pesca di mare.

Il termine anzidetto decorrerà, riguardo ai Consigli provinciali, dalla pubblicazione della presente legge, e, rispetto alle Giunte compartimentali, dalla loro prima costituzione.

Decorso il detto termine senza che la proposta sia stata fatta, il Ministero d'agricoltura, industria e commercio promuoverà senz'altro la emanazione dei regolamenti.

Art. 30. Potranno le disposizioni regolamentari per l'esecuzione della presente legge essere riunite in regolamenti da applicarsi a più compartimenti ed a più provincie, e ciò rispetto alla totalità o ad una parte soltanto delle loro acque.

Siffatte riunioni potranno farsi sia per iniziativa dei Consigli provinciali o delle Giunte compartimentali, sia per iniziativa del Governo.

Potranno in tali casi le Giunte ed i Consigli medesimi essere chiamati a proporre i regolamenti comuni per mezzo di Commissioni composte di loro delegati.

Nel caso che la proposta non sia stata fatta in comune a termine dell'alinea precedente, dovrà essere provocato il voto delle Giunte e dei Consigli anzidetti sulle disposizioni regolamentari riunite.

Art. 31. Le proposte di modificazione ai regolamenti per la esecuzione della presente legge potranno emanare dal Ministero,

dalla Giunta centrale consultiva per pesca e dai consigli provinciali, ovvero dalle Giunte compartimentali per la pesca di mare, secondo che trattasi dell'una o dell'altra specie di pesca.

Nel caso che le proposte di modificazione emanino dal Ministero o dalla Giunta centrale consultiva, dovrà essere provocato intorno alle medesime il parere dei Consigli provinciali, e, in caso di urgenza, delle Deputazioni provinciali, se trattasi di pesca di fiume e di lago, e quello delle Giunte compartimentali, se si tratta di pesca di mare.

Art. 32. Le Giunte compartimentali per la pesca di mare, nell'esercizio delle loro attribuzioni rispetto alla formazione ed alla modificazione dei regolamenti, dovranno sentire il parere dei probiviri contemplati nell'articolo 52, in quanto esistano nella rispettiva circoscrizione.

Art. 33. Le proposte dei regolamenti e delle modificazioni ai medesimi saranno discusse e deliberate dai Consigli provinciali, e, nel caso d'urgenza contemplato nell'art. 31, dalle Deputazioni provinciali sopra schemi predisposti da Commissioni composte di persone specialmente competenti in materia di pesca, nominate dalle rispettive Deputazioni provinciali.

Art. 34. La sorveglianza della pesca di mare e l'accertamento delle relative contravvenzioni sono affidati al personale delle capitanerie e degli uffizii di porto, e, previi gli opportuni concerti coi rispettivi superiori diretti ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, sotto la direzione dei capitani di porto.

I capitani di porto, per quanto riflette quest'ufficio ed ogni altro che venga loro affidato in relazione alla presente legge, dipenderanno dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 35. La sorveglianza della pesca di fiume e di lago, l'accertamento delle relative contravvenzioni, sono affidati, nei limiti di ciascuna Provincia, agli agenti forestali, ai sorveglianti delle opere idrauliche, e ad ogni altro agente giurato di forza pubblica sotto la direzione del prefetto.

Art. 36. Le guardie doganali potranno essere incaricate di cooperare alla sorveglianza e di accertare le contravvenzioni nei luoghi, nei modi e nelle forme che saranno determinate dal Ministero delle finanze.

Art. 37. Il Governo, e coll'approvazione di esso, i Comuni, le

Province ed ogni altro che vi abbia interesse potranno nominare ispettori, ufficiali od agenti speciali, stipendiati o gratuiti per cooperare alla sorveglianza della pesca. La spesa che fosse per derivarne incomberà a chi ne avrà fatta la nomina.

Gli ufficiali ed agenti di cui è discorso nel presente articolo, prima di assumere l'esercizio del loro mandato, dovranno prestare giuramento a mani del pretore locale.

Art. 38. Dovranno i Comuni concorrere alla sorveglianza per l'esecuzione della presente legge per quanto riflette il porto e lo smercio del pesce e degli altri prodotti acquatici, nei modi che saranno stabiliti dai regolamenti.

Art. 39. Gli ufficiali ed agenti incaricati della sorveglianza della pesca potranno in ogni tempo visitare i battelli da pesca e i luoghi di deposito e vendita del pesce e degli altri prodotti acquatici.

TITOLO IV.

Delle contravvenzioni, delle pene e dei giudizi.

Art. 40. Chiunque eserciterà la pesca di fiume e di lago con reti o nasse senza essere munito di regolare licenza incorrerà in una pena pecuniaria da lire 16 a lire 100.

Incorrerà nella stessa pena chi trasgredirà il disposto dell'art. 11, senza pregiudizio di ogni maggior pena, pel caso che la pesca proibita fosse stata fatta volontariamente.

Art. 41. Chiunque eserciterà la pesca in acque di proprietà privata, ovvero soggette a diritti di pesca, senza il consenso scritto dei rispettivi proprietari, possessori o concessionari, ovvero trasgredirà le disposizioni contenute negli articoli 10, 13, 14, 15 e 16, o ricuserà di lasciare eseguire le visite contemplate nell'art. 39, incorrerà in una multa da lire 31 a 300, senza pregiudizio delle maggiori pene che fossero state incorse a termini della legge penale generale.

Art. 42. Le infrazioni all'articolo 21 e le violazioni dei diritti derivanti dalle concessioni contemplate dall'articolo 22 saranno punite con multe da lire 301 a lire 1000.

Art. 43. Potranno i regolamenti per l'esecuzione della presente legge stabilire pene pecuniarie fino a lire 300 e, per quanto riguarda

le disposizioni sulle tonnare, fino a lire 1000, salve le particolari sanzioni penali portate da altri articoli del presente titolo.

Art. 44. Se vi è stata recidiva entro l'anno o se la contravvenzione è stata commessa di notte, le pene stabilite dagli articoli precedenti saranno inflitte coll'aumento di un grado e potranno essere estese al doppio del massimo.

L'aumento sarà di due gradi ove concorrano entrambe le circostanze aggravanti contemplate nel presente articolo.

Nel caso di seconda recidiva, commessa non più di un anno dopo la prima, sarà applicata altresì la sospensione della licenza di pesca per la durata di un mese ad un anno.

Art. 45. In difetto di pagamento, le pene pecuniarie si convertiranno di diritto negli arresti o nel carcere, secondo il ragguglio stabilito dal Codice penale.

Art. 46. Saranno confiscati gli attrezzi da pesca che abbiano servito a commettere le contravvenzioni punite dagli articoli 41 e 42.

Saranno in ogni caso confiscati i pesci e gli altri prodotti acquatici che siano stati l'oggetto delle contravvenzioni in qualunque luogo siano trovati.

I regolamenti da emanarsi in esecuzione della presente legge determineranno in quali altri casi gli attrezzi da pesca che abbiano servito a commettere le contravvenzioni debbano o possano essere confiscati.

Art. 47. I verbali degli ufficiali ed agenti incaricati della sorveglianza della pesca, per ciò che concerne le contravvenzioni contemplate dalla presente legge, faranno fede in giudizio come quelli indicati dagli articoli 340 e 387 del Cod. di pr. pen.

Art. 48. Il provento delle pene pecuniarie e delle confische si devolverà, per due terzi, agli ufficiali ed agenti che avranno accertata la contravvenzione e, per l'altro terzo, alle Comunità contemplate nel successivo articolo in quanto abbiano altresì lo scopo della mutua assistenza, e, in difetto, se trattasi di pesca di fiume e di lago, all'erario e, se trattasi di pesca di mare, a quella fra le casse degli invalidi della marina mercantile nella cui circoscrizione o nelle cui adiacenze marittime sia stata accertata la contravvenzione.

Nel caso però che la contravvenzione sia stata commessa con un battello o barca da pesca in acque diversè da quelle del proprio compartimento, la porzione, che, a termini dell'alinea precedente,

debba devolversi alla cassa degli invalidi della marina mercantile del luogo in cui fu commessa la contravvenzione, spetterà invece a quella nella cui circoscrizione il battello o la barca sono iscritti.

Art. 49. Prima che l'autorità giudiziaria pronuncii in via definitiva, potrà il contravventore non recidivo ottenere che l'applicazione delle pene sia pronunciata in via amministrativa, se trattasi di pesca di mare, dal capitano, o dall'ufficiale di porto, e, se trattasi di pesca di fiume e di lago, dal prefetto.

Art. 50. I capitani ed ufficiali di porto ed i prefetti potranno intervenire o farsi rappresentare nei giudizi penali, a tutela degli interessi della pesca, proporre le loro conclusioni e svolgerne le ragioni di fatto e di diritto.

Art. 51. Salve le disposizioni contenute nella presente legge saranno applicabili alle contravvenzioni da essa contemplate le norme generali del Codice penale, quelle del Codice di procedura penale, non che la disposizione dell'articolo 414 del Codice della marina mercantile.

TITOLO V.

Delle comunità e dei probiviri della pesca.

Art. 52. Gli esercenti l'industria della pesca potranno essere riuniti in *Comunità* allo scopo di eleggere dal proprio seno rappresentanze collegiali, che porteranno il nome di *Probiviri della pesca*.

Nei luoghi in cui siensi istituite siffatte rappresentanze, spetterà ad esse la cognizione ed il giudizio delle controversie d'ordine privato che insorgano fra gli esercenti dei luoghi medesimi, dipendentemente dall'esercizio della pesca.

Art. 53. Saranno stabilite, mediante Regolamento da approvarsi per Decreto reale, le norme per la costituzione delle Comunità menzionate nell'articolo precedente, le condizioni di elettorato e di eleggibilità e le regole di procedura da seguirsi dai probiviri della pesca nei giudizi contemplati nell'articolo precedente.

I probiviri della pesca potranno essere chiamati od autorizzati a concorrere alla sorveglianza per la esecuzione della presente legge quali agenti della polizia peschereccia.

Essi potranno sempre indirizzare alle Giunte compartimentali e, pel tramite di queste, al Ministero proposte di modificazioni al

regolamenti per la esecuzione della presente legge, ed ogni altra istanza o proposta rivolta al progresso dell'industria peschereccia. Le Comunità sopraddette potranno eziandio proporsi scopi di mutua assistenza, senza pregiudizio degli obblighi che possono incombere ai membri delle medesime verso le casse degli invalidi della marina mercantile.

TITOLO VI.

Disposizioni speciali e transitorie.

Art. 54. Nel caso che la provincia di Venezia o quelli fra i suoi Comuni che confinano colla laguna concorrano alla spesa della sorveglianza per l'esecuzione della presente legge nella laguna medesima, altrimenti che nel modo stabilito dall'art. 35, potrà il Governo autorizzarli ad esigere le tasse speciali portate dall'Ordinanza 22 giugno 1808 del prefetto dell'Adriatico, ovvero a stabilirne altre sui pescatori della detta laguna nell'annua misura di L. 1 a 10 per ciascuno, con che però il provento delle une, o delle altre tasse non ecceda le spese effettivamente incontrate dalla provincia o dai Comuni pel titolo anzidetto.

Art. 55. Entreranno in vigore immediatamente, quelle fra le disposizioni della presente legge che riguardano la elaborazione dei Regolamenti per la sua esecuzione e la istituzione della Giunta consultiva centrale sulla pesca e delle Giunte compartimentali per la pesca di mare; le altre disposizioni saranno messe in attività non appena i regolamenti anzidetti sieno pubblicati, e fino allora continueranno ad essere osservate le disposizioni legislative e regolamentari sulla pesca attualmente in vigore.

Potranno i regolamenti medesimi essere pubblicati per alcune acque e per alcune parti della legge prima che per le altre.

19. I concetti principali che informano tale legge, come ognuno scorderà dal tenore dei vari articoli, sono:

1) Di far cessare la differenza di legislazione che esiste fra alcune parti dello Stato e le altre, riguardo al diritto di pesca nelle acque pubbliche, applicando in generale il regime della libertà. Quanto poi alla pesca del corallo, la legge ha tracciato prima i confini, entro i quali dovrà contenersi la propria azione, poi ha sanzionate provvide disposizioni per incoraggiare e favorire

quelle industrie che tante ricchezze dimostrammo arrecare alla nazione nostra.

Riguardo alle acque fluviali, la legge si propone di consacrare l'attuale situazione di fatto, facendo cessare le differenze di legislazione fra le varie provincie dello Stato ad una violazione di legge in alcune di esse. Il regime di libertà è il medesimo che è in vigore in quasi tutti i Cantoni della Svizzera.

❶. Profani come siamo per la condizione nostra pel luogo ove abitiamo, nelle cognizioni tecniche, nella materia, abbiamo ridotto lo splendido lavoro che è la Relazione ministeriale precitata alla portata di questo libro per richiamare l'attenzione degli scienziati e degli uomini pratici su tale importanté argomento, acciocchè portino il tributo delle loro cognizioni e delle loro esperienze nella discussione della legge che speriamo non tarderà a sorgere in Parlamento al miglior vantaggio della prosperità nazionale.



www.libtool.com.cn

CAPITOLO II.
DELLA CACCIA.

1. A noi non ispetta il percorrere i poetici boschi, ove Diana cacciatrice si trastulla colle sue vaghe ninfe, per ricercarvi il mito che attribuivano gli antichi alla caccia; e rimandiamo il lettore alle brillanti descrizioni in cui il Poliziano con elegantissimi versi ci dice le gesta per le quali

« L'ardito Giulio al giorno ancora acerbo,
Allor ch'al tufo torna la civetta,
Fatto frenare il corridor superbo, "
Verso la selva con sua gente eletta
Prese il cammino ».

Nè è ufficio nostro il narrare le vicende fortunate della caccia partendo dalle lotte primitive dell'uomo colle fiere selvaggie dei boschi inesplorati; nè quelle coi falchi e coi falconieri dei tempi feudali; nè delle moderne dei cignali, dei camosci, delle lepri, delle volpi e dei preziosi pennuti, nelle quali grandi signori ed anche belle virago cavalcando focosi destrieri si cimentano ad aspre fatiche e brillanti avventure.

Per noi basta l'accennare come il concetto della caccia si colleghi con quello delle selve, le quali, come bellamente ci dice quell'erudito ed elegante scrittore, il Rosa (1), sono la culla della società

(1) V. *Italia agricola*, N° 22, 1871.

ed abbracciano come in un circolo l'umanità e la civiltà, e sono più importanti alla storia che non sembrano comunemente. Invero la Germania, che sa che d'ogni disciplina e scienza parte essenziale e complementare è la storia relativa, va perfezionando l'applicazione della scienza al regime forestale (come più innanzi ci dice lo stesso Rosa) mediante la storia delle selve; e due sapienti lavori di questa specie sonosi di recente pubblicati.

Ma per questa colleganza della storia della caccia con quella delle selve, troppo larga messe sarebbbevi a raccogliere, della quale, sebbene gran copia di ammaestramenti ci fornirebbe, non ci sarebbe possibile trarre partito nella stretta tela di uno scritto di piccola mole. Epperò qui ci terrem paghi di poter scolpire il fatto compiuto ed esistente, specchiarci in esso e verificarne le influenze, andare difilato alla dimostrazione dei mezzi che possono giovare anche in questo lato allo incivilimento ed alla conseguente prosperità sociale.

Perciò venendo ben tosto al positivo, ci conviene porre in rilievo la importanza economica della caccia, la sua influenza sull'agricoltura, per venir tosto a dire delle leggi che la riguardano.

3. La importanza economica della caccia si manifesta pei valori dei suoi prodotti, e per le influenze che esercita specialmente sull'agricoltura. Il Dunoyer, che qualifica la caccia fra le industrie estrattive, fornisce alcuni esempi per provare quanto sia grande il valore da essa offerto sul mercato. Dice che in Parigi non si consuma ogni anno meno di 2,400,000 franchi di selvaggina.

Le pelliccierie, ora cotanto in uso dalle signore ed anche dagli uomini, costituiscono l'oggetto di un importante commercio ed hanno promossa la creazione di potenti compagnie, delle quali soltanto una che ha sede a ponente del Mississippi, con un capitale di un milione di dollari, fa ogni anno tante compre di pelli per 500,000 dollari, e dall'America soltanto le esportazioni che si fanno in Inghilterra ammontavano, dieci anni or sono, a 600,000 dollari, ed ora sono di gran lunga superiori.

Presso di noi importanti sono le industrie delle caccie specialmente nelle maremme, in alcune valli delle antiche Provincie ed in Toscana, specialmente in quel di Siena e di Pisa, ma più di tutto nelle isole di Sicilia e di Sardegna, delle quali non possiamo dare una statistica particolareggiata. Però da una tavola del prodotto delle

tasse delle licenze degli anni 1864 e 1865 si può approssimativamente argomentare la proporzione di quella industria nelle varie provincie (1). Da una sola notizia statistica al riguardo si raccoglie essere la provincia di Grosseto la più florida pel valore delle sue produzioni di caccia, producendo essa annualmente per un valore di L. 150,000. Certo è però che la caccia dà mezzo di vivere anche in Italia a parecchie centinaia di persone, si facendo il mestiere di cacciatore, che quello di commercianti di cacciagione.

3. Ma la maggiore importanza economica è a riconoscersi nella sua diretta influenza sull'agricoltura. Se rimontiamo a tempi remoti, è indubbiamente a riconoscersi dalla caccia la liberazione delle foreste ed anche delle pianure dalle fiere che ponevano in pericolo la vita del lavoratore. Ed anche ai tempi nostri in determinate località ha per quell'oggetto la caccia la sua importanza. Ma la sua influenza per l'agricoltura è piuttosto a riconoscersi, per dir così, in senso negativo, cioè pei danni che essa può recare all'agricoltura: ed è specialmente per scongiurare cotali danni che le leggi moderne sanciscono delle limitazioni sull'esercizio della caccia, riconosciuta fin dai più remoti tempi fra i diritti naturali.

E per questo lavoro basta accennare per sommi capi a cotali danni, i quali, disconosciuti nei tempi di ignoranza, posti in non cale durante il regno delle prepotenze e delle usurpazioni dai feudatari prima ed anche dappoi dai Re, per dar pascolo senza limite alle loro passioni ed alla sete di riscuotere balzelli, vennero in tempi migliori studiati con diligenza e scongiurati in parte con speciali disposizioni legislative (2). Accenniamo pertanto al principale di cotali danni. Ognuno sa che fra i nemici dell'agricoltura devono annoverarsi gl'insetti, che arrecano danno alle piante ed ai prodotti che se ne ricavano, i quali sfuggono anche alla più diligente industria dell'agricoltore. Tutti gli uccelli nostrali, tolline i colombi e le tortore, sono più o meno insettivori; ed anche quelli

(1) V. Nota N° 1 in fine.

(2) In proposito sono caratteristici i seguenti versi di La Fontaine:

*Le bonhomme disait: ce sont les jeux des princes;
Mais on le laissait dire; et les chiens et les gens
Firent plus de dégâts en une heure de temps
Que n'en auraient fait en cent ans
Tous les lièvres de la province.*

per natura essenzialmente granivori divengono insettivori durante l'epoca degli amori e dell'allevamento dei figli, epperò non può essere dubbia la utilità che risulta all'agricoltura dal divieto di caccia in questo tempo. I fatti relativi a tali vicende erano stati già accennati dai naturalisti più distinti italiani ed esteri, fra i quali sono a notarsi principalmente l'Angelini, il Gené, il Passerini, il Bertolini, il Rondani, il Savi, il Villa, il Joly, il Géoffroy Saint-Hilaire, lo Chatel, e di recente il più diligente di essi è stato il Paradol, professore addetto al Museo di Parigi, i cui ammaestramenti non è questa la sede di svolgere (1). Ciò per altro che ne occorre registrare si è, che i nostri maestri d'agricoltura se ne sono altamente preoccupati, che i nostri Comizi Agrari ad una voce reclamano provvedimenti sulla caccia a cui le Provincie e le Prefetture dedicano cure. Vedremo in seguito se vi corrispondono le leggi esistenti.

4. Ma prima che veniamo a parlare delle leggi ne conviene svolgere brevemente i principii generali che le ispirano. E prima di tutto ne conviene fare di questi una distinzione interessante, e cioè: altro è il considerare la caccia siccome un modo di occupazione per derivarne i diritti naturali e civili ed i rapporti che si collegano colla proprietà; altro è il considerare le leggi che tendono alla conservazione e propagazione delle specie di animali necessari ed utili al consorzio umano. Tenendo distinto adunque quest'ordine d'idee, veggiamo partitamente per succinto ciò che si trova di stabilito nelle leggi in vigore.

5. Cominciamo dalla prima serie. I principii di diritto civile relativo alla occupazione ed ai rapporti colla proprietà hanno le

(1) Le virtù peregrine degli uccelli sono riconosciute poi e vantate dai più simpatici e classici poeti. E ne basti il citare il Lucretius per la sua splendida prosa, *Elogio degli uccelli*, del quale trascriviamo solo un periodo per darne un'idea a chi non l'abbia letto.

« Sono gli uccelli naturalmente le più liete creature del mondo. Non dico ciò in quanto se tu li vedi o li odi, sempre ti rallegrano; ma intendo di essi medesimi in sé, volendo dire che sentono giocondità e letizia più che alcun altro animale ». E più oltre: « Gli uccelli per lo più si dimostrano nei moti e nell'aspetto lietissimi: e non da altro procede quella virtù che hanno di rallegrarci la vita. Se non che le loró forme e i loro atti universalmente sono tali, che per natura dinotano abilità e disposizione speciale a provare godimento e gioia.

loro genesi nel seguente testo delle Istituzioni di Giustiniano (Lib. 2, tit. I, § 12):

« Ferae igitur bestiae et volucres et pisces, id est omnia animalia
« quae mari, ~~coelo et terra~~ nascuntur, simul atque ab aliquo capta
« fuerint, jure gentium statim illius esse incipiunt: quod enim
« ante nullius est, id naturale ratione occupanti conceditur, nec
« interest feras bestias et volucres utrum in suo fundo quisque
« capiat, aut in alieno. Plane qui in alienum fundum ingreditur
« venandi aut aucupandi gratia, potest a domino, si is providerit,
« prohiberi ne ingrediatur », del quale crediamo darne versione.

« Le bestie selvaggie, gli uccelli, i pesci, ciò è a dire tutti gli
« animali che nascono nel mare, nell'aria e sulla terra, sono acqui-
« stati, secondo il diritto delle genti, dalla persona che le prende.
« In effetto ciò che non appartiene a nessuno, secondo il diritto
« naturale, è del primo occupante, e poco importa che le bestie
« selvaggie e gli uccelli sieno presi da ciascuno sul proprio fondo
« o su quello d'altrui. Tuttavia quando si entra sull'altrui terreno
« per cacciare alle bestie ed agli uccelli, il proprietario può, se se
« ne accorge, interdargli l'entrata ».

6. Tale principio, che riassume lo stato della legislazione civile e naturale dell'epoca romana, nei tempi barbari è stato calpestato e deturpato dai conquistatori; fino a che arrivò ad incorporarsi nei feudi e andò a costituire un ramo dei diritti feudali. Il diritto di caccia restò così avvinto ed esclusivo nelle mani dei signori e la proprietà ne restò infesta più che non lo fossero le fiere e le lepri, come bellamente ne disse La Fontaine coi versi che abbiamo citati. Lungo sarebbe l'esporre la estensione e modificazioni che hanno subito tali diritti; e la storia narra le più strane vicende e tien conto di una nomenclatura e di una classificazione di diritti assai interessanti, che sono anche il pascolo dei più classici romanzieri. Ma noi non possiamo entrare in quei particolari. Il diritto feudale di caccia si trasmutò in regale e fece così parte dei diritti delle corone degli imperatori e dei re dei vari popoli, con quali danni della proprietà fondiaria e della agricoltura, ciascuno se ne può formare giusto concetto alla sola vista delle caccie riservate di cui sonovi tuttodi non pochi avanzi.

7. La rivoluzione francese del 1799 ebbe anche pei diritti di caccia le più gravi e felici influenze. Come prerogativa feudale e

diritto regale fu abolito col decreto 11 agosto, sanzionato dai decreti 3 novembre 1789 e 3 luglio 1793. Vedremo in seguito come in Francia si provvedesse all'esercizio della caccia nei campi altrui. Non possiamo addentrarci nella storia particolare delle varie leggi che si dettarono dopo quei decreti, ma ricaviamo dal Proudhon (*Du Domaine de la propriété*, n° 384) la seguente conclusione: « Concludiamo da quanto si è detto che ad eccezione dei casi ove « trattasi di distruggere gli animali pericolosi nelle circostanze che « accenneremo, bisogna tenere per costante che il diritto di caccia « non è più in Francia che un diritto puramente fondiario che non « appartiene che al proprietario del terreno; che nelle foreste « dello Stato è un diritto demaniale, il cui esercizio è interdetto a « tutti i particolari senza distinzione; che è un diritto comunale « che può essere sanzionato a profitto dei Comuni nei loro boschi « e nelle loro foreste dai sindaci, col carico però di fare approvare « dai prefetti i relativi contratti d'affitto ».

Riproduciamo di buon grado questa conclusione perchè è in gran parte applicabile all'odierna nostra situazione legislativa, nella quale però si trova ancor meglio determinata. Invero, mentre col Codice Napoleone si rimandavano le disposizioni relative alla caccia alle leggi speciali, il Codice Sardo pel primo all'art. 682 poneva fra le cose che si acquistano coll'occupazione gli animali non occupati che formano soggetto della caccia, ed il Codice Estense definiva con maggiore sviluppo tale diritto di occupazione disponendo all'art. 628: « Nella caccia e nella pesca equivale all'occupazione quell'atto per cui l'animale col mezzo dell'arte è messo « fuori di stato di sottrarsi ». Il Codice nostro ritorna direttamente ai principii del diritto Romano disponendo agli art. 711 e 712:

« Art. 711. Le cose che non sono, ma possono venire in proprietà « di alcuno, si acquistano coll'occupazione. Tali sono gli animali « che formano soggetto di caccia o di pesca, il tesoro e le cose « mobili abbandonate ».

« Art. 712. L'esercizio della caccia e della pesca è regolato da « leggi particolari ».

Queste disposizioni legislative manifestano che, quanto alla base del diritto, dopo la rivoluzione francese sono anche in Italia scomparsi i diritti regali e feudali, e se pure sono rimaste addette ai beni delle Corone delle caccie riservate più che nol richiederebbe

la prosperità della nostra agricoltura, vi rimasero soltanto siccome derivazione di diritto di proprietà, il che ci fa fidenti che col prosperare delle leggi sull'agricoltura e delle cure governative che la riguardano, saranno ridonati al lavoro ed alla prosperità nazionale moltissimi terreni ora all'uopo soltanto di privilegiate caccie riservati.

S. Posta così in chiaro la situazione giuridica dell'odierno diritto di occupazione per mezzo della caccia, esaminiamo i principii direttivi delle odierne leggi regolatrici di esso.

Dopochè, come dicemmo, la rivoluzione francese ebbe recisi d'un colpo i diritti feudali e regali della caccia, intervennero le leggi a provvedere che il diritto di caccia non venisse a conflitto con quelli di proprietà fondiaria ed a detrimento dell'agricoltura. Questa è la preoccupazione principale della legge francese 6 dicembre 1791, e possiamo dire che forma il soggetto dell'odierno Codice della caccia vigente in Francia. Ma quel Codice come le successive leggi non si occuparono soltanto delle determinazioni dei rapporti tra i diritti dei cacciatori con quelli dei proprietari del suolo, ma principalmente anche della conservazione e propagazione delle specie, della percezione di balzelli finanziari sull'esercizio dei diritti; balzelli che non si dimenticano mai sotto qualsiasi forma di governo, ed anzi si direbbe che hanno la virtù di crescere e moltiplicarsi in ragione diretta dello sviluppo dello incivilimento e della libertà. Riassumiamo i principii che sonosi sostituiti ai diritti regali e feudali. Sono: *a)* Determinazione dei rapporti di diritto tra il cacciatore ed il proprietario del suolo; *b)* Propagazione e conservazione delle specie particolarmente degli uccelli; *c)* Riscossione di balzelli finanziari. Dicemmo che la prima costituisce il soggetto principale delle leggi francesi, ma nella sostanza figurano anche nelle varie leggi vigenti in Italia, di cui parleremo in seguito. Preoccupandoci in questi nostri studi del diritto costituendo, ne conviene dirigere prima le ricerche nostre a verificare se sia necessaria, epperò ragionevole la codificazione speciale, come fu adottata in Francia, per la determinazione degli accennati rapporti tra il cacciatore ed il proprietario.

Non ci peritiamo ad asserire ben tosto che non saremo per certo strenui difensori della molteplicità dei Codici. Senza spingere le teorie al trascendentalismo, fino a proclamare l'abolizione dei

Codici e la sostituzione ad essi dell'autorità, non vorremo certo farci lancia spezzata della codificazione e tanto meno di quei sedici Codici che la mania dei codificatori ha saputo creare in Francia; nei quali il minor male che si verifica è quando ripetono le materie, ed il maggiore è quando si contraddicono; e di contraddizioni non è impossibile certo il rilevare le tracce. Non è però questa la sede di trattenerci sulla generalità della questione della codificazione, ma limitando anche i nostri studi alla materia che trattiamo, non sappiamo vedere la necessità di una codificazione pei rapporti che intercedono tra i cacciatori ed i proprietari; poichè, posto il principio della occupazione nel senso inteso dai Romani e formulato dal nostro art. 711, ritenuto che tutte le norme regolatrici dei diritti sulla proprietà fondiaria rimangono vive ed inalterate anche di fronte al diritto di occupazione pel mezzo della caccia (il che è evidente per la disposizione che il proprietario ha diritto di opporsi all'invasione dei suoi campi), che necessità sorge di discipline particolari che regolino tali rapporti? Non vi è il diritto comune, non vi è il Codice civile istesso che disciplina i diritti della proprietà fondiaria quando sia minacciata dal diritto di occupazione col mezzo della caccia? non vi sono sancite le norme dell'*id quod interest* riguardo ai danni che coll'esercizio del diritto della caccia si portassero alle proprietà private? Se vi sono cotali leggi, a che crearne delle nuove? a che pretendere un nuovo Codice? Concludiamo che pel primo oggetto per noi accennato non dobbiamo imitare i nostri giocondi vicini e dobbiamo essere paghi del Codice civile.

Invece la conservazione e propagazione delle specie è il soggetto indispensabile delle norme che regolano l'esercizio del diritto di caccia, ed è per esso che riconosciamo la necessità di leggi speciali. Delle viste erariali per le tasse non ce ne preoccupiamo; ne lasciamo la messe ai nostri ministri di finanza, che hanno cent'occhi come Argo per vedere i cespiti di tasse e cento mani come Briareo per porle addosso ai contribuenti. Ma la conservazione e propagazione già dimostrammo quanto sia indispensabile alla nostra agricoltura.

①. Ora trattasi di vedere se la odierna nostra condizione legislativa corrisponda a tale bisogna. La sola disposizione generale applicabile a tutto il Regno è quella portata dall'art. 172, n° 20 della legge 20 marzo 1865, così concepita:

« Spetta al Consiglio provinciale, in conformità delle leggi e regolamenti, di provvedere colle sue deliberazioni.

www.libtool.com *Omissis.*

« N° 20. — Alla determinazione del tempo entro cui la caccia e la pesca possono essere esercitate, ferme le altre disposizioni delle leggi relative ».

Da tale disposizione ognuno vede che tutte le leggi sulla caccia vigenti nelle varie provincie rimangono in vigore (1). E per verità non sarebbe forse affatto inutile il presentare almeno un sunto piuttosto esteso di tutte quelle leggi; ma, oltrechè riescirebbe per noi soverchiamente grave, temeremmo ingenerare noie ai nostri lettori, pei quali la preoccupazione nostra principale è quella di rendere meno arida che sia possibile la lettura dei nostri studi che spesso sono rivolti a soggetti sui quali la letteratura può appena far capolino. Ci contentiamo pertanto di indicare che, oltre alle leggi pontificie, motu-proprie, disposizioni speciali e regolamenti variati che sono vigenti in Roma e nelle provincie che fino allo scorso anno erano soggette al Pontefice, le quali sono certo interessanti, dominando un territorio assai fecondo per le caccie, ma delle quali al momento non potemmo nemmeno procurarci la enumerazione; altre otto leggi speciali regolano l'esercizio della caccia nelle varie provincie del Regno. — In fatti:

1° Nelle antiche provincie vige la legge del 1836, modificata con quella del 26 giugno 1853, n° 1566 (2), la quale fu estesa:

a) Alla Lombardia con decreto 29 luglio 1859.

b) Alle Marche con decreto 21 novembre 1860.

c) All'Umbria con decreto 11 dicembre 1860.

2° Nel Parmense la sovrana risoluzione 23 aprile 1828, ed il decreto 4 agosto 1859.

3° Nel Modenese la notificazione ministeriale 24 novembre 1814 e la legge del duca Francesco IV, di esecrata memoria, 6 febbraio 1815.

(1) V. Giurisprudenza, in fine del capitolo, che conferma questo nostro asserto.

(2) Per l'interesse che presenta, per essere applicata ad una parte importante d'Italia, riproduciamo in fine in nota N° 2 il testo di questa legge.

4° Nelle Romagne il bilancio Pepoli 1860, pag. 95.

5° Nella Toscana la notificazione della Regia Consulta ed il decreto sovrano 3 luglio 1856.

6° Nel Napolitano la legge 18 ottobre 1819 ed il sovrano rescritto 25 settembre 1830.

7° In Sicilia la legge 18 ottobre 1819, il sovrano rescritto 25 settembre 1830, ed il decreto prodittoriale 1° ottobre 1860, col regolamento 29 ottobre 1860.

8° Finalmente nel Veneto la legge del già Regno d'Italia.

La maggior parte di tali leggi per verità si-preoccupano della conservazione e propagazione degli uccelli, ma alcune di esse risentono ancora l'influenza dei diritti regali e feudali, tutte poi non sono al livello dei progressi fatti in questi ultimi anni dalle scienze naturali e dall'agricoltura, che ogni giorno si rialza per elevarsi ad insediarsi fra le arti che più attingono dalle scienze, fino quasi a sieder loro del pari.

10. Queste verità vennero riconosciute fino dal 1864 dal Governo, che presentava al Parlamento un progetto di legge. Ma lasciato in disparte pei molti affari che occuparono il Parlamento stesso sullo scorcio dell'ottava legislatura, venne poi presentato dai deputati Sanguinetti e Salvagnoli nella seduta del 27 maggio 1867 un progetto di legge che aveva per iscopo di unificare la legislazione sull'esercizio della caccia. Quel progetto, dopo la presa in considerazione, è passato alla Commissione composta dei deputati Salvoni, Salvagnoli, Torrigiani, Martelli, Bolognini, De Cardenas, Alippi, Rega, Calandra, Polti, la quale a mezzo del suo relatore Salvagnoli ha presentata la relazione alla Camera dei deputati nella tornata del 6 dicembre 1867 (1). Nel capo 1° di quel progetto viene stabilito che non si possa cacciare senza permesso. La prima e fondamentale questione che presenta la detta disposizione si può formulare come segue: lo Stato ha egli diritto di imporre la necessità del permesso al cittadino che vuole esercitare la caccia? che è quanto dire, lo Stato è il proprietario del diritto di cacciare per modo che chi vuole usarne debba da lui farne compra od averne il permesso? La risposta si presenta ovvia e semplice. Dopo l'abolizione per noi accennata dei diritti regali e feudali, lo Stato

(1) Poniamo in nota N° 3 il testo di quel progetto di legge che modifica soltanto nella forma il primo, e ad avviso nostro ha la sua importanza.

come Stato non ha, nè può avere il diritto di cacciare, nè può farsene dispensatore, come non ha, nè può avere diritto alla proprietà universale, nè può farsi a distribuirla. Il cittadino ha dalla legge **naturale e inalienabile diritto** di cacciare, come ha dal diritto naturale il diritto di proprietà. Eppure la buona agricoltura presenta un oggetto d'ordine pubblico. Se per la sua prosperità evvi d'uopo della conservazione e propagazione delle specie degli uccelli, una legge speciale limitativa dei diritti di proprietà e di occupazione può essere, non che opportuna, necessaria. Ma per tale scopo è necessario un permesso? Non esitiamo a pronunziarci per la negativa. La legge dunque per raggiungere lo scopo della conservazione e propagazione deve provvedere e determinare le epoche proibite per la caccia, e a ciò vedemmo provvedere l'accennata legge 20 marzo 1865, che demanda tale determinazione ai Consigli provinciali.

11. Già dicemmo che non intendiamo preoccuparci dei principii legislativi sulla caccia nei rapporti di un reddito verso lo Stato, che noi consideriamo non opportuno e non produttivo a sufficienza, epperò non ci fermeremo sul capo 1° del detto progetto di legge che li riguarda. Ma invece assai importanti sono le disposizioni contenute nel capo 11°, che tendono a limitare l'esercizio della caccia per ragion di *tempo, luogo* e di *mezzi*. Quanto al tempo già ne tenemmo parola. Però evvi da aggiungere che per riguardo al tempo le leggi contemplano le caccie con cani segugi e levrieri con e senza schioppo, e le proibiscono nelle epoche in cui i prodotti ne possono soffrire danno; così per eguali motivi per la caccia delle pernici, delle starne, dei fagiani e delle lepri quando il terreno è coperto di neve. Per la considerazione del tempo sono pure ad annoverarsi le proibizioni della caccia in tempo di notte. In quelle considerazioni poi che si riferiscono al luogo sono classificate le disposizioni che proibiscono la caccia nelle vicinanze delle case, dei villaggi, infine di tutti i luoghi abitati.

12. Ma le disposizioni più importanti, ad avviso nostro, sono quelle che si riferiscono ai *mezzi*. Il progetto di legge che abbiamo accennato, seguendo le traccie delle altre vigenti in Italia, poco si preoccupa dei mezzi e soltanto contempla diverse caccie speciali per sanzionare qualche disciplina relativa. Ma ne sembra che, una volta ammesso il principio, ormai pacificamente accettato dalla

scienza, che la conservazione delle specie sia di una grande importanza per l'agricoltura, le disposizioni che si riferiscono ai mezzi sieno le più necessarie. Invero, per poco che siasi esperti nella caccia, è gioco forza riconoscere che dei vari mezzi usati per far propri gli uccelli, quello delle armi da fuoco è certamente il meno atto a fare raccolta di gran numero di uccelli grossi e tanto meno di uccelli piccoli, nelle cui famiglie, a detta dei naturalisti, primeggiano gli insettivori. La maggior distruzione si fa colle reti di varie specie, di cui ve ne hanno di sì grandiose nelle uccellande stabili, che con esse gli uccelli si raccolgono in tale quantità che non si numerano nemmeno a centinaia, ma a sacchi. E senza ricorrere a quei potenti mezzi, chi cammina nelle nostre campagne incontra ad ogni passo dei cacciatori colle reti e coi lacci e coi vischi tornare verso sera in città carichi gli omeri di migliaia di passerii, beccafichi ed altri piccoli uccelli, i quali cacciatori entrano impunemente in città e vendono in pubblica piazza la loro merce senza che nessuno se ne preoccupi.

Ma v'ha di più per la distruzione della specie di ogni più utile e vago uccello: spesso il contadino, spinto da uno spirito insano di avidità, pratico dei nidi, va nella primavera a carpire tenerelli i nati e ne lascia disperati gli autori, che vaganti poscia e addolorati cadono più facile preda dell'astuto cacciatore. Or bene, come dispongono le leggi, come provvegono contro questi mezzi ben più distruttori dell'uso delle armi da fuoco?

13. Ma non intendiamo addentrarci nella discussione delle disposizioni che pur figurar denno in una buona legge sulla caccia, e queste osservazioni le facciamo soltanto per porre in rilievo ciò che dovrebbe trovarsi in una saggia legge. E per verità non saremo per proporre a modello le leggi esistenti, nè presenteremo siccome inappuntabile il progetto già più volte ripetuto, poichè, sebbene abbastanza studiato nei particolari delle disposizioni, non è abbastanza sicuro nei principii. Ma è ormai tempo di accennare brevemente alla sorte che ebbe in Parlamento tale progetto di legge.

Presentata la relazione alla Camera dei deputati, come dicemmo, nel 6 dicembre 1867, la discussione venne di giorno in giorno rimandata e si è cominciata nella tornata del 27 giugno 1868, nella quale si discusse principalmente con grande disparità di opinioni se la determinazione del tempo permesso per la caccia

debba essere sancita con una legge generale, ovvero demandata soltanto ai consigli provinciali, come si trova attualmente per virtù della detta legge amministrativa 20 marzo 1865. La discussione si è poi ripresa nel 1° giugno 1869, ed aggirandosi principalmente sul tempo della proibizione, si divagò perfino a contestare sulla opportunità di distruggere gli uccelli; poi cadde, come pel solito, su questioni molteplici, per le quali vennero alla loro volta a galla i principii fondamentali; si discusse anche principalmente se fosse opportuno o meno di occuparsi dei rapporti di diritto del proprietario col cacciatore, già contemplati dall'art. 712 del Codice civile; e ci saremmo tenuti paghi se fosse prevalso il principio che noi professiamo, che cioè per cotali rapporti basta il diritto comune e non vi è bisogno di una legge generale.

Non ci diffonderemo d'avvantaggio su tali discussioni e ci limitiamo ad accennare che, portato il progetto di legge alla votazione il giorno 4 giugno 1869, vi presero parte Deputati in num. 189.

Maggioranza 95, voti favorevoli 95, contrari 94, e così approvata per un solo voto di più. Questo risultato non è stato certo troppo felice pel progetto di legge in discorso, che non vogliamo qualificare perfetto, ma che contiene però dei buoni elementi da potere usufruire. Ma avvertiamo però per debito di giustizia che, ad avviso nostro, ciò è dovuto anche allo scarso numero dei deputati che presero parte alla votazione, ed al poco interessamento cui si è proceduto nella discussione.

Secondo le massime del nostro diritto costituzionale, dovrebbe tal legge però passare alla discussione del Senato per essera riproposta alla Camera, poichè si è cangiata la sessione, senza che quella legge abbia avuto tutte le sanzioni necessarie.

14. Ora spetta al Ministero d'agricoltura il valutare la convenienza di compiere quest'opera legislativa, per la quale formuliamo per sommi capi le questioni che, ad avviso nostro, sarebbero preliminarmente a studiarsi, e cioè :

Prima questione pregiudiziale.

È necessaria una legge speciale per la caccia, o bastano le leggi sancite dal Codice civile e dalle leggi amministrative in vigore?

Se è necessaria, conviene unificare con una legge sola le varie

legislazioni che abbiamo constatato sussistere in Italia, ovvero convenien meglio estendere con poche modificazioni a tutta Italia la legge Sarda 29 dicembre 1836, colle modificazioni del 26 giugno 1853, che sono in vigore nella maggior parte d'Italia?

Se si delibera la presentazione di una nuova legge, dalle considerazioni che abbiamo premesse parci si debbano studiare le seguenti questioni, le quali converrà aver sempre sott'occhio anche in nuove proposte di riforme, e cioè:

a) La legge speciale della caccia deve avere riguardo a costituire della caccia un cespite di reddito a favore dello Stato, o deve avere soltanto in vista il beneficio dell'agricoltura e per esso la conservazione e propagazione delle specie degli uccelli?

b) La legge speciale istessa deve preoccuparsi anche dei rapporti di diritto civile tra il proprietario ed il cacciatore, ovvero tutte le relative conseguenze devono derivarsi dal diritto comune?

c) Le limitazioni all'esercizio del diritto di caccia denno venire ristrette entro i limiti della pura necessità agricola, ovvero devono avere riguardo anche ad altre considerazioni che si riferiscono all'igiene ed alla sicurezza personale?

A brevi cenni andiamo ad esporre il nostro debole avviso sulla risoluzione di tali dubbi, e così:

Quanto alla prima a) — Se si pone mente ai dettati dei naturalisti che abbiamo citato, non soltanto a viste finanziarie, ma a viste di provvidenze a favore dell'agricoltura, dovrebbe essere rivolta la legge speciale sulla caccia; ma se invece dobbiamo credere ad altri scienziati, la presenza degli uccelli non avrebbe nessuna influenza sulla maggiore o minore propagazione degli insetti tanto multiformi e che sfuggono alle più minute osservazioni dell'uomo. Lo scioglimento della tesi spetta più ai naturalisti che ai legislatori; má in ogni modo la sola guida da tenersi per la promulgazione di una legge speciale limitativa, deve essere soltanto la riconosciuta ed incontestata necessità.

Alla seconda b) — Portiamo debole avviso che il diritto comune sia più che sufficiente a provvedere ai rapporti che intercedono tra il proprietario del suolo ed il cacciatore senza uopo che una legge speciale li determina, epperò ci pare un fuor d'opera, un creare dubbiezze e fors'anche pericoli di contraddizione, il dettare norme speciali, le quali infine si risolvono poi sempre nella applicazione

dei principii generali del diritto nel senso il più ristrettivo alla limitazione.

Alla terza c) — Fattori in tutto della più estesa libertà, non ci faremo certo campioni delle restrizioni nemmeno per la caccia; il perchè ove non venisse accolto il concetto della unificazione, la quale se si lasciano sussistere leggi speciali è di una assoluta necessità, non vorremo certo spargere di cenere il nostro capo, se il signor Ministro proponesse l'abrogazione di tutte le leggi di caccia vigenti, lasciando vivo soltanto l'art. 712 del Codice civile e le disposizioni della legge 29 marzo 1865, che come dicemmo demandato ai consigli provinciali la facoltà di pronunziarsi sulla determinazione dei tempi proibiti per la caccia.

Ecco come meglio sapemmo formulare le nostre idee, poste in luce non come giudizi assoluti, ma per servire di materiale e di iniziativa a studi più profondi, cui dotti statisti saranno chiamati ad eseguire su più larga tela, e ci terremo paghi se avremo potuto preparare un terreno che riesca fruttuoso al bene della patria.



*Quadro indicante il prodotto degli anni 1864 e 1865 sulle
e la misura della tassa*

www.libtool.com.cn

Indicazione dei gruppi	Provincie	LICENZE CON ARMI		
		Misura della tassa	Somme esatte	
			nel 1864	nel 1865
Antiche provincie...	Alessandria	L. 10 »	31, 300 »	27, 930 »
	Cagliari	10 »	24, 250 »	23, 300 »
	Cuneo	10 »	21, 580 »	24, 450 »
	Genova	10 »	37, 130 »	42, 970 »
	Novara	10 »	26, 230 »	32, 030 »
	Sassari	10 »	40, 180 »	39, 680 »
	Torino	10 »	48, 590 »	51, 480 »
Totale per le antiche provincie . . .			229, 260 »	241, 840 »
Lombarde	Bergamo	10 »	31, 970 »	36, 910 »
	Brescia	10 »	58, 400 »	61, 540 »
	Como	10 »	30, 050 »	23, 180 »
	Cremona	10 »	29, 600 »	27, 490 »
	Milano	10 »	47, 620 »	59, 760 »
	Morbegno	10 »	5, 430 »	5, 300 »
Pavia	10 »	24, 020 »	25, 940 »	
Totale per le provincie Lombarde . . .			227, 090 »	240, 120 »
Ex-Pontificie.....	Ancona	10 »	22, 390 »	26, 050 »
	Bologna	10 »	35, 990 »	33, 840 »
	Forli	10 »	28, 840 »	35, 470 »
	Macerata	10 »	18, 620 »	18, 010 »
	Perugia	10 »	31, 560 »	35, 330 »
Totale per le provincie Pontificie . . .			136, 400 »	148, 700 »
Modenesi e Parmensi	Massa-Carrara . . .	10 30	7, 164 »	7, 574 »
	Modena	9 50	8, 328 50	8, 859 50
	Reggio-Emilia . . .	10 »	5, 610 »	5, 177 »

N° 1.

*tasse per le licenze di caccia con armi o con reti,
su cui è stato riscosso*

www.libtool.com.cn

LICENZE CON RETI			OSSERVAZIONI
Misura della tassa	Somme esatte		
	nel 1864	nel 1865	
L. C.			
30 »	1,380 »	1,260 »	
30 »	»	»	
30 »	420 »	120 »	
30 »	630 »	600 »	
30 »	1,980 »	2,430 »	
30 »	»	»	
30 »	720	780 »	
	5,130 »	5,190 »	
30 »	17,620 »	18,840 »	
30 »	23,880 »	24,750 »	
30 »	5,340 »	6,750 »	
30 »	1,530 »	1,830 »	
30 »	8,640 »	12,210 »	
30 »	870 »	720 »	
30 »	390 »	690 »	
	58,270 »	65,790 »	
30 »	1,380 »	3,240 »	
30 »	»	30 »	
30 »	»	»	
30 »	3,660 »	3,960 »	
18 40	1,620 »	940 »	
	6,660 »	8,170 »	
30 »	»	30 »	
30 »	»	»	
30 »	»	»	

Nella provincia di Reggio-Emilia, oltre le L. 10 che si esigono per ogni permesso di caccia, vi è la tassa di 1 lira per le licenze di asportare, o di detenere armi.

*Segue Quadro indicante il prodotto degli anni 1864 e 1865
e la misura della tassa*

www.libtool.com.cn

Indicazione dei gruppi	Province	LICENZE CON ARMI		
		Misura della tassa	Somme esatte	
			nel 1864	nel 1865
Modenesi e Parmensi	Piacenza	L. C. 12 »	9,768 »	10,296 »
	Parma	12 »	10,812 »	8,558 »
	Totale per le provincie Modenesi e Parmensi		41,682 50	40,464 50
Toscane	Firenze	13 40	81,300 80	54,826 20
	Pisa	13 40	49,127 20	58,442 20
	Siena	13 40	24,109 80	26,011 80
Totale per le provincie Toscane		154,537 80	139,280 20	
Napoletano e Sicillane	Napoli	12 75	748,201 04	791,179 43
	Provincie	8 50		
	Palermo	6 37		
	Valli (Provincie)	4 25		
Totale per le provincie Napolitane e Siciliane			748,201 04	791,179 43
RIEPILOGO				
	Antiche provincie		229,260 »	241,840 »
	Lombarde		227,090 »	240,120 »
	Ex-Pontificie		137,400 »	148,700 »
	Modenesi e Parmensi		41,682 50	40,464 »
	Toscane		154,537 80	139,280 »
	Napolitane e Siciliane		748,201 04	791,179 43
	Totale generale L.		1,538,171 34	1,601,583 43

sulle tasse per le licenze di caccia con armi o con reti,
 su cui è stato riscosso: www.libtool.com.cn

LICENZE CON RETI			OSSERVAZIONI
Misura della tassa	Somme esatte		
	nel 1864	nel 1865	
L. C.			
6 »	»	108 »	In quella di Parma, oltre delle contrassegnate tasse, si riscuotono L. 15 per le licenze del porto d'armi.
6 »	126 »	90 »	
	126 »	228 »	
»	»	»	Nessuna tassa si esige sulle licenze per la caccia con le reti.
»	»	»	
»	»	»	
	»	»	
diverse	1,248 81	2,493 75	Vedi circolare della Direzione generale delle tasse e del demanio 5 ottobre 1867, n° 17.
	1,248 81	2,493 75	
»	5,130 »	5,190 »	
»	58,270 »	65,790 »	
»	6,660 »	8,170 »	
»	126 »	228 »	
»	»	»	
»	1,248 81	2,493 75	
	71,434 81	81,871 75	

Nota N° 2.

www.libtool.it **LEGGI SULLA CACCIA**

Disposizioni portate dalle Regie Patenti del 29 dicembre 1836.

Art. 1. — La caccia è proibita dal giorno 15 marzo al 15 agosto di ogni anno.

Art. 2. — Non è lecito d'introdursi nei fondi altrui contro il divieto dei rispettivi possessori, nè personalmente, nè con cani di qualunque specie, per l'esercizio della caccia.

Tale divieto sarà sempre presunto pel terreni seminati, o nei quali il raccolto è pendente, e per quelli che trovansi chiusi con muri, con siepi, o con altro riparo qualunque. Dovrà dunque per questi terreni farsi risultare all'occorrenza della permissione per iscritto ottenuta dal possessore per cacciare.

Art. 3. — Chiunque vorrà cacciare dovrà premunirsi della permissione di caccia, di cui all'articolo seguente.

Nelle permissioni non s'intenderanno però mai comprese le caccie dei cervi, dei daini, dei caprioli, dei fagiani gentili e degli stambecchi.

Le suddette permissioni sono personali, e durative per un anno a partire dalla data del giorno in cui vennero accordate.

Art. 4. — Le permissioni di caccia sono spedite dagli insinuatori dietro ordine scritto dall'intendente della provincia, mediante pagamento alla finanza di lire venti se con armi da fuoco, e di lire cinquanta se con reti, tramagli, mute e simili.

Il modulo delle permissioni sarà perciò di due specie, uno cioè per le armi da fuoco, e l'altro per le reti, tramagli, mute e simili.

Art. 5. — Per ottenere la permissione di caccia con armi da fuoco è necessario che il richiedente faccia fede del porto d'armi prescritto dalle Regie Patenti del 28 febbraio 1817.

Art. 6. — I campari e le guardie forestali al servizio del Comune, e quelle che i proprietari o possessori, o chi li rappresenta, già ritenessero al loro soldo particolare in conformità delle leggi vigenti a tale riguardo, sono autorizzati ad esercitare l'ufficio di guarda-caccia. Potranno anche i summenzionati proprietari o possessori, ed i rappresentanti dei medesimi, provvedersi di un guarda-caccia particolare mediante la formale domanda che, corredata dalle prove della moralità dell'individuo proposto, e dalle qualità che lo rendono atto a tale ufficio, sarà consegnata

all'intendente della rispettiva provincia, a cui spetterà di accordare, quando ne sia il caso, la chiesta autorizzazione.

Art. 7. — I processi verbali di contravvenzione fatti dalle guardie speciali suddette faranno piena fede in giudizio come quelli delle guardie forestali, e delle guardie particolari per i boschi dei privati.

Art. 8. — Sarà considerato in attuale esercizio di caccia l'individuo che sarà sorpreso nelle campagne, e fuori delle strade e dei sentieri battuti, armato di fucile, tanto se questo sia carico di minuto piombo o di pallini, come se porti indosso tale munizione, e ciò sempre quando non potrà far constare di essere munito di regolare permissione.

Art. 9. — Chiunque sarà colto cacciando in contravvenzione agli articoli 1, 2, 3 e 8, sia egli munito o no di porto d'armi, incorrerà nella multa di lire ottanta se con armi da fuoco, o con cani, e di lire cento se con reti, tramagli, mute, ecc.

Questa pena sarà duplicata nel caso di recidiva, come pure se la contravvenzione si verificherà nel tempo in cui la caccia è proibita, ovvero se il contravventore sarà stato sorpreso cacciando nei terreni chiusi da muri, siepi od altro riparo, ed in quelli seminati o di cui il raccolto è tuttavia pendente; a meno che in questi ultimi casi possa egli far fede del consenso ottenuto per iscritto dal proprietario o chi per esso.

Vi avrà sempre luogo ad infliggere al contravventore la pena sussidiaria del carcere di giorni otto ad un mese per la caccia indebita con armi da fuoco o con cani, e di giorni quindici a due mesi se con reti, tramagli, mute ed altri ordigni.

Il contravventore che avrà cacciato nei fondi altrui, senza il consenso, o contro il divieto del proprietario, o chi per esso, sarà inoltre tenuto verso il medesimo al risarcimento del danno, e a di lui beneficio caderà il salvagiume indebitamente cacciato.

Per le contravvenzioni al primo alinea dell'art. 3° saranno applicate le sanzioni penali portate dai regolamenti speciali, ai quali non è con le presenti derogato.

Art. 10. — I fucili, le reti, i tramagli, i cani ed ogni altra cosa relativa alla caccia, con cui il contravventore sarà stato colto dagli agenti, di cui nell'art. 6°, verranno posti immediatamente sotto sequestro per cautela del pagamento delle indennità e della multa.

Art. 11. — Le discipline che regolano l'esercizio della caccia sono applicabili eziandio alle persone che per dovere, o per speciali provvedimenti godono del privilegio del porto delle armi.

Art. 12. — La cognizione delle contravvenzioni alle presenti spetterà ai Tribunali provinciali, i quali provvederanno sommariamente.

Sono applicabili alle contravvenzioni suddette le norme di procedura

contenute nel capo primo, titolo ottavo del Regolamento annesso alle nostre Patenti del 1° dicembre 1833.

Art. 13. — Le contravvenzioni potranno essere denunciate nelle forme consuete da chiunque; ne hanno però speciale incarico i carabinieri reali, i guarda-boschi e guarda-caccia autorizzati, ed ogni altro agente della forza pubblica e della polizia.

Art. 14. — Le istanze relativamente alle infrazioni agli articoli disciplinari della caccia saranno promosse da chi farà le parti del Fisco.

Per quanto concerne alle indennità relative alla violazione delle proprietà, spetterà ai proprietari, o possessori, o chi per essi, di far le debite parti in giudizio.

L'azione sarà prescritta fra il termine di tre mesi.

Art. 15. — Il prodotto delle permissioni di caccia sarà versato nella cassa del nostro Erario.

Quello delle multe appartiene per metà alla Congregazione di Carità del Comune ov'ebbe luogo la contravvenzione, secondo le leggi e regolamenti in vigore, e per l'altra metà al denunciatore.

Art. 16. — Non s'intendono sottoposte alle disposizioni delle presenti le caccie che si fanno nei tempi permessi col roccolo, col paretajo e con il fucile nei propri fondi chiusi con muri che ne impediscono l'ingresso.

Non lo sono in qualunque tempo quelle che si fanno ai lupi, agli orsi, ed agli altri animali, per la cui uccisione viene accordato un premio.

Queste caccie però dovranno essere fatte o dai soldati delle compagnie dei Bersaglieri delle Alpi, o da altre nostre truppe a ciò comandate, od essere dirette dal sindaco del Comune in cui saranno autorizzate dall'autorità competente.

Art. 17. — Ferme rimangono le disposizioni concernenti ai piccoli distretti della caccia, di cui nell'Editto del 15 marzo 1816, e nelle Patenti nostre del 1° maggio 1831 e 31 luglio 1832.

Art. 18. — Il disposto da queste nostre Patenti sarà esecutorio a cominciare dal dì 15 del mese di marzo del prossimo anno 1837.

*Disposizioni portate dalle Regie Lettere Patenti
del 16 luglio 1844.*

Art. 1. — La caccia è proibita dal giorno primo di marzo a tutto il mese di luglio di ogni anno.

Art. 2. — Durante il tempo di caccia proibita è vietato di esporre in vendita, vendere, comprare, portare attorno, e di ritenere qualunque sorta di cacciagione.

Non potranno però aver luogo perquisizioni domiciliari per la ricerca

della selvaggina in tempo di caccia proibita, se non se presso coloro che sono notoriamente conosciuti per cacciatori clandestini, presso i cacciatori di professione, e presso gli albergatori, gli osti, i locandieri, i venditori di commestibili, e nei luoghi accessibili al pubblico.

Art. 3. — Gli impiegati al dazio ed alle dogane sono anche chiamati, in occasione dell'esercizio delle rispettive loro attribuzioni, ad indagare ed accertare le contravvenzioni della caccia.

Art. 4. — È proibito di prendere o distruggere uova e le nidiate della selvaggina, eccettuate però quelle degli animali di rapina e di quegli altri che nidificano nei luoghi cinti e nelle case.

Art. 5. — La proibizione di cacciare nei fondi altrui contro il divieto dei rispettivi possessori, di cui all'articolo 2° delle Regie Patenti del 29 dicembre 1836, deve intendersi anche dai laghi e stagni appartenenti al Demanio, ai Comuni ed ai particolari.

Art. 6. — Oltre ai casi contemplati nell'articolo 8° dalle predette Patenti, sarà anche considerato in attuale esercizio della caccia, e così in contravvenzione, colui che in qualunque tempo verrà sorpreso nelle campagne e fuori delle strade e dei sentieri battuti, munito di reti, o tramagli, o copertori, o di qualunque altro ordigno, nonchè di richiami, paste o sementi, od altri artifizi atti a prendere selvaggina, a meno che in tempo di caccia aperta faccia constare di una regolare permissione.

Art. 7. — Nel tempo in cui la caccia è aperta, quella col roccolo, col paretaio, colle reti di qualunque sorta, ovvero con altri mezzi che possono recare la distruzione degli uccelli, non potrà d'or innanzi esercitarsi che mediante speciale permissione da rilasciarsi dal Dicastero incaricato degli affari di polizia.

La permissione determinerà l'epoca, il modo e le condizioni con cui potrà essere esercitata la caccia.

Questa disposizione però non pregiudica l'eccezione portata dall'articolo 16 delle Regie Patenti del 29 dicembre 1836.

Art. 8. — L'ordine in iscritto richiesto dall'articolo 4 delle Regie Patenti del 29 dicembre 1836, per la spedizione dei permessi di caccia, sarà d'ora innanzi rilasciato dall'Autorità di polizia della provincia.

Quando però il richiedente abbia già patito condanna per fatto di caccia, l'ordine della spedizione del permesso non potrà essere rilasciato se non previa l'annuenza dell'Ispettore generale della polizia dello Stato.

Art. 9. — Il permesso della caccia non sarà accordato agli interdetti, od a coloro che non hanno compiuta l'età di anni sedici. I minori dai sedici ai ventun anni che non sono emancipati od abilitati, o che sono sotto tutela, non potranno ottenerlo che coll'assistenza od autorizzazione dei loro padri o tutori.

Art. 10. — Colui che, munito della licenza del porto d'armi, avrà cacciato col fucile senza avere anche il permesso della caccia, sarà colla stessa sentenza di condanna per la commessa contravvenzione, dichiarato decaduto dalla detta licenza, la quale gli sarà in conseguenza ritirata dalla polizia.

Art. 11. — Il permesso della caccia, anche senz'armi da fuoco, non verrà concesso a colui che non avrà scontata la pena alla quale fu condannato per fatto di caccia; e nemmeno a colui che o per furti, o per vagabondaggio, o per altri motivi sarà notato alla polizia siccome immeritevole del permesso.

L'elenco di coloro che avranno ottenuto il permesso di caccia col fucile, con reti, col roccolo, o col paretaio e simili, sarà a diligenza dell'Autorità di polizia trasmesso alle amministrazioni comunali del rispettivo domicilio dei titolari, le quali ne faranno l'affissione all'albo pretorio.

Art. 12. — La caccia coi segugi, coi levrieri, o con altri cani da corsa non potrà incominciare che dal 15 di ottobre di ciascun anno.

Art. 13. — È proibita la caccia: 1° coll'uso di lacci o di trabocchetti di qualsiasi sorte; 2° col fucile di notte tempo da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del levar del sole; 3° alla traccia sulla neve.

Art. 14. — Niuno potrà, cacciando col fucile, sparare in minor distanza di cinquanta metri dalle abitazioni, come neppure sulle strade e sulle siepi che le fiancheggiano.

Art. 15. — Le contravvenzioni alle leggi sulla caccia saranno punite come segue:

Quelle agli articoli 2, 3 e 8 delle predette Regie Patenti del 29 dicembre 1836, con una multa di lire cinquanta alle ottanta.

Quelle agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 12, 13 e 14 delle presenti, con una multa di lire quindici alle cinquanta.

Art. 16. — Se in un solo fatto vi ha contravvenzione a diversi articoli, saranno applicabili cumulativamente le pene a ciascuna di esse relative secondo le norme del Codice penale.

Art. 17. — Per ogni sorta di contravvenzione poi verrà applicata la multa di lire cento alle duecento, oltre ai casi contemplati nel primo alinea dell'articolo 9° delle predette Regie Patenti:

Se il delinquente era travestito;

Se si è rifiutato di esibire il suo permesso, o, non avendolo, se ha ricusato di far conoscere il suo nome e la sua dimora;

Se ha dato delle indicazioni false;

Se ha usato minacce, oltraggi o violenze verso le persone;

Se ha rotto o schiuso le siepi o recinti, od altri ripari dei fondi altrui;

Se è nel novero di coloro che sono incaricati di vegliare alla esecuzione delle leggi, o che godono per la loro qualità del diritto del porto d'armi.

E ciò sempre quando le dette circostanze, oltre i fatti di caccia, non costituiscano di per sé un reato contemplato nel Codice penale, e passibile di pena più grave, nel qual caso si applicherà soltanto quest'ultima.

Art. 18. — Vi avrà sempre luogo ad infliggere al contravventore la pena sussidiaria del carcere, da regolarsi a norma del disposto del Codice penale, di giorni sei ad un mese per le contravvenzioni previste nelle presenti, se non sono accompagnate da nessuna delle circostanze aggravanti di sopra mentovate.

Qualora qualcuna vi concorra, la pena sussidiaria del carcere sarà di un mese a due.

Art. 19. — I tribunali nel decidere non potranno aver riguardo all'età del contravventore, o ad altre circostanze attenuanti per infliggere in nessun caso una multa inferiore al *minimum* dalla legge stabilito.

Però la pena sussidiaria degli arresti pei minori dai sedici ai ventun anni non potrà essere pronunciata contro i minori degli anni sedici.

Art. 20. — In caso di più fatti commessi nella stessa giornata, la pena più grave sarà soltanto pronunciata.

Quando saranno stati commessi in giorni diversi, le pene saranno cumulate.

Art. 21. — I processi verbali scritti per intiero e firmati sia da un sindaco, sia da un ufficiale o da un maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali, sia da un brigadiere comandante una stazione della stessa arma, sia da un commesario di polizia, sia da un capo-guardia forestale, faranno piena fede in giudizio dei fatti materiali che in essi si troveranno verbalizzati contro le leggi sulla caccia, salva la prova contraria.

Avranno la stessa forza i processi verbali firmati da due carabinieri reali o da due guardie forestali e scritti per intiero da uno di essi, ed asseverati nelle ore ventiquattro avanti il giudice di mandamento od il sindaco del Comune.

I processi verbali firmati ed osservati da un solo di detti reali carabinieri o guardie forestali faranno fede sino a prova contraria quando vi concorra qualche legittimo indizio, e si tratti di pena non eccedente le lire cento; negli altri casi serviranno come semplice denuncia.

Art. 22. — Quelli che avranno commesso congiuntamente violazioni alle leggi sulla caccia, saranno condannati solidariamente alle multe, danni, interessi e spese.

Art. 23. — Saranno civilmente responsabili pei fatti commessi contro le leggi sulla caccia:

Il padre, l'avo o la madre per i danni cagionati dai loro figli minori con

essi abitanti nei casi in cui rispettivamente hanno la cura e la direzione dei medesimi.

I padroni ed i committenti, pei danni cagionati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle funzioni nelle quali vennero da essi impiegati.

I precettori e gli artigiani, per i danni cagionati dai loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

La predetta responsabilità non ha luogo allorchè i genitori, i precettori e gli artigiani provano ch'essi non hanno potuto impedire il fatto per cui avrebbero dovuto essere responsabili.

Art. 24. — Il delinquente è reputato recidivo quando nel corso dei dodici mesi anteriori all'infrazione fu condannato in virtù delle presenti.

Art. 25. — I contravventori non saranno nè arrestati, nè disarmati; gli individui però che ricusino di dichiarare il proprio nome, o siano trasfigurati, o non abbiano domicilio noto, saranno tradotti immediatamente avanti il giudice od il sindaco, i quali ne accerteranno l'individualità, ed ordineranno il sequestro del fucile od ordigni di cui fossero muniti.

Art. 26. — In ogni sentenza di condanna verrà pronunciata la confisca delle reti, dei tramagli e d'ogni altro ordigno di caccia, ed ordinata inoltre la distruzione di quegli ordigni che risultano proibiti. Verrà anche pronunciata la confisca dei fucili, tranne il caso di contravvenzione commessa in tempo in cui la caccia è aperta da chi ha il permesso di caccia.

Art. 27. — Se i fucili, le reti, i tramagli ed altri ordigni di caccia non furono sequestrati, il delinquente sarà condannato a rappresentarli od a pagare il valore che verrà fissato nella sentenza, e che non potrà mai essere minore di lire trenta.

I fucili ed altri ordigni da caccia che siano stati abbandonati da contravventori rimasti sconosciuti saranno sequestrati e depositati nella segreteria del giudice di mandamento, e ne verrà quindi ordinata la confisca, ed ove d'uopo la distruzione.

L'importare dei danni dipenderà in tutti i casi dal giudizio dei Tribunali.

Art. 28. — La selvaggina che venga sequestrata per contravvenzione all'articolo 2° delle presenti, verrà tosto rimessa allo stabilimento di beneficenza più vicino per ordine in iscritto del giudice di mandamento o del sindaco del luogo, che verrà unito al processo verbale di contravvenzione colla ricevuta, da cui risulti del numero e delle specie della selvaggina consegnata.

Art. 29. — Sono mantenute in vigore le disposizioni delle Regie Patenti del 29 dicembre 1836 per quanto non si è colle presenti diversamente disposto.

*Disposizione portata dalle Regie Lettere Patenti
in data 1° luglio 1845.*

Articolo unico. — L'eccezione di cui all'articolo 16 delle Regie Patenti 29 dicembre 1836, confermata coll'articolo 7 delle Patenti nostre 16 luglio 1844, s'intenderà ristretta ai fondi attinenti ad abitazioni, e chiusi con muri a calce ed aventi l'altezza di metri tre.

Disposizioni emanate colla Legge 26 giugno 1853.

Art. 1. — Le permissioni di caccia sono rilasciate dall'Intendente di ciascuna provincia, e valevoli per tutto lo Stato per un anno dalla loro data.

Art. 2. — Per queste permissioni sarà pagata una tassa di lire dieci per la caccia colle armi da fuoco; di lire trenta per la caccia con reti, tramagli, mute e simili.

Nella tassa di lire dieci per la caccia con armi da fuoco s'intende compresa quella per il permesso del porto d'armi.

Art. 3. — Sarà stanziata nel bilancio del Ministero dell'interno in ogni anno una somma che andrà a beneficio degli agenti che si saranno maggiormente distinti nell'accertare le contravvenzioni alle leggi sulla caccia.

Tale gratificazione non potrà eccedere la somma di lire venticinque per ogni contravvenzione, la cui condanna sarà passata in giudicato.

Art. 4. — In aggiunta al corrente bilancio 1853, e per l'effetto suindicato, è stanziata la somma di lire dieci mila da iscriversi in apposita categoria dello stesso bilancio del Ministero interni.

Art. 5. — È derogato alle leggi anteriori in quanto sono contrarie alla presente.

Nota N° 3.

PROGETTO DI LEGGE SALVAGNOLI E SANGUINETTI

approvato dalla Camera dei deputati.

CAPO I.

Permesso di cacciare, porto d'armi e tassa.

Art. 1. — Nessuno può cacciare, se non è munito di regolare permesso rilasciato dall'autorità governativa a ciò delegata.

Chi è munito del permesso di portare armi da fuoco, ha il diritto di cacciare con tali armi, senza che altro permesso si richiegga.

Il permesso di cacciare vale per un anno dalla sua data.

Il permesso può accordarsi per cacciare in luogo fisso e determinato, con reti ed ordigni stabili, come può accordarsi per caccie vaganti; in questo secondo caso è necessaria sulla caccia la presenza di chi è munito del permesso.

Il permesso non può servire per reti, ordigni, o strumenti che sieno per numero o per estensione superiori a quelli per cui fu concesso.

Art. 2. — Per il permesso di cacciare e per quello di portare armi da fuoco, si pagherà la tassa stabilita nella unita tariffa.

Art. 3. — Non è lecito portare armi da fuoco senza averne ottenuto il permesso dalla autorità governativa a ciò delegata.

Questo permesso è personale, e dura un anno dalla sua data.

Art. 4. — Il permesso di portare armi da fuoco non potrà accordarsi:

1° Ai minori di anni 16;

2° Ai maggiori d'anni 16, ma che non abbiano raggiunto la maggior età a termini delle leggi civili; eccetto che per questi ne sia fatta domanda dai genitori o dal tutore, i quali saranno civilmente responsabili dei danni che nell'esercizio della caccia possano cagionarsi dai detti minori;

3° A coloro che sono sotto la sorveglianza della polizia;

4° A coloro che, essendo stati condannati per abusivo porto d'armi, non ne abbiano ancora scontata la pena;

5° Agli interdetti, eccetto che l'interdizione abbia avuto luogo per causa di prodigalità.

CAPO II.

Proibizione della caccia per ragione di tempo, di luogo e di mezzi.

Art. 5. — La caccia è proibita dal 1° di marzo all'ultimo di luglio inclusivamente.

Però la caccia alle pernici, starne e fagiani non potrà farsi che dopo il 15 agosto; e sarà permessa per tutto il mese di aprile la caccia con armi da fuoco agli uccelli di passaggio che non nidificano sul territorio dello Stato, come sarebbero le beccacce e beccaccini, le anitre e simili.

Sarà pure permessa a tutto il 15 di maggio la caccia alle quaglie sul littorale marittimo, in una zona della larghezza di due chilometri.

Art. 6. — La caccia coi cani segugi e levrieri, con o senza schioppo, non è permessa che nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre e gennaio.

Art. 7. — La caccia delle pernici, delle starne, dei fagiani e delle lepri è proibita quando il terreno è coperto di neve.

Art. 8. — La caccia che si fa alle pernici ed alle starne mediante l'uso

di una pernice o starna in gabbia od altrimenti tenuta, che serva a chiamare col canto quelle che sono per la campagna, è vietata.

È parimente vietato far la caccia alle pernici o starne colle reti di qualunque specie.

Art. 9. — L'uso delle tagliuole, trabocchetti e lacci che soglionsi porre in terra nelle campagne per prender lepri, pernici, starne, quaglie ed altri uccelli è proscritto.

L'uso dei trabocchetti per prendere uccelli del genere tordi di passaggio può essere permesso a condizione che i trabocchetti non possano, per il poco peso, far danno alle pernici o starne che vi capitassero sotto.

Resta soltanto permesso di usare i lacci in aria per prendere ogni sorta d'uccelli, e nelle paludi anche in terra per prendere beccacce, pizzarde ed altri simili animali.

L'uso delle tagliuole è permesso nei distretti di caccia riservata, semprechè si usino le debite precauzioni acciocchè non riescano pericolose per i viandanti.

È vietata la caccia di nottetempo, cioè da un'ora dopo il tramonto del sole ad un'ora prima del suo levare.

Art. 10. — È vietata la caccia con sostanze che, mangiate dalla selvaggina, possono riuscire dannose ai consumatori della medesima.

Art. 11. — Durante il periodo di caccia proibita, è vietato di prendere o distruggere di proposito, vendere o competare le nidiate e le uova ed i piccoli della selvaggina, ad eccezione sempre di quelle degli animali carnivori e nocivi, sia volatili, sia quadrupedi.

Chi è colto con selvaggina quando il terreno è coperto di neve deve giustificare d'averla uccisa anteriormente alla neve caduta.

Il commercio della selvaggina dovrà cessare otto giorni dopo la chiusura della caccia.

Art. 12. — Non è lecito d'introdursi nei fondi, nei laghi e negli stagni altrui per l'esercizio della caccia contro il divieto del possessore.

Il divieto sarà presunto quando il fondo sia circondato da fosso o stecato o siepi continui in modo da far apparire l'intenzione del proprietario di chiudere il fondo ai cacciatori;

Quando, trattandosi di lago o stagno, il proprietario abbia pubblicato il divieto con manifesto affisso nel Comune, della cui pubblicazione consti da relazione fatta nanti il segretario comunale od avanti notaio;

E quando si tratti di terreni seminati o nei quali sia pendente il raccolto, da poter essere danneggiato coll'esercizio della caccia.

Art. 13. — È proibito il cacciare, anche con soli cani deliberatamente introdotti nei distretti di caccia riservata.

Art. 14. — Un territorio sarà considerato come distretto di caccia

riservata allorchè il proprietario o chi ne ha il diritto avrà adempiuto alle seguenti condizioni, cioè :

1° Abbia pubblicato un manifesto nel Comune, in cui si annunzi che il territorio di cui si tratta è dichiarato distretto di caccia riservata. Questa pubblicazione sarà fatta su carta bollata e dovrà rinnovarsi tutti gli anni.

La pubblicazione dovrà constare di relazione ricevuta o dal segretario comunale o da un notaio.

2° Abbia collocato un numero sufficiente di paline portanti l'iscrizione : *Divieto di cacciare*, che indichino i confini del medesimo.

Art. 15. — I prefetti, in seguito a proposta del Consiglio provinciale, potranno stabilire le norme necessarie a seguirsi nelle diverse caccie, specialmente allo scopo di evitare le collisioni fra cacciatori, e potranno proibire le caccie notturne.

Le infrazioni a tali norme potranno essere punite con pena pecuniaria da lire 10 a lire 20 e col carcere sussidiario.

CAPO III.

Pene.

Art. 16. — I contravventori al disposto degli articoli 1 e 3 saranno puniti colla multa da lire 10 a lire 20.

I contravventori alle disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 saranno puniti colla multa da lire 30 a lire 50.

I contravventori all'articolo 11 saranno puniti colla multa di lire 10 a lire 40.

I contravventori all'articolo 13 saranno puniti colla multa da lire 40 a lire 100.

CAPO IV.

Applicazione delle pene, accertamento delle contravvenzioni, abrogazioni.

Art. 17. — Le contravvenzioni agli articoli 12 e 13 sono di azione privata.

Trattandosi di contravvenzioni di azione privata, il processo non potrà più aver seguito quando il privato avesse receduto dall'istanza.

Le spese di giustizia in questo caso saranno a carico del denunziante e del denunziato.

Art. 18. — Il contravventore citato in giudizio avrà il diritto di far cessare il processo, qualunque sia lo stato in cui si trovi, pagando il *minimum* della multa e le spese già fatte.

Art. 19. — Colui che fu condannato alla multa deve pagarla fra giorni 30 dall'intimazione della sentenza.

Se non avrà fatto il pagamento in tale epoca, sarà assoggettato a tanti giorni di carcere quanti saranno le lire di multa che non avrà pagato.

Potrà sempre uscire dal carcere sborsando tante lire quanti saranno i giorni di carcere che gli rimarranno a scontare.

Art. 20. — Oltre alle pene pecuniarie sovra stabilite, si farà luogo a quelle maggiori portate dalle leggi penali generali, semprechè il fatto contenga un elemento di reato più grave.

Art. 21. — Il contravventore sarà sempre tenuto al risarcimento dei danni verso la parte lesa in quella somma che verrà determinata dal magistrato competente.

Art. 22. — Qualora uno stesso fatto trovisi in contravvenzione a varie disposizioni della presente legge, si cumuleranno le pene stabilite per ciascuna disposizione violata, in modo però da non eccedere di oltre la metà il *maximum* stabilito pella pena più grave.

Ove poi si tratti di vari fatti distinti commessi da una stessa persona sia nello stesso giorno, che in giorni diversi, avrà pure luogo la cumulazione delle pene, in guisa però da non eccedere mai il doppio del *maximum* sopra designato.

Art. 23. — Sono incaricati di ricercare ed accertare le contravvenzioni in materia di caccia i reali carabinieri, le guardie campestri, i guardaboschi, i guarda-caccia, le guardie a servizio dei privati, le guardie doganali, guardie daziarie, gli uscieri dei tribunali e dei Comuni, e gli agenti di pubblica sicurezza.

Essi stenderanno processo verbale dei fatti scoperti in contravvenzione alle leggi sulla caccia, enunciandone le prove, se esistono, le circostanze, gl'indizi, le interrogazioni fatte ai contravventori e le risposte avute.

Il processo verbale anche di un solo agente farà fede sino a prova contraria, se fra 24 ore dal fatto scoperto sarà asseverato con giuramento avanti il giudice, od in mancanza di questo avanti il sindaco o chi ne fa le veci.

Art. 24. — Il cacciatore deve, a richiesta degli agenti sovra citati, esibire il permesso di portare armi da fuoco.

Se non avesse tale permesso e non fosse conosciuto deve esibire conoscenza di sè, e quando non fosse in grado di farsi conoscere dovrà recarsi alla presenza del sindaco o del giudice, e se rifiutasse potrà esservi condotto. In quest'ultimo caso potrà essere disarmato.

Art. 25. — Gli attrezzi per caccia fatta in tempi proibiti, od il cui uso sia vietato in certe caccie, saranno sequestrati, e non saranno restituiti, quando fosse ammessa o constatata da sentenza la contravvenzione.

Art. 26. — Nei tempi in cui certe caccie sono proibite, i cacciatori debbono, quando ne siano richiesti, far vedere agli agenti sunnominati, la selvaggina di cui sieno portatori; in caso di rifiuto, saranno tenuti come **contravventori.com.cn**

Art. 27. — Allo scopo di accertare le contravvenzioni agli articoli 7 ed 11, sono autorizzate le perquisizioni ai commercianti di selvaggina od a coloro che la portano dalla campagna; dovrà sempre trovarsi presente alla perquisizione un delegato od ufficiale di pubblica sicurezza, il sindaco, o chi ne fa le veci, od un ufficiale o brigadiere dei carabinieri.

Art. 28. — Sarà considerato in esercizio di caccia col fucile chiunque si trovi per la campagna, fuori di strada o sentiere battuto, con fucile e munizioni con piombo minuto.

Ove si tratti di caccia coi cani segugi, può anche essere considerato in esercizio di caccia colui che, munito di fucile e munizioni con piombo minuto, stesse ad attendere la selvaggina al passo sulla strada.

Sarà parimente considerato in esercizio di caccia colui che si trovi per la campagna, e stia collocando od abbia collocato gl'istrumenti per la caccia.

Art. 29. — La prescrizione per i fatti commessi in contravvenzione alla presente legge si compie nel termine di giorni 30.

L'azione penale si prescrive dopo sei mesi dall'ultimo atto del processo.

La pena si prescrive un anno dopo la sentenza.

Art. 30. — Le disposizioni della presente legge non sono applicabili ad un terreno unito ad una casa di abitazione, spettante allo stesso proprietario della casa e cinto da muro dell'altezza non minore di metri 1, 50.

Però se in tale terreno si fa la caccia con una rete od ordigni stabili si dovrà pagare la tassa.

Art. 31. — Chi ucciderà un individuo delle specie di animali nocivi indicati nella unita tariffa, avrà diritto al premio nella medesima stabilito.

Art. 32. — Sono abrogate le leggi e regolamenti finora in vigore in materia di caccia, e sono derogate tutte le disposizioni di altre leggi o regolamenti che siano contrarie alla presente.

APPENDICE

A complemento di quanto esponemmo su questo importante argomento, trascriviamo le massime della Giurisprudenza sarda sulla legge che più estende in Italia la sua sanzione.

Ma dopo tali massime troverà il lettore trascritte tre sentenze: 1^a del pretore di Parma in prima cognizione; 2^a di quel Tribunale correzionale in sede d'appello; 3^a della Corte di cassazione di Torino, le quali sono assai interessanti per la materia, occupandosi della più importante tesi che si sia posta in discussione sull'argomento in questi ultimi tempi.

Invero trattasi di conoscere se la disposizione dell'art. 172 della legge 20 marzo 1865 che attribuisce ai Consigli provinciali la facoltà della determinazione del tempo proibito alla caccia deroghi o meno per quella determinazione le altre leggi speciali sulla caccia, che per dichiarazione della stessa legge 1865 sono state mantenute in vigore.

Ecco le massime di giurisprudenza sarda:

1^o L'avvocato fiscale presso un Tribunale provinciale può ricorrere in cassazione e contro la sentenza del Tribunale stesso che assolvette l'imputato di caccia in tempo proibito, perchè egli attendesse soltanto alla distruzione di una volpe, questo motivo nega la esistenza di una legge proibitiva di tal caccia in tempo proibito. Cassaz. 23 marzo 1859, caus. Pautasso;

2^o Non può far ostacolo al ricorso una precedente sentenza che avesse ammesso l'accusato a provare quel suo intento di distruggere soltanto un animale nocivo. La sentenza che ammette tal prova prima e avanti ogni cosa è preparatoria d'istruzione, *ivi*;

3^o La caccia della volpe, considerata questa come animale nocivo, non può essere fatta in tempo di caccia proibita, che dalle persone o diretta dalle autorità indicate nel secondo alinea dell'articolo 16 delle RR. PP. 26 settembre 1836;

4^o Un casotto di tavole ad uso di uccelliera, situato in una villa, non si può riguardare come casa abitata e dipendenza di abitazione per dire violazione di domicilio, l'entrata in essa dei carabinieri.

5^o L'articolo 21 delle RR. PP. 16 luglio 1844, non altro richiede perchè il verbale dei carabinieri faccia fede fino a prova contraria se non che sia fatto da due di essi, firmato dagli stessi ed asseverato nelle 24 ore, non esige la firma del contravventore, *ivi*;

6^o La confisca del fucile o il pagamento del suo valore non è un aggravamento di pena, ma una conseguenza di condanna.

Ecco i giudicati dei Tribunali parmensi:

Nella causa del pubblico Ministero

www.libtool.com.cn CONTRO

Bertoli Francesco fu Ubaldo d'anni 20 studente, domiciliato in Parma

IMPUTATO

di avere il giorno 20 luglio 1868, e così in tempo vietato dalle leggi, cacciato con fucile nel comune di Golese, commettendo per tal modo il reato preveduto e represso dagli articoli settimo in principio, e n° 4 e 13, n° 2 della Risoluzione sovrana in data 1° settembre 1824, n° 39 e 172, n° 20 della legge 20 marzo 1865, n° 2218 allegato A, e giusta la deliberazione del Consiglio provinciale di Parma del 10 novembre 1865.

Il vice-pretore del mandamento di Sampancrazio parmense avvocato Antonio Cortesi, assistito dal cancelliere dottor Pietro Fainardi;

Udite le conclusioni del pubblico Ministero; udite le difese dell'imputato, assistito dall'avvocato Enrico Arisi, al quale fu data per ultimo la parola;

Considerando che pel disposto del n° 20 dell'articolo 172 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 è attribuita facoltà al Consiglio provinciale di provvedere alla determinazione del tempo entro cui la caccia e la pesca possono essere esercitate:

Che il Consiglio provinciale di Parma, per deliberazione del 10 novembre 1865, resa nota nel 15 dicembre successivo, fissò il termine pre-detto a partire dal primo agosto a tutto il mese di dicembre:

Che contro questa deliberazione si oppone: essere stata contraria alla legge perchè intorno la fissazione del termine in cui è vietata la caccia è disposto dalla legge 1° settembre 1824, tuttavia in vigore.

Considerando che il succitato paragrafo 20 dispone in questi precisi termini: — *alla determinazione* del tempo entro cui la caccia e la pesca possono essere esercitate; *ferme* le altre disposizioni delle leggi relative. Che le parole — *ferme* le altre disposizioni delle leggi relative — significano evidentemente e necessariamente: che al Consiglio provinciale è fatta facoltà di determinare il tempo della caccia anche allorchè questo tempo sia da leggi preesistenti stabilito; chiaro e necessario essendo che se il Consiglio provinciale non può toccare le altre disposizioni delle leggi relative alla caccia, la concessa facoltà di determinare il tempo della caccia presuppone che intorno questo tempo sia da altra legge disposto; quindi evidente il concetto nel citato § 20 di derogare alle leggi preesistenti sulla caccia in quella parte che riguarda alla determinazione del tempo del cacciare.

Che ove il Legislatore non avesse voluto concedere l'esercizio di quella facoltà nel caso in cui fosse provveduto da leggi anteriori avrebbe dovuto usare ben altra locuzione da quella adoperata nel n° 20, vale a dire non una espressione generale e sconfinata, ma avrebbe ristretto al caso in cui da leggi anteriori non fosse stato provveduto.

Che lo stesso articolo 172 della legge 20 marzo 1865 ne offre due chiarissimi esempi nei numeri quattro e diciotto, disponendo nel primo: *che il Consiglio provinciale potrà provvedere all'istruzione secondaria o tecnica quando non vi provvedano particolari istituzioni o il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali*; disponendo col secondo: che il Consiglio provinciale *provvede* alla nomina e sospensione degli impiegati ecc., *osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno le singole materie*:

Che veramente al dettato preciso della legge soccorre la ragione più evidente, avvegnachè la legge comunale e provinciale avendo per mira, come dichiara il Decreto che la promulga, l'unificazione amministrativa del regno doveva disporre per maniera uniforme e generale intorno la determinazione del tempo in cui è permesso il cacciare, e dovendo questo tempo esser diverso, per la diversità dei luoghi in ciascuna provincia, era necessità attribuire indistintamente ai Consigli provinciali la determinazione di quel tempo;

Considerando che la interpretazione soprarecata del § 20 è luminosamente confermata dal fatto gravissimo: che in tutti gli antichi Stati italiani non solo vi hanno leggi intorno la caccia, ma disposizioni speciali intorno al tempo in cui la medesima si può esercitare.

Che da ciò conseguita: che bisogna ammettere o che il legislatore ignorava le leggi preesistenti, il che non si può, o che il legislatore volle attribuita facoltà ai Consigli provinciali di mutare la disposizione relativa al tempo della caccia; con che rimane escluso che la disposizione del § 20 sia applicabile soltanto a quelle provincie in cui non provvedevano leggi anteriori intorno il tempo del cacciare;

Che invano si obietterebbe che le parole — *in conformità delle leggi e dei regolamenti* — che stanno scritti in capo all'art. 172 importano; che la facoltà data al Consiglio provinciale di determinare il tempo della caccia non possa esercitarsi che allorquando *leggi e regolamenti anteriori* non dispongano di quel tempo, perocchè quella locuzione forma una disposizione generale da applicarsi a diverse materie di cui all'articolo 172 e delle quali è concesso ai Consigli provinciali di deliberare; e quindi sarà sempre applicabile ognivolta che non sia stata modificata o abrogata da speciale disposizione, come accade precisamente per la materia di cui al pericordato n. 20.

Considerando: essere risultato dal pubblico dibattimento: che l'imputato Bertoli Francesco sopraqualificato nel giorno 21 luglio di questo anno, munito di permesso di porto d'armi e di licenza di cacciare, si recò armato di fucile a due canne a cacciare nei boschi di proprietà d'un Rosati situati nel comune di Golese ed ivi infatti cacciando ebbe a far preda di alcuni uccelli;

Considerando che il fatto suesposto costituisce la contravvenzione prevista e repressa dalla sovrana Risoluzione del 1° settembre 1824, combinata coll'articolo 172, n° 20 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 e colla deliberazione del Consiglio provinciale di Parma in data 10 novembre 1865, promulgata per editto prefettizio il 15 dicembre successivo;

Dichiara il suqualificato Bertoli Francesco colpevole della contravvenzione sopraqualificata.

E in quanto alla pena; Considerando che per lo stesso articolo 172, n° 20 il legislatore volle mantenute, ad eccezione di quella riguardante il tempo della caccia, tutte le altre disposizioni relative alla caccia; e così ha divietato, per sensi espressi; che si possa sostituire alla pena sancita dalle leggi precedenti quella di polizia comminata dal Codice penale;

Che la facoltà di sostituire la pena di polizia a quelle stabilite dalle leggi precedenti, non può venire dall'ultimo alinea dell'articolo 172, inperocchè a questa generale disposizione deroga quella speciale del numero 20; poi è certo che la pena di polizia di cui nell'ultimo alinea suscitato combinato coll'articolo 146 sarebbe da applicarsi soltanto quando fosse caso di regolamenti, mentre è fuor di dubbio che la semplice determinazione del tempo del cacciare non può costituire un vero regolamento, sibbene un provvedimento.

In applicazione pertanto degli articoli 7, n° 4 e 13, n° 2 della Risoluzione sovrana 1° settembre 1824; e dell'articolo 172, n° 20 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, non che della deliberazione del Consiglio provinciale del 10 novembre 1865, pubblicata il 15 dicembre successivo, e dell'articolo 91 Codice penale, e per le spese visto l'articolo 568 del Codice di proc. penale;

Condanna il suqualificato Bertoli Francesco alla multa di lire trenta; e nelle spese del giudizio. Ordina la confiscazione del fucile, delle munizioni, della fiaschetta e della borsetta di pelle appresi al Bertoli ed esistenti agli atti.

Così pronunciato all'udienza della pretura di Sampancrazio parmense dal vice-pretore avv. Cortesi nel 18 agosto 1868.

Contro tale sentenza il P. M. ha interposto appello davanti il Tribunale correzionale di Parma, il quale ha profferito la seguente sentenza:

Nella causa del Pubblico Ministero

CONTRO

Bertoli Francesco, fu Ubaldo, d'anni 20, studente e proprietario, celibe, domiciliato in Parma,

Appellante dalla sentenza della pretura di Sampancrazio Parmense, in data 18 agosto 1868 che lo condannava nella multa di lire trenta e nelle spese oltre la confisca del fucile ed arnesi di caccia per contravvenzione alla caccia.

Il Tribunale civile e correzionale di Parma,

Sentita la relazione fatta in pubblica udienza dal giudice avv. Giovanni Cattani;

Vista la sentenza del vice-pretore di Sampancrazio in data 18 agosto 1868 con la quale l'appellante Bertoli è condannato alla multa di lire trenta, oltre la confisca del fucile e munizioni, per aver cacciato in tempo in cui la caccia non era consentita.

Visto l'atto d'appello interposto contro la detta sentenza il giorno 20 dello stesso agosto.

Visto l'atto contenente i motivi a sostegno dell'interposta appellazione, presentato alla cancelleria della pretura di Sampancrazio il 23 del mese medesimo.

Sentito il difensore dell'appellante nello sviluppo dei motivi ora accennati.

Sentito il pubblico Ministero nelle sue conclusioni.

Sentito l'appellante ed il suo difensore che ultimi hanno avuta la parola.

Vista la Risoluzione Sovrana del 1 settembre 1824 n. 39.

Visto l'articolo 172 della legge sull'Amministrazione dei Comuni e delle Provincie in data 20 marzo 1865.

Visti gli articoli 353 e seguenti del Cod. di proc. penale.

Sulla eccezione pregiudiziale elevata dal pubblico ministero, diretta a che sia dichiarato irricevibile l'appello, trattandosi nella fattispecie di una mera contravvenzione punibile solamente di ammenda.

Considerando che a termini dell'art. 353 del vigente Codice di procedura penale, l'imputato può appellare allorchè si tratti di delitti;

Che siffatta qualificazione conviensi al reato punito di pena correzionale;

Che la trasgressione imputata all'appellante Bertoli, viene dalla parmense sovrana risoluzione del 1° settembre 1824, n. 39, tuttavia in vigore, punita con multa da lire trenta alle lire trecento.

Dichiara infondata la opposta eccezione, e la rigetta.

Considerando in quanto alla forma, che l'appellazione di cui è caso fu interposta regolarmente e in tempo utile, e furono pure presentati regolarmente ed in tempo i motivi a sostegno della medesima.

Considerando in quanto al merito ;

Che in materia di caccia vige tuttavia in questa Provincia la risoluzione sovrana parmense del 1° settembre 1824, n. 39.

Che l'art. 172 della legge sull'amministrazione dei Comuni e delle Provincie nell'attribuire ai Consigli provinciali facoltà di deliberare provvedimenti intorno diverse e specialissime materie, impose alla facoltà stessa un limite ben definito, prescrivendo che le deliberazioni debbano conformarsi alle leggi e ai regolamenti.

Che non può dubitarsi, ed è pure ammesso dalla sentenza impugnata, come il precitato articolo 172 accenni a leggi e a regolamenti anteriori e statuenti sulle singole materie intorno alle quali attribuisce facoltà ai consigli provinciali di deliberare provvedimenti.

Che del pari non può dubitarsi costituire la prima parte di esso articolo una disposizione generale, cui le peculiari successive deggiono per necessità conformarsi, senza di che la disposizione generale e cardinale riuscirebbe senza scopo e senza effetto.

Che varie essendo, e di diversa natura, le materie sulle quali i prefati consigli possono deliberare provvedimenti, l'argomentarsi per analogia dall'una all'altra materia, siccome ha fatto l'impugnata sentenza, non può non condurre ad erronei giudizi.

Che parecchie essendo in Italia le antiche leggi ancor vigenti e relative all'esercizio della caccia e della pesca, ed avendosi in alcune termini fissi e determinati, in altre non avendosi termine di sorta, in altri termini in parte fissi e in parte lasciati all'arbitrio di qualche autorità che annualmente li fissava, sapientemente adoperò il legislatore non abrogando, ma anzi esplicitamente confermando le antiche leggi in tutto ciò che statuivano di certo e determinato; ed attribuendo facoltà ai Consigli provinciali di statuire soltanto sui termini o non istabiliti, o lasciati all'arbitrio di qualche autorità.

Che la sapienza del legislatore apparirà tanto più manifesta, ove si consideri che per le condizioni geografiche d'Italia il tempo in cui debb'essere lecita la caccia non può non essere diverso secondo le diverse zone aventi rispettivamente eguali condizioni di clima; sicchè le leggi degli antichi piccoli Stati della penisola dovevano ragionevolmente essere in

questa parte conservate, siccome quelle che per lunga esperienza eransi dimostrate addicevoli al territorio a cui si applicavano.

Che il numero 20 del prementovato articolo, anzichè andar contro la massima suesposta, la conferma pienamente, dacchè ritenendo intangibili i termini stabiliti in modo fisso e determinato dalla risoluzione sovrana surriferita, riceve esso nondimeno applicazione pienissima, lasciando ai Consigli provinciali dell'antico Stato parmense lo stabilire i termini per la caccia degli uccelli di passaggio; lo che si determinava prima dal Ministro e poscia dal direttore di polizia;

Che tanto più si appalesa evidente la dirittura dei suesposti argomenti, in quanto che negli antichi Stati parmensi la pesca esercitavasi liberamente e senza fissazione di termini; per cui anche in questa parte ricevendo pienissima applicazione il num. 20 anzidetto, il Consiglio provinciale di Parma potè far uso legittimamente della facoltà attribuitagli.

Che dallo statuirsi in detto num. 20, che rimangono ferme nel resto le altre disposizioni delle leggi anteriori, male si argomenta che in fatto di termini fissi siasi derogato alla più volte citata risoluzione sovrana, sia perchè la medesima, come si è detto, fu confermata e resa intangibile con la prima parte dell'articolo 172, sia perchè molte altre disposizioni si contengono in quelle leggi, le quali per essere molto affini alle materie sulle quali i Consigli provinciali possono deliberare, questi potevan credere di avere autorità ad intaccarle, ed era quindi necessario opporre un ostacolo a non rette interpretazioni:

Che ciò è tanto vero che coll'editto prefettizio promulgante la deliberazione di questo Consiglio provinciale del 10 novembre 1865, e malgrado la espressa proibizione della nuova legge, vengono pei contravventori sancite pene diverse da quelle che le antiche leggi sanciscono; dal che si rivela che le cautele del legislatore furono assennatissime, nè possono essere troppo estesamente interpretate, nè interpretare si deggiono a scapito del principio generale.

Considerando che l'appellante Bertoli, munito di legale licenza fu sorpreso in attualità di caccia il giorno 21 luglio 1868, nel qual giorno, giusta la vigente risoluzione sovrana del 1° settembre 1824, la caccia non era interdetta.

Ammette l'interposta appellazione contro la sentenza del vice-pretore di Sampancrazio del 18 agosto 1868, e in riparazione della stessa;

Dichiara che la prementovata deliberazione del Consiglio provinciale di Parma ed il successivo editto prefettizio che la promulgava, avendo ecceduto i confini dalla legge prescritti, mancano d'ogni efficacia giuridica, per cui i cittadini non possono essere costretti ad osservarli.

Di conseguenza dichiara non farsi luogo a procedimento contro l'ap-

pellante Bertoli Francesco per la contravvenzione a lui apposta; ed ordina la restituzione al medesimo del fucile e degli altri arnesi a lui sequestrati.

Così giudicato e pronunziato in Parma in pubblica udienza addì 5 dicembre 1868.

Firmati:

Barbieri Bartolomeo — Giuseppe Valeri — Giovanni Cattani.

D. Bossi, *Vice-cancelliere*.

Contro tale sentenza è stato interposto ricorso alla Corte di Cassazione di Torino, la quale ha pronunziato la seguente decisione:

La Corte di cassazione sedente in Torino, sezione penale
Ha pronunziato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso del procuratore del Re di Parma per annullamento di sentenza del Tribunale correzionale di detta città del 5 dicembre 1868, colla quale, in riparazione di sentenza di condanna della pretura di Samparcrazio parmense proferita il 18 agosto 1868 contro Bertoli Francesco, fu Ubaldo, imputato di avere in tempo vietato dalle leggi cacciato con fucile nel Comune di Golese, dichiarò che la deliberazione del Consiglio provinciale di Parma (ivi accennata) col successivo editto prefettizio che la promulgava, avendo ecceduto i confini dalla legge prescritti mancando di ogni efficacia giuridica, per cui i cittadini non possono essere costretti ad osservarli; di conseguenza non farsi luogo a procedere contro Bertoli Francesco, fu Ubaldo, per la contravvenzione alla caccia a lui apposta ed ordinò la restituzione al medesimo del fucile ed altri arnesi a lui sequestrati.

La Corte

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Barbarona del ricorso, della sentenza denunciata e degli atti relativi, non che delle osservazioni scritte nell'interesse dell'imputato dall'avvocato Delvitto difensore officioso non comparso all'udienza; e sentito il signor Pozzi sostituito procuratore generale nelle sue conclusioni favorevoli alla domanda.

A motivo di cassazione si adduce:

La violazione dell'articolo 172 in principio e n. 20 della legge sull'Amministrazione Provinciale e Comunale del 20 marzo 1865, della deliberazione 10 novembre 1865 del Consiglio Provinciale di Parma, promulgata

con editto prefettizio 15 dicembre di detto anno, e dell'articolo 13 n. 2 della risoluzione Sovrana 1 settembre 1824 riguardante alla caccia e vigente nella Provincia di Parma per avere il Tribunale dichiarato mancante d'efficacia giuridica la citata deliberazione del Consiglio Provinciale con cui venne determinato il tempo in cui può la caccia esser esercitata.

Nell'interesse dell'imputato si sostiene dal difensore officioso il ben giudicato colla sentenza denunciata,

Attesochè la legge 20 marzo 1865 sull'amministrazione comunale e provinciale dispone all'articolo 172 che spetta al Consiglio provinciale di provvedere colle sue deliberazioni.....

..... « Alla determinazione del tempo entro cui la caccia e la pesca possono essere esercitate, ferme le altre disposizioni delle leggi relative ».

Le parole usate dal legislatore sono talmente chiare e precise da non prestarsi ad una doppia significazione;

La determinazione delle epoche dell'anno in cui la caccia è permessa vi è chiaramente distinta dalle altre prescrizioni e discipline che ne regolano l'esercizio; la prima senza restrizione è demandata ai Consigli provinciali, non così le seconde per le quali provvedono le leggi relative. Se poi si voglia indagare lo spirito di quella disposizione legislativa, di leggieri appare come appunto abbia inteso il legislatore di abbandonare ai Consigli provinciali la determinazione del tempo di caccia, siccome quella che più da vicino e direttamente concerne gli interessi di ciascuna provincia, ed è subordinata alle diverse condizioni di clima e di località non che ad altre circostanze transitorie e variabili, riservandosi invece le altre prescrizioni e discipline le quali, quantunque relative all'esercizio della caccia, toccano ad interessi generali indipendenti dalle condizioni di località, come ad esempio, la concessione delle licenze individuali di caccia che includono la facoltà del porto d'armi, il diritto di corrispondersi per tale oggetto alla finanza, ecc.

Atteso che pertanto il Tribunale correzionale di Parma ha falsamente interpretata la legge col ritenere che le parole che in essa si leggono, *ferme le altre disposizioni delle leggi relative*, importassero che l'attribuzione ivi conferita ai Consigli provinciali di determinare il tempo in cui la caccia è permessa fosse ristretta ai casi e a quelle Provincie in cui quel tempo già non si trovasse da legge preesistente determinato, e ne ha violato la lettera e lo spirito negando forza obbligatoria alla relativa deliberazione del Consiglio provinciale di Parma;

Che anzi ha quel Tribunale commesso un vero eccesso di potere arrogandosi di pronunciare in forma di *declaratoria juris* che la detta deliberazione del Consiglio provinciale ed il successivo editto prefettizio che

la promulgava mancano d'ogni efficacia giuridica, per cui i cittadini non possono essere costretti ad ossercarli: spetta all'autorità giudiziaria lo esaminare e riconoscere se il provvedimento legislativo od amministrativo invocato abbia forza giuridica, ma unicamente in riguardo all'applicazione che del medesimo si voglia fare al caso singolare sottoposto alla di lei decisione, ma non mai per sentenziare in astratto o in via di massima circa l'obbligo che possa incombere ai cittadini di osservare il disposto.

Per questi motivi

Cassa la sentenza denunziata.

Rinvia la causa al Tribunale correzionale di Borgotaro, perchè proceda a nuovo giudizio a termini di legge.

E manda farsi annotazione della presente a piedi o in margine della sentenza annullata.

Così pronunziato in pubblica udienza in Torino li 14 aprile 1869.

Firmati all'originale :

Bonacci, *Presidente* — Lauteri — Siotto Pintor — Baleguo — Bertorelli — Baroni — L. Barbaroux, *relatore* — Camoletto, *vice-cancelliere*.

www.libtool.com.cn

PARTE SESTA

DELLE DECIME

www.libtool.com.cn

CAPITOLO UNICO.

Delle primizie e delle decime.

1. La decima esprime un concetto d'imposta in natura sanzionata nelle origini teocratiche a favore del clero, adottata successivamente siccome un sistema di tributo dagli imperanti laici, e ritornata poscia siccome un avanzo di podestà temporale del clero, il quale ne gode tuttora quasi esclusivamente in molte parti, anche le più libere d'Europa, i proventi, ed ha non poche tracce in alcune provincie nostre, specialmente in Sicilia.

Decima era così chiamata perchè chi ne aveva il diritto prelevava la decima parte dei frutti. La sua origine è certo anteriore a Mosè, il quale riproducendo i principii del sacerdozio arabo ed egiziano, coi quali dominava i popoli e ne usufruiva ogni miglior bene, ebbe a lasciare ai sacerdoti ed ai leviti il godimento delle decime pel servizio degli altari e per le elemosine ai poveri. Esso ci racconta che Abele offriva al Signore gli agnellini primi nati, Abramo elargiva a Melchisedech le decime delle spoglie conquistate sui popoli finitimi. Non staremo per certo a riprodurre tutti i versi coi quali Mosè dettava le leggi sulle decime; basti per darne un concetto lo indicare il verso iv, capo xviii del *Deuteronomio*. « Dàgli le primizie del tuo frumento, del tuo mosto, del tuo olio e le primizie del vello delle tue pecore ». Né tampoco verremo ad esporre le discipline e le dispute e le rigorose prescrizioni dettate prima dai talmudisti, poscia dal diritto canonico sulla percezione, a favore delle quali come sempre il sacerdozio ha usate tutte le più astute arti per rivolgerle a suo migliore governo. Ne basti porre in luce come a malgrado del rivolgimento dei principii economici avvenuto in questi ultimi secoli, a malgrado che

sia quel sistema d'imposta bandito per principio anche dai Governi meno incivili, riesce tuttavia il clero cattolico a mantenerne in alcuni luoghi ad esclusivo suo favore le tracce.

2. E poichè siamo venuti a scoprire del concetto economico della decima, ci piace trattenerci in breve su di esso. Fuvvi un tempo che si sostenne dagli economisti che un tributo di quella natura s'informa ai più sani principii della scienza, poichè esso, si asseriva, si proporziona alla rendita e non ha riguardo al capitale che deve essere sempre lasciato intatto. Ma ben presto è risultata la evidenza del sofisma. Invero la decima si preleva bensì sopra rendita, ma sulla rendita lorda nel cui estimo non entrano nè le qualità del suolo, nè le spese di coltivazione. Fra due poderi, dei quali l'uno è posto nelle migliori condizioni e richiede perciò poche spese di coltivazione, l'altro invece nelle peggiori, richiede enormi fatiche e gravissime spese, la decima non fa alcuna differenza e li obbliga a pagare la stessa quantità che pagherebbero se la somma delle loro raccolte fosse per avventura la stessa. Il SISMONDI nel suo aureo libro *Nouveaux principes d'économie politique* (tom. II, pag. 189), dimostra come pel sistema della decima si è verificata la sua mala prova. Mac-Culloch stima la rendita delle terre libere e generalmente nella Gran Bretagna, del 5 p. 00 maggiore di quella dei terreni soggetti alla decima. In Francia essa giungeva sovente ad $\frac{1}{3}$ del raccolto, il che deve attribuire anche alle gravissime spese ed agli abusi inevitabili ed inseparabili al sistema di percezione di quella maniera d'imposta (V. BOC-CARDO, *Dizionario economico*). Bene avventurati dobbiamo dunque considerarci noi, se non ci restano che alcune rare vestigie di questo infesto balzello, per le quali affrettiamo coi voti che sieno al vantaggio della proprietà fondiaria dettate provvide leggi di abolizione e di affrancamento.

3. Ma frattanto finchè esse fanno come dicemmo atto di presenza in taluna provincia nostra, fino a che non cessano di essere causa di danni, di perturbazioni e di litigi, specialmente tra il clero ed il popolo, è necessario indagarne le origini, la vera natura ed estensione, i rapporti di diritti, infine quanto la scienza giuridica può condurre a statuire dei principii che regolano l'esercizio dei diritti ed il correlativo adempimento degli obblighi. Ecco per brevi cenni la storia legislativa dell'attuale diritto di percezione di decima, che

come dicemmo presenta in varie provincie e sotto varie forme alcuni fatti interessanti (1).

Disputarono i giureconsulti del diritto comune se le decime e le primizie fossero la istessa cosa, o se fra loro intercedesse taluna differenza, ma tale questione è stata risolta dal cardinal De Luca colle seguenti parole: « *Quamvis aliqui inter decimas et primitias « differentiam statuunt, nulla tamen revera dignoscitur, cum « eadem sit unius ac alterius generis ratio* » (*De decimis summa*, § 3, N° 30). La giurisprudenza ha ben giustamente ossequiata la sentenza del classico giureconsulto, ed ammise poscia come fatto indubbio non esservi tra l'una e l'altra alcuna sostanziale differenza (V. Sentenza del Tribunale di III istanza di Milano, 13 luglio 1864, di cui terremo discorso in seguito).

4. Nelle origini le decime non erano obbligatorie. In progresso però anche presso gli Ebrei, quando liberati della servitù andarono al possesso della sospirata terra promessa, Mosè ordinò la corresponsione delle decime, onde i leviti che erano privi di qualunque sostanza fossero alimentati e la dignità del sacerdozio non soffrisse vituperio.

Nei primi tempi della Chiesa nè i cristiani retribuivano le decime, nè v'era legge alcuna che le comandasse. Ma a malgrado dello spirito del primitivo sacerdozio cattolico di non *giudaizzare*, per la costumanza delle decime dopo alcuni secoli fece eccezione, e adottandola come un elemento di sussistenza, pensò presto a rendere colle armi delle censure obbligatoria la corrisposta delle prestazioni. Il Van Espen, come ne attesta il lodato nostro collega Agazzotti nella sua dotta memoria, assicura che l'uso di tali censure cominciò nel VI secolo dell'era cristiana. Nel secolo IX la podestà civile intervenne a vantaggio della ecclesiastica, come ne attestano le costituzioni *Francorum regum*.

Non vi fu Concilio e quasi non vi fu pontefice che non si preoccupasse della materia delle decime. Gregorio IX successo nel 1227 a Onorio III cercò di raccogliere in un solo volume le diverse dispo-

(1) Ci affrettiamo a dichiarare che mentre avevamo cominciato questo capo, fortuna ci arrise, chè l'egregio giureconsulto amico e collega nostro, signor avvocato Giacomo Agazzotti, ci favoriva una preziosa sua memoria in una causa di decime, dalla quale potemmo ricavare le più importanti nozioni storico-giuridiche.

sizioni dei suoi antecessori. È questa la notissima collezione delle Decretali nella quale il titolo xx è appunto rubricato *De decimis primitus et abbationibus*. Ma per questo non vennero meno, anzi aumentarono le liti. Si fecero sottili distinzioni, si dettarono complicate teoriche delle quali chiunque pigliasse vaghezza di farsene un esteso concetto, converrebbe consultasse il Ferraris — Van-Espen — il Barbossa, il Devoti, il Rebuffi, il Moneta e tanti altri. La massima più importante però che ci conviene registrare è che la consuetudine è il fondamento e la guida delle prestazioni. E per verità pare che un rispetto alle consuetudini avesse in progresso per tale materia anche l'autorità civile, della quale fa fede la legge emanata da Filippo IV re di Francia nel 1303, che vietava l'imposizione di nuove decime all'infuori di ciò che pel passato *de jure fuerit et hactenus est consuetum fieri*. Il celebre Concilio di Trento, prese, come era ben naturale, larga parte a favore delle decime, sanzionando che qualunque si fosse il grado o la condizione del debitore fosse obbligato alla corresponsione della decima, non senza fulminare espressamente la pena della scomunica ai trasgressori (Sess. xxv, cap. xii). Se non che le censure ecclesiastiche non tardarono a cadere in disuso, ed invece le controversie sulle decime si fecero devolvere alla giurisdizione del Fôro ecclesiastico, il quale naturalmente stabiliva il più delle volte una giurisprudenza *pro domo sua*, ma pure svariata di forme e tra se stessa contraddittoria. Dalla quale confusione di principii è poi sorta la cosiddetta questua.

5. *La questua*. Questa parola che associa le idee le più funeste, che ci richiama ed il suicidume e le ostentate miserie e la carità sterile, anzi pervertitrice e causa prima dell'ozio e dell'ignavia, questa parola che ci rammenta la triste condizione, in cui sono stati lungo tempo mantenuti i popoli sotto la tirannide, trovava un valore pregievole presso il clero, che facendo un'arma anche dell'elemosina a suo profitto era il primo ad usarne pubblicamente, a vantarne l'esercizio, a professarla come una nobile carriera. Non sono lontani i tempi che bianchi, neri e bigi frati battevano (ed in non pochi luoghi battono ancora) alle porte dei signori a cercare le pinzocchere che dessero loro ogni ben di Dio, e le campagne non che dei frati, ma dei preti di ogni risma erano e tuttavia sono infeste da questa pianta parassita da cui se ne può liberare a stento. Nel

secolo scorso il malanno della questua arrivava tant'oltre che persino i deposti regnanti in Italia, sebbene devoti oltre ogni dire al sacerdozio, non si peritarono a stigmatizzarla con leggi e decreti. Ma non è a confondersi la questua colle decime, quella è un abuso di questa, quella non poteva essere che volontaria ed affatto gratuita, questa quando ha cessato di essere un sistema d'imposta, è rimasta come un corrispettivo di prestazione del clero agli uffici religiosi. È sotto questo aspetto che ne conviene ora trattenerci delle decime, per vedere fino a qual punto giuridicamente sussistono nel fatto e quali provvedimenti legislativi occorrono, lasciando per la questua che la forza della civiltà la bandisca così dal consorzio sociale che se ne perda perfino la traccia.

6. Proseguiamo il cenno storico legislativo che stiamo tracciando. Il colpo di grazia per le decime venne dato dalla legge 25 fruttidoro, anno VI della Repubblica cisalpina, la quale dichiarò *che siccome la costituzione non riconosceva alcun culto, così niuno poteva essere sforzato a contribuire per ragion di culto*. Ma tale legge venne modificata in progresso coll'altra 14 settembre 1802, che all'art. 1° decretava: « La nazione è mantenuta nel diritto e nel possesso di esigere le decime solite pagarsi alle sopprese e Corporazioni, Confraternite, Benefizi e simili, i cui beni sono « stati avvocati alla nazione ».

Successivamente la circolare del gran giudice ministro della giustizia, 13 giugno 1803, abrogò espressamente il Decreto del Direttorio cisalpino, riconoscendo nei parrochi ed altri beneficiati il diritto di convenire in giudizio i debitori delle decime e delle primizie colle leggi vigenti nel 1796, e tale ripristinazione degli investiti negli antichi diritti ebbe ulteriore conferma nel Concordato della Repubblica italiana col pontefice Pio VII, 16 sett. 1803 (art. 9 e 20). Dopo la restaurazione del 1815, ritornata potente la influenza del clero nelle provincie ricadute sotto il dispotismo, è naturale che benevoli volgessero le leggi ed i concordati per cotali percezioni.

Risorta Italia a libero reggimento, fra le tante leggi rivolte all'affrancamento della proprietà fondiaria ed a beneficio dell'agricoltura, quella soltanto del 24 gennaio 1864 dichiara affrancabili anche le decime appartenenti però ai corpi morali, e nella legge di soppressione delle corporazioni religiose, 15 agosto 1867, si legge:

I canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni appartenenti agli enti morali non soppressi seguivano a far parte delle rispettive dotazioni a titolo di assegno.

7. Dopo di avere per sommi capi esposto la storia legislativa, ne conviene trattenerci sulla condizione di fatto esistente nelle varie provincie italiane per cotali prestazioni, almeno accennando alle generalità, poichè non potremo certo soffermarci ad indicare le molteplici forme di esse.

La maggior parte delle decime propriamente tali ed esistenti in alcune provincie sono devolute a parrochi o cappellani in corrispettivo della prestazioni loro negli uffizi divini, ed in taluna parrocchia ne costituiscono pressocchè lo esclusivo provento. Fermiamo l'esame per ora su questa sola specie di decime, sotto questa forma soltanto e per quella causa si può porre in discussione se abbiano ragione di sussistere fino a che l'obbligato non faccia uso della facoltà di redimerle coll'affrancazione, a senso della legge 24 gennaio 1864, della cui applicabilità alla parrocchia non può certo dubitarsi, poichè non può dubitarsi che si debba essa considerare fra i corpi morali contemplati da quella legge. Dicemmo che si può porre in discussione se abbiano esse ragione di essere, poichè è fuor di questione che quel sistema di percezione è contrario al buon governo della proprietà fondiaria ed alla agricoltura, e perciò ne deve essere ammesso in ogni caso l'affrancamento. Ma da taluno si vuol combattere ancora la genesi del diritto, siccome contrario ai principii odierni di diritto pubblico ed alla libertà dei culti. Invero si oppone. Considerata la decima siccome una retribuzione in corrispettivo degli uffizi divini cattolici, come si può rendere obbligatoria per un accattolico la prestazione a quell'oggetto soltanto? E per verità l'argomento è grave. Ma di fronte alla nostra costituzione che non ha ancora subita la trasformazione necessaria in materia religiosa, proclamando l'assoluta libertà dei culti; la sussistenza di una retribuzione che la maggioranza dei proprietari ammette sotto l'egida dello Statuto è nella massima concepibile entro i limiti però dell'affrancazione. È sotto questo aspetto che parci si possa rispondere all'obbietto per sostenere la possibilità della sussistenza del diritto, quando però si basi su un fondamento giuridico. Ma è cotale fondamento appunto che ha dato luogo a lunghe e dibattute controversie che

sono registrate dalla giurisprudenza e possono dare criterii abbastanza fondati per riconoscere o meno la giustizia delle pretese di cotali percezioni. Siamo ben lungi dallo sviluppare in questa sede tutte le variate massime di giurisprudenza e le svariate fasi che quest'ardente questione ha subita, e ci contentiamo di porre in appendice al presente capo una raccolta di massime stabilite dai più importanti giudicati nel corso di un ventennio. Ma crediamo anche far cosa vantaggiosa col dare un'idea abbastanza esatta della decisione della terza Istanza di Milano, 13 luglio 1864, già da noi citata, la quale prima di tutto conferma la massima già ammessa da altri giudicati e già da noi accennata, che cioè non vi è differenza giuridica tra la questua e la decima. Poi rimontando alla legge della Repubblica subalpina, 13 giugno 1803, alla Risoluzione del Governo austriaco, 14 novembre 1818, ed alla circolare governativa 9 gennaio 1849, colle quali si statuisce che le questioni delle decime si dovevano risolvere colle norme anteriori all'aprile 1796, così prosegue in diritto (trascriviamo un brano principale):

« Considerando che consistendo le primizie e le decime nel diritto del parroco di avere e nel corrispondente obbligo nei contribuenti di prestare una determinata parte assoluta o relativa dei frutti raccolti, il diritto e l'obbligo colpiscono direttamente i frutti e solo indirettamente il fondo onde si raccolgono: epperò, ove il proprietario del fondo lo dia a coltivare ad altri per una determinata mercede, sono obbligati i coltivatori a prestare le primizie e le decime »; qui la decisione cita l'autorità di Paolo Giuseppe Rieger, del Wan Espen e del Moneta, di cui riproduce varii testi. Poi prosegue:

« Considerato che disponendo la legge anche civile come sopra si espone, doversi nelle decime e nelle primizie osservare la *consuetudine* che quale legge ne ingenera pure il diritto ed il relativo obbligo » *consuetudo*, insegna il Richieri, *definiri potest jus decimus quia consuetudo eandem, ac lex, vim obligandi habet longo uso introductum ut eam a lege distinguamus, quæ unico actu fertur; longum autem usum requirimus. Huc ergo usus ille vim legis obtinet*. Entra poscia la decisione predetta nell'esame dei fatti in questione, per verificare se vi sieno gli estremi della consuetudine, ed in effetto ve li trova e fa diritto a quelli che invoca-

vano la corresponsione delle decime. Questa decisione costituisce il perno dell'odierna giurisprudenza in materia di decime parrocchiali. Da essa emerge che la consuetudine o l'osservanza in mancanza di titolo può dar fondamento al diritto di percezione di decima, il quale è a ritenersi così un onere reale gravitante su determinati beni della natura istessa dei diritti livellari e come quelli redimibili.

L'esame di diritto e di fatto che adunque convien fare nelle singole fattispecie sta negli estremi generali delle consuetudini e nel verificare se essi sieno negli speciali casi.

Per verificare gli estremi generali delle consuetudini, e specialmente delle rurali, rimandiamo volentieri il lettore al capo primo 1 questo libro.

Tuttavia ci piace di riassumere in breve i principii.

La consuetudine è *la lunga e non interrotta ripetizione di atti di pubblica ragione derivanti da libera volontà non contraria ai buoni costumi*. Gli estremi principali di essa sono la *multiplicità e pubblicità degli atti*. Alcuni rigoristi richieggono anche il battesimo di più sentenze passate in giudicato. Delle regole relative ne sono pieni il titolo *De legibus*, la glossa ed i trattatisti di diritto canonico, e fra i moderni sono esse state studiate dal Forti nelle *Istituzioni civili* e dal Pacifici Mazzoni. Nè per avventura il nostro Codice civile italiano è sdegnoso dall'accordare forza di legge alle consuetudini e ce lo dicono gli articoli 485, al 566, il 1574, 1598, 1600, 1604, 1697, 1609, 1010, 1613, 1625, che riguardano appunto le consuetudini rurali. Concludiamo che in mancanza di titolo (e per lo più ne manca) noi crediamo che una volta constatata colle norme giuridiche la consuetudine, si possa sostenere la sussistenza del diritto di prestazione per quelle determinate parrocchie a cui favore sono in corso, ma sono poi esse indubbiamente affrancabili a senso della legge 24 gennaio 1864. Ma come si opererà tale affrancazione? Come si stabilirà il valore delle derrate che costituiscono l'oggetto di questa specie di prestazione, la quale come accennammo fino dalla definizione, ha la caratteristica di essere in natura?

Le leggi tacciono intorno a tale richiesta, ma non esitiamo a risolvere il dubbio col ritenere che le mercuriali legittimamente stabilite dalla Camera di commercio o dalle autorità comunali, ove

quella manchi, sieno la base sulla quale si possa con fondamento apprezzare il valore delle derrate per convertire la prestazione in danaro, e sulla relativa somma dell'annualità costituire il capitale di affrancazione **colle norme di legge.**

8. Fin qui abbiamo trattato delle decime che sono devolute ai parrochi od ai corpi morali in genere, ma vi ha un'altra specie di decime che reclama la nostra attenzione, intendiamo dire delle decime feudali di cui ve ne ha traccia in alcune provincie, ma più specialmente nelle provincie napoletane e più di tutte in quella di Otranto.

Non è del nostro compito il rintracciare la storia delle *decime feudali* propriamente tali, o quasi feudali, come a taluno piace di chiamare. Delle prime pare veramente non ve ne sieno esempi che nelle provincie napoletane, ma delle seconde se ne verificano qua e là in altre provincie, specialmente nelle liguri.

Quelle che hanno interessato però finora il nostro Parlamento riguardavano da prima la sola provincia d'Otranto, la quale per tutta la sua estensione è colpita di quel balzello di natura propriamente feudale ed inceppa grandemente la proprietà fondiaria, e per quella venne lungamente discusso al Parlamento nel 1865 un progetto di legge pel quale venne presentata una splendida Relazione del deputato Bonghi, che ognuno vorrà consultare quando abbisogni di indagare specialmente le origini storiche di tali prestazioni. Lungo la discussione venne a quella legge data una più larga estensione, riguardando non soltanto la provincia d'Otranto, ma tutte le provincie napoletane, e venne votata ed approvata nel 28 aprile 1865, successivamente per l'avvenuta interruzione dei lavori parlamentari venne presentata una seconda volta nel 1868, ma ancora vi rimase giacente. Presentata al Senato del Regno fu dal medesimo approvata nella seduta del 7 giugno 1870, ed ultimamente veniva riprodotta alla Camera nella tornata del 13 giugno dello stesso anno dal ministro Raeli. Ma anche quella ripresentazione non avea esito più fortunato delle prime. Eppure è certo di grande interesse il togliere da quelle nobili provincie le tracce del feudalismo, le cui vicende conviene raccogliere nella storia delle dominazioni dei Normanni, degli Svevi, degli Angioini, degli Aragonesi e del vice-reame di Spagna che per certo non hanno recati benefizi a quelle terre così favorite dalla natura; epperò quelle

leggi, che tendono a dare il colpo di grazia a quei barbari avanzi, devono pure altamente interessare. E ciò venne pure riconosciuto dall'odierno ministro, il quale ha ripresentata alla Camera nell'8 marzo 1871 la ripetuta legge.

APPENDICE

Massime di Giurisprudenza dal 1850 al 1860.

1. La sentenza che pronunziò che un'annualità di decime era dovuta in una data misura non forma cosa giudicata per le annualità successive. Casale, 24 nov. 1857. Treccate, Amodei, ix, 2, 817.

2. Le decime non si possono comprendere sotto il nome di rendite fondiarie; esse non sono soggette alla tassa sui corpi morali e mani-morte, stabilita colla legge 23 maggio 1851. Camera, 25 maggio 1858. Cagliari, Firenze, x, 3, 52.

4. Se d'antico un parroco locò a un Comune mediante un'annua prestazione o fitto dei diritti di decime che consta ch'egli avesse verso i terreni; se il Comune vuol sciogliersi da tal contratto o prestazione, rinascono a favor del parroco i diritti antichi. Il Comune non può pretendere di avere assunta un'obbligazione senza reale corrispettivo, deve presumersi invece che abbia ricevuta la cosa locata nel migliore stato, deve attribuire a se stesso se non ha esatto le decime, e se per suo fatto il diritto sia rimasto pregiudicato deve tenere indenne il parroco. Torino, 26 novembre 1858. Gujot, Rouve, x, 2, 889.

5. Si fa luogo a manutenzione in possesso per la riscossione di decime, essendo esso un diritto reale. Genova, 3 giugno 1850. Roganti, C. Ortonovo, II, 2, 595.

6. La prestazione dovuta da più fondi può essere ristretta su di un solo. La consuetudine ne regola la quantità. *Ivi.*

7. Se il diritto alla esazione di decime fu riconosciuto esistere dopo le leggi francesi che le avevano abolite, il decimante deve essere mantenuto nel possesso di percepirle. Torino, 14 gennaio 1854. Ceva, VI, 2, 33.

8. È nullo un progetto d'affrancamento proposto con ordinanza

di Relatore, se non fu rivestito delle solennità richieste dalle Regie Patenti 7 marzo 1797 e 9 aprile 1816, anche avesse che avuto per qualche anno esecuzione. *Ivi.*

9. Soppresso il ~~canonicato~~ che le percepiva, resta estinto il diritto; esso non passa al capitolo.

La soppressione non si prova con interpellanza. *Ivi.*

10. Le decime possono essere dovute anche a benefizi non aventi cura d'anime. *Ivi.*

11. Può provarsi la cessione della causa su cui si fonda la decima, ma non con interpellanze nel giudizio possessorio. *Ivi.*

12. Non cesserebbe, in genere, il diritto del decimante anche che ritraesse dal beneficio di che vivere. *Ivi.*

13. Da niuna legge posson dirsi abolite le decime anticamente dovute — gli Editti 7 marzo e 29 luglio 1797, le ridussero all'alodialità, tuttochè d'origine feudale — sarebbero bensì state soppresse dalla legge 12 ventoso, anno 7 — ma l'Editto 21 maggio 1814 le richiamò ad ogni modo in vigore. Torino, 30 agosto 1854. Ormea, Ferrero, vi, 2, 701.

14. Lo Statuto non portò innovazione alcuna a tale stato di cose. Torino, 30 1854. Comunità d'Ormea, Ferrero d'Ormea, vi, 2, 702.

15. Se tra il decimante e i decimati intervenne un atto per cui si stipulò doversi da questi pagare una somma annua, invece delle decime in natura, è innovato al titolo, sono affrancate le decime, deve osservarsi la transazione. *Ivi.*

16. Lo Statuto nello stabilire la massima di eguaglianza tra i cittadini nel pagamento dei tributi, ha in mira le relazioni tra lo Stato e i privati, non quelle tra questi. Le decime non vengono sotto la locuzione di tributi. Torino, 12 maggio 1855. Città di Cuneo, Econ. Apost., vii, 2, 657.

17. Si applica in fatto di decime la massima che il possesso equivale a titolo. Torino, 24 luglio 1855. Beccaria, Scarampi, altri, vii, 2, 805.

18. La decima è destinata a somministrare un conveniente sostentamento al ministro del culto; il diritto a tale prestazione e il relativo obbligo sono subordinati alla necessità del sostentamento. Cessano, cessando la causa, per essere il ministro provvisto d'altri beni ecclesiastici; chi vuol profittarne deve dare la prova

di tal fatto (Conclusioni del Pubblico Ministero soltanto). *Ivi.*

19. Una sentenza di Senato che reintegrò il decimante nella esazione della decima, sebben riservasse alle parti la ragione del petitorio, è prova di possesso. *Ivi.*

20. La massima che si presume il possesso intermedio quando si provi l'antico e l'attuale, si applica anche il fatto di decime e al tempo anteriore al Codice. *Ivi.*

21. Contro il decimante non ha luogo il principio che sopra beni feudali non basti a dar titolo l'immemoriale possesso. Questa massima si applica solo a diritti che offenderebbero a prerogative e le ragioni della sovranità. *Ivi.*

22. Il possesso giuridico fondato sopra atti e giudizi possessorii non resta infirmato da atti di supplicazione diretti dall'usufruttuario decimante ai decimati signori del luogo. *Ivi.*

23. Segui novazione all'obbligo di pagare le decime se tra il parroco ed il Comune si convenne di sostituire il pagamento annuo di una somma determinata di danaro alla corresponsione dei prodotti in natura. Torino, 23 novembre 1855. Sperino, città di Dro-nero, VII, 2, 925.

24. Nella determinazione dell'annuo canone si intendono calcolate tutte le eventualità, e perciò il Comune non ha diritto a diminuzione del canone per contingenze che abbiano scemati i prodotti di qualche annata. *Ivi.*

25. La facoltà riservata al parroco di ripristinare la percezione delle decime in natura, pel caso di inadempimento, non può mutarsi in dovere a di lui carico. *Ivi.*

26. Chi comprò uno stabile soggetto ad una decima, della quale gli constava da stati annessi all'atto, non può invocare la prescrizione, fondandola sopra asserto non pagamento antico della casa. Casale 15 aprile 1856. Visconti, altri, Zola, VIII, 2, 462.

27. Non potrebbe oppor neppure la quinquennale se non sono compiuti cinque anni dal dì della sua compra. *Ivi.*

28. Le decime fondate sopra antiche convenzioni fra privati non possono assomigliarsi ai tributi, circa i quali dispone l'art. 10 dello Statuto. Torino, 28 giugno 1856. Incisa, Piazza, VII, 1, 653.

29. (La decima che forma parte della congrua parrocchiale, deve in mancanza di raccolta essere pagata in danaro).

30. (La regola di diritto che il pagamento della decima non

può essere convertito in danaro, riguarda il caso di una commutazione permanente e non il caso di una necessità temporanea, p. es., la mancanza delle uve per la crittogama).

31. (Per stabilire l'ammontare di questo pagamento devesi prender per norma la media dell'ultimo decimo. Curia di Perugia, 8 maggio 1856. Donin, contro diversi).

(V. *Cassa ecclesiastica — Competenza*).

Ulteriori massime sulle decime dopo il 1860.

1. La sostituzione di un'annua somma in danaro alla prestazione delle decime riflette soltanto il modo di pagamento.

2. Nulla innova quanto alla natura intrinseca delle medesime ed agli obblighi imposti al decimante.

3. Non viene meno la ragione alle decime, da ciò che ai debitori di esse abbiano allegato in giudizio senza dedurre tampoco specifica interpellanza che il parroco avesse altrimenti di redditi sufficienti per vivere decorosamente. (Corte d'appello di Torino, 15 ottobre 1866. Cuneo, città, col Regio Economato).

4. La legge del riscatto delle enfiteusi vigenti nelle Romagne (19 marzo 1860) non si estende al riscatto delle decime.

5. Gli atti di turbativa di un diritto di decima, commessi in diverse epoche, ma nell'anno precedente al dì in cui gli agi in via di manutenzione, non sono turbative diverse, separate e distinte, ma sono atti concorrenti a costituire una turbativa unica, col l'unico scopo di contrastare il diritto di natura individuo di conseguire la decima sia al presente che nell'avvenire (Cassazione di Torino, 5 giugno 1868, Fei con Riva).

6. Al difetto di produzione del titolo originario delle decime spettanti ad una parrocchia, si può supplire colle enunciative che si trovino in altri titoli antichi, giusta il principio: *in antiqui enunciativa plene probant* (Corte di Torino, 30 aprile 1869. Calzona con Prandina e Demanio nazionale).

7. Anche in tema di decime venne dalla patria giurisprudenza riconosciuto equivalente al titolo il solo possesso immemoriale.

8. Stabilita da titoli anteriori la natura vincolativa della decima fino a prova contraria, sta la presunzione che la decima posterior-

mente pagata, sia rimasta la stessa, e non sia divenuta da obbligatoria, gratuita (V. N° 6).

9. Sono ammissibili i capitoli di prova testimoniale tendenti a provare il possesso immemoriale di un'annualità di decime (Corte di Torino 19 aprile 1864. Comune di Borgaro Torinese con Azienda dell'Economato R. Apost. Gen.).

10. L'azione per ottenere dichiarato il diritto di esigere dalla generalità dei possessori di stabili di un Comune una parte di decima, deve prepararsi contro il Comune stesso, sebbene quel carico non colpisca tutto il territorio (Corte di Torino, 28 maggio 1864. Comune di Oleggio Castello con Mensa vescovile di Novara).

11. Il sindaco non ha veste per rappresentare in giudizio i comunisti possidenti che contendono al parroco il diritto di collettare prodotti agricoli, se a tale collettazione fu sempre estraneo il Municipio (Corte di Torino, 29 marzo 1867. Comune di Roasio contro Terra).

12. L'introduzione delle decime verso la Chiesa fece cessare le antiche primizie, con cui da prima provvedevasi al culto, salvo in alcune provincie, nelle quali le primizie per consuetudini furono conservate in luogo delle decime.

Ma in tali provincie rimasero abolite le primizie colla legge 15 aprile 1851, abolitiva delle decime, rivestendo le primizie la stessa natura delle decime. (Cassazione di Torino, 30 dicembre 1869. Comune di Ghilarza con chiesa parrocchiale di Ghilarza).

13. Il diritto alla percezione delle decime può acquistarsi colla prescrizione immemoriale.

Antichi inventari notarili sono atti alla prova del possesso immemoriale d'esigere decime. Le leggi abolitive della feudalità fecero cessare soltanto le prestazioni inerenti al diritto di feudo e dipendenti dall'esercizio della giurisdizione feudale, ma hanno lasciato sussistere le prestazioni prediali indipendenti dal feudo, quali sono le decime prediali consistenti in prestazioni coloniche sui prodotti del fondo, estranei alla giurisdizione del barone sulle persone dei vassalli (Corte di Torino, 7 febbraio 1870. Prebenda parrocchiale di Pisnengo contro Dellaporta).

Progetto di legge presentato nella tornata dell'8 marzo 1871 dal ministro di grazia e giustizia DE FALCO alla Camera dei deputati.

**Affrancamento delle decime feudali nelle provincie
Napoletane e Siciliane (1).**

SIGNORI!

Ho l'onore di presentarvi il progetto di legge per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane, che dopo di essere stato in origine proposto alla Camera sin dal 1864, fu dalla medesima votato una prima volta nel 1865, e successivamente, per l'avvenuta interruzione dei lavori parlamentari, una seconda volta nel 1868.

Presentato poscia al Senato del regno fu dal medesimo approvato nella seduta del 7 giugno 1870; ed ultimamente veniva riprodotto alla Camera nella tornata del 13 giugno stesso anno dall'onorevole mio predecessore Raeli.

Nel riproporre il detto progetto di legge stimo conveniente non discostarmi dal testo che fu già onorato dal voto dell'altro ramo del Parlamento, riserbandomi di tener conto di quelle modificazioni che possono essere riputate necessarie.

Vi prego quindi di volere al più presto possibile volgere su quest'importante subbietto, che da sì lungo tempo attende una definitiva risoluzione, tutta la vostra attenzione, e di farne tema delle vostre deliberazioni.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1. — Tutte le prestazioni di qualsiasi quantità e natura, contemplate nelle leggi del 2 agosto 1806 e nei decreti del 20 giugno 1808 e 16 ottobre 1809, numero 407 e nel decreto 11 dicembre 1841, legittimamente costituite sulle terre delle provincie napoletane e siciliane, dovranno fra due anni dalla promulgazione della presente legge, commutarsi in una rendita annuale in danaro uguale al valore della prestazione costituita sulle terre stesse ed affrancabili.

Art. 2. — La commutazione delle prestazioni in annua rendita in danaro sarà fatta sulla base del fitto che per esse si paghi o si sia pagato, e su quella dell'interesse, calcolato al 5 per cento del prezzo di vendita, se sono state date a fitto o vendute negli ultimi dieci anni.

(1) V. Sessione 1869-70, stampato N° 112.

Quando in questo periodo di tempo siano state fatte più vendite o locazioni, ovvero le prestazioni si siano vendute ed affittate insieme, la media dei prezzi delle vendite o dei fitti, ovvero quella dei prezzi di vendita o di locazione costituirà la base della commutazione.

Art. 3. — Quando questi criteri manchino, sarà presa a base della valutazione della rendita la media della quantità e del prezzo delle prestazioni dell'ultimo decennio.

La quantità delle prestazioni sarà determinata da periti, ed il prezzo sarà fissato secondo il corso del mercato del Comune ove sono siti i beni gravati.

Art. 4. — Nel caso che, o per la qualità di coltura del fondo, o per altre condizioni di fatto e di diritto, il prodotto su cui si riscuote la prestazione non sia annuale, o non sia tutto quanto il prodotto annuale del fondo, il reddito effettivo su cui va presa l'aliquota della rendita, deve essere ridotto in proporzione e ragguagliato in quella sola parte di prodotto su cui la prestazione gravita.

Questa riduzione sarà fatta o d'accordo fra le parti o per giudizio di periti.

Art. 5. — La domanda di commutazione dovrà da ogni creditore proporsi collettivamente contro tutti coloro da cui gli sono dovute le prestazioni nel territorio dello stesso Comune, e potrà essere proposta dai debitori anche individualmente.

Art. 6. — La domanda di commutazione sarà proposta con citazione e conterrà, oltre le altre formalità comuni agli atti d'uscire e l'elezione del domicilio dell'attore nel Comune ove sono siti i fondi soggetti a prestazione :

- 1° I nomi e cognomi dei convenuti ;
- 2° Il comune ed il fondo o fondi gravati dalla prestazione ;
- 3° Le corrisposte annue per ciascun fondo gravato e la quantità delle medesime dovute da ciascun debitore ;
- 4° Il titolo o il possesso che dà il diritto ad esigere la prestazione ;
- 5° La liquidazione della rendita in danaro e la indicazione del criterio sul quale è fatta ;
- 6° La interpellazione a contraddire tale liquidazione fra sessanta giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente tal termine, si avrà la liquidazione per accettata ;
- 7° L'indicazione del tribunale civile davanti il quale si deve comparire. Il tribunale sarà sempre quello del luogo dove sono situati i beni soggetti alla prestazione ;
- 8° La indicazione del giorno dell'udienza in cui si deve comparire.

La omissione di ciascuna delle formalità indicate nei numeri 1, 2, 3,

5, 6, 7 e 8 di questo articolo renderà nullo l'atto quanto alle persone dei citati, sopra i quali ricadono tali omissioni.

Art. 7. — Per i convenuti che non abbiano residenza o domicilio nel Comune dove sono siti i fondi gravati della prestazione, la citazione sarà notificata ai loro rappresentanti o amministratori residenti sul luogo, e, in difetto, al sindaco, il quale vidimerà l'originale.

Art. 8. — La citazione per la commutazione si farà col ministero di usciere o d'inserviente comunale in carta libera. Però all'originale atto di citazione sarà messa la marca di bollo di due lire.

Quando più di dieci sono i convenuti la citazione sarà fatta in stampa.

Art. 9. — La liquidazione contenuta nella domanda di commutazione si avrà per accettata da coloro che non vi facciano opposizione nel termine perentorio di sessanta giorni.

Nel caso di opposizione la questione sarà deferita al tribunale civile del luogo dove sono siti i fondi gravati.

In questi giudizi saranno osservate le forme del procedimento sommario.

Art. 10. — Il tribunale con una sola sentenza dovrà :

1° Contro i convenuti non oppositori dichiarare la commutazione della prestazione in annua rendita in danaro, secondo la liquidazione fattane dal creditore ;

2° Nominare, nel caso di opposizione, un perito affinché proceda alla liquidazione in danaro della prestazione ed alla ripartizione proporzionata fra ciascuno dei debitori, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 2, 3 e 4 ;

3° Fissare il termine, che dovrà essere sempre il più breve possibile, entro il quale debba il suddetto perito dar compimento alle sue operazioni ;

4° Nominare tre arbitri, coll'incarico di pronunziare su tutte le controversie che potessero sorgere sul giudizio del perito, fissando del pari il termine entro il quale debbono i medesimi presentare la loro decisione nella cancelleria del tribunale.

Art. 11. Tuttavolta che insorga contestazione sul diritto della decima, la questione sarà decisa dal tribunale competente nelle forme ordinarie, sospeso il giudizio di liquidazione. Il tribunale nel sospendere il giudizio di liquidazione può autorizzare il creditore a continuare a riscuotere le prestazioni secondo il suo possesso.

Art. 12. — Qualora la valutazione dell'ammontare della prestazione debba, a termini dell'articolo 4, aver luogo per solo giudizio di periti, il tribunale, invece di addivenire alla nomina di un solo di essi, come nel numero secondo dell'articolo 10, dovrà nominarne tre, fermo nel resto il disposto dello stesso articolo.

Art. 13. — La relazione del perito o dei periti si avrà per notificata alle parti coll'avviso dato al procuratore delle medesime dello eseguitone depositato nella cancelleria del tribunale.

Le parti potranno fare opposizione alla detta relazione entro un mese dall'avvutane notificazione.

Questa opposizione dovrà essere notificata agli arbitri, e il termine fissato a questi dal tribunale per pronunciare il loro giudizio e depositarlo nella cancelleria del tribunale non decorrerà che dal giorno di cotesta notificazione.

Art. 14. — La decisione degli arbitri sarà inappellabile.

Essa sarà notificata alle parti nel modo stesso stabilito dal primo comma dell'articolo precedente per la relazione dei periti.

Non potrà però rendersi esecutoria che dal tribunale.

Lo stesso tribunale, nel rendere esecutoria la decisione degli arbitri, potrà, sul richiamo delle parti ed in Camera di Consiglio, modificare la decisione medesima nel caso in cui riconoscerà d'essersi incorso in errore di fatto.

Art. 15. — I convenuti non domiciliati, o non residenti nel luogo in cui risiede il tribunale, dovranno eleggere ivi il loro domicilio. In mancanza di questa elezione, ogni notificazione sarà validamente fatta nella cancelleria del tribunale, non esclusa la notificazione delle sentenze.

Art. 16. — In questi giudizi non si ammette alcun intervento in causa nè opposizione alla commutazione.

Art. 17. — I creditori della rendita commutata conserveranno il diritto di prelazione a qualunque creditore dei loro debitori sopra gli immobili soggetti alla prestazione, prendendo sopra gli stessi immobili una iscrizione ipotecaria nel termine di sei mesi dalla data della sentenza di commutazione.

Le tasse ipotecarie e gli emolumenti dei conservatori per queste iscrizioni sono ridotti alla metà.

Art. 18. — Tutti i convenuti saranno rappresentati dal procuratore più anziano. Potranno farsi rappresentare singolarmente, ma a proprie spese.

Art. 19. — Le spese, quando non vi sarà stata contraddizione alla liquidazione, cederanno per metà a carico del creditore, e per l'altra metà saranno sopportate dal debitore o dai debitori, in proporzione della prestazione a cui ciascuno è tenuto.

Tali spese saranno tassate dal presidente con ordinanza distesa appiedi della domanda.

Per le spese del giudizio derivanti dalla contraddizione alla liquidazione si osserveranno le disposizioni del Codice di procedura civile.

Art. 20. — Ciascuna delle parti in causa può richiedere dal cancelliere

un estratto della decisione degli arbitri nella parte che lo riguarda. A tale estratto sono applicabili le disposizioni degli articoli 555 e 557 del Codice di procedura civile.

Art. 21. — Per tutti gli atti occorrenti nel giudizio di commutazione si farà uso della carta bollata da centesimi 50 e si esigeranno i diritti giudiziari stabiliti pei procedimenti davanti ai pretori.

Art. 22. — L'arbitramento sarà pure valido per le persone incapaci, e per gli enti morali legittimamente rappresentati.

Per le ricusazioni dei periti e degli arbitri e per quant'altro non è previsto dalla presente legge saranno applicabili le disposizioni del Codice di procedura civile.

Art. 23. — Scorsi due anni dalla promulgazione della presente legge non sarà più lecito riscuotere le prestazioni in natura, non ostante qualunque patto o convenzione in contrario; salvo il diritto di ottenere l'equivalente in danaro in seguito all'eseguita commutazione.

Art. 24. — I debitori che con giuste opposizioni ritardassero la liquidazione, saranno condannati al pagamento degli interessi legali sulle rendite in cui siansi commutate le prestazioni.

Art. 25. — Le rendite costituite sulle terre, così prima come dopo la pubblicazione della presente legge, in commutazione di prestazioni potranno sempre essere affrancate dai possessori delle terre stesse col pagamento del capitale in ragione di lire 100 per ogni lire 5 di rendita, salve pei corpi morali le disposizioni della legge del 24 gennaio 1864.

Art. 26. — L'affrancamento si effettuerà per mezzo di offerta reale al creditore, seguita, in caso di rifiuto, dal deposito nella cassa dei depositi e prestiti.

In caso di sequestro o d'opposizione il deposito sarà notificato anche ai creditori sequestranti od opposenti. Il deposito dovrà farsi ancorchè non vi fosse atto di opposizione o di sequestro, quando vi sieno creditori che in conformità delle leggi avessero conservato con iscrizione l'ipoteca acquistata nelle provincie napolitane anteriormente al 1° gennaio 1809, e nelle provincie siciliane al 1° settembre 1819 sulla rendita prediale:

Art. 27. — Le questioni sulla validità dell'offerta di affrancamento saranno portate colla forma del procedimento sommario alla cognizione del pretore o del tribunale civile del luogo in cui sono poste le terre soggette alle rendite che si vogliono affrancare, secondo le regole della rispettiva competenza.

Art. 28. — Le sentenze del tribunale civile su tutte le questioni a cui possa dar luogo l'esecuzione della presente legge, ad eccezione di quelle previste dagli articoli 25 e 26, non saranno soggette ad appello.

Art. 29. — Gli affrancamenti delle rendite che abbiano luogo entro

trenta mesi dalla promulgazione della presente legge saranno soggetti solamente alla tassa fissa d'una lira.

Art. 30. — Tutte le disposizioni legislative contrario alla presente legge sono abrogate.

Restano però in vigore le disposizioni del decreto e regolamento pro-dittatoriale del 4 e 18 maggio 1860 e del reale decreto del 19 maggio 1864 per la commutazione ed affrancazione delle decime, censi, canoni e tutte le altre prestazioni variabili ed invariabili, dovute ai corpi morali ed ecclesiastici di Sicilia.

INDICE GENERALE ALFABETICO

www.libtool.com.cn

DELLE MATERIE

contenute in questo volume (1).

PARTE PRIMA.

Delle Consuetudini rurali nei rapporti coll'odierno Codice civile italiano.

A

- Affittuario** (Diritto ed obblighi dell'). Vedi *Locazione e condotta*, 27 e seg.
Alberi d'alto fusto sparsi per la campagna. Vedi *Usufrutto*, 16.
Alberi del vicino, ecc. (Rami degli). V. *Piantamenti in confine*, 20.
Anno rurale. Vedi *Appendice* (Parte prima).
Appendice. Dell'importanza di stabilire le costumanze del cominciare e finire dell'anno rurale Pag. 66

B

- Boschi cedui**. Vedi *Usufrutto*, 15.
Boschi d'alto fusto. Vedi *Usufrutto*, 16.

C

Caratteri delle consuetudini.

8. Quali siano i veri e più importanti caratteri delle consuetudini —
Glossa seguita da molti dottori — Argomentazione del FORTI —
Conclusione » 22
9. I fatti caratteristici denno essere ripetuti per determinato tempo senza
atti contraddittorii — Diversità di pareri sulla durata del tempo
necessario a costituire la consuetudine — Parere dei classici —
Parere del D^e LUCA » ivi

(1) Le cifre in testa alle linee indicano il numero dell'opera e quelle in calce il numero dell'indice della voce a cui si rinvia.

- Conclusion.** Scopo di questa *prima parte* — Importanza di un *Questionario per la ricerca delle consuetudini rurali del Regno d'Italia* — Necessità d'incoraggiamento e di aiuto per parte del Ministero di agricoltura per un lavoro così importante — Voti dell'autore *Pag.* 52
- Conduttore.** Vedi *Locazione e condotta*, 21 e seg.
- Consegne e riconsegne di stabili.** Vedi *Locazione e condotta*, 27 e seg.
- Consuetudini (Generalità sulle).** Vedi *Introduzione*, 1, 2, 3, 4 e 5.

D

- Definizione delle consuetudini.** Vedi *Origine delle consuetudini*, 6.
- Diritto costumario generale e locale.** Vedi *Effetti delle consuetudini*, 11.
- Durata del tempo necessario a costituire la consuetudine.** Vedi *Caratteri delle consuetudini*, 9.

E

Effetti delle consuetudini.

11. La Consuetudine ha forza di legge — Vale ad indurre un nuovo *giure*, a togliere l'antico, a dichiarare il senso di una legge, ad estendere la sanzione e ad indurvi eccezioni — Non può vincere la ragione onde non sanziona che fatti leciti ed onesti — Diritto costumario generale e locale » 24

Esame delle disposizioni del Codice Civile che si riferiscono alle Consuetudini.

12. Necessità e scopo di questo esame — Esso deve soltanto riguardare le disposizioni che la legge indica colle espressioni *Consuetudini dei luoghi, pratiche locali, usi locali* — Art. 5 Cod. civ. (*Disposizioni preliminari*) — Commenti » 24

13. Lavori del Comizio Agrario di Reggio sulle Consuetudini locali del circondario che si riferiscono all'agricoltura in rapporto colle disposizioni del Codice Civile » 25

Escomii.

31. Art. 1651 Cod. Civ. La colonia non cessa mai di diritto — Il locatore deve dare o il colono prendere licenza entro il termine fissato della consuetudine — Art. 1664 Cod. civ. La colonia senza determinazione si reputa fatta per un solo anno — L'anno comincia e termina coll'11 novembre — Passato il mese di marzo senza licenza delle parti s'intende rinnovata per un altro anno. — *Commenti*: La legge considera il contratto di mezzadria in permanenza. — Due eventi troncano la progressione: 1° La morte del colono; 2° Gli abusi di esso nella gestione che lo riguarda — Solo nei contemplati casi la mezzadria cessa di diritto senza preventiva disdetta. — In tutti gli altri è necessaria la disdetta. — Definizione del congedo. — Quando e come devesi dare il congedo nelle mezzadrie — Dubbio sul tempo in cui si dovrà dare l'escomio in certi

casì. — La soluzione si presenta assai chiara. — Formola della domanda per le ricerche delle consuetudini locali . . . Pag. 49

F

www.libtoql.com.cn

Fitti anticipati (pagamenti di). Vedi *Locazione e condotta*, 21.

Fonti delle Consuetudini. Vedi *Norme generali*, 7.

I

Introduzione.

1. Importanza ed inalterabilità delle consuetudini » 13
2. Valore accordato dal nostro Codice civile alle Consuetudini. — Motivi che indussero il Legislatore a sanzionare cotali eccezioni . . . » ivi
3. Cause delle varietà delle Consuetudini » 14
4. *Segue* Cause della varietà delle Consuetudini. — Breve cenno delle vicende che nei rapporti colla Legislazione ebbero in Francia le Consuetudini commerciali per dedurne argomentazioni riferibili alle rurali » 15
5. Indicazione d'uno studio profondo ed esteso sulle Consuetudini nei rapporti colla odierna nostra Legislazione — Divisione di cotali studi » 19

L

Locatore. Vedi *Locazione e condotta*, 21 e seg.

Locazione e condotta.

21. Art. 1574 Cod. civ. Obblighi del subconduttore verso il locatore. — Non può opporre pagamenti anticipati. — Non si reputano anticipati i pagamenti eseguiti in conformità della consuetudine dei luoghi. — Art. 687 Cod. proc. civ. Le locazioni purchè di data anteriore sono efficaci contro i nuovi proprietari, salve le riserve del locatore per il caso di alienazione. — Non si può opporre al compratore fitti e canoni anticipati, salvo che fatti in conformità delle consuetudini locali. — *Commenti*: Uniformità di ambedue le disposizioni rispetto alla presunzione della frode ed al valore delle consuetudini. — Multiplicità e varietà dei casi in materia di fitti anticipati — Ricerche sulle consuetudini in proposito ai due articoli » 33
22. Art. 1598 Cod. civ. Obblighi del compratore verso il conduttore che non abbia scrittura di data certa e il suo possesso sia anteriore alla vendita. — Disposizione per la denuncia di licenza . . . » 35
23. Art. 1600 Cod. civ. Obblighi del compratore che fa uso della riserva di licenziare il conduttore di anticipatamente renderlo avvertito. — Limite di tempo per detto avvertimento. — Ricerca sulle consuetudini per le licenze e cessazioni di contratti di locazione delle case rustiche » ivi

24. Utilità di determinare a chi stia l'obbligo della diadetta. — Il mezzaiuolo d'uno stabile in affitto al conduttore non ha azione contro il locatore per non essere stato escomiato dal suo padrone, ma solo azione verso di esso conduttore che finisce. — Avvertenza per i conduttori di stabili Pag. 36
25. Art. 1604 Cod. civ. Le piccole riparazioni che stanno a carico dell'inquilino, sono determinate dalle consuetudini. — Esame delle medesime. — Ricerca sulle consuetudini del luogo . . . » 37
27. Art. 1625, Cod. civ. Diritti ed obblighi reciproci tra l'affittuario che cessa con quello che gli succede. — Debbono osservare le consuetudini dei luoghi. — Art. 1626, Codice civ. L'affittuario che cessa deve lasciare la paglia, lo strame e il concime, salvo il diritto di rimborso secondo la stima. — *Commenti*: Difficoltà di stabilire gli obblighi rispettivi nelle consegne e riconsegne di stabili, nei principii e fine delle mezzerie e delle locazioni. — Si sarebbe potuto sperare un sistema completo di disposizioni. — Ostacolo principale incontrato dal Legislatore. — Desso si preoccupa, nel solo caso non vi fosse consuetudine, di un provvedimento assai importante all'agricoltura.
28. Costumanza che vige nella provincia di Reggio nell'Emilia, di pubblicare una tavola dei prezzi dei fieni, paglie e stami; essa serve di norma per le consegne e riconsegne di stabili. — Secondo le costumanze il fieno pure si lascia. — Norme pel rilascio del fieno. — Norme pel rilascio delle sementi. — Ricerche per conoscere le consuetudini in proposito » 39
29. Per costumanza di molte nostre provincie, ove l'anno rurale comincia l'11 novembre, si va a raccogliere nell'anno successivo alla cessazione la parte mezzadrile del frumento restando a carico del cessante le spese di coltivazione e raccolto. — Considerando di un giudicato della Corte di Nizza del 27 giugno 1853. — Razionale di detta costumanza. — Casi che più di sovente si verificano nelle nostre amministrazioni rurali e che presentano non lievi difficoltà, presi a considerazione per dimostrare le ricerche da farsi su tale importante costumanza. — Sul diritto di raccolto del frumento del venturo anno nelle varie fattispecie: 1° Se il proprietario stesso ne è il coltivatore; 2° Se faceva lavorare a mezzadria; 3° Se aveva affittato ad un conduttore che lo lavorava; 4° Se l'affittuario faceva lavorare a mezzadria od a hoveria; 5° Se il venditore faceva lavorare lo stabile in economia. — Gli stessi principii che regolano il diritto nelle vendite volontarie, debbono seguire nelle giudiziali. — Spetta ai sequestratori giudiziari che hanno sostenuto le spese di coltivazione l'attribuzione dei diritti sui futuri raccolti. — Consegna e riconsegna sotto il punto di vista degli affitti che cessano e ricominciano. — Ricerche anche per queste materie per constatare le consuetudini locali . . . » 40

N

Norme generali delle Consuetudini.

7. Consuetudine accennata ripetizione di atti. — Un solo esempio non fa consuetudine. — Non havvi legge che ne determini il numero. — Spetta al criterio del giudice il determinarlo. — Quali sieno le fonti da cui derivano le Consuetudini » 20

O

Origini delle Consuetudini.

6. L'origine delle Consuetudini rimonta all'infanzia della società umana. — Varia loro denominazione presso i Romani. — Parere del FORZ. — Definizione della consuetudine Pag. iv, i

P

Pali per le vigne comprese nell'usufrutto. Vedi *Usufrutto*, 17.

Piantamenti in confine.

19. Art. 580 Cod. civ. Per i piantamenti in confine si osserveranno in mancanza di regolamenti *gli usi locali*, ed in mancanza di questi le distanze stabilite. — *Commenti*: L'art. 579 che dispone sulle distanze di detti piantamenti ha soltanto la sua sanzione in mancanza di speciali regolamenti. — L'articolo odierno riguarda più specialmente le piante dei boschi verso i confini e lungo le strade comunali. — Raffronti delle disposizioni di vari Legislatori. — Più chiara disposizione del nostro art. 580. — Prevalenza delle Consuetudini. — Domanda o questione da proporsi » 31

20. Art. 582 Cod. civ. Diritti di quegli sul cui fondo si pretendano i rami e si addentrino le radici degli alberi del vicino. — Eccezioni per gli ulivi. — *Commenti*: Specie di servitù legale riconosciuta dal Diritto romano, abolita dal moderno. — Pei rami vuolsi un giudicato formale, pelle radici la disposizione dell'articolo accorda facoltà di tagliarle senz'altro. — Pegli ulivi la legge si rapporta ai regolamenti ed usi locali. — Ricerca di questi usi locali . . . » 32

Piantamenti lungo le sponde dei canali. Vedi *Piantamenti in confine*, 19.

Piantamenti lungo le strade comunali. Vedi *Piantamenti in confine*, 19.

Piantoni di un samoncaie. Vedi *Usufrutto*, 18.

Prova della Consuetudine. Vedi *Ripartizione delle Consuetudini*, 10.

Q

Questionario (Schema di) delle Consuetudini rurali del Regno d'Italia . . . » 53

Modulo di Tavole da servire per le varie provincie » 56

R

Redibitoria.

30. Art. 1505 Cod. civ. **Limiti di tempo** per l'azione redibitoria: se di immobili; se di animali; se d'altri effetti. Per gli animali non ha luogo che per i vizi determinati dalla legge o da usi locali. — Articolo 1506 Cod. civ. Non ha luogo nelle vendite giudiziali. — *Commenti*: Generalità della redibitoria dei bestiami. — L'azione redibitoria presso i Romani. — Distinzione nelle cause di redibitorie in generali e speciali. — Malagevole classificazione di tali cause speciali. — Secondo il Diritto romano spettano al compratore due azioni, la redibitoria e la estimatoria. — Art. 1501 Cod. civ. Il compratore nei casi indicati negli art. 1498 e 1500 ha la scelta di rendere la cosa e farsi restituire il prezzo o ritenerla e farsi restituire quella parte di prezzo che sarà determinata dall'autorità giudiziaria. — *Commenti*: L'azione redibitoria ritorna le cose al pristino stato. — Il deperimento sta a carico del venditore. — Esso deve pure rimborsare le spese occorse per la vendita, ma non quelle di alimenti. — Se si provi la malafede è tenuto ancora all'ammenda dei danni. — Importanza del limite di tempo utile per la redibitoria. — L'art. 1505 toglie ogni dubbio sul termine e il momento della consegna. — Formola delle ricerche per le Consuetudini locali » 44

Riparazione a carico dell'inquilino. Vedi *Locazione e condotta*, 25.

Ripartizione delle Consuetudini.

10. La ripartizione è generale in tutto uno Stato, o particolare in una provincia o comunità. — Da che si desuma la prova della Consuetudine » 23

Sequestratori giudiziari. Vedi *Locazione e condotta*, 29.

S

Serie delle Consuetudini secondo il Codice civile.

14. Quadro succinto delle materie nelle quali si possono riassumere le disposizioni del Codice civile » 26

Serie prima. Vedi *Usufrutto*, 15, 16, 17 e 18.

Serie seconda. Vedi *Piantamenti in confine*, 19 e 20.

Serie terza. Vedi *Locazione e condotta*, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29.

Serie quarta. Vedi *Redibitoria*, 30.

Serie quinta. Vedi *Escomii*, 31.

Subconduttore. Vedi *Locazione e condotta*, 21.

U

Ulivi. Vedi *Piantamenti in confine*, 20.

Usufruttuario. Vedi *Usufrutto*, 15, 16 e 17.

Usufrutto.

- 45. Art. 485 Cod. civ. Obblighi e diritti dell'usufruttuario sull'ordine e quantità dei tagli dei boschi cedui. — *Commenti*: Definizione dell'usufrutto. **Distinzioni dei boschi** in cedui e di alto fusto. — Quando e come l'usufruttuario abbia diritto al godimento del taglio. — Domande da farsi per rilevare quali sieno le pratiche costanti dei proprietari Pag. 28
- 16. Art. 486 Cod. civ. Diritti ed obblighi dell'usufruttuario sui boschi di alto fusto. — Art. 487 Cod. civ. Diritti ed obblighi dell'usufruttuario sugli alberi d'alto fusto sparsi per la campagna. — *Commenti*: Motivi della riunione dei due articoli del Codice civile. — Quando il taglio dei boschi d'alto fusto può considerarsi un frutto. — L'art. 486 contempla un bosco propriamente tale, nel quale sono distribuiti tagli regolari e periodici. — L'art. 487 invece contempla boschi sui quali l'usufruttuario non ha diritti da esercitare. — Eccezione fatta nello stesso art. 487 per gli alberi sparsi per la campagna quando si verifichi per essi un taglio regolare e periodico. — Richieste a farsi per constatare le Consuetudini locali » ivi
- 17. Art. 489 Cod. civ. Diritto dell'usufruttuario di prendere pali nei boschi per le vigne comprese nell'usufrutto ed anche i frutti annuali e periodici degli alberi. — Art. 490. Gli alberi fruttiferi periti, svelti o spezzati appartengono all'usufruttuario coll'obbligo di surrogarli. — *Commenti*: Come e sotto quali condizioni l'usufruttuario fa suo ciò che si può dire frutto del suolo. — Osservazione sul diritto di taglio dei pali attribuiti all'usufruttuario. — Importanza dell'obbligo di surrogare le piante perite, svelte o spezzate. — Ricerche sulle Consuetudini » 29
- 18. Art. 491 Cod. civ. Diritti ed obblighi dell'usufruttuario sui piantoni di un semenzaio. — *Commenti*: Necessità di regolare i tagli circa il tempo e modo dell'estrazione dei piantoni, e per la rimessa dei virgulti. — Ricerche sugli usi locali » 31

PARTE SECONDA.

Sul Diritto minerario italiano.

C

Condizione legislativa delle miniere in Italia.

- 1. Importanza delle industrie minerarie. — La legislazione stabilita su sani principii incoraggia l'impiego del capitale e del lavoro. — Ricerche sulla legislazione mineraria presso di noi » 69

2. L'art. 440 Cod. civ. stabilisce la proprietà del suolo, dello spazio sovrastante e di tutto ciò che si trova sopra e sotto la superficie. — L'art. 431 corresse il 440. — Tesi che divide in due campi i nostri economisti. — Soluzione della tesi in senso opposto. — Non è vigente in Italia una sola legislazione mineraria. — Necessità di investigare le varie leggi speciali minerarie italiane . . . Pag.

69

L

Legislazione dell'Allemagna.

22. Le leggi e le consuetudini minerarie della Germania furono norma agli altri Stati. — La proprietà mineraria alla metà del secolo xv passò dal regime delle Consuetudini alla regalia. — D'allora in poi la proprietà del soprasuolo fu distinta da quella del sotto suolo . . .

86

AUSTRIA. Il diritto regale rassodato da Ferdinando I, successivamente confermato ed esteso vige tuttora nella sua pienezza. — La parte più interessante è quella che riguarda le associazioni operaie. — Da che risulta la loro necessità . . .

87

PRUSSIA. La codificazione si distingue in due periodi. — L'antico da Federico il Grande, il moderno dal Cod. gen. prussiano e dalla legge sulle miniere 24 giugno 1865. — La legge prussiana regola gli interessi fra concessionario e proprietario. — Nella concessione è preferito l'inventore. — Semplicità della domanda. — Un'amministrazione superiore delle miniere giudica gli interessi minerari. — La miniera è parificata alla proprietà immobiliare. — Sono concesse le società per l'esercizio delle miniere e vengono regolate dalla legge. — La legge organizza ed obbliga le associazioni dei minatori, proprietari ed operai affini. — La pulizia delle miniere ha disposizioni tecnologiche e di sicurezza pubblica. — In alcuni paesi è fatta ragione alle Consuetudini locali. — Tassa assai mite che lo Stato percepisce sulle miniere . . .

ivi

SASSONIA. Il diritto regale antichissimo fu vera legge dal 1479 in poi, con un diritto supplementare del 1781. — Il diritto minerario distingue in alto e basso a seconda dei minerali. — È permesso fare esplorazioni sul terreno altrui. — Le miniere del carbon fossile sono lasciate al proprietario del suolo. — Lo Stato riscuote una folla di diritti e sorveglia l'industria mineraria. — Lo stesso sistema regale trovasi ridotto a legge nella Baviera, nel Wurtemberg, nel Baden, nella Westfalia e nell'Annover . . .

88

Legislazione del Belgio.

26. L'antico diritto minerario del Belgio fu simile al Diritto romano. — L'occupazione francese vi installò il suo sistema e la legge 1810 vi durò anche posteriormente con molte modificazioni. — Ha vi un Consiglio delle miniere. — Differenze fra la legge belga e la francese. — Indennità al proprietario del soprasuolo. — Vie di comunicazione . . .

91

Legislazione francese.

27. Quanto alla Francia, pel tempo anteriore alla legge del 1810. Vedi *Sunto storico della condizione legislativa mineraria delle provincie italiane*, 6, 7 e 8.

— Le leggi successive con poche modificazioni provvidero nel 1838 al prosciugamento delle miniere; nel 1843 a facultizzare gl'ingegneri nei casi imprevisi; nel 1852 per la riunione di più miniere; l'ultima del 1866 oltre alcune disposizioni sulle miniere, che liberò da certi obblighi, abolì l'autorizzazione governativa per fabbriche e fonderie *Pag.*

92

Legislazione dell'Inghilterra.

20. L'Inghilterra non ha un Codice generale per le miniere. — Per ben sei secoli furono soggette al sistema feudale, al diritto di *regalia*. — Al presente il Governo non ha il privilegio che sulle poche miniere d'oro, d'argento, di stagno e di piombo. — Il proprietario del soprasuolo lo è anche del sottosuolo. — Il Governo non esercita alcuna azione *diretta* ma solo *repressiva*. — Divieto d'impiego di donne e ragazzi a certa età. — L'ispezione governativa non arresta l'opera dell'industria dei privati. — Questo sistema che rispetta i diritti individuali e modera l'ingerenza governativa ha portato i suoi frutti »

93

Legislazione dell'Italia. Vedi *Sunto storico della condizione legislativa mineraria delle provincie italiane*, 3 e seg. fino al 19.

Vedi *Stato attuale dei principii regolatori dei diritti minerari in Italia*, 28.

Legislazione dei Paesi Bassi.

24. La legislazione dei Paesi Bassi è riassunta tutta nelle consuetudini e nei regolamenti di Liegi e di Limburgo. — La proprietà della superficie ivi dà pur diritto al sottosuolo. — *Diritto di conquista*. — *Diritto di prescrizione*. — *Corte dei veditori giurati di carbone* »

96

Legislazione della Spagna e del Portogallo.

25. Nella Spagna e nel Portogallo vige il diritto regale. — In Spagna lo Stato può esercitare per suo conto le miniere o concederle mediante le imposte. — Distinguonsi tre stati nella ricerca: l'apertura, la investigazione, il registro. — Diritti ed obblighi dei concessionari. — Nel Portogallo si partisce i minerali in quattro classi: 1^a sabbie aurifere, ecc.; 2^a pietre da costruzione, ecc.; 3^a torbe; 4^a sostanze metalliche, ecc. »

ivi

Legislazione della Svezia e Norvegia.

21. La Svezia e la Norvegia nel giure minerario sono separate. — Le miniere svedesi già sotto il Diritto comune e perciò in proprietà del padrone del suolo furono nel 1480 ridotte sotto il sistema della *regalia*. — Niuno può senza un permesso sovrano istituir ricerche. — Lo Stato sorveglia le miniere e riscuote un tributo su

tutta l'industria mineraria. — Quadro amministrativo dell'ispezione governativa sulle miniere. — Istituto speciale alla Svezia *Zeoru-Contairet* o *Società dei concessionari di miniere e di proprietari di relativi stabilimenti*, per aiutare l'industria mineraria. Nella Norvegia il Diritto di regalìa sale al 1585. — Le ferriere conservarono piena libertà fino al 1809. — Il Governo riscuote come in Isvezia un certo reddito talora modificato per agevolare l'industria. — Anche in Norvegia vi ha un'amministrazione governativa per l'ispezione delle miniere Pag.

85

Legislazione della Russia.

23. La Russia ha una legislazione che data da poco tempo, 1718. — Nel 1782 Caterina proclamò il diritto del proprietario del fondo su tutti i minerali. — Cause che cooperarono ai danni dell'industria mineraria. — Nel 1797 Alessandro statui un novello sistema di legislazione mineraria

89

Stato attuale dei principii regolatori dei diritti minerari in Italia.

28. Riassumendo le leggi tuttora vigenti osservansi tre sistemi: 1° legge 1808, lo scopritore ha diritto alla miniera, il proprietario all'indennità. — La legge 1859 ha tre periodi: la ricerca, la scoperta, la concessione, con quest'ultima sorge la proprietà della miniera. — Eguali principii ha la legge austriaca 1854; 2° Diverso principio delle leggi toscane; l'editto di Leopoldo abolì ogni regalìa o diritto minerario; liberò l'industria mineraria; fa dipendente la proprietà della miniera da quella del suolo. — Osservazioni in proposito del LAMPERTICO; 3° la legge napoletana 1826 accorda solo al proprietario la preferenza, non curandosene esso, accorda il diritto a chi lo domanda. — Conclusione del LAMPERTICO. — Nelle leggi pontificie e parmensi prevale, comè nell'isola d'Elba, il Diritto regale e di privativa allo Stato; in quelle di Massa e Carrara invece è data piena libertà

94

29. Lavori parlamentari per una legge unificatrice. — Il primo progetto, del ministro Cordova, ammette libertà assoluta delle miniere; dà al proprietario del suolo una preferenza; e lo Stato non detta le leggi per Diritto regale ma per potere legislativo e facoltà regolatrice. — I ministri Manna e Torelli compilarono due altri progetti. — Altro progetto del Pepoli e con esso i due precedenti basano sul principio fondamentale che il diritto di far ricerca e di scavare miniere spetta al proprietario; ammessa la possibile separazione della proprietà della miniera da quella del suolo. — Proposta Marolda Petilli. — Riassunto e conclusione di essa proposta del professore TODDE

95

30. Discussione degli scienziati in privato e della stampa. — Se possa o meno tenersi divisa la proprietà del suolo da quella del sottosuolo. — Questa quistione tiene divisi in due campi gli scienziati. — Il LAMPERTICO stigmatizza la distinzione dei tre sistemi francesi. — Qui-

- stioni che devono porre in discussione presso di noi. — Conclusione Pag. 97
31. **Quistione economica sulle miniere.** — Tre sono i sistemi del Diritto minerario; quello del Diritto regale; quello del Diritto prelativo; quello della **proprietà speciale della miniera.** — Quale fra i due sistemi di libertà può vantare maggiore trionfo? — Come vorremmo formulata la questione economica » 98
32. **Discussione della società degli economisti.** — Si ammette la distinzione del suolo dal sottosuolo. — Il lavoro genesi della proprietà mineraria. — L'ingerenza governativa esercita non un Diritto regale, ma un Diritto sovrano. — Necessario rigettare i diritti nelle varie provincie mediante transazioni. — Opportuno non creare una legislazione unificata. — Doversi provvedere con legge alle servitù di passaggio, alla difesa, all'igiene ed alla sicurezza nell'industria mineraria. *Comments:* Dalla predetta discussione viene vieppiù dimostrata la necessità della unificazione legislativa. — Saggie disposizioni transitorie potrebbero mantenere integri i diritti degli attuali proprietari. — In quale sistema si riscontri maggior libertà industriale » 99
33. **Conclusione.** L'art. 440 del Cod. civ. non invade il campo delle quistioni legislative che si riferiscono alle miniere. — Malgrado l'articolo predetto è a ritenersi non aver il diritto minerario cangiato stato nelle varie provincie italiane. — Una nuova legge mineraria sarebbe nell'interesse generale e renderebbe l'Italia non seconda alle altre nazioni » 102

S

Sunto storico della condizione legislativa mineraria delle provincie italiane.

3. **Le miniere in ogni tempo occuparono la mente dell'uomo.** — I popoli primitivi attribuivano l'escavazione dei metalli preziosi ad esseri soprannaturali. — Nei tempi moderni la scoperta delle miniere americane ha costituito il soggetto della preoccupazione dei dotti. — Disputazioni nel principio assoluto della estensione della proprietà fondiaria. — Dopo lunghe discussioni le legislazioni moderne, e con esse la nostra, dovettero subire la formula regolatrice come era » 70
4. **Genesis dell'odierno Diritto minerario.** — Non havvene traccia nella Grecia. — Disparità di opinioni sulla derivazione assoluta dal Diritto romano. — Distinzione delle varie epoche del romano Diritto. — Conclusioni del comm. LAMPERTICO su tale riguardo » 71
5. **Allo spegarsi della civiltà latina, i dominatori supremi ed inferiori si arrogarono l'esclusiva proprietà dei prodotti del sottosuolo.** — Simile principio prevalse in Italia e si esercitò una vera signoria nelle miniere. — Opinioni dei giuristi del medio evo » 73

6. Le massime del medio evo penetrarono nelle leggi francesi. — Il Diritto regale dalle miniere tende a limitarsi sotto Enrico IV. — Esso venne con poche modificazioni esercitato illimitatamente da tutti i re di Francia fino alla rivoluzione francese Pag. 74
7. Concetto e conclusioni di MIRABEAU sulle miniere. — Il deperimento dell'industria mineraria rese necessaria la legge del 1810 . . . » 75
8. Concetto di NAPOLEONE I sulle miniere. — Questo concetto si è poi trasfuso nelle leggi delle varie provincie italiane » ivi
9. STATI SARDI. Le regie costituzioni nel 1725, le prime a riunire in un complesso le disposizioni legislative sulle miniere. — Accordavano una preferenza al vassallo investito. — Modificate e rese esecutorie nel 1738, e conservate nelle regie costituzioni del 1770. — Nel 1822 venne pubblicata una legge speciale. — Modificata nel 1840, restò in vigore fino al 20 novembre 1859 » 76
10. LOMBARDIA. Nel 1047 Enrico III concesse agli abitanti di Valle Scalve il privilegio di negoziare il ferro. — Il vescovo di Bergamo (1179) transige con quei di Ardesio, concedendo l'uso libero dei forni e fucine del ferro ed il diritto di farne escavazione. -- Le ferriere di Valtorta (1223) spettavano al vescovo di Milano, quelle di Pisogne al vescovo di Brescia. — Nel 1291 Matteo Visconti stabilì che il ferro fuso di Valcamonica si vendesse a ragione della gabella di Brescia » 76
- VENETO. Durante le repubbliche ed i Comuni italiani dominarono le Consuetudini, e nei Comuni di qualche importanza vennero registrate negli Statuti. — Un importante esemplare del 1341 riguardava le miniere di Val Trompia nel Bresciano. — In questi Statuti scompare il Diritto regale e vi subentrano tutele della proprietà privata non senza aggravii a favore dei Comuni » ivi
11. Sotto la denominazione della repubblica di Venezia che ebbe il dominio di molte provincie lombarde, il Consiglio dei dieci pubblicò nel 13 maggio 1488 i capitoli ed ordini minerari. — Altro Statuto della stessa data regolava le associazioni minerarie. — Altri Statuti si pubblicarono posteriormente sempre conformi al principio che la miniera attribuisca allo Stato a chi sappia approfittarne. — Tale principio sopravvisse alla repubblica e venne riconosciuto nei Capitoli minerari del 1879. — Sembra che cotali discipline non derogassero gli Statuti locali » ivi
12. Tale condizione legislativa mineraria durò fino al 9 agosto 1808. — Nelle provincie lombarde e venete nel 1810 andò in vigore la legge francese sulle miniere. — Nella sua ultima modificazione figura il decreto relativo alla lignite. — La legge napoleonica si estendeva a Novara, Reggio, Modena, Ferrara, Bologna, Forlì ed altri distretti » 77
13. La legge 9 agosto 1808 ebbe vigore anche dopo la restaurazione del 1815, e nel Lombardo-Veneto durò fino al 1857. — In quel epoca

venne estesa al Lombardo-Veneto la legge montanistica del 1854.

— Concetto della legge montanistica. — Vi brilla il Diritto regale e come vi sia definito. — Breve sua vita in Lombardia fino al 1861. Pag. 77

14. **EX-STATI PONTIFICI.** La più antica legge del Governo pontificio sulle miniere, del 1510, le dichiara tutte di Diritto sovrano. — Paolo III con breve 30 dicembre 1535 annullò il privilegio, accordato da Clemente VII, di scavare lo zolfo nel territorio di Cesena, dandone facoltà agli abitanti. — Il dritto demaniale venne richiamato in vigore da Gregorio XIII nel 1580, e riconfermato da Paolo VI nel 1780. — Durante il dominio napoleonico venne estesa la legge del 1808. — Alcuni principii generali erano statuiti nel 1816, ma nel 1820 si richiamarono le precedenti leggi. — Dopo l'annessione, soltanto alle Marche venne estesa la legge sarda 20 nov. 1859. — Nelle altre provincie sono tuttavia in vigore le leggi pontificie » 78

15. **PROVINCIE EX-PARMENSI.** Diritto accordato al proprietario (Cod. civ. parmense art. 576) di fare al disotto qualsiasi lavoro e scavamento e di trarne i prodotti, salve le modificazioni della legge sulle miniere. — La legge mineraria 21 giugno 1852 spiega il più effrenato Diritto regale. — Quella 20 novembre 1859 non venne mai pubblicata. — Nelle provincie Parmensi è a ritenersi in vigore tuttavia l'accennata legge 79

16. **PROVINCIE EX-ESTENSI.** Il Codice estense ha imitato il parmense ed accorda al proprietario di fare al disotto qualsiasi lavoro e scavamento e di trarne i prodotti salve le riserve delle leggi sulle cave e miniere. — La legge napoleonica del 1808 ebbe anche in quelle provincie suo pieno vigore. — Essendo stati pubblicati alcuni decreti ministeriali ma non mai la legge sarda 1859, è a ritenersi in pieno vigore la legge napoleonica 79

17. **PROVINCIE TOSCANE.** Antichità dello Statuto di Massa e suo primato nella prima legge mineraria della Germania. — Giudizio del professore Bonaini sullo Statuto di Massa. — La repubblica di Firenze attese per proprio conto alle escavazioni di miniere. — Nella conquista di Volterra (1472) incorporò a quel Comune tutte le miniere dell'agro Velterriano. — La repubblica cedette le allumiere all'arte della lana di Firenze. — Nelle leggi minerarie della repubblica di Firenze predomina il Diritto regale. — Il principato Mediceo continuò il sistema della repubblica, ma dal 1600 le concessioni si fecero direttamente dal principe. — Nessun cambiamento in questa materia sotto la dinastia lorenese. — I principii del Diritto minerario nell'ex-principato di Piombino erano diversi da quelli del granducato di Toscana. — Veruna legge mineraria venne mai per la Toscana, nè per l'ex-principato di Piombino pubblicata, onde è a ritenersi gli Statuti preaccennati tuttavia in vigore » 80

18. **PROVINCIE DELLE DUE SICILIE.** Le disposizioni legislative vigenti in

queste provincie si compendiano nell'art. 477 delle leggi civili 26 marzo 1819 e nella legge 17 ottobre 1826. — La legge 17 ottobre è indettata da principii abbastanza larghi. — Se il proprietario non ne fa uso lo Stato può concedere lo scavo ad altri col-
l'obbligo di un compenso al proprietario. — Sono escluse le miniere di salgemma fossile perchè parte dei domini reali. — Per gli scavi di pietre, marmi, ecc., dice la legge si proseguirà quanto finora si è praticato. — Nulla più si registra in materia nelle provincie napoletane tranne varii provvedimenti amministrativi, di cui uno soltanto dopo l'annessione del 16 febbraio 1856 . Pag. 82

19. Opportunità di un quadro succinto di legislazione mineraria d'Europa 83

PARTE TERZA.

Dei Consorzi di bonificazione ed irrigazione.

D

Disposizioni legislative intorno ai Consorzi.

2. L'opera civilizzatrice della codificazione non poteva abbandonare tali associazioni. — Testo degli articoli 657, 658, 659, 660, 661 del Cod. civ. dettati all'uopo. — Queste disposizioni non sono ancora state poste nella luce che meritano. — Quistione insorta in proposito » 108
3. L'art. 657 Cod. civ. stabilisce in modo determinato l'oggetto del consorzio. — Vi si ravvisano due concetti distinti ma che si collegano tra di loro: le derivazioni e gli usi uno; l'altro, le bonificazioni. — Loro definizione e colleganza. — Non è vero che il nostro Codice civile non risponda in modo preciso alla costituzione dei consorzi di irrigazione. — Come si costituiscono essi » 109
4. Coll'art. 658 Cod. civ., la legge comincia a statuirne gli effetti. — Esso si riporta all'art. 678 » 110
5. Testo dell'art. 678. — Le deliberazioni della maggioranza hanno la prevalenza. — Come si costituisca la maggioranza. — Se le deliberazioni della maggioranza risultano pregiudizievoli, l'autorità giudiziaria può dare gli opportuni provvedimenti. — Cenno sulle origini di questa disposizione. — Il nostro Codice coll'art. 678 ha perfezionato le disposizioni del Codice austriaco » 111
6. Le disposizioni contenute negli art. 657, 658, hanno in vista i consorzi costituiti per spontanea volontà delle parti. — L'art. 659 dispone pel consorzio coattivo. — La cognizione dei fatti è demandata all'autorità giudiziaria. — Il giudicato non può essere arbitrario. — Deve avere per base che il consorzio sia indispensabile . . . » 112

7. Quale sarà davanti l'autorità giudiziaria la norma regolatrice della competenza? — Quale il procedimento da seguirsi? — La norma di competenza convien raccoglierla dall'art. 82 Cod. di proc. — Conclusione *assai precisa e sicura*. *Pág.* 112
8. Condizione giuridica dei consorzi per bonificazione, prosciugamento ed irrigazione. — Quali sono i modi di giungere alla esecuzione delle deliberazioni dei consorzi? *Esame delle leggi amministrative.* — Altre specie di consorzi sono quelle degli utenti delle strade vicinali » 115
9. I consorzi per bonificazione, prosciugamento ed irrigazione non godono i favori e privilegi relativi ad un corpo morale. — È necessario che alle disposizioni del Codice civile ne susseguia una amministrativa, che all'opportunità dia anche il carattere di corpo morale obbligatorio a tali consorzi d'irrigazione. — Pensiero di collegare le disposizioni del Codice civile colle leggi amministrative . . . » 113
10. Se tale colleganza, tale estensione di privilegi risponda ai retti principii del diritto pubblico e privato. — Il principio sanzionato dal progetto di legge, che richiede lo spontaneo consenso degli interessati; è commendevole » 115

I

Istituzione di Consorzi per la irrigazione.

RELAZIONE premessa al progetto di legge presentato alla Camera dei deputati, dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro delle finanze (tornata 14 luglio 1870) » 120

PROGETTO DI LEGGE.

- Titolo I.* Disposizioni generali » 126
- Titolo II.* Dei consorzi privati » 127
- Titolo III.* Dei consorzi pubblici » 127
- Titolo IV.* Disposizioni comuni » 127

O

Ordinamento dei Consorzi per le opere di difesa delle acque pubbliche.
— Costituzione dei consorzi » 117

Origine dei Consorzi.

1. I fiumi, torrenti, canali e scoli che solcano l'Italia, origine di grande prosperità e causa di squallore e rovina. — L'utilità che può dare l'acqua poco usufruttata. — Grandezza delle opere di difesa. — Alle opere pubbliche tennero dietro le private. — I territori infruttuosi e quelli minacciati si associarono in consorzi . . . » 107

ME

Massime di Giurisprudenza amministrativa sui Consorzi » 131

PARTE QUARTA.

Diritti dei proprietari confinanti cogli argini regi di tagliare e raccogliere l'erba.

A

Argini regi (Diritto dei frontisti di tagliare e raccogliere l'erba degli).

1. Importanza materiale e morale attribuita da questo diritto in cospicue provincie. — Applicazione dei principii di esso in molte altre. — Carattere interessante della tesi. — Essa è di spettanza della legislazione agraria » 138
2. BREVE CENNO DI FATTO. — Le erbe delle scarpe e banche degli argini, nella provincia mantovana, furono sempre godute dai frontisti. — Eccezioni per pochi eretti sul principio dell'odierno secolo. — Nel 1863 e 1864 in qualche distretto si cedette agli appaltatori il taglio dell'erba spontanea sulle sponde degli argini delle strade. — Taluno dei proprietari promosse azione di turbativa. — Avviso emanato dalla luogotenenza austriaca di Lombardia. — I frontisti abbandonati all'arbitrio dell'autorità reclamarono. — La prefettura di Cremona pose in vigore il sistema austriaco. — La signora contessa Cantoni mosse azione di turbativa. — Il successo giudiziario della contessa risvegliò fra i proprietari il sentimento dei proprii diritti. — In seguito a nuovo avviso della intendenza di finanza di Mantova gli appaltatori ricorsero alla forza armata. » ivi
3. La polemica sorta fra la *Gazzetta di Mantova* e la *Favilla* su questi fatti dimostra come ponno essere causa di ben serie conseguenze. — L'importante pubblicazione sulla questione del sig. Isacco Angelo Norsa sarà esaminata più innanzi. — In quali termini debba formularsi la questione in tesi generale » 139
4. Distinzione dei beni in pubblici o privati. — Classificazione dei beni costituenti il Demanio pubblico. — Eccezione per le ripe, e per gli argini dei fiumi navigabili. — Testo delle Istituzioni civili di GIUSTINIANO al riguardo. — Parole del ROMAGNOSI che paiono scritte per la nostra tesi. — Conclusione. — Confutazione dei difensori del Demanio » ivi
5. Esame della seconda tesi: a chi spetta la proprietà degli argini lungo il Po della provincia mantovana ed il godimento delle erbe

che vi nascono. — Vetustà degli argini del Po, del Mincio, dell'Oglio e di Secchia. — I frontisti erano considerati come proprietari. — Essi provvedevano mediante consorzi alla manutenzione e riparazione. — Nel 1785 le manutenzioni e riparazioni vennero portate a carico generale. — Aboliti i consorzi vennero introdotte le tasse d'arginatura, ma non venne mai turbata la situazione della proprietà e del godimento degli argini Pag. 142

6. Questi fatti costituiscono una consuetudine rurale ed un titolo legittimo di prescrizione. — La quistione sta nell'essere gli argini non di ragione pubblica, ma soggetti a servitù pubbliche e disciplinati dalle leggi per la *conservazione e manutenzione*. — Ponno venire in campo le leggi di espropriazione per pubblica utilità . . . » 143

7. Nè la necessità per la conservazione e manutenzione obbliga a togliere ai frontisti il loro sacro diritto di fare erba, nè le forme della espropriazione vennero ottemperate, nè le indennità concesse ai frontisti mantovani. — Gli ordinamenti adunque dell'autorità amministrativa sono il portato dell'arbitrio » 144

9. Esame della tesi: « Se la cognizione delle controversie tra i proprietari confinanti cogli argini regi e col Demanio, sul taglio e raccolto dell'erba sia di competenza dell'autorità giudiziaria o dell'amministrativa ». — Genesi della legge 20 marzo 1865 sull'abolizione del Contenzioso amministrativo » 144

10. Causa del tardo svolgimento della scienza del giure amministrativo. — Massima difficoltà di decidere se l'amministrazione abbia una giurisdizione propria o solo una eccezionale alla giudiziaria. — L'amministrativa è giurisdizione *sui generis*. — Quale è il criterio sicuro e preciso per distinguere la competenza giudiziaria dall'amministrativa? — La massima del PISANELLI non è esatta. — Nell'art. 2 della legge si pose la massima generale che un *diritto sia civile sia politico* è di competenza dell'autorità giudiziaria. — Tutti gli *interessi* sono di competenza dell'amministrazione » 145

11. Che cosa sia diritto e come si distingua da interesse? » 147

12. Evvi un *diritto* nei proprietari confinanti cogli argini regi di raccogliervi l'erba. — Quando trattasi di un diritto la competenza è dei Tribunali. — Obbiezioni. — L'opera dei Tribunali è limitata dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865. — La massima trova piena conferma nel giudicato della Corte di Cassazione, nella causa Bianchi contro Ala-Ponzone » ivi

13. Quale sia il procedimento da seguirsi nei casi in cui l'amministrazione, cui spetta il governo degli argini regi, faccia propria l'erba che deriva dai medesimi? — A tutela dei diritti reali stanno tre ordini d'azioni: le petitorie, le possessorie e le quasi possessorie. — Quale fra queste azioni è da prescegliere? — Sarà più utile ai frontisti sperimentare le azioni petitorie in via ordinaria. — Indipendenza dei nostri Tribunali » 149

14. Due recenti giudicati confermano le nostre idee.

Giudicato del Tribunale di Mantova: <i>Massima, Fatto, motivi e giudizio</i>	Pag. 151
Giudicato della Regia Sezione di III istanza di Venezia	153

www.libtool.com.cn

PARTE QUINTA.

Legislazione della pesca e della caccia.

DELLA PESCA.

A

Allevamento dei pesci.

8. Quest'industria viene esercitata nel Veneto, nel Ferrarese, in Sardegna e nel Napoletano. — Valli Venete: pescatori ed operai; media del pesce a suo valore. — Valli di Comacchio: prodotto e valore del pesce	161
Coltura delle ostriche; ove esercitata; diecimila persone ne traggono il loro sostentamento; canone che ne ritrae il Demanio	ivi
Nei laghi dell'alta Italia si fa l'importante pesca della trota e degli agoni; numero dei pescatori	ivi
Rilevante pesca nel Po, numero di pescatori e di barche peschereccie; loro prodotti in pesce e valore nelle varie provincie	ivi
Debole esportazione della nostra pesca	ivi

B

Della pesca in generale.

1. Per l'importanza dei suoi prodotti la pesca costituisce un ragguardevole elemento della ricchezza nazionale. — Massimo interesse di provvedere alla conservazione e propagazione del pesce. — Le leggi sulla pesca hanno maggior importanza di quella che gli si attribuisce	157
2. Definizione generale della pesca. — La pesca negli stagni, laghi e vivai particolari è un diritto di proprietà. — Il pesce è a considerarsi come animale selvaggio. — Necessità delle leggi speciali per regolare la pesca al miglior vantaggio pubblico. — Esse riguardano la pesca nel mare, nei fiumi, nei laghi e nelle acque demaniali	ivi
3. L'Italia per estensione di costa marittima, unità di bandiera, numero	

e sicurezza dei porti e favorevole posizione geografica convulsa attribuisca alta importanza alla pesca marittima senza trascurare la fluviale e lacuale. — Il progetto di legge sulla pesca presentato dal ministro Castagnola al Parlamento nella tornata 24 gen. 1871 s'informa a questi principi Pag. 158

- 4. Della necessità di dare un sunto della Relazione che accompagna il progetto di legge sulla pesca » ivi
- 5. Personale componente la Giunta incaricata di preparare uno schema di disposizioni, volte a regolare opportunamente l'industria della pesca » 159

P

Pesca delle alici e delle sardelle. Vedi *Pesca del tonno*, 7.

Pesca del corallo.

- 9. Dati statistici su questa pesca. — Persecuzioni della Francia contro i nostri pescatori sulle coste d'Algeri. — Ben cento batelli d'Italiani vi pescano con bandiera francese. — Media della loro pesca e relativo valore » 162

- 10. Lavorazione del corallo; numero d'operai e loro prodotto . . . » ivi

Pesca dei laghi. Vedi *Allevamento dei pesci*, 8.

Pesca di mare.

- 6. La pesca si divide in due rami, secondo che ha per oggetto il pesce od il corallo. — Dati statistici sul numero dei pescatori e delle barche pescherecce; sulla quantità del pesce e sul provento che se ne ricava; ed infine sulle varie spiagge nazionali ed estere percorse dai nostri pescatori » 159

- 11. L'Italia può vantare il primato sulla pesca corallina. — Quella del pesce lascia assai a desiderare in confronto ad altre parti d'Europa. — Per rimediarvi fa d'uopo una particolare legislazione . . . » 162

- 12. Quadro succinto delle leggi sulla pesca di tutte le nazioni . . . » 163

- 13. Le leggi moderne si concordano nel proteggere la conservazione e la moltiplicazione delle specie delle acque dolci » 164

- 14. Sguardo allo stato legislativo italiano » ivi

- 15. Riassumendo i principii di cotale leggi rilevasi che la pesca del mare era libera, salvo nel Veneto, e quanto alle acque pubbliche fluviali e lacuali, la condizione legale era essenzialmente diversa nelle varie provincie italiane » 165

- 16. Modificazione della situazione giuridica della pesca in Italia dopo il 1859 » ivi

- 17. Malgrado tali innovazioni è evidente la necessità di unificare e migliorare la legislazione sulla pesca in Italia. — La Commissione di inchiesta persuase il Governo a riunire in un solo schema di legge le disposizioni sulla pesca tanto di mare che di fiume e di lago » ivi

Pesca delle ostriche. Vedi *Allevamento dei pesci*, 8.

Pesca del Po. Vedi *Allevamento dei pesci*, 8.

Pesca del tonno.

7. La pesca del tonno è una delle più considerevoli. — Modo di effettuarla. — Numero delle tonnare, da chi possedute e quali le più ragguardevoli. — Prodotto delle tonnare di Sicilia e di Sardegna *Pag.* 160

La pesca delle alici e delle sardelle è un cespite di rendita lungo tutte le spiagge italiane » ivi

Q

Quadro succinto delle leggi sulla pesca di tutte le nazioni. Vedi *Pesca di mare*, 12 e 13.

S

Schema di legge sulla pesca, presentato al Parlamento dal ministro Castagnola nella tornata del 24 gennaio 1871.

Disposizioni generali »	166
Disposizioni sulla pesca del corallo »	170
Dell'amministrazione e della sorveglianza della pesca . . . »	ivi
Delle contravvenzioni, delle pene e dei giudizi »	173
Delle comunie e dei proibiviri della pesca »	175
Disposizioni speciali e transitorie »	176
19. Quali concetti informino tale legge »	ivi
Sguardo allo stato legislativo italiano. V. <i>Pesca di mare</i> , 14, 15, 16 e 17.	

DELLA CACCIA.

La caccia in rapporto all'economia ed all'agricoltura.

1. Introduzione. — Il concetto della caccia si collega con quello delle selve » 179
2. Importanza economica della caccia. — Le pelliccierie ora cotanto in uso hanno promossa la creazione di potenti compagnie. — Importanti le industrie delle caccie nelle maremme, in alcune valli delle antiche provincie, in quelle di Siena e di Pisa, nelle isole di Sicilia e di Sardegna. — La provincia di Grosseto è la più florida pel valore delle sue produzioni di caccia. — In Italia parecchie centinaia di persone vivono sulla caccia » 180
3. Influenza della caccia sull'agricoltura. — La caccia liberò le foreste ed anche le pianure dalle fiere. — È per scongiurare i danni che essa può recare, che le leggi sanciscono limitazioni sull'esercizio della caccia. — Utilità che risulta all'agricoltura dal divieto di caccia nell'epoca degli amori e dell'allevamento dei figli » 181
4. Distinzione dei principii generali che ispirano le leggi sulla caccia » 182

5. I principii di diritto civile relativo all'occupazione ed ai rapporti colla proprietà hanno le loro genesi nel testo delle Istituzioni di GIUSTINIANO (lib. 2, tit. I, § 12) testo e traduzione Pag. 182
6. Tale principio calpestato dai conquistatori s'incorporò nei feudi qual ramo dei loro diritti e la proprietà ne restò infesta, quindi si tramutò in Diritto regale » 183
7. La rivoluzione francese ebbe pei diritti di caccia le più gravi e felici influenze. — Conclusione del PROUDHON. — Questa conclusione è in gran parte applicabile all'odierna nostra legislazione. — Il Codice nostro ritorna direttamente ai principii del Diritto romano. — Quanto alla base del diritto anche in Italia sono scomparsi i Diritti regali e feudali » ivi
8. Tolti i Diritti feudali e regali, intervennero le leggi a provvedere che il diritto di caccia non venisse a conflitto con quelli di proprietà fondiaria od a detrimento dell'agricoltura. — Riassunto dei principii sostituiti ai diritti regali e feudali: a) Determinazione dei rapporti di diritto tra il cacciatore ed il proprietario del suolo: b) Propagazione e conservazione delle specie particolarmente degli uccelli: c) Riscossione di balzelli finanziari. — Ricerche se sia necessaria epperò ragionevole la codificazione speciale. — Conclusione sul primo oggetto. — La Conservazione e propagazione delle specie necessita leggi speciali. — Ai ministri di finanza quanto riguarda le tasse » 185
9. L'odierna nostra condizione legislativa corrisponde alla bisogna? — Tutte le leggi sulla caccia vigenti nelle varie provincie rimangono in vigore. — Enumerazione di leggi speciali che regolano l'esercizio della caccia nelle varie provincie del Regno. — Tutte queste leggi non sono al livello del progresso odierno » 186
10. Queste verità eccitarono il Governo a presentare un progetto di legge che fu, pei molti affari del Parlamento, messo in disparte. — I deputati Sanguinetti e Salvagnoli il 27 maggio 1867 presentarono un progetto di legge che aveva per iscopo di unificare la legislazione sulla caccia. — Nel 1° capo di quel progetto viene stabilito che non si possa cacciare senza permesso. — Risposta ovvia e semplice » 188
11. Non ci fermeremo nel capo 1° del detto progetto di legge che presenta insufficiente prodotto allo Stato; ma invece sulle importanti disposizioni del capo 11 che tendono a limitare l'esercizio della caccia per ragioni di tempo, di luogo e di mezzi » 189
12. Le disposizioni più importanti sono quelle che si riferiscono ai mezzi. — Il progetto accennato poco se ne preoccupa. — Censo dei mezzi più distruttori degli uccelli, massime degli uccelli piccoli nelle cui famiglie primeggiano gli insetti vari così utili all'agricoltura » ivi
13. Con queste osservazioni vuolsi soltanto porre in rilievo ciò che dovrebbe trovarsi in una saggia legge. — Il progetto più volte men-

zionato, sebbene studiato nei particolari delle disposizioni, non è abbastanza sicuro nei principii. — Brevi cenni sulla sorte che ebbe in Parlamento tale progetto di legge. — Portato alla votazione il 4 giugno 1869, venne approvato per un solo voto di più. — Secondo le massime del nostro diritto costituzionale dovrebbe però passare alla discussione del Senato per essere riproposto alla Camera, poichè si è cangiata la sezione senza che quella legge abbia avuto tutte le sanzioni necessarie Pag. 190

14. Spetta al Ministero d'agricoltura il valutare la convenienza di compiere quest'opera legislativa. — Sommi capi delle questioni che, a nostro avviso sarebbero preliminarmente a studiarsi: — *Prima questione pregiudiziale.* È necessaria una legge speciale per la caccia o bastano le leggi sancite dal Codice civile e dalle leggi amministrative in vigore? — Questioni dubbiose da studiarsi se si delibera la presentazione di una nuova legge. — Esposizione del nostro debole avviso sulla risoluzione di tali dubbi » 191

N

Nota N° 1.

Quadro indicante il prodotto degli anni 1864 e 1865 sulle tasse per le licenze di caccia con armi o con reti, e la misura della tassa su cui è stato riscosso » 194

Nota N° 2.

Leggi sulla caccia. Disposizioni portate dalle regie patenti del 29 dicembre 1836 » 198
Disposizioni portate dalle regie lettere patenti del 16 lug. 1864 » 200
Disposizione portata dalle regie lettere patenti in data 1 lug. 1845 » 205
Disposizioni emanate colla legge 26 giugno 1853 » ivi

Nota N° 3.

Progetto di legge Salvagnoli e Sanguinetti approvato dalla Camera dei deputati.
CAPO I. Permesso di cacciare, porto d'armi e tassa . . . » ivi
CAPO II. Proibizione di cacciare per ragione di tempo, di luogo e di mezzi » 206
CAPO III. Pene » 208
CAPO IV. Applicazione delle pene, accertamento delle contravvenzioni, abrogazioni » ivi

Appendice.

Massime della giurisprudenza sarda sulla legge per la caccia che più estende in Italia la sua sanzione » 210
1^a Sentenza del pretore di Parma in prima cognizione . . . » 212
2^a Sentenza del Tribunale correzionale di Parma in sede d'appello » 215
3^a Sentenza della Corte di cassazione di Torino » 218

PARTE SESTA.

www.libtool.com.cn
Delle Decime.

Delle primizie e delle decime.

1. Definizione ed origine della decima. — È un avanzo di podestà del clero ed ha non poche tracce in alcune nostre provincie, specialmente in Sicilia. — Fonte della sua denominazione. — Sua antichità. — Malgrado sia quel sistema d'imposta bandito per principio, il clero cattolico riesca a mantenerne le tracce, in alcuni luoghi, a suo esclusivo favore Pag. 223
2. Fuvvi un tempo che si sostenne dagli economisti essere un tributo che s'informa ai più sani principii e doverai lasciare intatto. — Evidenza del sofisma. — Bene avventurati noi se non ci restano che alcune rare vestigie di questo infesto balzello. — Voto di abolizione e di affrancamento » 224
3. Finchè esse fanno atto di presenza in taluna nostra provincia e sono causa di perturbazioni e di litigi, specialmente tra il clero ed il popolo, è necessario indagarne le origini, ecc.— Brevi cenni della storia legislativa dell'attuale diritto di percezione di decima. — Risoluzione della questione pel cardinal DE LUCA. — Fra le decime e le primizie non havvi differenza » ivi
4. Nelle origini le decime non erano obbligatorie. — Mosè ordinò la corresponsione delle decime pel sostentamento dei leviti e pel decoro del sacerdozio. — Nei primi tempi i cristiani non retribuivano le decime, nè v'era legge che le comandasse. — Sorte alcuni secoli dopo come elemento di sussistenza, presto colle armi delle censure si resero obbligatorie. — Tali censure vennero in uso nel vi secolo dell'era cristiana. — Nel secolo ix la potestà civile intervenne a vantaggio della ecclesiastica. — Quasi tutti i Concilii ed i pontefici si preoccuparono delle decime. — Gregorio IX cercò raccogliere le disposizioni dei suoi antecessori. — Le litì aumentarono. — La consuetudine è il fondamento delle prestazioni. — Il celebre Concilio di Trento prese larga parte a favore delle decime. — Cadute le censure si devolsero le controversie alla giurisdizione del fòro ecclesiastico il quale giudicava *pro domo sua*, e in contraddittorio. — Dalla confusione nasce la questua » 225
5. *La questua*. Questa parola associa le più funeste idee e richiama disgustose reminiscenze. — Non è a confondersi la questua colle decime » 226
6. Seguito del cenno storico. Il colpo di grazia per le decime venne dato dalla legge 25 fruttidoro, anno vi della repubblica cisalpina. —

Tale legge venne modificata nel 1802. — Abrogazione del decreto del Dierttorio cisalpino, e ripristinazione delle decime nel 1803.

— Dopo la ristaurazione il dispotismo si mostra benevolo per cotali percezioni. — Soltanto nel gennaio 1864 si dichiararono affrancabili le decime appartenenti ai corpi morali. — Contenuto a questo riguardo della legge di soppressione delle corporazioni religiose 15 agosto 1867 *Pag.* 227

7. Generalità sulla condizione di fatto esistente nelle varie provincie italiane. — Decime devolute a parrochi o cappellani in corresponsivo della prestazione loro negli uffizi divini, ed in taluna parrocchia ne costituiscono pressochè l'esclusivo provento. — Considerata la decima corresponsivo degli uffizi divini cattolici, come si può rendere obbligatoria per un accatolico? — Gravità dell'argomento. — Controversie sul fondamento giuridico. — Idea della decisione della terza istanza di Milano, 13 luglio 1864. — Questa decisione costituisce il perno dell'odierna giurisprudenza in materia di decime parrocchiali. — Breve riassunto dei principii per verificare gli estremi delle consuetudini e specialmente delle rurali. . . » 228

Delle decime feudali.

8. Vi ha traccia di queste decime in alcune provincie, ma più specialmente nelle napoletane e più di tutte in quella di Otranto. — Il nostro Parlamento si interessò da prima della sola provincia di Otranto per tutta la sua estensione colpita da quel balzello di natura propriamente feudale, e dal 1865 sino ad oggi venne presentata e ripresentata al Parlamento senza ottenere un felice esito finale, epperò quelle leggi che tendono a dare il colpo di grazia a quei barbari avanzi devono pure altamente interessare. E ciò venne pure riconosciuto dall'odierno ministro, il quale ha ripresentata alla Camera nell'8 marzo 1871 la ripetuta legge » 231

Appendice.

- Massime di giurisprudenza dal 1850 al 1860 » 232
Ulteriori massime sulle decime dopo il 1860 , » 235
Progetto di legge per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane, presentato nella tornata dell'8 marzo 1871 dal ministro di grazia e giustizia De Falco alla Camera dei deputati » 237

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

www.libtool.com.cn

294601

HD672
R3

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

www.libtool.com.cn

